

Gli Amministratori della Società, i cui nominativi sono elencati nella sezione del presente Prospetto intitolata "Directory", si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto e in ciascun Supplemento. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno eseguito ogni ragionevole ed opportuna verifica in tal senso), le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano i fatti senza omettere alcun particolare in grado di pregiudicare il significato.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

(società di investimento a capitale variabile e responsabilità limitata costituita in Irlanda, con numero di iscrizione 509801 e costituita come fondo multi-comparto con separazione patrimoniale tra i Fondi ai sensi della normativa comunitaria (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive modifiche)

PROSPETTO

Datato 1 dicembre 2022

INFORMAZIONI IMPORTANTI

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SOCIETÀ E SE NE CONSIGLIA UN'ATTENTA LETTURA PRIMA DELL'INVESTIMENTO. IN CASO DI DUBBI O DOMANDE RELATIVI AL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO E DEI CORRISPONDENTI SUPPLEMENTI O ALL'ADEGUATEZZA DI UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ ALLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE DELL'INVESTITORE, SI PREGA DI CONTATTARE IL PROPRIO INTERMEDIARIO FINANZIARIO O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO.

Alcuni dei termini utilizzati nel presente Prospetto sono definiti nella sezione del presente Prospetto intitolata "Definizioni".

Autorizzazione della Central Bank

La Società è stata autorizzata dalla Central Bank come OICVM ai sensi della Normativa. L'autorizzazione dell'organismo non costituisce avallo o garanzia dello stesso da parte della Central Bank, né quest'ultima è responsabile del contenuto del presente Prospetto e dei Supplementi. L'autorizzazione dell'organismo da parte della Central Bank non costituisce una garanzia della performance dello stesso e la Central Bank non sarà responsabile della performance o inadempienza del piano.

Rischi di investimento

Deve essere tenuta in considerazione la circostanza che il valore delle Azioni e gli utili da esse derivanti possono aumentare o diminuire e, di conseguenza, l'investitore potrebbe non recuperare per intero l'importo investito. Sulle Azioni nette sottoscritte e nette rimborsate potrà essere applicata una correzione della diluizione. In ogni momento la differenza tra il prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle Azioni implica che l'investimento dovrebbe essere considerato nel medio-lungo termine. Nella sezione del presente Prospetto intitolata "Fattori di rischio" sono illustrati in dettaglio alcuni dei rischi di investimento per gli investitori. L'investimento nei Fondi non dovrebbe costituire una parte sostanziale del portafoglio di investimenti dell'investitore e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Poiché le distribuzioni potrebbero essere effettuate attingendo al capitale di taluni Fondi, sussiste un maggior rischio di erosione del capitale e gli "utili" saranno ottenuti rinunciando alla potenziale crescita futura del capitale dell'investimento e anche il valore dei rendimenti futuri potrebbe diminuire. Tale ciclo potrebbe proseguire fino all'esaurimento dell'intero capitale.

Restrizioni sulla vendita

La distribuzione del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento e l'offerta o l'acquisto delle Azioni possono essere soggetti a restrizioni in alcuni ordinamenti. Nessun soggetto che riceva copia del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento o dell'accordo di sottoscrizione allegato in uno di tali ordinamenti può considerare gli stessi come un invito alla sottoscrizione di Azioni, né in ogni caso può utilizzare detto accordo di sottoscrizione, a meno che nell'ordinamento in questione tale invito sia lecito e l'accordo di sottoscrizione possa lecitamente essere usato senza necessità di adempiere a requisiti legali o di registrazione. Il presente Prospetto e il corrispondente Supplemento, pertanto, non costituiscono un'offerta o sollecitazione da parte di alcuno in ordinamenti in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale o in cui il proponente di siffatta offerta o sollecitazione non sia a tal fine autorizzato o a chiunque sia illegale rivolgere l'offerta o sollecitazione. Ai soggetti venuti in possesso del Prospetto e del corrispondente Supplemento e a chiunque desideri richiedere le Azioni ai sensi del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento spetta la responsabilità di informarsi e di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili del proprio ordinamento. I potenziali richiedenti delle Azioni dovranno informarsi anche in merito ai requisiti legali applicabili e ad eventuali discipline sui controlli valutari e imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

Ai richiedenti verrà richiesto di certificare la residenza in Irlanda.

Stati Uniti

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle Azioni negli Stati Uniti. Le Azioni non saranno disponibili per i Soggetti statunitensi, salvo ove questi risultino, tra l'altro, essere "investitori accreditati" (come da definizione nella Rule 501(a) della Regulation D ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti, e successive modifiche (il "Securities Act") e "acquirenti qualificati" (come da definizione della Section 2(a)(51) dell'Investment Company Act del 1940 degli Stati Uniti, e successive modifiche (l' "Investment Company Act")) .

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge sui titoli di uno Stato degli Stati Uniti, né si prevede una simile registrazione. Le Azioni non possono essere offerte, vendute o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti oppure a/ per conto di/ a beneficio di Soggetti statunitensi salvo il caso in cui la vendita sia esente dalla o nell'ambito di una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act e di ogni legge sui titoli statale applicabile. Qualsiasi successiva offerta o rivendita delle Azioni negli Stati Uniti o a un Soggetto statunitense può costituire una violazione della legislazione statunitense, in assenza di specifica esenzione dal requisito di registrazione.

Non vi è alcun mercato pubblico per le Azioni negli Stati Uniti e non si prevede lo sviluppo di un simile mercato in futuro. Le Azioni offerte sono soggette a restrizioni in relazione a trasferibilità e rivendita e non possono essere cedute o rivendute ad esclusione di quanto consentito ai sensi dello Statuto, del Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili in conformità alla registrazione o esenzione dalla stessa. Le Azioni sono offerte al di fuori degli Stati Uniti ai sensi dell'esenzione dalla registrazione prevista dalla Regulation S del Securities Act e all'interno degli Stati Uniti in ottemperanza alla Regulation D promulgata ai sensi del Securities Act e della Section 4(2) di tale testo.

La Società non è stata né sarà registrata ai sensi dell'Investment Company Act in ottemperanza alle disposizioni della Section 3(c)(7) dell'Investment Company Act. Ai sensi della Section 3(c)(7), un fondo offerto privatamente non rientra nella definizione di "società di investimento" se i titolari di titoli che sono Soggetti statunitensi si configurano esclusivamente come "acquirenti qualificati" e le Azioni sono offerte negli Stati Uniti esclusivamente a mezzo di collocamento privato.

I Fondi possono trattare contratti futures su materie prime (compresi swap) come componente accessoria delle proprie strategie. Tuttavia, il Gestore degli investimenti è attualmente esente dalla registrazione di "operatore del paniere di materie prime" (Commodity Pool Operator) presso la Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") relativamente ai Fondi, ai sensi della Rule 4.13(a) della CFTC, poiché: (i) gli acquirenti di Azioni sono limitati a Soggetti non statunitensi come da definizione nelle Rule CFTC o sono "investitori accreditati" come da definizione ai sensi delle U.S. Securities and Exchange Commission Rules; (ii) le Azioni dei Fondi sono esenti dalla registrazione ai sensi del Securities Act e sono offerte o vendute senza offerta al pubblico negli Stati Uniti; (iii) le Azioni non sono commercializzate come un veicolo per la negoziazione di futures su materie prime o sui mercati delle opzioni su materie prime; e (iv) per ciascun Fondo, in qualsiasi momento (a) il margine complessivo iniziale e i premi richiesti per aprire delle posizioni in materie prime non superano il 5% del valore di liquidazione del portafoglio del Fondo o (b) il valore netto nozionale complessivo delle posizioni in materie prime non supera il 100% del valore di liquidazione del portafoglio del Fondo. Pertanto, diversamente da un operatore del paniere di materie prime registrato, il Gestore degli investimenti non è tenuto a consegnare alcun documento divulgativo o relazione annuale certificata agli azionisti secondo le modalità prescritte dalla CFTC. Tuttavia, la Società, per conto del Fondo, consegnerà il presente prospetto nonché le relazioni annuali e periodiche qui descritte a tutti gli azionisti.

Il Gestore degli investimenti si riserva il diritto di registrarsi come operatore del paniere di materie prime e/o consulente di commodity trading in futuro, in modo da potere operare in futuro come paniere di materie prime per nuovi Fondi o continuare a operare come paniere di materie prime per i Fondi esistenti che non soddisfano i criteri di esenzione ai sensi della Rule 4.13(a)(3) della CFTC.

Le Azioni non sono state depositate presso o approvate o non approvate da alcuna autorità regolamentare negli Stati Uniti o in alcuno degli Stati che li compongono, né alcuna autorità regolamentare si è espressa o ha avallato i meriti della presente offerta o la precisione o adeguatezza del presente Prospetto. Qualsiasi dichiarazione in senso contrario è illegittima.

Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente, i potenziali investitori (e ciascun loro dipendente, rappresentante o altro agente) possono divulgare a chiunque, senza limitazioni di alcun tipo, il trattamento fiscale e la struttura fiscale delle operazioni descritte nel presente Prospetto e tutto il materiale di qualunque natura fornito ai potenziali investitori relativo al trattamento fiscale e alla struttura fiscale (secondo la definizione di tali termini fornita nell'articolo 1.6011-4 del Treasury Regulation), fermo restando che "trattamento fiscale" e "struttura fiscale" non includono il nome o le informazioni identificative (i) della Società o di un Fondo o (ii) le parti di una transazione. Detta autorizzazione alla divulgazione fiscale ha effetto retroattivo all'avvio delle trattative con i potenziali investitori.

Si sottolinea che (a) le informazioni contenute nel presente Prospetto non sono intese per, né sono state redatte per l'uso, e non possono pertanto essere utilizzate da un investitore al fine di evitare sanzioni che l'U.S. Internal Revenue Service può imporre a tale investitore e (b) le informazioni sono state redatte a supporto della promozione e commercializzazione delle transazioni o per la commercializzazione delle transazioni o per gli aspetti esposti nelle informazioni scritte e (c) gli investitori devono richiedere consulenze sulla base della loro specifica situazione a un consulente fiscale indipendente.

Australia

La Società non è un organismo di investimento gestito registrato, né è tenuta a registrarsi come organismo di investimento gestito e il presente Prospetto non è un documento di informativa su un prodotto o un prospetto depositato o di cui è richiesto il deposito presso l'Australian Securities and Investments Commission. Il presente Prospetto è rivolto esclusivamente a "clienti wholesale" come da definizione nel Corporations Act 2001 (Cth). Le Azioni sono offerte in Australia solo a soggetti a cui tali titoli possono essere offerti senza un prospetto o una informativa sul prodotto ai sensi della Parte 6D.2 o della Parte 7.9 del Corporations Act 2001 (Cth). Le Azioni della Società sottoscritte dagli investitori in Australia non possono essere rivendute in Australia per 12 mesi dopo l'allocazione salvo in circostanze in cui non sia necessario, ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth), alcun prospetto o informativa sul prodotto in relazione all'offerta o salvo quanto diversamente disposto nel presente documento. I potenziali investitori in Australia devono consultare i propri consulenti professionali in caso di dubbi sulla propria posizione.

Il presente Prospetto contiene soltanto informazioni generali e non contiene alcuna consulenza personale, né tiene in considerazione gli obiettivi, la situazione finanziaria o le esigenze di alcun potenziale investitore. La Società non è autorizzata a fornire alcuna consulenza sui prodotti finanziari in relazione alle Azioni e si raccomanda agli investitori di leggere il presente Prospetto prima di decidere di acquisire le Azioni giacché non è previsto alcun diritto di ripensamento in relazione alla decisione.

Giappone

Le Azioni non possono essere oggetto di un'offerta pubblica in Giappone ove non sia stata depositata una registrazione dei titoli ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Financial Instruments and Exchange Act of Japan (incluse eventuali modifiche e leggi sostitutive, "FIEA") presso il Direttore del Kanto Local Finance Bureau del Ministero delle Finanze del Giappone.

Non è stata depositata, né sarà depositata alcuna registrazione dei titoli per l'offerta al pubblico con riferimento alla sollecitazione all'acquisto delle Azioni in Giappone in quanto le Azioni della Società saranno offerte in Giappone come "collocamento privato esteso" (kakudai shouninzu shibo) ai sensi dell'art. 2, comma 3,

punti 2(a) e 2(c) del FIEA.

La Società per conto del relativo Fondo ha notificato al Commissioner of the Financial Services Agency del Giappone ai sensi della legge in materia di investimenti, trust e società di investimento vigente in Giappone, il collocamento privato delle Azioni in Giappone. Un rendiconto con riferimento al collocamento e al rimborso delle Azioni può essere depositato dalla Società per conto del relativo Fondo presso il Ministero delle Finanze in Giappone come richiesto in conformità ai termini e condizioni del Foreign Exchange and Foreign Trade Act del Giappone.

In deroga a ogni formulazione in senso contrario nel presente documento, le Azioni offerte non sono state né approvate, né non approvate da alcuna autorità regolatoria in Giappone.

Per le finalità del diritto giapponese, ciascun Azionista della Società è tenuto a dichiarare nel Contratto di Sottoscrizione di avere piena conoscenza e di accettare le limitazioni alla cessione applicabili alle Azioni ai sensi del FIEA.

Oltre a ogni altra limitazione alla cessione applicabile come indicato nel presente documento, se un Azionista è un "investitore istituzionale qualificato", come da definizione all'art. 2, comma 3, punto 1 del FIEA e all'art. 10 dell'ordinanza Cabinet Office Ordinance on Definitions ai sensi dell'art. 2 del FIEA (tekikaku kikan touseika, "Investitore Istituzionale Qualificato") al momento della sottoscrizione o acquisizione delle Azioni della Società, tale Azionista sarà tenuto ad accettare nel Contratto di Sottoscrizione di non vendere, scambiare, cedere, ipotecare, costituire in pegno, gravare o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, le proprie Azioni (o qualsiasi diritto ad esse relativo), in tutto o in parte, ad un soggetto diverso da un altro Investitore Istituzionale Qualificato. Ogni cessionario dell'Azionista deve accettare di adempiere le sopra menzionate limitazioni alla cessione.

Hong Kong

Avvertenza: il contenuto del presente Prospetto e del relativo Supplemento non è stato riesaminato da alcuna autorità di vigilanza ad Hong Kong. Si raccomanda pertanto la massima cautela con riferimento all'offerta. In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto e del relativo Supplemento consultare il proprio consulente professionale indipendente.

Le Azioni non possono essere offerte o vendute tramite qualsivoglia documento a Hong Kong se non a "investitori professionali" come da definizione nella Securities and Futures Ordinance (Capitolo 571 delle Leggi di Hong Kong) e delle norme emanate sulla base della Securities and Futures Ordinance; o in altre circostanze che non comportano che il documento sia un "prospetto" come da definizione nella Companies Ordinance (Liquidazione e Disposizioni Varie) (Capitolo 32 delle Leggi di Hong Kong) o che non costituiscono un'offerta al pubblico secondo il significato della Companies Ordinance (Liquidazione e Disposizioni Varie). Inoltre, nessun soggetto può pubblicare o detenere a fini di pubblicazione alcun annuncio pubblicitario, invito o documento, a Hong Kong o altrove, relativo alle Azioni rivolto a o il cui contenuto può essere probabilmente accessibile o letto dal pubblico di Hong Kong (salvo ove consentito ai sensi delle leggi sui titoli di Hong Kong) se non con riferimento ad Azioni che sono o saranno oggetto di cessione solo a soggetti al di fuori di Hong Kong o solo a "investitori professionali" come da definizione nella Securities and Futures Ordinance e nelle norme emanate sulla base della Securities and Futures Ordinance.

L'offerta di Azioni è strettamente riservata al soggetto a cui sono consegnati il presente Prospetto e il Supplemento di riferimento e la sottoscrizione delle Azioni è accettata solo da tale soggetto (o dalla società che tale soggetto ha certificato essere una sua controllata) per l'importo minimo di Azioni indicato nel presente Prospetto e nel Supplemento di riferimento. Il presente Prospetto e il Supplemento di riferimento e le informazioni ivi contenute non possono essere usati da soggetti diversi da quello a cui sono rivolti e non possono essere riprodotti in alcuna forma o trasmessi a qualsivoglia soggetto a Hong Kong.

Belgio

Il presente Prospetto non è stato e non sarà sottoposto all'approvazione da parte della Financial Services and Market Authority ("FSMA") in Belgio e nessun annuncio pubblicitario o altro materiale di offerta è stato depositato presso la stessa. Il presente documento non costituisce, pertanto, un'offerta al pubblico in Belgio.

Di conseguenza, ogni soggetto che è in possesso del presente Prospetto comprende e accetta che non è stato compiuto alcun atto che possa o miri a consentire, o altrimenti comporti, un'offerta al pubblico in Belgio. Né il presente documento né alcun altro annuncio pubblicitario o materiale di offerta può essere distribuito o altrimenti reso disponibile, direttamente o indirettamente, al pubblico in Belgio né può essere utilizzato per sollecitare, fornire consulenze o informazioni a, o altrimenti generare richieste, dal pubblico in Belgio in relazione all'offerta degli strumenti finanziari ivi descritti.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge del 3 agosto 2012 su talune forme di organismi di investimento collettivo (la "Legge") (da leggersi in combinato disposto con l'art. 3 comma 13), e successive modifiche, il presente Prospetto e le informazioni contenute nello stesso possono essere forniti esclusivamente a investitori privati che operano per proprio conto e possono investire almeno 250.000 euro o a investitori professionali o investitori istituzionali come da definizione all'articolo 2 e riportati nell'allegato N al Regio Decreto datato 19 dicembre 2017 di attuazione della MIFID II.

Singapore

Il presente Prospetto non è stato né sarà registrato come prospetto presso la Monetary Authority of Singapore ("MAS") e la Società non è autorizzata né riconosciuta dalla MAS. Di conseguenza, il presente Prospetto e ogni altro documento o materiale in relazione all'offerta o vendita o invito alla sottoscrizione o all'acquisto, delle Azioni non può essere distribuito o fatto circolare e le Azioni non possono essere offerte e vendute o ancora costituire l'oggetto di un invito alla sottoscrizione o all'acquisto, direttamente o indirettamente, da parte del pubblico retail o di alcun membro del pubblico retail a Singapore salvo ove consentito da eventuali deroghe applicabili. Inoltre, il presente Prospetto non è un prospetto secondo la definizione di cui al Securities and Futures Act (Cap. 289) di Singapore ("SFA"). Pertanto, non si applica la responsabilità ai sensi dell'SFA in relazione al contenuto dei prospetti. Gli investitori devono considerare attentamente se l'investimento è adatto alla luce delle proprie specifiche circostanze.

Le Azioni non possono essere vendute direttamente o indirettamente al pubblico retail o ad alcun membro del pubblico retail a Singapore, diverso da investitori istituzionali (come da definizione dell'articolo 4A dell'SFA e dei Regolamenti 2018 sui titoli e sui futures (classi di investitori)) ai sensi dell'articolo 304 dell'SFA, (ii) un soggetto rilevante (ai sensi dell'articolo 305(5) dell'SFA e dei Regolamenti 2018 sui titoli e sui futures (classi di investitori) ai sensi dell'articolo 305(1), o a qualsivoglia soggetto ai sensi dell'articolo 305(2), e in conformità alle condizioni specificate nell'Articolo 305 dell'SFA o (iii) comunque ai sensi delle e in conformità alle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile dell'SFA.

In caso di sottoscrizione o acquisto di azioni ai sensi dell'articolo 305 dell'SFA da parte di un soggetto rilevante che sia:

- 1. una società di capitali (che non sia un investitore accreditato (secondo la definizione di cui all'articolo 4A dell'SFA e nei Regolamenti 2018 sui titoli e sui futures (classi di investitori)) la cui sola attività consista nella detenzione di investimenti e il cui capitale sociale risulti interamente posseduto da una o più persone fisiche, ciascuna delle quali sia un investitore accreditato; o*
- 2. un trust (il cui fiduciario non sia un investitore accreditato) che abbia quale oggetto sociale la sola detenzione di investimenti e i cui beneficiari siano, ciascuno, una persona fisica che sia un investitore accreditato,*

i titoli (secondo la definizione di cui all'SFA) della suddetta società di capitali o i diritti e gli interessi dei beneficiari (in qualunque modo descritti) nel suddetto trust non potranno essere trasferiti entro 6 mesi dalla data in cui la società di capitali o il trust di cui sopra abbiano acquistato le azioni ai sensi di un'offerta effettuata a norma dell'articolo 305 dell'SFA, se non:

- 1. a favore di un investitore istituzionale o di un soggetto rilevante ovvero a favore di qualunque soggetto riconducibile a un'offerta di cui all'articolo 275(1a) o 305A(3)(i)(b) dell'SFA;*
- 2. laddove il trasferimento avvenga, o debba avvenire in futuro, a titolo gratuito;*
- 3. laddove il trasferimento sia effettuato in forza di legge;*
- 4. secondo quanto indicato all'articolo 305A(5) dell'SFA; o*
- 5. secondo quanto specificato al punto 36 dei Regolamenti 2005 sui titoli e sui futures (offers of investments) (collective investment schemes) di Singapore.*

Dubai International Financial Centre

Il presente Prospetto si riferisce alla Società che è una società di investimento a capitale variabile costituita come società multicomparto con separazione patrimoniale tra i fondi, domiciliata in Irlanda e costituita in conformità alla Normativa sugli OICVM e disciplinata dalla Central Bank.

Il presente Prospetto si riferisce alla Società che non è soggetta ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). La DFSA non ha alcuna responsabilità di rivedere o verificare il Prospetto o altri documenti in relazione alla Società. Di conseguenza, la DFSA non ha approvato il presente Prospetto o alcun altro documento connesso né adottato alcuna misura per verificare le informazioni contenute nel presente Prospetto e non ha alcuna responsabilità in merito. Le Azioni a cui si riferisce il presente Prospetto possono essere illiquide e/o soggette a limitazioni alla rivendita. I potenziali acquirenti devono compiere la propria due diligence sulle Azioni. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento consultare un consulente finanziario autorizzato. Il presente Prospetto è rivolto ai soli clienti professionali e non deve essere consegnato a clienti retail e gli stessi non devono fare affidamento sul presente documento.

Emirati Arabi Uniti

Il presente Prospetto costituisce una Promozione di un Fondo Comune Estero negli EAU in conformità alla Decisione del Presidente del Consiglio della Securities and Commodities Authority ("SCA") degli EAU n. (9/R.M) del 2016 e la Società è stata registrata a tal fine presso la SCA. La SCA rigetta ogni responsabilità in merito alla precisione delle informazioni esposte nel presente Prospetto o all'eventuale mancato adempimento di qualsivoglia persona incaricata dalla Società dei propri doveri e responsabilità. Salvo che non si applichino le disposizioni della Decisione del Presidente del Consiglio della SCA n. 9/R.M. del 2016 relative ai Regolamenti dei Fondi Comuni, il presente Prospetto può essere distribuito solo a persone della Standard Chartered Bank che è il promotore locale autorizzato negli EAU. Ricevendo il presente Prospetto, la persona o entità a cui è stato consegnato riconosce e accetta che le Azioni non sono state né saranno offerte, vendute o promosse pubblicamente o pubblicizzate presso il Dubai International Financial Centre se non in conformità alle leggi ivi applicabili.

Repubblica Popolare Cinese

Le Azioni non possono essere offerte, vendute o trasferite, o offerte o vendute o trasferite, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia soggetto ai fini di nuova offerta o rivendita, nella Repubblica Popolare Cinese ("RPC", esclusi Hong Kong, Macau e Taiwan) in violazione di qualsiasi legge applicabile.

Il presente Prospetto non costituisce offerta di vendita, né sollecitazione all'acquisto delle Azioni nella RPC.

La Società non dichiara che il presente Prospetto possa essere distribuito legittimamente, né che qualsivoglia Azione possa essere offerta legittimamente al pubblico nella RPC, in conformità a qualsivoglia requisito di registrazione o ad altri requisiti applicabili nella RPC, o in virtù di un'esenzione prevista ai sensi dello stesso, né si assume alcuna responsabilità per facilitare tale distribuzione o offerta. In particolare, la Società non ha intrapreso alcuna azione che consenta l'offerta al pubblico delle Azioni o la distribuzione del presente documento nella RPC. Pertanto, le Azioni non vengono offerte o vendute all'interno della RPC tramite il presente Prospetto o qualsiasi altro documento. Né il presente Prospetto né qualsiasi annuncio pubblicitario o altro materiale relativo all'offerta può essere distribuito o pubblicato nella RPC, salvo in circostanze che risultino conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Taiwan

L'offerta delle Azioni non è stata, né sarà approvata o registrata dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan, Repubblica Popolare Cinese ("Taiwan"), e non può essere promossa o venduta a Taiwan attraverso un'offerta pubblica che richieda la registrazione o l'approvazione della Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan, fatta eccezione per (i) gli investitori residenti a Taiwan al di fuori di Taiwan per l'acquisto, da parte di tali investitori, al di fuori di Taiwan; (ii) le unità bancarie offshore (come da definizione nello Statuto ROC per le operazioni bancarie offshore) delle banche di Taiwan, le unità di titoli offshore (come da definizione nello statuto ROC per le operazioni bancarie offshore) di società di titoli di Taiwan o unità assicurative offshore (come da definizione nello statuto ROC per le operazioni bancarie offshore) delle compagnie assicurative di Taiwan che acquistano le azioni in conto proprio o per conto dei loro clienti non taiwanesi; e/o (iii) gli investitori taiwanesi attraverso istituzioni finanziarie autorizzate nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di Taiwan, ma non possono essere offerte, vendute o rivendute a Taiwan. La rivendita delle azioni può essere limitata o vietata agli acquirenti/sottoscrittori.

Brunei

Il presente Prospetto non è stato consegnato, concesso su licenza o autorizzato dell'Autorità Monetari Brunei Darussalam (l'"Autorità"), né è stato registrato presso il Registro delle Imprese. Il presente documento è solo a scopo informativo e non costituisce un invito o un'offerta al pubblico. Pertanto, non deve essere distribuito o ridistribuito, non può essere considerato come riferimento né può essere utilizzato da alcun soggetto in Brunei diverso dal soggetto a cui viene comunicato direttamente su richiesta e unicamente a una classe di investitori specifica e selezionata rappresentata da un investitore accreditato, un investitore esperto o un investitore istituzionale come da definizione nell'articolo 20 del Brunei Securities Markets Order, 2013. Il presente Prospetto si riferisce a un organismo di investimento collettivo estero che non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione nazionale da parte dell'Autorità. L'Autorità non ha alcuna responsabilità di rivedere o verificare qualsivoglia prospetto o altri documenti in relazione all'organismo di investimento collettivo. L'Autorità non ha approvato il presente Prospetto o alcun altro documento connesso, né adottato alcuna misura per verificare le informazioni contenute nel presente Prospetto e non ha alcuna responsabilità in merito. Le unità a cui si riferisce il presente Prospetto possono essere illiquide o soggette a limitazioni alla rivendita. I potenziali acquirenti devono compiere la propria due diligence sulle unità. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento consultare un consulente finanziario autorizzato.

Indonesia

Le Azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, in Indonesia o a qualsivoglia cittadino o società indonesiana (ovunque si trovi) né a qualsivoglia residente indonesiano secondo modalità tali da costituire un'offerta pubblica ai sensi delle leggi e dei regolamenti indonesiani".

India

La Società non ha offerto né venduto e non offrirà né venderà in India, per mezzo di qualsivoglia documento, alcuna Azione in circostanze che costituirebbero un'offerta al pubblico in India ai sensi del Companies Act 2013. Inoltre, la Società dichiara e conviene che qualsivoglia documento per mezzo del quale offre le Azioni non sarà generalmente distribuito o diffuso al pubblico in generale in India.

Il presente Prospetto è strettamente riservato al destinatario. Inoltre, né il presente Prospetto, né il relativo Supplemento sono stati predisposti in modo tale da rendere le Azioni disponibili, direttamente o indirettamente, per la sottoscrizione o l'acquisto da parte di soggetti che costituiscono il pubblico in generale in India. Il presente documento non rappresenta alcuna sollecitazione generale o offerta a soggetti in India. Inoltre, non è stato reso disponibile al pubblico in India.

Le Azioni non sono state approvate dalla SEBI, dalla Reserve Bank of India o da qualsivoglia altra autorità di vigilanza indiana, né le suddette autorità hanno approvato il presente Prospetto o confermato l'accuratezza o stabilito l'adeguatezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Il presente Prospetto non è stato né sarà registrato come prospetto o dichiarazione sostitutiva di prospetto presso il Registro delle Imprese in India.

Filippine

Le Azioni offerte o vendute non sono state registrate presso la Securities and Exchange Commission delle Filippine ai sensi del Securities Regulation Code. Qualsivoglia offerta o vendita futura delle Azioni è soggetta ai requisiti di registrazione previsti dal Codice, salvo qualora detta offerta o vendita rientri tra le transazioni esenti.

Le Azioni sono vendute all'investitore, a condizione che si tratti di un "Acquirente Qualificato" come definito al punto 10.1(1) del Codice. Pertanto, questa operazione è esente dagli obblighi di registrazione. Acquistando le Azioni, si considererà che l'investitore è consapevole del fatto che l'emissione, l'offerta in sottoscrizione o l'acquisto o l'invito a sottoscrivere o ad acquistare tali Azioni sono stati effettuati al di fuori delle Filippine.

Malesia

Le Azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, in Malesia o a qualsivoglia cittadino o società malese (ovunque si trovi) né a qualsivoglia residente malese secondo modalità tali da costituire un'offerta pubblica ai sensi delle leggi e dei regolamenti malesi.

Corea del Sud

Il presente Prospetto non è, e in nessun caso deve essere interpretato, come un'offerta pubblica di titoli in Corea del Sud. Né i Fondi né il Gestore degli Investimenti rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'idoneità dei destinatari del presente Prospetto ad acquistare le Azioni in esso contenute ai sensi delle leggi della Corea del Sud, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Legge sulle Operazioni in Valuta Estera e i relativi Regolamenti. Le Azioni non sono state registrate presso la Commissione per i Servizi Finanziari della Corea del Sud ai sensi del Financial Investment Services and Capital Markets Act ("FSCMA") per un'offerta al pubblico, e nessuna delle Azioni può essere offerta, venduta o trasferita, o offerta o venduta a qualsivoglia soggetto per la ri-offerta o la rivendita, direttamente o indirettamente, in Corea del Sud o a qualsivoglia residente della Corea del Sud, salvo in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili della Corea del Sud. Le Azioni possono essere vendute in Corea del Sud solo attraverso una società di investimento finanziario locale registrata presso la Commissione per i Servizi Finanziari e tramite collocamento privato ad alcuni investitori professionali qualificati come definiti nel FSCMA.

Tailandia

La Securities and Exchange Commission della Thailandia non ha approvato il presente Fondo per la distribuzione agli investitori in Thailandia.

Vietnam

Il contenuto del presente Prospetto non costituisce un'offerta di investimento nei Fondi, né mediante vendita, né mediante sottoscrizione. Il presente Prospetto contiene informazioni sulla Società che possono essere sensibili, proprietarie o comunque protette dalla divulgazione ed ha unicamente scopo informativo. Il Prospetto non deve essere divulgato, diffuso o ridistribuito e non può essere utilizzato per scopi commerciali.

Nuova Zelanda

Il presente Prospetto e le informazioni ivi contenute o che lo accompagnano non sono, né devono in alcun caso essere interpretate come un'offerta di prodotti finanziari da emettere, tale da richiederne la divulgazione ad un investitore ai sensi della Parte 3 del Financial Markets Conduct Act 2013 (N.Z.) (il "Financial Markets Conduct Act (N.Z.)"). Il presente Prospetto e le informazioni ivi contenute o che lo accompagnano non sono stati registrati, depositati o approvati da alcuna autorità di vigilanza neozelandese o ai sensi o in conformità al Financial Markets Conduct Act (N.Z.). Il presente Prospetto e le informazioni ivi contenute o che lo accompagnano non costituiscono un documento informativo ai sensi della legge neozelandese e non contengono tutte le informazioni che un documento informativo deve contenere ai sensi della legge neozelandese. Qualsiasi offerta o vendita delle Azioni descritta nei materiali in Nuova Zelanda avverrà solo nei confronti di "investitori all'ingrosso" ai sensi della clausola 3(2) dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act (N.Z.), quali: (a) un soggetto che sia una "società di investimenti" ai sensi della clausola 37 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act (N.Z.); o (b) un soggetto che soddisfi i criteri di attività di investimento specificati nella clausola 38 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act (N.Z.); o (c) un soggetto considerato "grande" ai sensi della clausola 39 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act (N.Z.); o (d) un soggetto che è un "ente governativo" ai sensi della clausola 40 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act (N.Z.); (e) un soggetto considerato un "investitore idoneo" ai sensi della clausola 41 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act (N.Z.); o (f) negli altri casi in cui non vi è alcuna violazione del Financial Markets Conduct Act (N.Z.) (o qualsivoglia modifica o nuova promulgazione legale o sostituzione legale del Financial Markets Conduct Act (N.Z.)).

Sottoscrivendo le Azioni, ciascun investitore dichiara e conviene di non acquistare tali Azioni al fine di negoziarle (o parte di esse) a meno che a tali negoziazioni si applichi un'esclusione ai sensi della Parte 1 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act (N.Z.) di cui sopra e pertanto: (a) non ha offerto o venduto, né offrirà o venderà, direttamente o indirettamente, alcuna Azione al pubblico in generale in Nuova Zelanda; e (b) non ha distribuito né distribuirà, direttamente o indirettamente, alcun materiale di offerta o pubblicitario in relazione a qualsivoglia offerta di Azioni, in ogni caso al pubblico in generale in Nuova Zelanda entro 12 mesi dall'emissione delle Azioni a tale investitore fatta eccezione per i soggetti che soddisfano i criteri enunciati nei precedenti punti da (a) a (d).

Argentina

Le Azioni non sono e non saranno vendute in Argentina attraverso un'offerta pubblica di acquisto, conformemente alla definizione di tale termine nell'articolo 2 della Legge n. 26.831 e successive modifiche. Nessuna richiesta di offerta delle Azioni in Argentina è stata o sarà presentata alla Comisión Nacional de Valores argentina.

Brasile

Le Azioni non possono essere offerte o vendute al pubblico in Brasile. Pertanto, i titoli non sono stati

né saranno registrati presso la Securities and Exchange Commission brasiliana (Comissão de Valores Mobiliários, "CVM"), e non sono stati sottoposti all'approvazione da parte della suddetta agenzia. I documenti relativi ai titoli, così come le informazioni contenute negli stessi, non possono essere forniti al pubblico in Brasile, in quanto l'offerta di titoli non costituisce un'offerta al pubblico in Brasile, né utilizzati per l'offerta in sottoscrizione o la vendita di titoli al pubblico in Brasile. L'acquirente può richiedere al venditore dei titoli di soddisfare dei requisiti procedurali al fine di dimostrare la precedente titolarità dei titoli e il venditore può essere soggetto all'imposta brasiliana sulle plusvalenze che può essere trattenuta dal prezzo di vendita. Si invitano i soggetti che intendono offrire o acquistare i titoli in Brasile a rivolgersi al proprio consulente legale in merito all'applicabilità dei suddetti requisiti di registrazione o a qualsivoglia esenzione.

Isole Cayman

La Società e le Azioni non sono regolamentate nelle Isole Cayman. Inoltre, il Gestore degli Investimenti non è autorizzato in alcun modo a operare, né a svolgere attività di investimento in titoli, nelle o dalle Isole Cayman.

Cile

Avviso ai residenti della Repubblica del Cile:

Né la Società né le Azioni sono state registrate presso la Commissione Cilena per il Mercato Finanziario (Comision Para el Mercado Financiero ("CMF")). Pertanto, le Azioni non potranno essere vendute, offerte o distribuite nella Repubblica del Cile, né rivendute successivamente nella Repubblica del Cile, a meno che (1) non costituiscano un'offerta al pubblico di titoli nella Repubblica del Cile, come da definizione nella disciplina del mercato mobiliare cileno (Ley 18.045 de Mercado de Valores) o (2) soddisfino tutti i requisiti legali e regolamentari applicabili.

Né il presente Prospetto, né altro materiale di marketing o di offerta relativo alla Società sono stati registrati presso la CMF. Pertanto, non sono destinati all'offerta al pubblico delle Azioni nella Repubblica del Cile.

Colombia

Le Azioni non sono state né saranno registrate presso il Registro Nazionale Colombiano dei Titoli e degli Emittenti (Registro Nacional de Valores y Emisores) né negoziate alla Borsa Colombiana (Bolsa de Valores de Colombia). Senza registrazione, i titoli non possono essere offerti al pubblico in Colombia o negoziati alla Borsa Colombiana.

Il presente Prospetto e il relativo Supplemento sono ad uso esclusivo del destinatario e non devono essere interpretati come destinati a terzi in Colombia o ad uso di terzi in Colombia, inclusi gli azionisti, i manager o i dipendenti del destinatario.

Messico

Le Azioni non sono e non saranno registrate nel Registro Nazionale dei Titoli presso la Commissione Nazionale Bancaria e dei Titoli e, pertanto, non possono essere offerte o vendute al pubblico in Messico. Le Azioni possono essere offerte o vendute a investitori qualificati e istituzionali in Messico, ai sensi dell'esenzione per il collocamento privato di cui all'articolo 8 della Legge sul Mercato dei Titoli nell'ambito di un'offerta privata.

Panama

Le Azioni non sono state registrate presso la Soprintendenza dei Mercati dei Titoli della Repubblica di Panama ai sensi del Decreto Legge n. 1 dell'8 luglio 1999 e successive modifiche (la "Legge Panamense sui Titoli") e non possono essere offerte al pubblico o vendute a Panama, salvo in alcune limitate

operazioni esenti dai requisiti di registrazione della Legge Panamense sui Titoli. Detti titoli non sono soggetti a regolamentazione o vigilanza da parte della Soprintendenza dei Mercati dei Titoli della Repubblica di Panama.

Perù

Le Azioni non sono state né saranno registrate presso la Soprintendenza del Mercato Azionario peruviano per l'offerta al pubblico e possono essere offerte e vendute solo in modo tale da non costituire un'offerta al pubblico come definito da qualsiasi legge peruviana applicabile ai mercati dei capitali.

Uruguay

Le Azioni non sono né saranno registrate presso la Soprintendenza dei Servizi Finanziari della Banca Centrale dell'Uruguay e sono offerte all'investitore esclusivamente a mezzo di collocamento privato in conformità al Securities Market Act e al Restatement on Rules of the Securities Market della Banca Centrale dell'Uruguay. I Fondi non sono stati istituiti secondo il sistema previsto dalla legge uruguaiana 16, 774 del 27 settembre 1996.

Venezuela

Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi della Ley de Mercado de Valores del Venezuela e possono essere offerte e vendute solo in modo da non costituire un'offerta al pubblico.

Norme sulla commercializzazione

Le Azioni sono offerte esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto corrente e nei corrispondenti Supplementi e, ove applicabile, nell'ultimo bilancio certificato e successive relazioni semestrali. Tuttavia, si noti che il bilancio certificato contenuto nella relazione annuale è destinato all'insieme degli Azionisti alla data del bilancio certificato e la società di revisione declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi rispetto a detto bilancio.

Eventuali ulteriori informazioni o dichiarazioni rese o fornite da intermediari, venditori o altri soggetti non dovranno essere tenute in considerazione e, di conseguenza, su di esse non dovrà essere fatto affidamento. Né la consegna del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento, né l'offerta, emissione o vendita di Azioni potranno costituire, in nessun caso, una dichiarazione circa la correttezza delle informazioni fornite nel presente Prospetto e nel corrispondente Supplemento in qualunque momento successivo alla data degli stessi. Le dichiarazioni rese nel presente Prospetto e nel corrispondente Supplemento si basano sul diritto e la prassi attualmente in vigore in Irlanda e sono soggette a modifiche.

È consentita la traduzione in altre lingue del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento, purché tali traduzioni siano una traduzione diretta del testo in lingua inglese. In caso di discrepanza o ambiguità relative al significato di termini o proposizioni della traduzione prevarrà il testo in lingua inglese e tutte le controversie inerenti ai termini del presente saranno disciplinate e interpretate conformemente al diritto irlandese. Le traduzioni dovranno riportare esclusivamente le informazioni e i significati contenuti nel presente Prospetto e nel corrispondente Supplemento.

Il presente Prospetto e il corrispondente Supplemento devono essere letti interamente prima di presentare una richiesta di Azioni.

DIRECTORY

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Amministratori

Sig. Carl O'Sullivan
Sig. Alexander
Lasagna
Sig. Desmond Quigley

Depositaria

BNP Paribas Securities
Services Dublin Branch
Trinity Point
10-11 Leinster Street
South Dublin 2
Irlanda

Sede legale

33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Gestore

Algebris Investments (Ireland) Limited
76 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Gestore degli investimenti, Distributore e Promoter

Algebris (UK) Limited
4th Floor
No. 1 St. James's
Market London SW1Y
4AH Inghilterra

Agente amministrativo, Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti

BNP Paribas Fund Administration
Services (Ireland) Limited
Trinity Point
10-11 Leinster Street
South Dublin 2
Irlanda

Commercialisti e Revisori

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
Irlanda

Segretario della Società

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Consulenti legali irlandesi

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

INDICE

	Pag.
INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	2
DIRECTORY.....	13
DEFINIZIONI.....	16
INTRODUZIONE.....	23
OBIETTIVO E POLITICHE DI INVESTIMENTO DEL FONDO	23
OPERAZIONI VALUTARIE.....	25
CLASSI DI AZIONI	25
FINANZIAMENTI	25
CONFORMITÀ CON GLI OBIETTIVI E LE POLITICHE DI INVESTIMENTO	26
TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO	26
RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI.....	29
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO.....	31
POLITICA SUI DIVIDENDI.....	31
FATTORI DI RISCHIO	32
Rischi generali.....	33
Rischi legati agli strumenti finanziari derivati	46
Misura del rischio di mercato e della leva finanziaria tramite il VaR	56
Rischi specifici di investimento	57
COMMISSIONI E SPESE.....	64
Commissione di vendita iniziale	64
Commissione di rimborso.....	64
Commissione pagabile al Gestore e al Gestore degli Investimenti	65
Commissione di performance	65
Incrementi delle commissioni	65
Riduzioni della Commissione di gestione.....	65
Commissione della Depositaria.....	65
Commissione dell'Agente amministrativo	66
Pagamenti per attività di ricerca.....	66
Politica per la remunerazione del Gestore	64
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	67
Determinazione del Valore Patrimoniale Netto	67
Correzione della diluizione.....	69
Richiesta di Azioni.....	70
Protezione dei dati.....	72
Disposizioni antiriciclaggio e misure antiterrorismo.....	73
Sottoscrizioni successive	74
Prezzo di sottoscrizione	74
Conferme scritte di titolarità	74
Richiesta di rimborso.....	75
Prezzo di rimborso.....	75
Rimborso coatto delle Azioni	75
Trasferimento di Azioni.....	76
Ritenute d'acconto e deduzioni.....	77
Conversione di Azioni.....	77
Excessive Trading	78
Pubblicazione del prezzo delle Azioni	79
Sospensione temporanea della valutazione delle Azioni, delle vendite e dei rimborsi	79
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE.....	80
Il Consiglio di Amministrazione	80
Amministratori e Segretario.....	80
Il Gestore	80
Il Gestore degli Investimenti.....	83
L'Agente amministrativo.....	84

La Depositaria.....	85
Agente per i pagamenti e rappresentanti locali	87
TASSAZIONE	87
INVESTIMENTI EFFETTUATI DA PIANI PREVIDENZIALI AZIENDALI STATUNITENSI..	110
LIMITAZIONI RELATIVE AGLI INVESTITORI	111
CONSIDERAZIONI GENERALI	111
Conflitti di interessi	111
Capitale sociale	113
Assemblee.....	114
Relazioni.....	114
I Fondi e la separazione della responsabilità.....	114
Cessazione	115
Varie.....	115
Contratti rilevanti	115
Presentazione e ispezione dei documenti.....	117
ALLEGATO I.....	117
Mercati regolamentati.....	117
ALLEGATO II.....	122
Limitazioni agli investimenti applicabili ai Fondi.....	122
ALLEGATO III	127
Strumenti finanziari derivati e tecniche di investimento	127
ALLEGATO IV	134
Elenco dei delegati nominati dalla Depositaria.....	134

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto i seguenti termini ed espressioni avranno i significati indicati di seguito:

"Agente amministrativo"	indica BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited HSBC Securities Services (Ireland) DAC;
"Contratto di amministrazione"	indica il contratto di amministrazione stipulato tra la Società, il Gestore e l'Agente amministrativo datato 31 maggio 2021 come eventualmente modificato, integrato, emendato o riesposto di volta in volta;
"Statuto"	indica lo statuto della Società;
"Valuta di base"	indica la valuta di base di ciascun Fondo specificata nel Supplemento del Fondo corrispondente;
"Regolamento sui benchmark"	indica il Regolamento (UE) 2016/1011 come successivamente modificato, consolidato o sostituito di volta in volta;
"Investitori nel Piano Previdenziale"	ha il significato di cui alla sezione del presente Prospetto intitolata "Regime fiscale", nella sotto-sezione intitolata "Piano a Prestazioni Definite";
"Giorno Lavorativo"	indica in relazione a un Fondo quel o quei giorni che sono contraddistinti come tali nel Supplemento del Fondo corrispondente;
"Central Bank"	indica la Banca Centrale d'Irlanda o eventuali autorità di vigilanza con responsabilità di autorizzazione e controllo della Società;
"Normativa sugli OICVM della Central Bank"	indica il Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations del 2019, così come di volta in volta modificato, integrato o sostituito e ogni linea guida correlata a cura della Central Bank;

"CFTC"	ha il significato di cui alla sezione del presente Prospetto intitolata "Restrizioni sulla vendita" nella sotto-sezione "Stati Uniti";
"CHF" Svizzera;	indica il franco svizzero, valuta avente corso legale in Svizzera;
"Classe"	indica una classe di Azioni, ciascuna delle quali rappresenta una partecipazione in un Fondo;
"Codice"	indica l'Internal Revenue Code statunitense del 1986 e successive modifiche;
"Valuta della Classe"	indica, rispetto alle Classi di Azioni, la valuta in cui sono emesse le Azioni specificata nell'Allegato 1 del corrispondente Supplemento;
"Società"	indica Algebris UCITS Funds plc, una società di investimento a capitale variabile costituita in Irlanda ai sensi dei Companies Act 2014 e della Normativa;
"Giorno di negoziazione"	indica, in relazione a un Fondo, quel o quei giorni che sono contraddistinti come tali nel Supplemento del Fondo corrispondente;
"Depositaria"	indica BNP Paribas Securities Services Dublin Branch;
"Contratto di deposito"	indica il contratto di deposito stipulato tra la Società, il Gestore e la Depositaria datato 31 maggio 2021 come eventualmente modificato, integrato, emendato o riesposto di volta in volta;
"Amministratori"	indica gli amministratori della Società in carica ed eventuali comitati debitamente costituiti;
"SEE"	indica lo Spazio Economico Europeo;
"Non OICVM ammessi"	indica uno dei seguenti organismi di investimento collettivo di tipo aperto: <ul style="list-style-type: none"> a) organismi domiciliati in Guernsey e autorizzati come Organismi di Classe A; b) organismi domiciliati in Jersey come Fondi Riconosciuti; c) organismi domiciliati nell'Isola di Man come Organismi Autorizzati; d) organismi non OICVM autorizzati in UE, SEE, USA, Jersey, Guernsey o Isola di Man e conformi, sotto tutti gli aspetti sostanziali, alle disposizioni della Normativa relativa agli OICVM della Central Bank; e e) altri organismi ammessi dalla Central Bank di volta in volta;
"EMIR"	indica il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, così come di volta in volta modificato, integrato o consolidato;

"ERISA"	indica l'Employee Retirement Income Security Act statunitense del 1974 e successive modifiche;
"ESMA" mercati;	indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
"€" o "Euro" o "EUR"	indicano l'euro, valuta avente corso legale in alcuni paesi facenti parte dell'UE;
"UE"	indica l'Unione Europea;
"FCA"	indica la Financial Conduct Authority britannica;
"Fondo" o "Fondi"	indica un portafoglio distinto di attivi investito in conformità all'obiettivo e alle politiche di investimento come riportato nel corrispondente Supplemento e a cui tutte le passività, il reddito e le spese ascrivibili o allocate a tale fondo sono applicate e addebitate e "Fondi" indica tutti o alcuni dei Fondi, secondo quanto richiesto dal contesto o ogni altro fondo che possa essere costituito dalla Società di volta in volta con la preventiva approvazione della Banca Centrale;
"GBP" o "£"	indica la lira sterlina, valuta avente corso legale nel Regno Unito;
"GDPR"	indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
"IFRS"	indica i principi internazionali di informativa finanziaria (<i>International Financial Reporting Standards</i>);
"Periodo dell'Offerta Iniziale"	indica il periodo stabilito dagli Amministratori in relazione ai Fondi o Classi di Azioni come il periodo in cui le Azioni vengono inizialmente offerte e specificato nel Supplemento del corrispondente Fondo, o qualunque altra data determinata dagli Amministratori e comunicata alla Central Bank;
"Prezzo dell'Offerta Iniziale"	indica il prezzo al quale una Classe di Azioni viene offerta per la prima volta, specificato nel Supplemento del corrispondente Fondo;
"Investment Company Act"	l'Investment Company Act statunitense del 1940, e successive modifiche;
"Gestore degli investimenti"	indica Algebris (UK) Limited o suoi aventi causa;
"Contratto di Gestione degli Investimenti"	indica il contratto di gestione degli investimenti modificato e riesposto tra la Società, il Gestore e il Gestore degli Investimenti e come successivamente modificato, integrato e riesposto di volta in volta in virtù del quale il Gestore degli Investimenti è stato nominato Gestore degli Investimenti di taluni Fondi;
"Team di Investimento"	indica quanto definito alla sezione del presente Prospetto intitolata "Fattori di rischio", nella sotto-sezione "Esperienza operativa limitata della Società";

"Normativa Investor Money"	indica il Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Investment Firms) Regulations 2017 come modificato, consolidato o sostituito di volta in volta;
"Contratto di Gestione"	indica il contratto di gestione tra la Società e il Gestore datato 31 dicembre 2020, come modificato, integrato, emendato o riesposto di volta in volta conformemente ai requisiti della Central Bank;
"Gestore"	indica Algebris Investments (Ireland) Limited o suoi aventi causa;
"MiFID II"	indica la Direttiva 2014/65/UE e il Regolamento dell'Unione Europea (MiFir) 2017, così come di volta in volta modificati o sostituiti;
"Valore Patrimoniale Netto"	indica il valore delle attività nette della Società o di un Fondo o Classe, secondo i casi, calcolato secondo le modalità qui descritte in ciascun Giorno di valutazione;
"Valore Patrimoniale Netto per Azione"	indica il Valore Patrimoniale Netto diviso per il numero di Azioni della Società o di un Fondo o Classe di emissione;
"Investitore statunitense ammesso" intitolata	indica quanto definito alla sezione del presente Prospetto "Limitazioni relative agli investitori";
"Registro"	indica il registro degli Azionisti;
"Mercato Regolamentato"	indica una delle borse valori o mercati riportati all'Allegato I;
"Normativa"	indica la normativa comunitaria (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 del 2011), così come modificata dalla normativa europea (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) (Modifica) del 2016 (S.I. n. 143 del 2016) e così come successivamente modificata, consolidata o sostituita di volta in volta ed eventuali norme di volta in volta adottate dalla Central Bank ai sensi della stessa;
"Securities Act"	il Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche;
"Tempo di Regolamento (Rimborsi)"	indica in relazione a un Fondo l'orario riportato nel Supplemento del Fondo corrispondente;
"Tempo di Regolamento (Sottoscrizioni)"	indica in relazione a un Fondo l'orario riportato nel Supplemento del Fondo corrispondente;
"SFTR"	indica il Regolamento UE n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo che modifica il Regolamento UE n. 648/2012;

"Azione" o "Azioni"	indica un'azione o le azioni della Società che rappresentano una quota di un Fondo;
“Azionista”	indica un titolare di Azioni;
“Soggetto statunitense specificato”	indica (i) una persona fisica con cittadinanza o residenza negli Stati Uniti, (ii) una società di persone o di capitali costituita negli Stati Uniti o di diritto statunitense o di diritto di uno Stato degli stessi, (iii) un trust se (a) un tribunale negli Stati Uniti ha l'autorità, ai sensi della legislazione applicabile, a emettere ordinanze o sentenze sostanzialmente inerenti tutte le questioni relative all'amministrazione del trust, e (b) uno o più soggetti statunitensi hanno il potere di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust o del patrimonio di un deceduto cittadino o residente negli Stati Uniti; ad esclusione di (1) una società di capitali i cui titoli siano regolarmente negoziati su uno o più mercati dei titoli regolamentati; (2) ogni società di capitali che sia membro dello stesso gruppo affiliato esteso, come da definizione all'articolo 1471(e)(2) del Codice, come una società di capitali descritta alla clausola (i); (3) gli Stati Uniti o un'agenzia o ente interamente detenuto dagli stessi; (4) ogni Stato degli Stati Uniti, territorio statunitense e ripartizione politica dei precedenti, o ogni agenzia o ente interamente detenuto da uno dei soggetti suesposti; (5) ogni organizzazione esente da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 501(a) del Codice o piano pensionistico individuale come da definizione all'articolo 7701(a)(37) del Codice; (6) ogni banca come da definizione all'articolo 581 del Codice; (7) ogni trust di investimento immobiliare come da definizione all'articolo 856 del Codice; (8) ogni società di investimento regolamentata come da definizione all'articolo 851 del Codice o ogni ente registrato presso la Securities Exchange Commission ai sensi dell'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (9) ogni fondo di tipo common trust come da definizione all'articolo 584(a) del Codice; (10) ogni trust esente da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 664(c) del Codice o che sia descritto all'articolo 4947(a)(1) del Codice; (11) un operatore in titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (inclusi contratti principali nozionali, futures, forward e opzioni) registrato ai sensi del diritto degli Stati Uniti o di uno Stato; (12) un intermediario come da definizione all'articolo 6045(c) del Codice; o (13) qualsiasi trust esente da imposte ai sensi dell'articolo 403(b) o dell'articolo 457(g) del piano. La presente definizione è da interpretarsi in conformità al Codice;
"Azioni di Sottoscrizione"	indica le azioni prive di valore nominale emesse e indicate come azioni di sottoscrizione;
"Supplemento"	indica eventuali prospetti supplementari emessi di volta in volta dalla Società con riferimento a un Fondo in conformità con i requisiti della Central Bank;

"Cut-Off Time di negoziazione (Rimborsi)"	indica in relazione a un Fondo quel o quei giorni che sono contraddistinti come tali nel Supplemento del Fondo corrispondente;
"Cut-Off Time di negoziazione" (Sottoscrizioni)	indica in relazione a un Fondo quel o quei giorni che sono contraddistinti come tali nel Supplemento del Fondo corrispondente;
"Conto sottoscrizioni/rimborsi"	indica un singolo conto di liquidità designato in una determinata valuta e aperto a nome della società per conto di un Fondo in cui (i) le somme di sottoscrizione ricevute da investitori che hanno sottoscritto le Azioni vengono depositate e detenute fino a quando le Azioni sono in emissione al Giorno di negoziazione pertinente; e (ii) le somme di rimborso dovute a investitori che hanno ottenuto il rimborso delle Azioni sono depositate e detenute fino a quando vengono pagate agli investitori interessati; e (iii) i pagamenti di dividendi dovuti agli Azionisti sono depositati e detenuti fino a quando vengono pagati a tali Azionisti;
"OICVM"	indica un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito ai sensi della Normativa o, nel caso di OICVM costituiti in uno degli Stati membri dell'UE diverso dall'Irlanda, la direttiva OICVM o la relativa legislazione nazionale di attuazione della direttiva OICVM;
"Direttiva OICVM"	indica la direttiva 2009/65/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), così come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014 così come di volta in volta modificata, consolidata o sostituita;
"USA" o "Stati Uniti"	indica gli Stati Uniti d'America (ivi inclusi gli Stati e il Distretto di Columbia), i relativi territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla loro giurisdizione;
"U.S.\$", USD o "Dollaro USA"	indica la valuta avente corso legale negli USA;
"Soggetto statunitense"	indica un soggetto o ente descritto come segue: <ol style="list-style-type: none"> (1) con riferimento a un soggetto, una persona fisica o giuridica che sarebbe un "Soggetto statunitense" ai sensi della Regulation S del Securities Act; (2) con riferimento alle persone fisiche, ogni cittadino statunitense o "straniero residente" secondo il significato della normativa fiscale statunitense di volta in volta vigente; o (3) con riferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche: (i) una società di capitali o di persone costituita o avente sede negli Stati Uniti o ai sensi del

diritto statunitense o di uno stato; (ii) un trust in relazione a cui un tribunale statunitense ha facoltà di esercitare la supervisione primaria sull'amministrazione del trust stesso e (b) uno o più Soggetti statunitensi hanno il potere di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust; e (iii) un patrimonio soggetto alla tassazione statunitense sul reddito a livello mondiale da qualsiasi fonte;

"Giorno di Valutazione"

indica, in relazione a un Fondo, quel o quei giorni contrassegnati come tali nel Supplemento del Fondo corrispondente; e

"Punto di Valutazione"

indica, in relazione a un Fondo, quell'orario contrassegnato come tale nel Supplemento del Fondo corrispondente.

INTRODUZIONE

La Società è un fondo multi-comparto con separazione patrimoniale tra i Fondi, costituita come società di investimento a capitale variabile organizzata ai sensi del diritto irlandese come società per azioni ai sensi della Normativa. È stata costituita il 17 febbraio 2012, con numero di iscrizione 509801, e autorizzata come OICVM dalla Central Bank in data 9 agosto 2012. Il suo unico oggetto, come indicato all'Articolo 2 dell'Atto costitutivo della Società, è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide, di cui alla Norma 68 della Normativa, del capitale raccolto presso il pubblico e operante sulla base della ripartizione del rischio.

La Società è organizzata sotto forma di fondo multi-comparto con separazione patrimoniale tra i Fondi. Lo Statuto prevede la possibilità per la Società di offrire classi separate di Azioni, ciascuna rappresentante partecipazioni in un Fondo composto da un diverso portafoglio di investimenti. La Società ha ottenuto l'autorizzazione della Central Bank per la costituzione di Algebris Financial Credit Fund, Algebris Financial Income Fund, Algebris Financial Equity Fund, Algebris Allocation Fund, Algebris Core Italy Fund, Algebris Global Credit Opportunities Fund, Algebris Quant Arbitrage Fund (non più disponibile per la sottoscrizione), Algebris IG Financial Credit Fund e Algebris Sustainable World Fund. Previa autorizzazione della Central Bank, la Società può creare di volta in volta uno o più Fondi aggiuntivi, i cui obiettivi e politiche di investimento saranno definiti in un Supplemento, unitamente ai dettagli sul Periodo dell'Offerta Iniziale, il Prezzo dell'Offerta Iniziale di ciascuna Azione e tutte le altre informazioni pertinenti relative al Fondo o ai Fondi aggiuntivi ritenute utili dagli Amministratori o richieste dalla Central Bank. Ciascun Supplemento formerà parte integrante e dovrà essere letto unitamente al presente Prospetto.

La creazione di Classi di Azioni aggiuntive rappresentanti partecipazioni in un Fondo potrà avvenire in conformità con i requisiti della Central Bank. Potranno essere istituite Classi di Azioni aggiuntive soggette a commissioni maggiori, minori o nessuna commissione. Le informazioni sulle commissioni applicabili ad altre Classi di Azioni saranno rese disponibili su richiesta. All'introduzione di ogni nuova Classe di Azioni, la Società dovrà predisporre e pubblicare un Supplemento, nuovo o aggiornato, indicante i dettagli di ciascuna nuova Classe di Azioni. Un portafoglio distinto di attivi sarà mantenuto per ciascun Fondo (e di conseguenza non per ciascuna Classe di Azioni) e sarà investito in conformità all'obiettivo di investimento e alle politiche applicabili a detto Fondo. Le informazioni sui singoli Fondi e sulle Classi di Azioni disponibili sono riportate nel corrispondente Supplemento. Ogni modifica del Prospetto e di un Supplemento deve essere comunicata e approvata preventivamente dalla Central Bank.

Fatti salvi e in conformità ai requisiti della Central Bank, gli Amministratori possono, a propria assoluta discrezione, chiudere la totalità o parte delle Classi di Azioni di un Fondo alle sottoscrizioni da parte di Azionisti in essere e/o nuovi. Fatti salvi e in conformità ai requisiti della Central Bank, gli Amministratori possono, a propria assoluta discrezione, riaprire successivamente la totalità o parte delle Classi di Azioni di un Fondo alle sottoscrizioni successive da parte di Azionisti in essere e/o nuovi e il processo di chiusura e potenziale riapertura delle Classi di Azioni può essere ripetuto ogni qualvolta gli Amministratori lo ritengano opportuno.

Gli Azionisti possono verificare lo status aperto o chiuso delle Classi di Azioni e se tali Classi di Azioni sono aperte agli Azionisti in essere e/o nuovi contattando l'Agente amministrativo. La chiusura delle Classi di Azioni alle nuove sottoscrizioni da parte di Azionisti in essere e/o nuovi non incide sui diritti di rimborso degli Azionisti.

OBIETTIVO E POLITICHE DI INVESTIMENTO DEI FONDI

Considerazioni generali

Ciascun Fondo opera allo scopo di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, riportato nel corrispondente Supplemento, ripartendo i rischi di investimento attraverso l'investimento in valori mobiliari e attività finanziarie liquide,

tra cui, a titolo puramente esemplificativo, gli strumenti finanziari derivati, in conformità con la Normativa. I valori mobiliari e le attività finanziarie liquide in cui ciascun Fondo può investire generalmente devono essere quotati o scambiati sui Mercati regolamentati, salvo un massimo del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo che può essere investito in altri titoli non negoziati sui Mercati Regolamentati.

Ove previsto dalla politica di investimento, ciascun Fondo, subordinatamente ai limiti di cui all'Allegato II e alle limitazioni stabilite nel corrispondente Supplemento, può essere investito in organismi di investimento collettivo che siano OICVM o non OICVM ammessi. L'investimento in organismi di investimento collettivo comprende l'investimento in altri Fondi (ossia altri comparti della Società). Tuttavia, un Fondo non può investire in un altro Fondo che detiene a sua volta quote di altri Fondi. Laddove un Fondo investa in un altro Fondo, il Fondo investitore non può addebitare una commissione annuale di gestione, gestione degli investimenti, distribuzione o performance relativa alla parte delle proprie attività investite nell'altro Fondo.

Nuove emissioni

Fatto salvo quanto indicato nel corrispondente Supplemento, un Fondo di volta in volta può investire in una "nuova emissione", come da definizione nella Norma 5130 dell'US Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("**FINRA**"), così come modificata, integrata e interpretata di volta in volta ("**Norma 5130 FINRA**"). La Norma 5130 FINRA in generale vieta a un membro FINRA di vendere una nuova emissione a qualsiasi conto (es. un fondo di investimento privato, come il Fondo) in cui una "restricted person", come da definizione alla Norma 5130 FINRA ("Restricted Person ai sensi della Norma 5130 FINRA"), ha un diritto effettivo, ferme restando talune eccezioni.

Inoltre, la Section (b) della Norma 5131 FINRA così come di volta in volta modificata, integrata e interpretata ("**Norma 5131 FINRA**" e unitamente alla Norma 5130 FINRA, le "**Norme sulle Nuove Emissioni**"), vieta la pratica del cosiddetto "spinning" che si verifica quando un broker-dealer alloca una nuova emissione a un dirigente o amministratore di una società che a sua volta restituisce il favore utilizzando i servizi di tale broker-dealer per le esigenze bancarie per gli investimenti della propria società. La Norma 5131 FINRA vieta lo spinning proibendo in generale a un membro FINRA di allocare azioni di una nuova emissione a qualsiasi conto in cui un dirigente o amministratore di una "società quotata" (come da definizione alla Norma 5131 FINRA) o una "società covered non quotata" (come da definizione alla Norma 5131 FINRA), o un soggetto sostenuto sostanzialmente da tale dirigente o amministratore (ciascuno una "Restricted Person ai sensi della Norma 5131"), abbia un diritto effettivo ove la società di tale Restricted Person ai sensi della Norma 5131 abbia o preveda di avere un rapporto bancario di investimento con il membro FINRA, sempre restando ferme talune eccezioni.

In deroga a quanto precede, un membro FINRA potrà vendere una nuova emissione a qualsiasi conto in cui una Restricted Person ai sensi della Norma 5130 e/o una Restricted Person ai sensi della Norma 5131 abbia un diritto effettivo ove tale conto sia una società di investimento costituita ai sensi di un ordinamento al di fuori degli Stati Uniti che sia (i) autorizzata per la vendita al pubblico da un'autorità di regolamentazione non statunitense (come un Fondo); e (ii) nessun soggetto che detiene più del 5% delle azioni di tale società di investimento sia una Restricted Person ai sensi della Norma 5130 ("Esenzione per le Società di Investimento").

Ciascun investitore sarà tenuto a compilare un questionario per determinare in che misura il Fondo in oggetto possa partecipare alle nuove emissioni. La Società può esercitare il proprio diritto al rimborso forzoso di tutte o di una parte delle Azioni di un Azionista in un Fondo se questi è una Restricted Person ai sensi della Norma 5130 e/o una Restricted Person ai sensi della Norma 5131 per garantire la conformità all'Esenzione per le Società di Investimento di cui sopra.

Quanto precede non limita in alcun modo l'autorità di un Fondo, del Gestore o del Gestore degli Investimenti di fare affidamento sulle esenzioni ai sensi delle Norme sulle Nuove Emissioni diverse dall'Esenzione per le Società di Investimento di volta in volta, secondo quanto ritenuto appropriato per un Fondo o per la Società nel suo complesso, alla luce, tra l'altro, delle interpretazioni esistenti e delle

modifiche alle Norme sulle Nuove Emissioni e delle considerazioni pratiche, inclusi gli oneri amministrativi e i principi di equità e correttezza.

OPERAZIONI VALUTARIE

Gli investimenti dei Fondi possono essere acquisiti in un'ampia gamma di valute. Ove una Classe di un Fondo sia indicata come "hedged"/"coperta" nel relativo Supplemento, la Società deve fare uso di tecniche di copertura valutaria. La copertura valutaria deve essere intrapresa per ridurre l'esposizione di un Fondo alle fluttuazioni delle valute in cui possono essere denominate le attività del corrispondente Fondo rispetto alla Valuta di Base dello stesso. Il Fondo deve coprire l'esposizione valutaria derivante dall'investimento in attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base. Un Fondo può comprendere Classi denominate in valuta diversa dalla Valuta di Base. In tal caso il Gestore o il Gestore degli Investimenti deve cercare di coprire il rischio di esposizione valutaria tra la Valuta di Base del corrispondente Fondo e la valuta di denominazione delle Classi del Fondo denominate in valute diverse dalla Valuta di Base.

Ove specificato nel Supplemento di riferimento, la Società può compiere operazioni in derivati in relazione a dette Classi con copertura al fine di coprire contro eventuali rischi di fluttuazione del tasso di cambio tra la valuta di denominazione della Classe e le valute in cui possono essere denominati gli attivi del Fondo.

Sebbene non sia previsto, potrebbero verificarsi casi di posizioni *over-hedged* o *under-hedged* determinate da fattori non controllati dal Gestore o dal Gestore degli Investimenti, secondo i casi. Non sono ammesse posizioni *over-hedged* oltre il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe e le posizioni *under-hedged* non devono essere inferiori al 95% della quota del Valore Patrimoniale Netto della Classe che deve essere coperta contro il rischio valutario. Le posizioni coperte saranno sottoposte a monitoraggio per assicurare che le posizioni *over-hedged* o *under-hedged* non superino il/siano inferiori al livello consentito sopra e non siano portate a nuovo da un mese all'altro. La verifica dovrà, altresì, comprendere una procedura volta ad assicurare che le posizioni nettamente superiori al 100% del Valore Patrimoniale Netto della Classe non vengano portate a nuovo da un mese all'altro. Le operazioni valutarie della Classe saranno chiaramente attribuibili alla specifica Classe (quindi il Fondo in oggetto non deve combinare o compensare le esposizioni valutarie di diverse Classi e le esposizioni valutarie delle attività del corrispondente Fondo non potranno essere allocate a Classi separate).

I costi e gli utili o perdite associati alle operazioni di copertura per Classi valutarie oggetto di copertura matureranno esclusivamente per la Classe valutaria coperta cui si riferiscono. Sebbene tali strategie di copertura siano volte a ridurre le perdite per l'investimento di un Azionista qualora la valuta della Classe in questione o le valute delle attività denominate in valute diverse dalla Valuta di Base registrino una flessione rispetto alla Valuta di Base, l'uso delle strategie di copertura delle Classi può notevolmente precludere ai detentori di Azioni della Classe in questione gli eventuali benefici di un calo della valuta della Classe rispetto alla Valuta di Base.

CLASSI DI AZIONI

Un elenco delle Classi di Azioni disponibili in ciascun Fondo e delle caratteristiche di ciascuna è contenuto in un allegato al corrispondente Supplemento.

FINANZIAMENTI

Un Fondo non può contrarre prestiti, tranne nei seguenti casi:

- a) i Fondi potranno acquisire valuta estera mediante contratti di finanziamento parallelo in garanzia; e
- b) i Fondi potranno contrarre prestiti fino al 10% del loro Valore Patrimoniale Netto, purché su base temporanea.

La valuta estera acquisita come descritto al punto (a) non è classificata come prestito ai fini delle restrizioni sui prestiti contenute nella Normativa purché il deposito a compensazione sia pari o superiore al valore del credito in valuta estera in essere.

Tuttavia, laddove i prestiti in valuta estera superino il valore del deposito parallelo in garanzia, eventuali eccedenze saranno considerate prestiti ai fini della Norma 103 della Normativa e del precedente punto (b).

CONFORMITÀ CON GLI OBIETTIVI E LE POLITICHE DI INVESTIMENTO

Eventuali modifiche dell'obiettivo di investimento, come illustrato nel corrispondente Supplemento, o modifiche sostanziali delle politiche di investimento, come illustrato nel corrispondente Supplemento, dei Fondi saranno soggette all'autorizzazione scritta di tutti gli Azionisti o approvate con la maggioranza dei voti durante l'assemblea generale degli Azionisti e comunicate alla Central Bank. Nell'eventualità di una modifica degli obiettivi di investimento e/o di una variazione sostanziale delle politiche di investimento, agli Azionisti sarà concesso un ragionevole preavviso tale da consentire loro di rimborsare le loro Azioni prima dell'attuazione della modifica in questione. In conformità con i requisiti della Central Bank le modifiche sostanziali al contenuto del Prospetto e/o dei Supplementi devono essere comunicate agli Azionisti nel successivo periodo di rendicontazione.

TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La Central Bank richiede che tutti i fondi OICVM che fanno uso di strumenti finanziari derivati applichino un processo di gestione del rischio che consenta loro di gestire, misurare e monitorare accuratamente i vari rischi associati agli strumenti finanziari derivati. Ciò è documentato nel processo di gestione del rischio del Gestore relativo al Fondo in questione che deve essere sottoposto e autorizzato dalla Central Bank prima dell'uso di strumenti finanziari derivati da parte del Fondo. Qualunque aggiornamento del presente documento dovrà essere riesaminato dalla Central Bank. Eventuali strumenti finanziari derivati non inclusi nel processo di gestione del rischio non saranno usati fino a quando il processo di gestione del rischio aggiornato non sia stato fornito alla Central Bank. Nel caso della Società, il Gestore è responsabile dell'attuazione dei sistemi e dei controlli indicati nel processo di gestione del rischio. È altresì responsabile del monitoraggio e del controllo della compliance e dei limiti quantitativi contenuti nel processo di gestione del rischio nonché di assicurare che vengano seguite le procedure applicabili in caso di violazioni normative (compresa l'escalation delle questioni al consiglio di amministrazione, se necessario).

La Società potrà impiegare tecniche e strumenti di investimento conformemente alla politica di investimento del Fondo in questione a scopo di investimento, di una efficiente gestione del portafoglio e di copertura, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti di volta in volta stabiliti dalla Central Bank. Tali tecniche e strumenti possono essere derivati OTC o scambiati in borsa e possono includere futures (come contratti futures su valute), opzioni, opzioni su futures, operazioni con regolamento a termine, note strutturate, credit default swap e altri swap (ivi compresi contratti per differenza). Ulteriori informazioni sulle tecniche e sugli strumenti sono riportate nel Supplemento del corrispondente Fondo.

La Società, come titolare effettivo e per conto di ciascun Fondo, può gravare taluni attivi di un Fondo al fine di garantire le obbligazioni del Fondo rispetto a una controparte over-the-counter ("OTC") e, nell'ambito degli accordi sui titoli con detta controparte OTC, può altresì cedere il margine alla controparte OTC interessata. Tali accordi sui titoli saranno interamente conformi alla Normativa.

Un elenco dei Mercati Regolamentati su cui gli strumenti finanziari derivati possono essere quotati o scambiati è contenuto nell'Allegato I.

Una descrizione delle condizioni e dei limiti attuali stabiliti dalla Central Bank in relazione agli strumenti finanziari derivati è contenuta negli Allegati II e III.

TRANSAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI

Ove specificato nel corrispondente Supplemento, un Fondo può effettuare transazioni di finanziamento tramite titoli, che includono contratti con patto di riacquisto, contratti con patto di riacquisto inverso e/o accordi di prestito titoli per una gestione efficiente del portafoglio in conformità con i limiti e le condizioni di cui alla Normativa sugli OICVM della Central Bank e al SFTR.

Un contratto con patto di riacquisto è un contratto con cui una parte vende dei titoli a un'altra parte con l'obbligo di riacquistare detti titoli a un prezzo determinato a una specifica data futura. Un contratto con patto di riacquisto inverso è un contratto con cui una parte acquista dei titoli da un'altra parte con l'impegno a rivendere detti titoli alla controparte a un prezzo determinato a una specifica data futura. Un accordo di prestito titoli è un contratto in cui una parte trasferisce dei titoli a un'altra parte che si impegna a restituire titoli equivalenti a una specifica data futura o su richiesta della parte che trasferisce i titoli.

Ove un Fondo sottoscriva un accordo con patto di riacquisto con cui vende dei titoli a una controparte, sostiene un costo di finanziamento derivante dalla transazione che sarà corrisposto alla controparte di riferimento. La garanzia in contanti ricevuta dal Fondo sulla base di un accordo con patto di riacquisto è di norma reinvestita per generare un rendimento superiore ai costi di finanziamento sostenuti dal Fondo. In tali circostanze il Fondo è esposto al rischio di mercato e al rischio di mancato adempimento o inadempimento dell'emittente del titolo in cui è stata reinvestita la garanzia in contanti. Inoltre, il Fondo si assume i rischi economici e i rendimenti legati ai titoli che ha venduto alla controparte e pertanto è esposto al rischio di mercato nel caso in cui riacquisti detti titoli dalla controparte a un prezzo predeterminato superiore al valore dei titoli.

Non vi è alcuna esposizione globale generata dal Fondo a seguito degli accordi con patto di riacquisto inverso, né tali contratti comportano un maggiore rischio di mercato salvo ove il reddito aggiuntivo generato tramite gli oneri di finanziamento imposti dal Fondo alla controparte sia reinvestito, in tal caso il Fondo si assume il rischio di mercato in relazione a detti investimenti.

Gli oneri di finanziamento ricevuti da un Fondo sulla base di un accordo di prestito titoli possono essere reinvestiti per generare un reddito aggiuntivo. Analogamente le garanzie in contanti ricevute da un Fondo possono essere reinvestite per generare un reddito aggiuntivo. In entrambi i casi il Fondo si assume il rischio di mercato in relazione a detti investimenti.

L'uso delle tecniche descritte può esporre il Fondo ai rischi indicati alla voce "*Fattori di Rischio*"- "*Rischi connessi alle Transazioni di Finanziamento tramite Titoli*".

Total Return Swap

Ove specificato nel relativo Supplemento, un Fondo può sottoscrivere total return swap come da definizione nel SFTR per finalità di investimento al fine di generare reddito o utili in conformità agli obiettivi e politiche di investimento del Fondo, al fine di ridurre le spese o acquisire una copertura contro i rischi a carico del Fondo.

Un total return swap è un contratto derivato con cui una controparte trasferisce il risultato economico complessivo, incluso il reddito da interessi e commissioni, gli utili e perdite sulle oscillazioni di prezzo e le perdite su crediti di un'obbligazione di riferimento a un'altra controparte. L'obbligazione di riferimento di un total return swap può essere un titolo o altro investimento consentito per il Fondo in conformità agli obiettivi e politiche di investimento del Fondo stesso. L'uso di total return swap può esporre il Fondo ai rischi indicati alla voce "*Fattori di Rischio*"- "*Rischi connessi alle Transazioni di Finanziamento tramite Titoli*".

Redditi generati da Transazioni di Finanziamento tramite Titoli e Total Return Swap

Le informazioni sui redditi generati da tali transazioni sono riportate nel Supplemento del relativo Fondo.

Controparti ammissibili

Ogni controparte di un total return swap o altro contratto derivato OTC deve rientrare in una delle categorie di cui al paragrafo 2 dell'Allegato III al presente Prospetto.

Ogni controparte di un contratto derivato OTC o transazione di finanziamento tramite titoli deve essere soggetta ad una idonea valutazione interna condotta dal Gestore o dal suo delegato, che include, inter alia, considerazioni su rating creditizi esterni della controparte, vigilanza regolamentare applicata alla controparte, paese di origine della controparte e status giuridico della controparte.

Fatto salvo ove la controparte di riferimento nella transazione di finanziamento tramite titoli o contratto derivato OTC sia un istituto di credito che rientra in una delle categorie previste dalla Regulation 7 della Normativa sugli OICVM della Central Bank, ove tale controparte rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 3 dell'Allegato III al Prospetto, ciò comporta una tempestiva nuova valutazione del credito della controparte ad opera del Gestore.

Gestione della garanzia

Tipologie di garanzie che possono essere ricevute da un Fondo

Ove necessario un Fondo può ricevere garanzia in contanti e non in contanti da una controparte in una transazione di finanziamento tramite titoli o transazione in derivati OTC al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte.

La garanzia non in contanti ricevuta da un Fondo può comprendere gli attivi indicati nel Supplemento del corrispondente Fondo e che soddisfano i criteri definiti di seguito. Il livello di garanzia richiesto per una controparte può variare in funzione della controparte e quando lo scambio di garanzia si riferisce al margine iniziale o a una variazione dello stesso con riferimento a derivati OTC senza regolazione centralizzata che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EMIR, il livello di garanzia è determinato tenendo conto dei requisiti dettati dall'EMIR. In tutti gli altri casi, la garanzia viene richiesta da una controparte dove i limiti di esposizione regolamentari a tale controparte sarebbero altrimenti violati.

Non vi sono limitazioni alla scadenza della garanzia ricevuta dal Fondo.

La garanzia ricevuta da una controparte deve soddisfare i criteri di cui al paragrafo 22 dell'Allegato III al presente Prospetto.

L'haircut applicato alla garanzia versata da una controparte è negoziato per ogni singola controparte e varia in funzione della classe di attivi ricevuti dal Fondo, tenendo conto dei fattori indicati al paragrafo 29 dell'Allegato III al presente Prospetto e, ove applicabile, dei requisiti dell'EMIR.

Valutazione della garanzia

La garanzia ricevuta da un Fondo è valutata in conformità al paragrafo 22(ii) dell'Allegato III al presente Prospetto. In caso di contratti derivati OTC senza regolamento centralizzato, la garanzia non in contanti ricevuta da un Fondo è soggetta al mark to market stante la natura liquida richiesta per tale garanzia.

Deposito in custodia della garanzia ricevuta da un Fondo

La garanzia ricevuta da un Fondo deve essere detenuta in conformità al paragrafo 24 dell'Allegato III al presente Prospetto.

Riutilizzo della garanzia da parte di un Fondo

Il riutilizzo della garanzia ricevuta da un Fondo è consentito solo in conformità ai paragrafi 25 – 27 dell'Allegato III al presente Prospetto. Ulteriori informazioni sulla politica di gestione della garanzia applicabile a un Fondo sono riportate nel corrispondente Supplemento.

Versamento di garanzia da parte di un Fondo

La garanzia versata da un Fondo a una controparte deve essere concordata con la controparte di riferimento e può essere composta da contanti o ogni altro tipo di attivi detenuti da Fondo in conformità ai propri obiettivi e alle proprie politiche di investimento e deve, ove applicabile, essere conforme ai requisiti dell'EMIR. La garanzia può essere versata da un Fondo alla controparte sulla base di una cessione di titolo ove gli attivi siano ceduti al di fuori della rete di custodia e non siano più detenuti dalla Depositaria o dal suo subdepositario. In tali circostanze, fatti salvi i requisiti del SFTR, la controparte nell'operazione può utilizzare tali attivi a propria assoluta discrezione. Ove il Fondo versi una garanzia a una controparte sulla base di un accordo di garanzia, in cui il diritto sui relativi attivi resta in capo al Fondo, detta garanzia deve essere depositata in custodia presso la Depositaria o il suo subdepositario. Ogni riutilizzo di tali attivi ad opera della controparte deve essere effettuato in conformità al SFTR e, se del caso, alla Normativa sugli OICVM. I rischi connessi al riutilizzo della garanzia sono illustrati alla voce "*Fattori di Rischio: Rischi connessi alla gestione della garanzia*".

RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti dei Fondi saranno limitati agli investimenti ammessi dalla Normativa e riportati nell'Allegato II e in conformità alle limitazioni e alle restrizioni riportate nel corrispondente Supplemento. Qualora la Normativa subisca delle modifiche nel corso della durata della Società, le restrizioni sugli investimenti potranno subire delle variazioni per tener conto delle suddette modifiche ma le variazioni dovranno essere conformi ai requisiti della Central Bank e gli Azionisti ne verranno informati in un Prospetto aggiornato o Supplemento nonché nella successiva relazione annuale o semestrale della Società. Qualora eventuali modifiche della Normativa richiedano una variazione sostanziale della politica di investimento dei Fondi, tale variazione potrà essere effettuata esclusivamente sulla base della maggioranza dei voti espressi nel corso di un'assemblea generale o previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti, ai quali verrà concesso un ragionevole preavviso per consentire loro di rimborsare le Azioni prima dell'attuazione della variazione.

Le restrizioni agli investimenti, nonché le politiche dei Fondi relative ai rating degli investimenti in portafoglio, saranno applicate esclusivamente al momento dell'acquisto degli investimenti. Qualora i limiti vengano superati per motivi al di fuori del controllo del Fondo, tale Fondo adotterà come prioritario per le sue operazioni di vendita l'obiettivo di porre rimedio a tale situazione tenendo conto degli interessi del corrispondente Fondo e dei suoi Azionisti.

INVESTIMENTO IN INDICI FINANZIARI

Utilizzo di indici finanziari per fini di investimento

Quando un Fondo intende acquisire un'esposizione nei confronti di uno o più indici finanziari per fini di investimento, tale intenzione dovrà essere indicata nel relativo Supplemento e descritta in modo sufficiente a consentire al potenziale investitore di comprendere il mercato rappresentato dall'indice, il motivo per cui l'indice viene utilizzato nell'ambito della strategia di investimento del Fondo, se l'investimento sarà effettuato direttamente, attraverso l'investimento nei componenti dell'indice, o indirettamente, attraverso un FDI e dove è possibile ottenere ulteriori informazioni sull'indice. Tali

indici finanziari possono includere o meno Attività idonee e saranno ribilanciati/rettificati periodicamente in conformità alle disposizioni della Central Bank, ad esempio su base trimestrale, semestrale o annuale. I costi per l'acquisizione dell'esposizione a tali indici saranno influenzati dalla frequenza con cui il relativo indice viene ribilanciato. Quando la ponderazione di una particolare componente supera le restrizioni agli investimenti consentite dalla Normativa, il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, cercherà, come obiettivo prioritario, di porre rimedio alla situazione tenendo conto degli interessi degli Azionisti del relativo Fondo.

Qualora un indice finanziario composto da Attività idonee non sia conforme alle regole di diversificazione del rischio stabilite all'articolo 71 della Normativa, l'investimento in tale indice da parte della Società per conto di un Fondo attraverso l'utilizzo di un derivato non è considerato un derivato su un indice finanziario, bensì un derivato sulla combinazione di attività comprese nell'indice. Un Fondo può acquisire un'esposizione a tale indice finanziario solo se, su base "look through", detto Fondo è in grado di rispettare le regole di ripartizione del rischio stabilite nella Normativa, tenendo conto dell'esposizione diretta e indiretta del Fondo ai componenti del relativo indice.

Potrebbe non essere possibile elencare in modo esaustivo gli indici finanziari effettivi verso i quali un Fondo può acquisire un'esposizione per fini di investimento; infatti tali indici possono variare di volta in volta. L'elenco degli indici verso i quali un Fondo acquisisce un'esposizione sarà indicato nel bilancio d'esercizio del relativo Fondo. Il Gestore o il Gestore degli Investimenti, su richiesta, fornirà agli Azionisti del Fondo informazioni dettagliate su tutti gli indici finanziari (compresi nome, classificazione, frequenza di ribilanciamento e mercati rappresentati) utilizzati dal Fondo.

Utilizzo di indici finanziari per una gestione efficiente del portafoglio

Qualora un Fondo intenda utilizzare un indice finanziario solo ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, tale intenzione dovrà essere indicata nel relativo Supplemento.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI BENCHMARK

A seguito dell'utilizzo di un benchmark, il Fondo potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento sui benchmark. In questi casi, il Gestore dovrà siglare opportuni accordi di emergenza che definiscano le azioni da adottare nel caso in cui un benchmark utilizzato da un Fondo soggetto al Regolamento sui benchmark cambi materialmente o non sia più fornito. Una copia della politica del Gestore in materia di cessazione o modifica materiale di un benchmark dovrà essere resa disponibile su richiesta dal Gestore.

REGOLAMENTO SULLE CARTOLARIZZAZIONI

Se indicato nella sua politica d'investimento, un Fondo può investire in cartolarizzazioni. Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 (il "**Regolamento sulle cartolarizzazioni**"), il Gestore deve rispettare determinati obblighi di due diligence e di monitoraggio continuo relativi agli investimenti nelle cartolarizzazioni. In conformità al Regolamento sulle cartolarizzazioni, le parti coinvolte in una cartolarizzazione UE devono mettere a disposizione degli investitori determinate informazioni sulla cartolarizzazione tali da consentire al Gestore di condurre le necessarie attività di due diligence e il monitoraggio continuo richiesti dal suddetto Regolamento. Tuttavia, nel caso di una cartolarizzazione non UE, tali informazioni potrebbero non essere prontamente disponibili. Il Gestore potrebbe dunque non essere in grado di acquisire un'esposizione a tale cartolarizzazione, limitando così l'universo di investimento per il Gestore. Questo, a sua volta, può avere un effetto negativo sull'andamento del Fondo in questione.

Ai sensi del Regolamento sulle cartolarizzazioni, il Gestore deve svolgere attività di due diligence sia sulle parti di una cartolarizzazione sia sulla cartolarizzazione stessa. Avvalendosi di consulenti professionali per il completamento delle attività di due diligence, il Gestore potrebbe sostenere costi aggiuntivi a carico del Fondo in questione.

DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Nella misura pertinente alla politica di investimento di un Fondo, il Gestore dovrà conformarsi a tutti gli obblighi imposti ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea (Diritti degli Azionisti) 2020 ("**SRD II**") e fornire alla Società tutte le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie per dimostrare il rispetto della SRD II.

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO

Su richiesta degli Azionisti, la Società fornirà informazioni supplementari relative ai metodi di gestione del rischio utilizzati, compresi i limiti quantitativi applicati ed eventuali recenti sviluppi del rischio e caratteristiche di rendimento delle principali categorie di investimento.

POLITICA SUI DIVIDENDI

Agli Amministratori è consentito dichiarare distribuzioni per qualunque Fondo e Classe di Azioni. È possibile che le distribuzioni non siano dovute per tutti i Fondi o Classi di Azioni. L'attuale politica di distribuzione di ciascun Fondo è contenuta nel corrispondente Supplemento. Per tutte le Classi di Azioni che non sono a distribuzione, l'utile e le plusvalenze del Fondo saranno reinvestiti in conformità con gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo stesso. Eventuali modifiche della politica di distribuzione di un Fondo verranno divulgate in un prospetto aggiornato o in un Supplemento e comunicate in anticipo agli Azionisti.

Laddove agli Azionisti spetti una distribuzione, la Società avrà il diritto di dedurre dalla distribuzione l'importo necessario ad assolvere agli obblighi fiscali del Fondo relativi a tale distribuzione e predisporrà il versamento dell'importo dovuto a titolo di imposta. I dividendi verranno pagati in contanti mediante bonifico telegrafico sul conto dell'Azionista specificato nel contratto di sottoscrizione o, in caso di azioni cointestate, a nome del primo Azionista che compare sul registro entro un mese dalla dichiarazione. Qualora venga dichiarato un dividendo, l'importo disponibile per la distribuzione rispetto alle Classi di Azioni è indicato nel corrispondente Supplemento. Le distribuzioni possono essere effettuate anche attingendo al capitale, come stabilito nel corrispondente Supplemento. I dividendi non reclamati entro sei anni dalla data in cui sono divenuti esigibili decadranno e diverranno proprietà del Fondo in questione. Qualora l'importo dovuto agli Azionisti come dividendo sia inferiore al costo di invio, trasmissione, rimessa o comunque per l'esecuzione dei pagamenti a favore degli Azionisti, la Società avrà il diritto di trattenere tali dividendi a nome dell'Azionista in questione fino al momento in cui l'importo dovuto all'Azionista non sarà inferiore al costo di invio, trasmissione, rimessa o comunque per l'esecuzione di tali pagamenti all'azionista.

In attesa del pagamento all'Azionista interessato, i dividendi devono essere versati in un Conto sottoscrizioni/rimborsi e devono rimanere un'attività del Fondo pertinente. L'Azionista sarà pertanto un creditore non garantito del Fondo interessato relativamente all'importo di distribuzione detenuto nel Conto sottoscrizioni/rimborsi fino a quando riceverà il pagamento dell'importo di distribuzione.

Maggiori informazioni relative alla gestione del Conto sottoscrizioni/rimborso sono riportate nella sezione "CONTO SOTTOSCRIZIONI/RIMBORSI"; si richiama inoltre l'attenzione sulla sezione "*Fattori di rischio*"—"Gestione di sottoscrizioni/rimborsi" del Prospetto.

CONTO SOTTOSCRIZIONI/RIMBORSI

La Società gestisce un Conto sottoscrizioni/rimborsi separato per ciascun Fondo. Tutti gli importi di sottoscrizione pagati dagli investitori prima dell'emissione di Azioni, tutti gli importi di rimborso dovuti agli investitori che hanno chiesto il rimborso delle Azioni e tutti gli importi dei dividendi dovuti agli Azionisti sono detenuti nel Conto sottoscrizioni/rimborsi fino a quando vengono pagati al Fondo o all'investitore interessato, a seconda dei casi. Tutti gli importi detenuti nel Conto sottoscrizioni/rimborsi saranno considerati, al momento della loro ricezione, come un'attività del Fondo interessato e non beneficeranno dell'applicazione di eventuali regole in materia di protezione del denaro degli investitori,

come ad esempio la Normativa Investor Money (ossia tali somme non saranno detenute a titolo fiduciario come denaro degli investitori per l'investitore pertinente). Relativamente a eventuali pretese avanzate da un investitore in relazione al denaro detenuto nel Conto di sottoscrizioni/rimborsi, l'investitore sarà classificato come creditore non garantito del Fondo interessato. In caso di insolvenza di quel Fondo, non vi è alcuna garanzia che esso disporrà di fondi sufficienti a rimborsare totalmente i creditori non garantiti; in tali circostanze, gli investitori hanno diritto a una quota proporzionale degli importi messi a disposizione di tutti i creditori non garantiti da parte del curatore fallimentare. In simili casi, pertanto, gli investitori potrebbero non recuperare tutti gli importi inizialmente versati in tale Conto sottoscrizioni/rimborsi.

Va tuttavia rilevato che la Depositaria ha l'obbligo di monitorare il Conto sottoscrizioni/rimborsi nell'ambito dell'adempimento dei propri obblighi di monitoraggio della liquidità prescritti dalla normativa UCITS V.

Si richiama l'attenzione degli investitori alla sezione "**Fattori di rischio**" - "**Gestione del Conto sottoscrizioni/rimborsi**" del Prospetto.

FATTORI DI RISCHIO

Gli Investitori devono essere consapevoli che tutti gli investimenti comportano dei rischi. Di seguito sono riportati alcuni dei rischi associati all'investimento in un Fondo. L'elenco non pretende di essere esaustivo. Ulteriori rischi possono essere riportati nel Supplemento di ciascun Fondo.

Rischi generali

Esperienza operativa limitata della Società

La Società ha un'esperienza operativa limitata. Sebbene i professionisti del Gestore e del Gestore degli Investimenti (congiuntamente denominati il "Team di Investimento") vantino una notevole esperienza nell'investimento nelle tipologie di opportunità perseguite dalla Società e dai singoli Fondi, non vi è garanzia che i risultati della performance della Società e dei Fondi uguaglino i risultati prodotti in passato dal Team di Investimento (o che non si verificheranno perdite). Le condizioni del mercato e gli approcci alla negoziazione sono in continua evoluzione e il fatto che il Team di Investimento possa aver ottenuto determinate performance positive in passato può rivelarsi irrilevante per le prospettive di redditività dei singoli Fondi. I RISULTATI CONSEGUITI IN PASSATO NON SONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DELLA PERFORMANCE FUTURA. NON È POSSIBILE FORNIRE ALCUNA GARANZIA CIRCA L'OTTENIMENTO DI PROFITTI O ASSICURARE CHE NON SI VERIFICHERANNO PERDITESOSTANZIALI.

Rischio di investimento/Possibile perdita dell'investimento

Il prezzo delle Azioni può diminuire o aumentare. Non vi può essere alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il suo obiettivo di investimento o che un Azionista recuperi l'intero importo investito nel Fondo. Le restrizioni sugli investimenti in determinati ordinamenti possono limitare la liquidità degli investimenti del Fondo. Il rendimento del capitale e l'utile di un Fondo si basano sulla capitalizzazione e sull'utile dagli investimenti detenuti, meno le spese sostenute. Pertanto, è possibile prevedere che il rendimento di un Fondo possa oscillare a seguito delle variazioni della capitalizzazione o dell'utile. Gli Amministratori ritengono che gli investitori dovrebbero considerare un investimento nei Fondi come investimento a medio-lungo termine.

Vi è il rischio che un investimento nella Società possa andare perduto, interamente o in parte. La Società non costituisce un programma di investimento completo e dovrebbe rappresentare solo una parte della strategia di gestione del portafoglio dell'investitore.

Affidabilità della gestione

Le decisioni di investimento relative ai Fondi spetteranno al Gestore degli Investimenti o al Gestore nel caso di Algebris Core Italy Fund. Il successo di un Fondo dipenderà dalla capacità del Gestore o del Gestore degli Investimenti, secondo i casi, di individuare investimenti adatti e di disporne in maniera redditizia. Inoltre, non può esservi alcuna garanzia che tutto il personale del Gestore o del Gestore degli Investimenti, secondo i casi, continuerà a collaborare con gli stessi per un periodo di tempo indefinito. Il venir meno dei servizi di uno o più dipendenti o membri del Gestore o del Gestore degli Investimenti che partecipano alle decisioni relative agli investimenti potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità di un Fondo di realizzare il proprio obiettivo di investimento.

Tempo dedicato

Il Gestore, il Gestore degli Investimenti, le loro consociate e il loro personale gestiscono altri conti e fondi oltre i Fondi e potrebbero in futuro gestire ulteriori conti e fondi e, nello svolgimento delle proprie mansioni per i Fondi, potrebbero altresì dedicare tempo e risorse significative ad altri fondi e conti.

L'aumento delle attività gestite dal Gestore e dal Gestore degli Investimenti potrebbe incidere negativamente sulla performance

Sembra che i tassi di rendimento ottenuti dai consulenti tendano a diminuire proporzionalmente all'aumento delle attività in gestione. Sebbene gli Amministratori possano, a loro esclusiva discrezione, chiudere una o più Classi di Azioni a ulteriori sottoscrizioni, o restituire il capitale agli Azionisti esistenti, non vi sono limiti all'importo totale delle sottoscrizioni che possono essere accettate per conto dei Fondi. Inoltre, al Gestore (soggetto al rispetto dei requisiti della Central Bank) e al Gestore degli Investimenti non è preclusa la gestione di altri veicoli o conti con strategie analoghe o diverse.

Rischio generale dei mercati emergenti

L'investimento in titoli dei mercati emergenti comporta rischi maggiori rispetto all'investimento in titoli di emittenti ubicati nei paesi sviluppati. Tra l'altro, gli investimenti in titoli dei mercati emergenti possono comportare rischi di minori informazioni disponibili al pubblico, mercati più volatili, regolamentazioni dei mercati mobiliari meno rigorose, disposizioni fiscali meno favorevoli e una maggiore probabilità di grave inflazione, instabilità valutaria, guerre ed espropri di beni mobili rispetto agli investimenti in titoli di emittenti

ubicati nei paesi sviluppati. Inoltre, le opportunità di investimento in taluni mercati emergenti possono essere soggette a restrizioni legali sugli investimenti esteri in titoli locali.

I mercati emergenti in genere non sono efficienti quanto quelli dei paesi sviluppati. In alcuni casi è possibile che non esista un mercato mobiliare locale e che le operazioni debbano essere effettuate su una borsa valori vicina. Il volume e i livelli di liquidità dei mercati emergenti sono inferiori rispetto a quelli dei paesi sviluppati. Laddove si cerchi di vendere titoli dei mercati emergenti, è possibile che il mercato sia ridotto o inesistente. Inoltre, gli emittenti ubicati nei mercati emergenti in genere non sono soggetti a principi contabili e di informativa finanziaria omogenei, a prassi e requisiti comparabili a quelli applicabili agli emittenti ubicati nei paesi sviluppati, con un potenziale aumento, quindi, del rischio di frode o di altre pratiche ingannevoli. Inoltre, la qualità e affidabilità dei dati ufficiali pubblicati dal governo o dalle borse valori dei mercati emergenti potrebbero rispecchiare in maniera poco accurata le effettive circostanze divulgate.

Gli emittenti di alcuni titoli di mercati emergenti possono essere soggetti a normative meno rigorose degli emittenti dei paesi sviluppati e quindi comportare maggiori rischi. Le spese di deposito di un portafoglio di titoli dei mercati emergenti generalmente sono più alte di quelle di un portafoglio di titoli di emittenti ubicati nei paesi sviluppati.

Rischio legale e rischio politico

Molte delle leggi che disciplinano l'investimento privato ed estero, le operazioni in titoli azionari e altri rapporti contrattuali in determinati paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, sono nuove e poco testate. Di conseguenza, è possibile che un Fondo sia soggetto a una serie di rischi inusuali, tra cui un'insufficiente protezione dell'investitore, legislazione contraddittoria, leggi incomplete, poco chiare e mutevoli, ignoranza o violazioni della normativa da parte di altri operatori del mercato, mancanza di mezzi di tutela legale efficaci o consolidati, la mancanza di prassi standard e consuetudini di riservatezza caratteristiche dei mercati sviluppati e la mancata applicazione della normativa esistente. Inoltre, può essere difficile ottenere e rendere esecutiva una sentenza in determinati paesi in cui sono investite le attività di un Fondo. Non può esservi garanzia che tale difficoltà di protezione e applicazione dei diritti non incida negativamente e in maniera significativa sul Fondo e le sue operazioni. Inoltre, il reddito e le plusvalenze di un Fondo possono essere soggetti a ritenute d'acconto o altre imposte applicate dai governi esteri e per le quali gli azionisti potrebbero non ricevere l'intero credito fiscale estero. Inoltre, potrebbe risultare difficile ottenere e rendere esecutiva una sentenza in un tribunale fuoridell'Irlanda.

I controlli di vigilanza e la corporate governance delle società di alcuni paesi in via di sviluppo potrebbero conferire una scarsa tutela agli azionisti di minoranza. La legislazione antifrode o contro l'insider trading è spesso rudimentale. Anche il concetto di dovere fiduciario nei confronti degli azionisti da parte di dirigenti e amministratori è limitato rispetto agli stessi concetti dei mercati occidentali. In alcuni casi la direzione delle società di alcuni paesi in via di sviluppo può intraprendere azioni significative senza il consenso degli azionisti e anche la tutela anti diluizione può essere limitata.

Le variazioni delle condizioni economiche e dei mercati, incertezze come gli sviluppi politici, conflitti militari e sommosse civili, modifiche delle politiche di governo, l'imposizione di restrizioni sul trasferimento di capitali e dei requisiti legali, normativi e fiscali possono incidere sulla performance di un Fondo.

Condizioni economiche globali e dei mercati

Un Fondo può investire in valute e titoli scambiati in diversi mercati di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, di frontiera o in via di sviluppo, alcuni dei quali altamente controllati dalle autorità governative. Tali investimenti richiedono la considerazione di determinati rischi solitamente non associati all'investimento in valute o titoli dei mercati sviluppati. Tali rischi includono, tra l'altro, bilance commerciali e squilibri commerciali e relative politiche economiche, oscillazioni sfavorevoli dei tassi di cambio valutari, imposizione di discipline valutarie da parte dei governi, ritenute d'acconto, limitazione sulla rimozione di fondi o altre attività, politiche governative relative a possibili nazionalizzazioni delle loro industrie, difficoltà politiche, compreso l'esproprio di attività, tassazione confiscatoria e instabilità sociale, economica o politica nei paesi esteri. Tali fattori possono incidere sul livello e sulla volatilità dei prezzi dei titoli e sulla liquidità degli investimenti di un Fondo. La volatilità o l'illiquidità impreviste potrebbero compromettere la redditività di un Fondo o determinare perdite.

Le economie dei paesi differiscono in aspetti quali la crescita del prodotto interno lordo, il tasso di inflazione, la svalutazione della valuta, il reinvestimento delle attività, l'autosufficienza delle risorse e la posizione della bilancia dei pagamenti. Inoltre, determinate economie dipendono molto dal commercio internazionale e, di conseguenza, sono state e possono continuare a essere penalizzate da barriere commerciali, controlli valutari, rettifiche gestite dei valori delle relative valute e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi con cui commerciano. Le economie di determinati paesi possono basarsi, prevalentemente, solo su pochi settori e possono essere vulnerabili a variazioni delle condizioni commerciali e avere livelli di debito o inflazione più elevati.

Brexit

Con effetto dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito ("UK") non fa più parte dell'Unione Europea ("UE"). Il processo di uscita potrebbe provocare un periodo prolungato di incertezza e di volatilità di mercato,

non solo nell'UK ma in tutta l'Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo e globalmente. La Società e il Gestore sono entrambi autorizzati e disciplinati dalla Central Bank e soggetti alle disposizioni delle direttive e dei regolamenti europei applicabili. Tuttavia, come gestore degli investimenti autorizzato e disciplinato dalla FCA, successivamente alla scadenza del periodo di transizione, il Gestore degli Investimenti non sarà più soggetto alle disposizioni delle direttive e dei regolamenti europei (es. MiFID II ed EMIR) che erano stati precedentemente integrati nella legislazione britannica o che avevano un effetto diretto nell'UK. L'impatto più a lungo termine della decisione di uscire dalla UE sul quadro normativo britannico dipenderà, in parte, dal rapporto che l'UK cercherà di stabilire con la UE in futuro. In particolare, è incerto se e come le leggi britanniche che in precedenza recepivano le direttive UE potranno essere modificate in futuro e se le società britanniche (come il Gestore degli Investimenti) continueranno a godere di taluni diritti di operare oltreconfine nella UE. Non è possibile prevedere l'effetto preciso dell'uscita dell'UK dalla UE sulla Società, sul Gestore o sul Gestore degli Investimenti da un punto di vista economico, finanziario o regolamentare, ma tale effetto potrebbe avere conseguenze rilevanti per il Gestore degli Investimenti, il Gestore e/o la Società.

Particolari mercati mobiliari

I mercati azionari di determinati paesi possono avere un volume di negoziazione relativamente basso. Anche i titoli delle società di tali mercati possono essere meno liquidi e più volatili dei titoli di società comparabili ubicate altrove. I regolamenti governativi sulle borse valori, i broker e le società quotate di taluni paesi possono essere di basso livello. Inoltre, il regolamento degli scambi in alcuni mercati è lento e soggetto a problemi.

Alcune borse merci sono "principals' markets" in cui la performance è di esclusiva responsabilità del singolo membro con cui l'operatore ha sottoscritto un contratto su merci e non di una borsa o di una stanza di compensazione. In tal caso il Fondo è soggetto al rischio di incapacità o rifiuto di adempiere della controparte relativamente a tali contratti. Inoltre, la negoziazione di contratti futures e a termine su determinate borse merci può essere soggetta a limiti di oscillazioni dei prezzi.

Politiche di valutazione

Le politiche di valutazione utilizzate dalla Società possono non concordare con gli IFRS e tale divergenza può, in alcune circostanze, determinare una riserva nella certificazione del bilancio d'esercizio della Società. In tali circostanze la Società può decidere di apportare delle modifiche di conformità agli IFRS ai fini dell'informativa finanziaria, ma usare le politiche di valutazione qui descritte ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società. Vi sarà una divergenza tra il Valore Patrimoniale Netto di fine esercizio della Società e il Valore Patrimoniale Netto riportato nel bilancio d'esercizio della Società negli esercizi in cui siano state effettuate delle modifiche di conformità agli IFRS esclusivamente sul bilancio d'esercizio della Società ai fini dell'informativa finanziaria.

Disponibilità delle strategie di investimento

Il successo delle attività d'investimento della Società dipenderà dalla capacità del Gestore o del Gestore degli Investimenti (secondo i casi) di individuare opportunità di investimento nonché di valutare la portata di notizie ed eventi in grado di influire sui mercati finanziari. L'individuazione e lo sfruttamento delle strategie di investimento perseguite dalla Società implicano un elevato grado di incertezza. Non è possibile fornire alcuna garanzia che il Gestore o il Gestore degli Investimenti saranno in grado di individuare opportunità di investimento adeguate in cui impiegare la totalità delle attività della Società o sfruttare le discrepanze tra i mercati dei titoli e dei derivati.

Potenziale impossibilità di negoziazione o rendicontazione a causa di guasti dei sistemi

Le strategie utilizzate dal Fondo dipenderanno in maniera significativa dal corretto funzionamento dei sistemi informatici interni ed esterni del Gestore e del Gestore degli Investimenti. Di conseguenza, i guasti dei sistemi, dovuti a guasti dei terzi dai quali dipendono i sistemi o a problemi di hardware o software del Gestore o del Gestore degli Investimenti, potrebbero ostacolare la negoziazione o renderla

impossibile fino alla risoluzione del guasto. I guasti, e la conseguente impossibilità di negoziare (anche per brevi periodi di tempo), potrebbero, in determinate circostanze di mercato, causare ai Fondi notevoli perdite da attività di negoziazione o la perdita di opportunità di scambi redditizi. Tali guasti potrebbero altresì causare temporanei ritardi delle relazioni agli Azionisti.

Rischio legato alla sicurezza informatica (c.d. cybersicurezza)

La Società e i suoi fornitori di servizi sono soggetti a rischi operativi, di sicurezza informatica e a rischi correlati di incidenti legati alla sicurezza informatica. In generale, tali incidenti possono risultare da attacchi deliberati o eventi non intenzionali. Gli attacchi alla sicurezza informatica includono, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, accesso non autorizzato ai sistemi digitali (es. tramite "hacking" o codici software dannosi) ai fini di appropriarsi indebitamente di attivi o informazioni sensibili, corrompere i dati o provocare interruzioni operative. Tali attacchi possono anche essere condotti in maniera tale da non conseguire un accesso non autorizzato, quali attacchi cosiddetti di *denial-of-service* su siti web (ovvero attività per rendere inagibile il servizio per i suoi utenti). Gli incidenti legati alla sicurezza informatica che interessano la Società, il Gestore, il Gestore degli Investimenti, l'Agente amministrativo o la Depositaria o altri fornitori di servizi quali gli intermediari finanziari possono causare interruzioni ed incidere sulle attività operative, portando potenzialmente a perdite finanziarie, incluse interferenze nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo, impedimenti alle negoziazioni del portafoglio di un Fondo, incapacità per gli Azionisti di effettuare operazioni con riferimento alla Società, violazioni delle norme in materia di privacy, sicurezza dei dati e di altra natura; multe e sanzioni regolamentari, danni alla reputazione, rimborsi o altri risarcimenti o costi per azioni correttive, spese legali o costi aggiuntivi di compliance. Tali conseguenze avverse possono derivare da incidenti legati alla sicurezza informatica che interessano gli emittenti di titoli in cui investe il Fondo, controparti con cui la Società opera per conto del Fondo, autorità governative e regolatorie, borse e altri operatori dei mercati finanziari, banche, intermediari, operatori, compagnie assicurative e altre istituzioni finanziarie e parti. Sebbene siano stati sviluppati sistemi di gestione dei rischi informatici e piani per la continuità delle attività, che mirano a ridurre i rischi connessi alla sicurezza informatica, vi sono limiti intrinseci in ogni sistema di gestione della sicurezza informatica o piano per la continuità delle attività, inclusa la possibilità che taluni rischi non siano stati identificati.

Rischi operativi

Le strategie impiegate per conto dei Fondi dipendono molto da sistemi e tecnologia informatici. Eventuali guasti o il deterioramento di sistemi o tecnologie dovuti a errori umani, problemi di trasmissione dei dati o altre cause potrebbero ostacolare notevolmente le operazioni dei Fondi.

Un disastro o un disservizio dell'infrastruttura che supporta l'attività del Gestore e del Gestore degli Investimenti, comprese le interruzioni delle comunicazioni elettroniche o altri servizi usati da questi o da terzi con i quali svolge l'attività, o che riguardano direttamente una delle sue sedi o strutture, possono avere un sostanziale effetto negativo sulla capacità di continuare a operare senza interruzioni. Sebbene il Gestore, il Gestore degli Investimenti e le loro consociate dispongano di strutture di back-up per i loro sistemi e tecnologie informatici e abbiano posto in essere piani di continuità aziendale, non vi può essere alcuna garanzia che siano sufficienti ad attenuare i danni derivanti da disastri o disservizi infrastrutturali.

Il Gestore e il Gestore degli Investimenti possono affidarsi a fornitori di servizi terzi per determinati aspetti della loro attività. Eventuali interruzioni o peggioramenti della performance di detti terzi potrebbero compromettere la qualità delle operazioni dei Fondi e incidere negativamente sulle strategie di investimento impiegate dal Gestore e/o dal Gestore degli Investimenti per loro conto.

Rischio di controversia

Nel normale corso delle attività, i Fondi potrebbero essere coinvolti in controversie. Eventuali controversie potrebbero tradursi in un notevole spreco di tempo e attenzione per il Gestore e/o il Gestore

degli Investimenti, e l'uso di tempo e risorse ai fini della controversia potrebbe, in taluni casi, risultare sproporzionato rispetto agli importi oggetto di controversia. Attualmente, per quanto risulta alla Società, non sono in corso né comminati procedimenti giudiziari o arbitrari nei suoi confronti.

Ulteriore regolamentazione dei mercati e governativa

Di recente si sono verificati alcuni casi molto discussi di autorità di vigilanza che hanno inaspettatamente annunciato modifiche normative o interpretazioni che vietavano strategie implementate da diversi anni in diverse forme. Per esempio, a settembre 2008 i vari organi di vigilanza hanno temporaneamente vietato la vendita allo scoperto di diversi titoli azionari e hanno adottato norme permanenti che in taluni casi hanno reso la vendita allo scoperto più difficile o costosa. Tali azioni sono state generalmente considerate fondamentali che interferiscono con il mercato e che causano aumenti impreveduti e volatili dei corsi azionari di diversi emittenti, poiché i venditori allo scoperto hanno chiuso le loro posizioni acquistando titoli. Turbative del mercato quali quelle registrate nel crollo del mercato azionario determinato dal credito nel 2008, nonché il drastico incremento del capitale allocato alle strategie di gestione patrimoniale degli ultimi anni hanno determinato un aumento dei controlli governativi e di autoregolamentazione del settore dei fondi hedge in generale.

Inoltre, una specifica legislazione che propone una maggiore regolamentazione del settore è attualmente oggetto di attenta considerazione da parte dei governi di tutto il mondo. La reazione pubblica al crollo del mercato azionario determinato dal credito potrebbe aumentare le probabilità di una maggiore regolamentazione del settore dei fondi privati nel prossimo futuro.

Vigilanza normativa statunitense limitata

La Società non è e non sarà registrata come "società di investimento" ai sensi dell'Investment Company Act, o eventuali requisiti normativi statunitensi comparabili. Di conseguenza, le disposizioni di tale normativa non sono applicabili agli investimenti nella Società.

Il Gestore degli Investimenti e il Gestore hanno richiesto un'esenzione dalla registrazione presso la CFTC come "operatore del paniere di materie prime" relativamente ai Fondi ai sensi della Norma 4.13(a)(3) della CFTC, sulla base, tra l'altro, dell'offerta privata di Azioni, della qualifica degli Azionisti del Fondo e dell'uso limitato di contratti future su materie prime. La Norma 4.13(a) (3) della CFTC limita l'importo della negoziazione di contratti future su materie prime consentito a un Fondo. Di conseguenza un Fondo, allo scopo di richiedere l'esenzione ai sensi della Norma 4.13(a) (3) della CFTC, potrebbe dover limitare la negoziazione di contratti future su materie prime più di quanto sarebbe altrimenti consigliabile. Inoltre, come conseguenza della richiesta di esenzione, il Gestore degli Investimenti e il Gestore non sono tenuti ad adempiere ai requisiti di divulgazione, informativa e registrazione generalmente applicabili agli operatori del paniere di materie prime, tra cui la consegna agli investitori di un documento divulgativo e della relazione annuale certificata finalizzati al soddisfacimento dei requisiti CFTC.

Affidamento sull'integrità dell'informativa finanziaria ed economica

Il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti può fare affidamento sui dati finanziari, economici e di politica governativa resi disponibili da società, agenzie governative, agenzie di rating, borse valori, aziende di servizi professionali, banche centrali ed emittenti in cui i Fondi investiranno. I dati su società e progetti specifici, tassi di disoccupazione, valori di fiducia dei consumatori, determinazione dei tassi di interesse di base, calendari di emissione del debito e numerosi altri fattori possono influire notevolmente sulle posizioni di investimento assunte dal Gestore o dal Gestore degli Investimenti per conto dei Fondi. Tuttavia, né il Gestore né il Gestore degli Investimenti in genere non ha la capacità di verificare in maniera indipendente tali informazioni finanziarie, economiche e/o di economia politica. Il Gestore e il Gestore degli Investimenti dipendono dall'integrità sia dei soggetti sia dei processi attraverso cui tali dati vengono generati. I Fondi possono subire perdite rilevanti a seguito della cattiva condotta o dell'incompetenza di detti soggetti e/o di guasti o sostanziale imprecisione nella generazione delle informazioni. Cattiva gestione delle società, frode e irregolarità contabili relative alle posizioni dei Fondi possono determinare perdite significative. I corsi azionari sono particolarmente vulnerabili

alla cattiva gestione delle società.

Periodo di detenzione delle posizioni di investimento

Il Gestore e il Gestore degli Investimenti solitamente non conoscono la durata massima – o, spesso, neanche la durata prevista (contrapposta alla durata ottimale) – di particolari posizioni al momento dell'avvio (salvo nel caso di talune posizioni di opzioni o derivati che hanno date di scadenza prestabilite). L'intervallo di tempo per il quale viene mantenuta una posizione varia notevolmente in base ai risultati del modello di negoziazione circa il momento opportuno in cui liquidare una posizione in modo da aumentare gli utili o ridurre le perdite.

Rimborsi di entità rilevante

Qualora vi siano rimborsi di entità rilevante in un periodo di tempo limitato, può essere difficile per un Fondo fornire fondi sufficienti a soddisfare tali richieste di rimborso senza liquidare prematuramente posizioni in momenti non appropriati o a condizioni sfavorevoli.

Possibile rimborso coatto

La Società può richiedere a un Azionista di rimborsare interamente o in parte le sue Azioni di un Fondo in determinate circostanze, come descritto nella sezione del presente Prospetto intitolata "Amministrazione della Società" nella sotto-sezione "Rimborso coatto delle Azioni". Un rimborso coatto può determinare conseguenze fiscali e/o economiche negative per tale Azionista.

Rimborsi in natura

La Società prevede di distribuire contanti agli Azionisti che richiedono un rimborso; tuttavia, un Azionista che richiede un rimborso può, nei casi descritti nella sezione del presente Prospetto intitolata "Amministrazione della Società" nella sotto-sezione "Prezzo di rimborso", ricevere titoli di proprietà del Fondo in questione anziché contanti. Le partecipazioni distribuite potrebbero non essere immediatamente commercializzabili o vendibili ed è possibile che debbano essere detenute dall'Azionista per un periodo di tempo indeterminato. Il rischio di perdita e il ritardo nella liquidazione dei titoli sarà a carico dell'Azionista, con la conseguenza che l'Azionista potrebbe ricevere un importo in contanti minore di quello che avrebbe ricevuto alla data del rimborso.

Rischio della commissione di performance

La commissione di performance può fornire al Gestore e/o al Gestore degli Investimenti, a seconda dei casi, un incentivo ad effettuare per un Fondo investimenti più rischiosi di quelli che effettuerebbero in assenza di una commissione basata esclusivamente sulla performance del Fondo. La commissione di performance sarà calcolata relativamente a utili e perdite netti non realizzati nonché sugli utili netti realizzati. Pertanto, potrà essere corrisposta una commissione di performance su utili non realizzati che potrebbero non essere mai realizzati successivamente.

Settore dei servizi finanziari

I programmi di investimento dei Fondi si incentrano principalmente sull'investimento in titoli di emittenti operanti nel settore dei servizi finanziari. Di conseguenza il valore degli investimenti di un Fondo e la sua performance di investimento saranno influenzati da fattori di rischio peculiari del settore dei servizi finanziari, nonché dalle condizioni economiche e del mercato generali che solitamente influenzano i mercati mobiliari. Le società di servizi finanziari sono soggette a un'ampia regolamentazione governativa. Tale regolamentazione può limitare sia l'importo sia le tipologie di prestiti e altri impegni finanziari che una società di servizi finanziari può effettuare, nonché i tassi di interesse e le commissioni che può addebitare. Tali limitazioni possono avere un impatto notevole sulla redditività di una società di servizi finanziari poiché la redditività è attribuibile, almeno in parte, alla capacità dell'emittente di intraprendere impegni finanziari come i finanziamenti. La redditività di una società di servizi finanziari dipende in gran parte dalla disponibilità e dal costo dei fondi della società e

può oscillare notevolmente con le variazioni dei tassi di interesse. Le difficoltà finanziarie dei beneficiari possono incidere negativamente sul settore laddove essi non siano in grado di rimborsare i finanziamenti delle società di servizi finanziari.

Gestione attiva degli investimenti

Salvo quanto diversamente indicato nel relativo Supplemento, gli investimenti di un Fondo dovranno essere gestiti attivamente senza riferimento ad alcun benchmark dal Gestore e/o dal Gestore degli Investimenti, secondo i casi, sulla base dell'esperienza dei singoli gestori del fondo, che avranno piena discrezionalità (fatte salve le restrizioni agli investimenti, le politiche e le strategie d'investimento del Fondo) nell'investire le attività del Fondo in investimenti che il gestore del fondo ritiene possano consentire al Fondo di raggiungere il suo obiettivo d'investimento. Non vi sono garanzie che l'obiettivo di investimento di un Fondo venga raggiunto sulla base degli investimenti selezionati.

Rischio di mercato in generale

Le strategie di ciascun Fondo sono soggette ad alcuni parametri del rischio di mercato, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, variazioni tendenziali dei prezzi, scostamenti dai rapporti di prezzo storici, modifiche del contesto normativo, variazioni della volatilità del mercato, "fuga verso la qualità" e "stretta creditizia". Di conseguenza i Fondi possono essere soggetti a perdite improvvise e drastiche a seguito di tali eventi del mercato.

Non è possibile prevedere le tipologie particolari o generali delle condizioni dei mercati in cui i Fondi possono subire perdite o registrare un'imprevista volatilità della performance ed è possibile che i Fondi registrino una performance nettamente inferiore a quella di altri fondi di investimento con obiettivi di investimento e approcci praticamente analoghi.

Struttura multi-comparto della Società e rischio di responsabilità reciproca

Ciascun Fondo sarà responsabile del pagamento delle proprie commissioni e spese indipendentemente dal livello della sua redditività. La Società è un fondo multi-comparto con separazione patrimoniale tra i Fondi e ai sensi della legge irlandese la Società in generale non sarà complessivamente responsabile nei confronti di terzi e non vi sarà possibilità di responsabilità reciproca tra i Fondi. Nonostante quanto sopra esposto, non può esservi garanzia che, nel caso in cui venga intentata un'azione legale nei confronti della Società presso i tribunali di un altro ordinamento, la natura separata dei Fondi sia necessariamente confermata.

Rischio di gestione e potenziali conflitti di interesse

Il Gestore e il Gestore degli Investimenti gestiscono gli investimenti di altri clienti con obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo. Tuttavia, le decisioni di investimento relative a un Fondo si basano sugli obiettivi e orientamenti di quel Fondo e in tal senso sono indipendenti da quelli di altri clienti gestiti dal Gestore o dal Gestore degli Investimenti, secondo i casi. Il Gestore e il Gestore degli Investimenti, individualmente, hanno e prevedono di continuare ad avere altri clienti e altri conti con obiettivi di investimento analoghi a quelli di un Fondo.

L'incarico del Gestore viene conferito dalla Società e prosegue fino e salvo risoluzione del Contratto di gestione da una delle parti. L'incarico del Gestore degli Investimenti viene conferito dal Gestore e prosegue fino e salvo risoluzione di una delle parti del Contratto di gestione degli investimenti. Gli azionisti in genere non hanno il diritto di nominare, selezionare, votare o destituire il Gestore o il Gestore degli Investimenti o altri fornitori di servizi di un Fondo o di partecipare comunque alle decisioni di investimento e di gestione relative al corrispondente Fondo e, pertanto, dipenderanno dalla competenza degli Amministratori rispetto a tali questioni.

Il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, per conto dei Fondi, possono effettuare investimenti in diversi segmenti della struttura del capitale della medesima società attraverso i diversi Fondi. Ad esempio, un Fondo può investire in titoli di debito emessi da una società in cui un altro Fondo

ha una partecipazione azionaria. In questo, come in altri casi, può esservi un conflitto apparente o effettivo tra gli interessi dei diversi Fondi. Il Gestore e il Gestore degli Investimenti hanno adottato politiche e procedure al fine di mitigare il suddetto e altri potenziali conflitti di interessi (anche solo apparenti).

Rischio di errori di negoziazione

A causa di errori di codifica o programmazione di software, hardware e modalità di trasmissione, nonché di informazioni sui prezzi errate o non accurate fornite da terzi ("**Errori Tecnici**"), le negoziazioni possono essere trasmesse o eseguite erroneamente. Le negoziazioni possono essere eseguite erroneamente anche a causa di refusi, errori di stampa o di battitura involontari o di altri errori umani compiuti al momento dell'esecuzione di una negoziazione ("**Errori di Esecuzione**"). Molte borse hanno adottato norme relative all'"errore manifesto" che impediscono l'inserimento e l'esecuzione di operazioni di negoziazione che si discostano più di un determinato importo dal miglior denaro-lettera corrente sulla borsa valori. Tuttavia, tali norme potrebbero non essere presenti nelle borse valori in cui il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, effettuano gli scambi per conto dei Fondi e, anche se presenti, potrebbero non essere applicate. Inoltre, tali norme probabilmente non impedirebbero l'inserimento e l'esecuzione di un'operazione di negoziazione inserita a un prezzo prossimo al prezzo di mercato ma per un importo errato.

Rischio del modello

Alcune delle strategie impiegate per conto di un Fondo dipendono molto da teorie di prezzo e modelli di valutazione quantitativi che il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, usano per valutare opportunità di investimento. Tali modelli generalmente cercano di prevedere future variazioni di prezzo sulla base di un numero limitato di fattori e input. Le previsioni generate da questi modelli possono differire sostanzialmente dai prezzi effettivi futuri, con conseguenti perdite rilevanti. Non può esservi garanzia che i modelli usati per conto dei Fondi saranno efficaci. Inoltre, non può esservi garanzia che il Gestore o il Gestore degli Investimenti saranno in grado di continuare a sviluppare, mantenere e aggiornare i modelli in modo da attuare efficacemente la strategia del Fondo.

I modelli usati per i Fondi dipendono da input di varie fonti, tra cui la ricerca sui fondamentali di fornitori di servizi terzi e, qualora tali input non siano accurati, potrebbero verificarsi perdite inaspettate.

GDPR

Il GDPR ha un effetto diretto in tutti gli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018 e sostituisce l'attuale normativa sulla privacy nella UE. Ai sensi del GDPR, i titolari del trattamento sono soggetti ad obblighi aggiuntivi tra cui requisiti di responsabilità e trasparenza secondo cui il titolare del trattamento è responsabile di e deve essere in grado di dimostrare la conformità alle norme contenute nel GDPR in materia di trattamento dei dati e deve fornire agli interessati informazioni più dettagliate sul trattamento dei propri dati personali. Altri obblighi imposti ai titolari del trattamento includono requisiti potenziati per il consenso all'uso dei dati e l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni violazione dei dati personali alle autorità di vigilanza di riferimento. Ai sensi del GDPR, agli interessati sono conferiti diritti aggiuntivi, ivi compreso il diritto alla rettifica dei dati personali errati, il diritto a richiedere al titolare del trattamento di cancellare i propri dati personali in specifiche circostanze e il diritto di limitare o opporsi al trattamento in diverse circostanze.

L'attuazione del GDPR potrà comportare costi operativi e di compliance maggiorati a carico direttamente o indirettamente della Società. Inoltre, esiste il rischio che le misure non siano attuate correttamente dalla Società o dai suoi fornitori di servizi. In caso di violazione delle suddette misure da parte della Società o dei suoi fornitori di servizi, la Società o i suoi fornitori di servizi potrebbero essere passibili di sanzioni amministrative rilevanti e/o essere tenuti a risarcire ogni interessato che abbia subito danni gravi o non gravi così come potrebbe verificarsi un danno reputazionale per la Società capace di incidere negativamente sulle sue attività e sulla sua condizione finanziaria.

Gestione del Conto sottoscrizioni/rimborsi

La Società ha istituito un Conto sottoscrizioni/rimborsi tramite nel quale saranno incanalati e gestiti tutti i rimborsi, le sottoscrizioni o i dividendi dovuti a o da un Fondo.

Si fa notare agli investitori che nel caso in cui gli importi di sottoscrizione ricevuti e detenuti in un Conto sottoscrizioni/rimborsi siano persi prima dell'emissione di Azioni a favore dell'investitore interessato nel Giorno di negoziazione pertinente, la Società per conto del Fondo in oggetto può essere obbligata a ripianare eventuali perdite subite dall'investitore (nella sua veste di creditore generale del Fondo), nel qual caso la perdita dovrà essere estinta a valere sulle attività del Fondo interessato e pertanto rappresenterà una diminuzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione per gli Azionisti esistenti di tale Fondo.

Inoltre, nel caso in cui gli importi di rimborso o dei dividendi detenuti in un Conto sottoscrizioni/rimborsi siano persi prima del pagamento all'investitore/Azionista interessato, la Società per conto del Fondo può essere obbligata a ripianare eventuali perdite subite dall'investitore/Azionista (nella sua veste di creditore generale del Fondo), nel qual caso detta perdita dovrà essere estinta a valere sulle attività del Fondo interessato e pertanto rappresenterà una diminuzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione per gli Azionisti esistenti di tale Fondo.

In caso di insolvenza del Fondo pertinente, non vi è alcuna garanzia che esso avrà fondi sufficienti per pagare interamente i creditori non garantiti. Gli investitori che abbiano inoltrato importi di sottoscrizione prima di un Giorno di negoziazione e tali importi siano detenuti in un Conto sottoscrizioni/rimborsi e gli investitori/Azionisti a cui spettino importi di rimborso o dividendi i quali siano detenuti in un Conto sottoscrizioni/rimborsi hanno il medesimo grado di diritti di tutti gli altri creditori non garantiti del Fondo interessato e hanno diritto a una quota proporzionale degli importi messi a disposizione di tutti i creditori non garantiti da parte del curatore fallimentare. In tali circostanze, l'investitore che sottoscrive Azioni potrebbe non recuperare tutti gli importi inizialmente versati nel Conto sottoscrizioni/rimborsi in relazione alla richiesta di sottoscrizione di Azioni e gli investitori che hanno chiesto il rimborso e hanno diritto a ricevere importi di rimborso o gli Azionisti aventi diritto a un pagamento di dividendi potrebbero non recuperare tutti gli importi inizialmente versati nel Conto sottoscrizioni/rimborsi e da trasferire successivamente a tali investitori/Azionisti.

Rischi di tassazione

Un Fondo può essere soggetto a ritenute, plusvalenze o altre imposte sul reddito e/o sulle plusvalenze derivanti dal suo portafoglio di investimento, incluse, a titolo esemplificativo, le imposte applicate dalla giurisdizione in cui l'emittente dei titoli detenuti dal Fondo è stato costituito, stabilito o residente a fini fiscali. Un Fondo può anche incorrere o sostenere imposte sulle operazioni o altre imposte simili in relazione all'importo effettivo o nozionale di qualsivoglia acquisizione, cessione o operazione relativa al suo portafoglio di investimento, incluse, a titolo esemplificativo, le imposte applicate dalla giurisdizione in cui l'emittente dei titoli detenuti dal Fondo o la controparte dell'operazione è stato costituito, stabilito o residente a fini fiscali. Laddove un Fondo investa in titoli o effettui operazioni che non siano soggette a ritenute, plusvalenze, operazioni o altre imposte al momento dell'acquisizione, non vi è garanzia che le imposte non possano essere trattenute o applicate in futuro a seguito di qualsiasi modifica delle leggi, dei trattati, delle norme o dei regolamenti applicabili o della loro interpretazione. La Società/il Fondo potrebbe non essere in grado di recuperare tale imposta e, pertanto, qualsiasi cambiamento potrebbe avere un effetto negativo sul Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

Nel caso in cui la Società e/o il Fondo scelgano o siano tenuti a pagare le passività fiscali e/o a costituire riserve in relazione alle imposte che sono o possono essere esigibili dalla Società in relazione a periodi correnti o precedenti (in conformità ai principi contabili attuali o futuri), si avrebbe un effetto negativo sul Valore Patrimoniale Netto delle Azioni. Ciò potrebbe causare benefici o svantaggi per alcuni Azionisti, a seconda del momento in cui entrano e escono da un Fondo.

Eventuali modifiche della legislazione fiscale in Irlanda o altrove potrebbero incidere (i) sulla capacità

della Società o del Fondo di conseguire i propri obiettivi di investimento, (ii) sul valore degli investimenti detenuti dalla Società o da un Fondo e (iii) sulla capacità di versare rendimenti agli Azionisti o di modificare tali rendimenti. Ogni simile variazione, che può anche essere retroattiva, può incidere sulla validità delle informazioni qui riportate sulla base della legislazione fiscale e della prassi vigenti. Si invitano i potenziali investitori e gli Azionisti a considerare che le dichiarazioni sulla tassazione qui riportate e, ove applicabile, in eventuali Supplementi, si basano sulle informazioni ricevute dagli Amministratori relativamente a legislazione e prassi in vigore nell'ordinamento pertinente alla data del presente Prospetto ed eventuali Supplementi. Come per qualunque investimento, non può esservi garanzia che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalenti al momento in cui viene effettuato l'investimento nella Società perdurino indefinitamente.

Se a seguito dello status di un Azionista, la Società o un Fondo sono soggetti a imposta, in qualsiasi ordinamento, ivi compresi interessi e sanzioni sulla stessa ove si ponga in essere un evento generatore di imposta, la Società o il Fondo hanno diritto di dedurre tale importo dal pagamento derivante in relazione a tale evento o di procedere al rimborso coatto o all'annullamento di quel numero di Azioni detenute dall'Azionista o dal titolare effettivo delle Azioni per un valore sufficiente, previa deduzione di ogni onere di rimborso, a rendere tale assoggettamento non più applicabile. L'Azionista di riferimento deve tenere indenne e manlevare la Società o il Fondo da ogni perdita a carico della Società o del Fondo derivante da tale assoggettamento a imposta della Società o del Fondo, ivi compresi interessi e sanzioni sulla stessa, al verificarsi di un evento generatore di imposta, anche laddove tale deduzione, allocazione o cancellazione non sia stata effettuata.

Si richiama l'attenzione degli Azionisti e dei potenziali investitori sui rischi fiscali connessi all'investimento nel Fondo. (cfr. sezione "Tassazione").

Foreign Account Tax Compliance Act

La normativa denominata *Foreign Account Tax Compliance* ("FATCA") contenuta nell'Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 che si applica ad alcuni pagamenti è studiata per imporre la comunicazione all'Internal Revenue Service statunitense della proprietà diretta e indiretta da parte di taluni Soggetti statunitensi specificati di specifici conti non statunitensi ed enti non statunitensi. Il regime di ritenuta d'acconto statunitense con aliquota al 30% può applicarsi in caso di mancata comunicazione di talune informazioni sugli investimenti statunitensi diretti (e potenzialmente anche indiretti). Al fine di evitare tali ritenute d'acconto negli Stati Uniti, sia gli investitori statunitensi che non statunitensi sono probabilmente tenuti a fornire informazioni che li riguardano direttamente e relative ai rispettivi investitori. A tale proposito i governi irlandese e statunitense hanno sottoscritto un accordo intergovernativo ("IGA irlandese") con riferimento all'attuazione del FATCA (cfr. sezione "*Conformità ai requisiti statunitensi di reporting e ritenuta*" per ulteriori informazioni) in data 21 dicembre 2012.

Ai sensi dell'IGA irlandese (e delle relative norme irlandesi e della legislazione attuativa) le istituzioni finanziarie estere (come la Società) non sono generalmente tenute ad applicare la ritenuta del 30%. Nella misura in cui tuttavia alla Società sia imposta tale ritenuta statunitense sui propri investimenti a seguito del FATCA o ancora non sia in grado di adempiere i requisiti del FATCA, l'Agente amministrativo per conto della Società può adottare qualsivoglia azione con riferimento all'investimento di un Azionista nella Società per sanare tale non conformità e/o assicurare che la ritenuta sia economicamente a carico del relativo Azionista la cui mancata fornitura delle informazioni necessarie o di porsi come istituzione finanziaria estera partecipante o ancora i cui atti o omissioni abbiano generato la ritenuta o la non conformità, ivi compreso il rimborso coatto di parte o della totalità della partecipazione azionaria di detto Azionista nella Società.

Si invitano i potenziali investitori e gli Azionisti a consultare i propri consulenti fiscali in merito ai requisiti statunitensi federali, statali, locali e non statunitensi di rendicontazione fiscale e certificazione connessi con un investimento nella Società.

La Società potrà effettuare il rimborso coatto delle Azioni degli Azionisti che non coopereranno con gli sforzi della Società di adempiere al FATCA.

La capacità della Società di ottemperare al FATCA dipenderà dal fatto che ciascun Azionista fornisca alla Società le informazioni richieste relative ai titolari diretti e indiretti dell'Azionista. Qualora un Azionista non fornisca alla Società le informazioni richieste, questa potrà esercitare il proprio diritto di rimborso coatto delle Azioni dell'Azionista in questione e/o creare una Classe o serie separata di Azioni con la quale le Azioni dell'Azionista saranno obbligatoriamente scambiate dopo la deduzione di un importo pari a eventuali ritenute imputabili alla mancata fornitura da parte dell'Azionista delle informazioni richieste dai proventi del rimborso coatto che saranno applicati all'emissione di Azioni della nuova classe o serie di Azioni.

Standard di informativa comune (Common Reporting Standard)

Attingendo ampiamente all'approccio intergovernativo per l'attuazione del FATCA, l'OCSE ha sviluppato lo Standard di informativa comune ("CRS") per risolvere la questione dell'evasioni fiscali *offshore* su base globale. Il CRS prevede uno standard comune per la due diligence, la rendicontazione e lo scambio di informazioni sui conti finanziari. Sulla base del CRS, gli ordinamenti partecipanti ottengono dalle istituzioni finanziarie di reporting e si scambiano annualmente e in via automatica con i partner, le informazioni finanziarie relative a tutti i conti oggetto di reporting identificati dalle istituzioni finanziarie sulla base delle procedure comuni di due diligence e reporting. I primi scambi di informazioni dovrebbero iniziare nel 2017. L'Irlanda ha legiferato di attuare il CRS. Di conseguenza la Società sarà tenuta ad adempiere i requisiti di due diligence e reporting del CRS, così come adottato in Irlanda. Gli azionisti potranno essere tenuti a fornire informazioni aggiuntive alla Società per consentirle di soddisfare i suoi obblighi ai sensi del CRS. La mancata comunicazione delle informazioni richieste può assoggettare un investitore alla responsabilità per eventuali sanzioni risultanti o altri oneri e/o al rimborso coatto delle Azioni del relativo Fondo.

Gli Azionisti e i potenziali investitori devono consultare i propri consulenti fiscali con riferimento ai propri requisiti di certificazione associati a un investimento nella Società.

Altri rischi di rimborso coatto

Qualora gli Amministratori dovessero rilevare che o avessero motivo di ritenere che le Azioni siano detenute direttamente o come beneficiario effettivo da uno o più soggetti in violazione delle limitazioni imposte dagli Amministratori o in attesa di qualsivoglia dichiarazione o informazione (incluse, in via esemplificativa, dichiarazioni o informazioni richieste ai sensi dei requisiti delle norme antiriciclaggio o contro il finanziamento al terrorismo), gli Amministratori possono (fatta salva l'idonea autorità sulla base dello Statuto) comunicare (nella forma che gli Amministratori riterranno appropriata) la propria intenzione di procedere al rimborso coatto delle Azioni di tale soggetto. Gli Amministratori possono (fatta salva l'idonea autorità sulla base dello Statuto) addebitare a detto Azionista ogni costo legale, contabile o amministrativo connesso a detto rimborso coatto. In caso di un rimborso coatto, il prezzo di rimborso sarà determinato per il Punto di Valutazione del relativo Giorno di Negoziazione specificato dagli Amministratori nella propria comunicazione all'Azionista. I proventi del rimborso coatto sono versati in conformità alle disposizioni in materia di rimborso coatto alla voce "Rimborso coatto delle Azioni".

Rischio di excessive trading

Desideriamo sottoporre all'attenzione dei potenziali investitori i rischi associati all'*excessive trading*. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sotto-sezione intitolata "Excessive trading" nella sezione "Amministrazione della Società".

Le Classi di Azioni non sono entità giuridiche separate

Come tra gli Azionisti, sebbene ciascun Fondo mantenga un solo portafoglio di attività, la rivalutazione o svalutazione attribuibili a una Classe di un Fondo saranno allocate esclusivamente alla Classe in questione. Le spese imputabili esclusivamente a una particolare Classe saranno allocate esclusivamente a quella Classe. Tuttavia, i creditori di un Fondo in genere non saranno vincolati a soddisfare i propri crediti da una particolare Classe. Piuttosto, generalmente tali creditori potranno cercare di soddisfare i propri crediti attingendo alle attività complessive del corrispondente Fondo. Inoltre, qualora le perdite attribuibili a una Classe (per esempio da copertura) ne superino il valore, esse potranno incidere negativamente sul valore delle altre Classi.

Impatto delle distribuzioni

Si noti che le distribuzioni passate di ciascuna Classe di Azioni a distribuzione non sono necessariamente indicative di eventuali future distribuzioni relative a ciascuna Classe. Va ricordato che le distribuzioni dei dividendi non sono garantite, che i Fondi non pagano interessi e che il prezzo delle Azioni dei Fondi ed eventuali utili guadagnati sulle Azioni possono aumentare o diminuire. Va inoltre ricordato che eventuali distribuzioni di dividendi riducono il valore delle Azioni dei Fondi dell'importo della distribuzione. Nel caso di alcune Classi di Azioni una distribuzione può essere composta da ricavi maturati (quali pagamenti di interessi maturati e pagamenti di dividendi) che potrebbero non essere mai ricevuti in seguito. Di conseguenza vi è il rischio che laddove gli Azionisti rimborsino dopo una distribuzione, il capitale dei restanti Azionisti venga eroso. Le distribuzioni possono essere effettuate anche attingendo al capitale in altre circostanze, a discrezione degli Amministratori. **Laddove i dividendi vengano pagati attingendo al capitale del Fondo corrispondente, gli investitori potrebbero non ricevere indietro l'intero importo investito.** Gli utili futuri e la performance degli investimenti possono essere influenzati da molti fattori, tra cui variazioni dei tassi di cambio, non necessariamente sotto il controllo della Società, degli Amministratori o di altri soggetti. La Società, gli Amministratori, il Gestore, il Gestore degli Investimenti o i rispettivi consociati, amministratori, dirigenti o dipendenti non possono fornire garanzie circa la performance futura o i rendimenti futuri della Società o dei Fondi.

Considerazioni sul Valore Patrimoniale Netto

Nel tempo si prevedono oscillazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione legate alla performance degli investimenti del Fondo. Qualora, al momento del rimborso il Valore Patrimoniale Netto per Azione sia inferiore al prezzo di sottoscrizione pagato dagli Azionisti, questi potrebbero non recuperare completamente il proprio investimento iniziale se dovessero decidere di rimborsare le Azioni o in caso di rimborso coatto.

Rischi regolatori e di business dei fondi di investimento

Possono verificarsi modifiche legislative, fiscali e normative con effetti negativi sulla Società. Il contesto normativo dei fondi di investimento è in evoluzione e le modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento possono avere effetti negativi sul valore degli investimenti detenuti dalla Società e sulla capacità della Società di ottenere leva finanziaria che potrebbe diversamente ottenere o di perseguire le proprie strategie di negoziazione. Inoltre, i mercati dei valori mobiliari e dei futures sono soggetti a statuti, regolamenti e requisiti di margine dettagliati. Le autorità di vigilanza e le organizzazioni di autodisciplina e le borse valori sono autorizzate ad intraprendere azioni straordinarie nell'eventualità di emergenze sui mercati. La regolamentazione delle operazioni di derivati e dei fondi che conducono tali operazioni costituisce un'area del diritto in evoluzione ed è soggetta a modifiche da parte dei governi e dell'azione giudiziaria. L'effetto di eventuali modifiche normative future sulla Società potrebbe essere significativo e negativo.

Turbative del mercato

I Fondi possono subire perdite rilevanti in caso di turbative dei mercati e altri eventi straordinari che

distorcono notevolmente i rapporti storici di prezzo. Il rischio di perdite dovute a distorsioni di prezzo è determinato dal fatto che in condizioni turbolente dei mercati molte posizioni diventano illiquide, rendendo difficile o impossibile la chiusura di posizioni in mercati sfavorevoli.

È probabile che in caso di turbativa dei mercati il finanziamento di banche, operatori e altre controparti a disposizione dei Fondi risulti ridotto. Le turbative del mercato determinate da eventi politici, militari e terroristici imprevedibili, pandemie globali o epidemie sanitarie, possono occasionalmente provocare drastiche perdite dei Fondi e tali eventi possono determinare volatilità e rischi senza precedenti per strategie altrimenti storicamente a basso rischio.

I mercati finanziari possono in alcune circostanze sospendere o limitare le negoziazioni. Tale sospensione può impedire ai Fondi di liquidare le proprie posizioni esponendoli così a perdite. Inoltre, non vi è garanzia che i mercati "over-the-counter" resteranno sufficientemente liquidi in modo da consentire ai Fondi la chiusura delle posizioni.

I mercati attuali sono soggetti a turbative; intervento governativo

I mercati finanziari globali stanno attualmente registrando un periodo di turbativa senza precedenti che ha richiesto interventi governativi di vasta portata. Tali interventi in alcuni casi sono stati attuati come misure di "emergenza", eliminando in maniera improvvisa e significativa la possibilità per gli operatori del mercato di continuare ad attuare determinate strategie o gestire il rischio delle posizioni esistenti. Inoltre, tali interventi sono stati talvolta difficili da prevedere e non ben definiti in termini di portata e applicazione. La confusione e l'incertezza che ne sono derivate sono state decisamente negative per il funzionamento dei mercati e le strategie di investimento.

Il divieto di vendita allo scoperto di determinate azioni e altre misure di emergenza sulla vendita allo scoperto temporaneamente imposte dopo il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008 hanno avuto un notevole impatto negativo su alcune strategie.

È impossibile prevedere quali altre restrizioni governative provvisorie o permanenti potranno essere imposte ai mercati finanziari e/o l'effetto di tali restrizioni sulle strategie impiegate per conto dei Fondi. Tuttavia, è possibile che ulteriori sviluppi in tali mercati, interventi governativi e/o normative più rigorose risultino sostanzialmente negativi per i Fondi.

Inflazione

Gli enormi importi degli aiuti finanziari che i governi e le banche centrali hanno reso disponibili nel tentativo di risolvere la "crisi finanziaria" che imperversa potrebbero determinare livelli elevati di inflazione, in particolare nei paesi meno sviluppati. L'inflazione e le rapide oscillazioni dei tassi di inflazione hanno avuto e possono continuare ad avere effetti negativi sull'economia e i mercati mobiliari di numerose economie. Non vi può essere garanzia che l'inflazione non diventi un grave problema in futuro e che non abbia effetti negativi sui rendimenti dei Fondi.

Valuta di denominazione delle Classi di Azioni

I Fondi possono offrire Azioni denominate nella Valuta di Base e in valute diverse dalla Valuta di Base di un Fondo e/o nelle valute indicate in cui sono denominati gli attivi di un Fondo. A causa, tra l'altro, delle differenze dei tassi di cambio, il Prezzo dell'Offerta Iniziale di una Classe non sarà necessariamente economicamente equivalente al prezzo dell'offerta iniziale di un'altra Classe. Di conseguenza, investitori che investono importi economici equivalenti in Classi valutarie differenti possono ricevere un numero diverso di Azioni e quindi, in caso di votazione, i diritti di voto non rispecchieranno necessariamente la loro partecipazione economica al Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Base e tale valuta di denominazione o le variazioni del tasso di cambio tra le valute di denominazione degli attivi del Fondo e la valuta indicata di una Classe possono comportare un deprezzamento del valore delle Azioni espresso nella valuta indicata.

Gli Azionisti devono essere consapevoli che in generale non vi è separazione dell'attivo e passivo tra la Classe di un Fondo e pertanto la controparte in un derivato sottoscritto con riferimento a una Classe coperta può avere ricorso agli attivi del Fondo in oggetto ascrivibili ad altre Classi di quel Fondo ove vi siano attivi insufficienti allocati alla Classe coperta per soddisfare le passività. Sebbene la Società abbia adottato misure per assicurare che il rischio di contagio tra le Classi sia mitigato così da garantire che il rischio aggiuntivo introdotto nel Fondo tramite l'uso di coperture in derivati sia a carico dei soli Azionisti della Classe interessata, tale rischio non può essere completamente eliminato.

Concentrazione degli investimenti

Sebbene la politica dei Fondi preveda la diversificazione dei portafogli di investimenti, essi non sono tenuti ad attuarla, salvo per quanto disposto nel presente, e in alcuni casi possono detenere un numero relativamente limitato di investimenti. Un Fondo può subire perdite notevoli se detiene una posizione rilevante in un dato investimento il cui valore diminuisce o viene comunque penalizzato, anche per inadempienza dell'emittente.

Protezioni relative alla stanza di compensazione

In molte borse l'esecuzione di un'operazione da parte di un intermediario (o di terzi con i quali questi tratta per conto della Società) è "garantita" dalla borsa o dalla stanza di compensazione in quanto quest'ultima assume un ruolo di controparte centrale. Tuttavia, è improbabile che questa "garanzia" copra tutte le perdite della Società poiché quest'ultima comunque assume un rischio di credito rispetto al proprio agente di compensazione e sarà esposta a perdite in caso di inadempienza dell'agente di compensazione.

Rischi legati agli strumenti finanziari derivati

Come illustrato nel corrispondente Supplemento, un Fondo può fare uso di vari strumenti derivati, quali titoli convertibili, opzioni, futures, contratti a termine e tassi di interesse, credit default swap, total return swap ed equity swap e contratti per differenza. L'uso di strumenti derivati implica svariati rischi significativi, compreso il livello estremamente elevato di leva finanziaria talvolta associato a tali strumenti. I mercati dei derivati sono frequentemente caratterizzati da una liquidità limitata che può rendere difficile e costosa la chiusura di posizioni aperte allo scopo di realizzare utili o circoscrivere le perdite. Il rapporto di prezzo tra i derivati e i relativi strumenti sottostanti può non essere correlato con schemi storici, con conseguenti perdite impreviste.

L'uso di derivati e altre tecniche quali vendite allo scoperto a scopo di copertura implica determinati rischi aggiuntivi, tra cui (i) la dipendenza dalla capacità di prevedere gli spostamenti di prezzo dei titoli oggetto di copertura; (ii) imperfetta correlazione tra le variazioni dei titoli su cui si basa il derivato e le variazioni delle attività del portafoglio sottostante; e (iii) possibili impedimenti a un'efficace gestione del portafoglio o alla capacità di soddisfare gli obblighi a breve termine a causa della percentuale delle attività del portafoglio separata a copertura degli obblighi. Inoltre, coprendo una determinata posizione, eventuali potenziali utili derivanti da un incremento del valore della posizione possono essere limitati.

Rischio di posizione (mercato)

Vi è anche la possibilità che gli strumenti finanziari derivati correnti vengano inaspettatamente risolti a seguito di eventi fuori dal controllo del Gestore o del Gestore degli Investimenti, secondo i casi, per esempio il fallimento, sopravvenuta illegalità o una modifica delle leggi fiscali o contabili relative alle operazioni al momento in cui il contratto è stato stipulato. In conformità con la prassi standard del settore, è politica del Gestore o del Gestore degli Investimenti compensare le esposizioni nette del Fondo nei confronti delle controparti.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità sussiste quando un particolare strumento derivato è difficile da acquistare o vendere. Qualora un'operazione su derivati sia di entità particolarmente rilevante o il relativo mercato sia illiquido (come nel caso di molti derivati negoziati privatamente), può non essere possibile avviare un'operazione o liquidare una posizione in tempi o a prezzi favorevoli.

Rischio di regolamento

Un Fondo è soggetto anche al rischio di guasto delle borse valori su cui gli strumenti sono scambiati o delle loro stanze di compensazione.

Rischio di correlazione

I derivati non sono sempre perfettamente o anche altamente correlati o legati al valore di titoli, tassi o indici di riferimento. Di conseguenza, l'uso di tecniche derivate da parte della Società può non essere sempre un efficace mezzo per raggiungere l'obiettivo di investimento di un Fondo e può determinare delle perdite. Una variazione sfavorevole di prezzo in una posizione su derivati può richiedere pagamenti in contanti del margine di variazione da parte della Società che, a sua volta, potrebbe richiedere, in caso di disponibilità di cassa insufficiente del portafoglio, la vendita degli investimenti di un Fondo a condizioni svantaggiose.

Rischio legale

L'uso di strumenti finanziari derivati implica rischi legali che possono determinare perdite dovute all'applicazione inaspettata di una legge o di un regolamento o al fatto che i contratti non sono legalmente applicabili o correttamente documentati.

Rischio della leva finanziaria

Fatte salve le limitazioni applicabili ai sensi di legge e qualsiasi limitazione agli investimenti riportata nel Prospetto o in un Supplemento, un Fondo può ricorrere alla leva finanziaria nell'ambito dei propri investimenti. Il Fondo può ottenere un effetto leva, tra l'altro, acquistando o sottoscrivendo strumenti derivati che sfruttano intrinsecamente la leva, quali opzioni, futures, contratti a termine e swap (ivi compresi contratti per differenza). L'uso della leva aumenta il rischio e comporta interessi passivi sostanziali. L'uso della leva e degli strumenti derivati da parte del Fondo comporta alcuni rischi aggiuntivi. Gli strumenti a leva, per loro natura, aumentano le perdite potenziali a carico degli investitori derivanti da un deprezzamento del valore dei corrispondenti investimenti. Di conseguenza un movimento di prezzo relativamente contenuto di un titolo sottostante uno strumento a leva può comportare perdite considerevoli. Inoltre, l'uso della leva espone un Fondo al rischio di pignoramento della garanzia della controparte utilizzato come margine delle posizioni a leva, con un sostanziale incremento delle perdite su tale posizione. L'accesso alla leva e ai finanziamenti può essere inficiato da svariati fattori, incluse forze di mercato e variazioni della normativa e non vi sono garanzie che il Fondo sia in grado di assicurare o mantenere un livello di leva o di finanziamento adeguato.

Vendita allo scoperto sintetica

A un Fondo non è consentito operare vendite allo scoperto dirette. Il Fondo può, tuttavia, assumere posizioni corte mediante derivati (quali a mero titolo esemplificativo swap (inclusi contratti per differenza), opzioni negoziate in borsa e OTC e contratti futures e a termine negoziati in borsa e OTC) in relazione ad azioni o altri attivi sottostanti nel rispetto dell'obiettivo di investimento del Fondo e in conformità alla Normativa. In generale, la vendita allo scoperto comporta la vendita di attivi che il venditore non possiede in previsione di una flessione del loro valore di mercato e l'assunzione in prestito di tali attivi per la consegna all'acquirente, con l'obbligo di sostituire gli attivi assunti in prestito in una data successiva. La vendita allo scoperto consente all'investitore di beneficiare di una contrazione del

prezzo di mercato di un attivo nella misura in cui tale contrazione è superiore ai costi di transazione e ai costi per l'assunzione in prestito dei titoli. Una vendita allo scoperto comporta il rischio di perdita illimitata, in quanto il prezzo dell'attivo sottostante potrebbe teoricamente aumentare senza limite, aumentando così il costo di acquisto dei titoli per coprire la posizione corta. Non vi sono garanzie che gli attivi necessari a coprire le posizioni corte siano disponibili per l'acquisto. L'acquisto di attivi per liquidare una posizione corta può comportare un ulteriore aumento del prezzo dei titoli, ampliando di conseguenza la perdita.

Nell'assumere posizioni corte mediante derivati, un Fondo si espone ai medesimi rischi di mercato e ricerca lo stesso beneficio finanziario come se operasse una vendita allo scoperto. Le posizioni corte assunte tramite derivati comportano la negoziazione sui margini e pertanto possono presentare rischi maggiori rispetto agli investimenti basati su posizioni lunghe.

Stante le azioni delle autorità pubbliche e di vigilanza in tutto il mondo a seguito della recente volatilità registrata sui mercati finanziari globali, l'assunzione di posizioni corte su taluni attivi è stata limitata. I livelli di limitazione variano nei diversi paesi e sono soggetti a modifica nel breve-medio termine. Dette limitazioni hanno reso difficile, e in taluni casi impossibile, per numerosi partecipanti al mercato la continuazione delle proprie strategie di investimento o il controllo del rischio insito nelle posizioni aperte. Di conseguenza il Gestore o il Gestore degli Investimenti potrebbero non essere in grado di esprimere totalmente le loro visioni negative su taluni attivi, società o settori e la capacità del Gestore o del Gestore degli Investimenti, secondo i casi, di conseguire gli obiettivi di investimento di un Fondo potrebbe essere inficiata.

Rischi connessi alle Transazioni di finanziamento tramite titoli

Considerazioni generali

La sottoscrizione di contratti di riacquisto, riacquisto inverso e prestito titoli crea diversi rischi per la Società e i suoi investitori. Il Fondo è esposto al rischio che una controparte in una transazione di finanziamento tramite titoli possa non adempiere al proprio obbligo di restituire attivi equivalenti a quelli forniti dal Fondo. È altresì soggetto al rischio di liquidità se non è in grado di liquidare la garanzia fornitagli a copertura dell'inadempimento della controparte. Tali transazioni possono comportare anche un rischio legale per il fatto che l'uso di contratti standard per compiere transazioni di finanziamento tramite titoli può esporre il Fondo al rischio legale che il contratto non rifletta accuratamente l'intenzione delle parti o che il contratto possa non essere opponibile alla controparte nell'ordinamento in cui è costituita. Tali transazioni possono altresì comportare dei rischi operativi giacché l'uso di transazioni di finanziamento tramite titoli e la gestione della garanzia comportano rischi di perdita derivanti da processi interni inadeguati o erronei, persone e sistemi o da eventi esterni. Possono porsi in essere rischi anche con riferimento al diritto della controparte di riutilizzare la garanzia come esposto di seguito alla voce "*Rischi connessi alla gestione della garanzia*".

Prestito titoli

Ove indicato nel relativo Supplemento, anche se non si tratta di una strategia di investimento principale, un Fondo può concedere in prestito i propri titoli in portafoglio a intermediari-operatori e banche al fine di generare un reddito aggiuntivo per il Fondo. In caso di fallimento o altro inadempimento del beneficiario dei titoli in portafoglio, il Fondo può subire ritardi nella liquidazione della garanzia o nel recupero dei titoli prestati e perdite incluso (a) un possibile declino del valore della garanzia o del valore dei titoli concessi in prestito nel periodo in cui il Fondo si adopera per far valere i propri diritti; (b) possibili livelli sotto la norma di reddito e mancanza di accesso al reddito durante tale periodo e (c) spese per far valere i propri diritti. Ove il beneficiario dei titoli avesse problemi finanziari o fosse inadempiente rispetto ai propri obblighi con riferimento a una transazione di prestito titoli, la garanzia fornita in relazione a tale transazione può essere escussa. Il valore della garanzia è mantenuto a un certo livello per assicurare che l'esposizione a una data controparte non sia in violazione delle norme sulla ripartizione del rischio imposte dalla Normativa sugli OICVM. Tuttavia, esiste il rischio che il valore

della garanzia scenda al di sotto del valore dei titoli trasferiti. Inoltre, il Fondo può investire la garanzia in contanti ricevuta sulla base di una transazione di prestito titoli in conformità ai requisiti dettati nella Normativa sugli OICVM della Central Bank e pertanto il Fondo può essere esposto al rischio connesso a tale investimento, quale un fallimento o inadempimento dell'emittente del relativo titolo. Sebbene non abbia alcuna funzione di credito interno, il Gestore o il Gestore degli Investimenti monitora il merito creditizio delle società a cui il Fondo concede i titoli in prestito per ridurre i suddetti rischi.

Accordi con patto di riacquisto

Sulla base di un accordo con patto di riacquisto, il Fondo mantiene i rischi economici e le remunerazioni dei titoli che ha venduto alla controparte ed è pertanto esposto al rischio di mercato nel caso in cui debba riacquistare tali titoli dalla controparte a un prezzo predeterminato superiore al valore attuale dei titoli. Ove opti per il reinvestimento della garanzia in contanti ricevuta sulla base di un accordo con patto di riacquisto, è altresì soggetto al rischio di mercato connesso a tale investimento.

Accordi con patto di riacquisto inverso

Ove indicato nel relativo Supplemento, un Fondo può sottoscrivere accordi con patto di riacquisto inverso. Qualora il venditore dei titoli al Fondo sulla base di un accordo con patto di riacquisto inverso non adempia il proprio obbligo di riacquistare i titoli sottostanti, a seguito di fallimento o altrimenti, il Fondo si adopera per alienare tali titoli, con possibili costi o ritardi. Qualora il venditore diventi insolvente e soggetto a liquidazione o riorganizzazione ai sensi del diritto fallimentare applicabile o di altre leggi, la capacità del Fondo di alienare i titoli sottostanti potrebbe essere limitata. È possibile, in uno scenario di fallimento o liquidazione, che il Fondo non sia in grado di sostanziale i propri interessi nei titoli sottostanti. In ultimo qualora il venditore non adempia al proprio obbligo di riacquistare i titoli sulla base di un accordo con patto di riacquisto inverso, il Fondo potrebbe subire una perdita nella misura in cui sia costretto a liquidare la posizione sul mercato e i proventi dalla vendita dei titoli sottostanti siano inferiori al prezzo di riacquisto concordato con il venditore inadempiente.

Rischi connessi agli swap, inclusi i total return swap

Ove indicato nel relativo Supplemento, un Fondo può sottoscrivere contratti swap inclusi total return swap come da definizione nel SFTR, ossia un derivato con cui il risultato economico totale di un'obbligazione di riferimento è trasferito da una controparte a un'altra controparte (inclusi i contratti per differenza). I contratti swap sono negoziati singolarmente e possono essere strutturati in modo da includere un'esposizione a una gamma variegata di tipologie di investimento o fattori di mercato. Sulla base della loro struttura, i contratti swap possono aumentare o diminuire l'esposizione di un Fondo a tassi di interesse a lungo o breve termine, a valori di cambio, a tassi di indebitamento societario o ad altri fattori quali il prezzo dei titoli, panieri di titoli azionari o tassi di inflazione. I contratti swap possono avere forme diverse e sono noti con diverse denominazioni. Un Fondo non è limitato a una particolare forma di contratto swap se è coerente con l'obiettivo di investimento e l'approccio di tale Fondo. I contratti swap possono esporre il Fondo a un rischio sostanziale di perdita.

I contratti swap su azioni comportano lo scambio dell'obbligo di una parte di pagare l'eventuale perdita con riferimento all'importo nominale di uno specifico indice azionario (es. Indice S&P 500) più gli importi calcolati con le stesse modalità come gli interessi su tale importo nozionale a un tasso stabilito (es. London Inter-Bank Offered Rate) in cambio dell'obbligo dell'altra parte di pagare l'eventuale utile con riferimento all'importo nozionale di tale indice.

I contratti swap tendono a spostare l'esposizione di investimento del Fondo da un tipo di investimento a un altro. Ad esempio, se un Fondo accetta di scambiare i pagamenti in euro per pagamenti in dollari statunitensi, il contratto swap tende a diminuire l'esposizione del Fondo ai tassi di interesse in euro e ad aumentare la sua esposizione a una valuta diversa dall'euro, e ai relativi tassi di interesse. Sulla base del loro uso, i contratti swap possono aumentare o diminuire la volatilità complessiva del portafoglio di un Fondo. Il fattore più significativo nell'andamento dei contratti swap è la variazione degli specifici tassi di interesse, valute, valori dei singoli titoli azionari o altri fattori che determinano gli importi dei

pagamenti dovuti dal o al Fondo. Qualora un contratto swap richieda pagamenti da parte di un Fondo, detto Fondo deve essere preparato a versare tali pagamenti a scadenza. Inoltre, qualora il merito creditizio della controparte diminuisca, il valore dei contratti swap con tale controparte può diminuire, portando tendenzialmente a perdite a carico del Fondo.

I contratti per differenza sono contratti swap con cui un Fondo concorda con una controparte che il proprio rendimento (o perdita) si basi sull'andamento di singoli titoli o sull'andamento relativo di due diversi gruppi o "panieri" di titoli. Per uno dei panieri il rendimento si basa sul posizione lunghe teoriche nei titoli compresi nel paniere (con un valore complessivo nominale pari all'importo nozionale del contratto per differenza) e per l'altro paniere, il rendimento si basa su posizioni corte teoriche nei titoli che compongono il paniere. Un Fondo può anche utilizzare posizioni lunghe e corte per conseguire la medesima esposizione dei contratti per differenza quando gli obblighi di pagamento delle due gambe del contratto sono compensati e pertanto basati sulle variazioni del valore relativo dei panieri di titoli invece che sulla variazione complessiva del valore delle due gambe. Tuttavia, è possibile che il paniere "corto" sovraperformi il paniere "lungo", portando a una perdita per il Fondo, anche in circostanze in cui i titoli in entrambi i panieri si apprezzano.

Un Fondo può sottoscrivere contratti swap e contratti per differenza per finalità di copertura, gestione del rischio e leva. Quando ricorre agli swap per copertura, il Fondo sottoscrive uno swap o sulla base di un titolo o sulla base di una passività, in relazione al fatto se copre i propri attivi o le proprie passività. Per finalità di gestione del rischio e di leva il Fondo può altresì sottoscrivere contratti per differenza in cui l'importo nozionale della posizione teorica lunga è superiore all'importo nozionale della posizione teorica corta.

Un Fondo può chiudere uno swap o un contratto per differenza solo con la relativa controparte. Inoltre, un Fondo può trasferire una posizione esclusivamente con il consenso della relativa controparte. In caso di inadempimento della controparte di un contratto swap, il Fondo è limitato ai mezzi di tutela contrattuali sulla base del contratto relativo alla transazione. Non vi sono garanzie che le controparti del contratto swap siano in grado di adempiere i propri obblighi sulla base dei contratti swap o che, in caso di inadempimento, la Società per conto del Fondo, possa far valere i mezzi di tutela contrattuali. Poiché il contratto per ciascuna transazione in derivati OTC è negoziato singolarmente con una specifica controparte, un Fondo è soggetto al rischio che una controparte possa interpretare i termini contrattuali (es. definizione di inadempimento) in modo diverso dal Fondo. Il costo e l'imprevedibilità dei procedimenti giudiziari richiesti al Fondo per far valere i propri diritti contrattuali possono spingerlo a decidere di non perseguire le proprie pretese nei confronti della controparte. Un Fondo assume pertanto il rischio di essere ostacolato o impedito nell'esercizio dei propri diritti con riferimento agli investimenti in portafoglio e nell'ottenimento dei pagamenti che il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, ritiene essere dovuti sulla base del relativo contratto e pertanto subire una riduzione del valore della propria posizione, una perdita di reddito e sostenere costi connessi all'esercizio dei propri diritti.

Le controparti in operazioni swap sono istituzioni soggette a supervisione prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla Central Bank e che non hanno discrezionalità sugli attivi di un fondo. Il merito creditizio di una controparte può essere inficiato da una volatilità superiore alla media sui mercati, anche se l'esposizione netta al mercato della controparte è relativamente contenuta rispetto al suo capitale.

Inoltre, oltre al rischio di credito della controparte di uno swap, il Fondo è altresì soggetto al rischio di credito dell'emittente dell'obbligazione di riferimento. I costi sostenuti in relazione alla sottoscrizione di uno swap, le differenze dei valori di cambio e i costi connessi alle classi di azioni hedged/unhedged possono portare il valore dell'indice/di riferimento del sottostante dello swap a differire dal Valore Patrimoniale Netto per Azione del Fondo.

Rischi connessi alla gestione della garanzia

Ove un Fondo sottoscriva un contratto in derivati OTC o effettui una transazione di finanziamento tramite titoli, può essere tenuto a trasferire la garanzia alla controparte o a un intermediario. La garanzia

che un Fondo versa a una controparte o a un intermediario che non è detenuto dalla controparte come subdepositario o separato presso un depositario terzo potrebbe non godere del beneficio della "segregazione" degli attivi. Pertanto, nel caso di insolvenza della controparte o dell'intermediario, il Fondo potrebbe essere soggetto al rischio di non ricevere la restituzione della garanzia o che trascorra del tempo prima di tale restituzione qualora la garanzia divenga disponibile per i creditori della relativa controparte o dell'intermediario. Inoltre, in deroga al fatto che un Fondo possa accettare solo garanzia non in contanti altamente liquida, il Fondo è soggetto al rischio di non essere in grado di liquidare la garanzia ricevuta per coprire un inadempimento della controparte. Il Fondo è anche soggetto al rischio di perdita derivante da processi interni, personale o sistemi inadeguati o errati o da eventi esterni.

Ove la garanzia in contanti ricevuta da un Fondo sia reinvestita in conformità alle condizioni dettate dalla Central Bank, un Fondo è esposto al rischio di fallimento o inadempimento dell'emittente del relativo titolo in cui è stata investita la garanzia in contanti.

Quando viene versata una garanzia a una controparte o a un intermediario mediante un contratto di trasferimento di titolo a garanzia, la Società per conto del Fondo ha solo una pretesa contrattuale non garantita sulla restituzione di attivi equivalenti. In caso di insolvenza di una controparte, il Fondo è un creditore non garantito e potrebbe non ricevere attivi equivalenti o recuperare l'intero valore degli attivi. Gli investitori devono presupporre che l'insolvenza di qualsivoglia controparte comporti una perdita a carico del Fondo che potrebbe essere sostanziale. Inoltre, gli attivi soggetti al diritto di riutilizzo ad opera della controparte possono rientrare in una catena complessa di transazioni su cui la Società o i suoi delegati non hanno alcuna visibilità o controllo.

Poiché il trasferimento della garanzia è effettuato tramite l'uso di contratti standard, il Fondo può essere esposto al rischio legale che il contratto non rifletta accuratamente l'intento delle parti o che il contratto non sia opponibile alla controparte nell'ordinamento in cui è stata costituita.

Rischio di valutazione

Il Gestore può consultare il Gestore degli Investimenti relativamente alla valutazione di investimenti non quotati o di titoli quotati, scambiati o negoziati sui mercati regolamentati ma i cui prezzi non sono disponibili o rappresentativi. Vi è un conflitto di interessi intrinseco tra il coinvolgimento del Gestore o del Gestore degli Investimenti nella determinazione della valutazione degli investimenti di un Fondo e le altre loro responsabilità, particolarmente alla luce del fatto che al Gestore o al Gestore degli Investimenti può essere corrisposta una Commissione di Performance relativa al Fondo.

Rischio istituzionale e di controparte

Le istituzioni, come le società di intermediazione, le banche e gli intermediari in genere hanno in custodia le attività del portafoglio dei Fondi e possono detenerle a nome dell'intermediario. Il fallimento o la frode di una di tali istituzioni può danneggiare le capacità operative o la posizione patrimoniale dei Fondi. I Fondi cercano di limitare le proprie operazioni di investimento a banche e società di intermediazione affermate e con una buona capitalizzazione nel tentativo di attenuare tali rischi; tuttavia gli eventi recenti hanno dimostrato che persino le istituzioni affermate possono essere soggette a tali rischi.

Nonostante quanto sopra, i mercati in cui un Fondo può eseguire operazioni (per es. swap, ivi compresi i contratti per differenza, e, in particolare, total return swap) possono includere i mercati "over-the-counter" o "interdealer" e possono anche comprendere mercati privati non regolamentati. Gli operatori di tali mercati solitamente non sono soggetti allo stesso livello di valutazione creditizia e vigilanza normativa degli operatori dei mercati di borsa. Ciò espone i Fondi al rischio che una controparte non regoli le operazioni conformemente ai termini e condizioni a causa di controversie sulle condizioni contrattuali (in buona fede o meno) o per problemi di credito o liquidità, causando in tal modo perdite ai Fondi. Tale rischio di controparte è accentuato per i contratti con scadenze più lunghe in cui possono sopravvenire eventi che impediscono il regolamento o nei casi in cui il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, ha concentrato le operazioni su un'unica controparte o su un gruppo

ristretto di controparti.

Laddove i Fondi forniscano garanzie alle loro controparti di negoziazione ai sensi di un accordo quadro dell'ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e di altri accordi quadro di negoziazione, sia con un margine iniziale o su base mark-to-market giornaliera, possono verificarsi circostanze in cui le controparti siano "over-collateralised" e/o i Fondi possano occasionalmente avere un'esposizione mark-to-market priva di garanzie nei confronti di una controparte in relazione ai propri diritti di ricevere titoli e contanti. In entrambe le circostanze, i Fondi saranno esposti all'affidabilità creditizia di tali controparti e, in caso di insolvenza di una controparte di negoziazione, i Fondi saranno classificati come creditori chirografari per importi equivalenti alla "over-collateralisation" e all'esposizione priva di garanzie rispetto alla controparte di negoziazione. In tali circostanze è probabile che i Fondi non saranno in grado di recuperare interamente il debito o che non lo recupereranno affatto.

Inoltre, vi è anche il rischio che importanti investitori istituzionali dei Fondi possano essere obbligati a ritirare tutti o parte dei loro investimenti o che le controparti o gli intermediari dei Fondi siano tenuti a limitare il credito precedentemente concesso ai Fondi a causa di difficoltà finanziarie proprie, determinando la liquidazione forzata di parti rilevanti dei portafogli dei Fondi.

Gli eventi recenti seguiti ai fallimenti o procedure analoghe relative a varie parti hanno dimostrato il rischio che attività ritenute da operatori come i Fondi custodite ai sensi di protezioni normative e obbligatorie possano essere soggette a diversi rischi.

Le banche o le società di intermediazione selezionate per operare in qualità di depositari della Società possono rendersi insolventi, determinando la perdita, totale o parziale, dei fondi o titoli del Fondo detenuti da detti depositari.

Subordinatamente alle restrizioni sugli investimenti contenute nel presente, al Fondo non è preclusa la negoziazione con particolari controparti o la concentrazione di alcune o tutte le operazioni con una controparte. Inoltre, né Gestore né il Gestore degli Investimenti dispongono di una funzione creditizia interna che valuti l'affidabilità creditizia delle controparti di un Fondo. La capacità di un Fondo di condurre operazioni con una o più controparti, la mancanza di una valutazione significativa o indipendente delle capacità finanziarie di tali controparti e l'assenza di un mercato regolamentato per agevolare il regolamento possono aumentare le potenziali perdite dei Fondi.

Operatività a termine

I contratti a termine non sono scambiati in borsa e non sono standardizzati; piuttosto, le banche e gli operatori agiscono in qualità di committenti in tali mercati, negoziando le singole operazioni su base individuale. Le operazioni a termine sono sostanzialmente non regolamentate; non vi sono limitazioni sulle variazioni di prezzo giornaliera e i limiti per le posizioni speculative non sono applicabili. I committenti che operano sui mercati a termine non sono tenuti a fare mercato nelle valute o materie prime che scambiano e tali mercati possono registrare periodi di illiquidità talvolta prolungati. Ci sono stati periodi in cui alcuni operatori di tali mercati si sono rifiutati di quotare prezzi per determinate valute o materie prime oppure hanno quotato prezzi con uno spread insolitamente ampio tra il prezzo al quale erano disponibili ad acquistare e quello a cui erano disposti a vendere. Eventi di turbativa possono verificarsi in qualunque mercato di negoziazione del Fondo a causa di volumi di negoziazione insolitamente alti, interventi politici o altri fattori. L'imposizione di controlli da parte delle autorità governative potrebbe altresì limitare le operazioni a termine a un numero minore di quello diversamente consigliato dal Gestore o dal Gestore degli Investimenti, a possibile discapito di un Fondo. L'illiquidità o le turbative del mercato potrebbero determinare gravi perdite per il Fondo.

Considerazioni valutarie

Le attività del Fondo saranno spesso investite in titoli denominati in valute diverse dalla Valuta di Base ed eventuali utili o capitale ricevuti dal Fondo saranno denominati nella valuta locale dell'investimento. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio valutarie (ove non coperte) incideranno sul valore dei

portafogli del Fondo e la rivalutazione o svalutazione non realizzate degli investimenti. Tra i fattori in grado di influire sui valori valutari vi sono la bilancia commerciale, il livello dei tassi di interesse a breve termine, differenze dei valori relativi di attività analoghe in valute diverse, opportunità di investimento e rivalutazione del capitale a lungo termine e sviluppi politici.

Inoltre, i Fondi possono sostenere costi in relazione alle conversioni tra le diverse valute. Gli operatori valutari realizzano utili sulla differenza tra il prezzo al quale acquistano e quello a cui vendono le diverse valute. Quindi, in genere un operatore offrirà valuta in vendita ai Fondi a un determinato cambio, pur offrendo un tasso di cambio inferiore qualora i Fondi desiderino rivendergli immediatamente la valuta. I Fondi condurranno le loro operazioni valutarie sia a pronti (ossia in contanti) al tasso a pronti prevalente nel mercato valutario, o stipulando contratti a termine o di opzione per l'acquisto o la vendita di valute diverse dal dollaro statunitense. Si prevede che gran parte delle operazioni valutarie dei Fondi avranno luogo al momento dell'acquisto dei titoli e saranno eseguite mediante intermediari o depositari locali operanti per conto dei Fondi. Relativamente a una Classe di Azioni non coperta denominata in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Fondo in questione, i costi di conversione valutaria su sottoscrizioni, rimborsi, conversione e distribuzione saranno a carico della Classe e avranno luogo ai tassi di cambio prevalenti del mercato. Il valore dell'Azione espresso nella valuta della Classe sarà soggetto al rischio di cambio in relazione alla Valuta di Base.

Laddove i Fondi stipulino contratti a termine in valuta (contratti per scambiare una valuta con un'altra in una data futura), tali contratti implicheranno un rischio di perdita qualora i Fondi non riescano a prevedere accuratamente la tendenza dei tassi di cambio valutari. Inoltre, i contratti a termine non sono garantiti da borse valori o stanze di compensazione. Pertanto, un'inadempienza della controparte del contratto a termine può determinare una perdita per i Fondi pari al valore degli utili non realizzati sul contratto o della differenza tra il valore dei propri impegni, se presenti, di acquisto o vendita al tasso di cambio valutario ed il valore di tali impegni al tasso di cambio valutario del contratto a termine.

Non può esservi alcuna garanzia che gli strumenti adatti alla copertura delle variazioni valutarie saranno disponibili nel momento in cui il Gestore o il Gestore degli Investimenti desideri utilizzarli o che potranno essere liquidati quando il Gestore o il Gestore degli Investimenti desideri farlo. Inoltre, il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, può scegliere di non stipulare operazioni di copertura rispetto ad alcune o tutte le proprie posizioni esposte al rischio di cambio.

Operazioni di copertura

Un Fondo può utilizzare una serie di strumenti finanziari, sia a scopo di investimento che di gestione del rischio, al fine di: (i) proteggere da possibili variazioni del valore di mercato del portafoglio di investimenti del corrispondente Fondo derivanti da oscillazioni dei mercati mobiliari e variazioni dei tassi di interesse; (ii) proteggere gli utili non realizzati del Fondo nel valore del portafoglio di investimenti del Fondo; (iii) agevolare la vendita degli investimenti; (iv) migliorare o preservare rendimenti, spread o utili sugli investimenti del portafoglio del Fondo; (v) coprire il tasso di interesse o il tasso di cambio delle attività o passività del Fondo; (vi) proteggere da aumenti di prezzo dei titoli che il Fondo prevede di acquistare in un secondo momento; o (vii) altre ragioni ritenute opportune dal Gestore o dal Gestore degli Investimenti, secondo i casi.

Il successo della strategia di copertura di un Fondo dipenderà, in parte, dalla corretta valutazione del grado di correlazione tra la performance degli strumenti usati nella strategia di copertura e la performance degli investimenti in portafoglio oggetto di copertura. Poiché le caratteristiche di molti titoli cambiano in base alle variazioni dei mercati o con il trascorrere del tempo, il successo della strategia di copertura di un Fondo sarà altresì soggetto alla capacità del Gestore o del Gestore degli Investimenti (secondo i casi) di ricalcolare, riadeguare ed effettuare coperture continuamente in modo efficiente e tempestivo. Sebbene un Fondo possa stipulare operazioni di copertura nel tentativo di ridurre il rischio, tali operazioni possono determinare una performance complessiva più scarsa per un Fondo di quella raggiunta se non avesse effettuato dette operazioni di copertura. Per diverse ragioni non è possibile perseguire una perfetta correlazione tra gli strumenti di copertura utilizzati e le partecipazioni in portafoglio oggetto della copertura. Un'imperfetta correlazione può impedire al corrispondente

Fondo di raggiungere la copertura desiderata o esporlo al rischio di perdite. Un particolare rischio può non essere coperto perché si può ritenere che la probabilità che esso si concretizzi non sia sufficientemente elevata da giustificare il costo della copertura o perché non si prevede che il rischio si verificherà. L'utilizzo con successo delle operazioni di copertura e gestione del rischio richiede competenze complementari a quelle necessarie per la selezione delle partecipazioni del portafoglio di un Fondo.

Strumenti altamente volatili

I prezzi degli strumenti derivati, comprese le opzioni, sono altamente volatili. Le variazioni di prezzo dei contratti a termine e di altri contratti derivati in cui possono essere investite le attività di un Fondo sono influenzate, tra l'altro, da tassi di interesse, mutevoli rapporti tra domanda e offerta, programmi e politiche governative commerciali, fiscali, monetarie e di controllo dei cambi, nonché politiche ed eventi economici e politici nazionali ed internazionali. Inoltre, occasionalmente i governi intervengono, direttamente e mediante normative, in determinati mercati, in particolare quelli delle opzioni su valute e strumenti finanziari. Tale intervento spesso mira a influire direttamente sui prezzi e può, unitamente ad altri fattori, fare in modo che tali mercati si spostino rapidamente nella stessa direzione a causa, tra l'altro, delle oscillazioni dei tassi di interesse. Un Fondo è soggetto anche al rischio di guasti delle borse valori su cui sono negoziate le sue posizioni o delle loro stanze di compensazione.

Mercati altamente volatili

I prezzi degli strumenti finanziari in cui un Fondo può investire possono essere altamente volatili. Le variazioni di prezzo dei contratti a termine e di altri contratti derivati in cui possono essere investite le attività di un Fondo sono influenzate, tra l'altro, da tassi di interesse, mutevoli rapporti tra domanda e offerta, programmi e politiche governative commerciali, fiscali, monetarie e di controllo dei cambi, nonché politiche ed eventi economici e politici nazionali ed internazionali. Un Fondo è soggetto al rischio di guasti delle borse valori su cui vengono negoziate le sue posizioni e delle loro stanze di compensazione.

Opzioni

Un Fondo può acquistare o vendere opzioni put e call e quando vende opzioni deve farlo "al coperto" in conformità ai requisiti di copertura della normativa sugli OICVM della Central Bank e alla Normativa come meglio descritto all'Allegato III al presente documento (i "**Requisiti di Copertura**"). Un'opzione call è "coperta" quando l'acquirente possiede titoli della stessa classe e importo di quelli a cui si riferisce l'opzione call o ove sia altrimenti coperta in conformità ai Requisiti di Copertura. Un'opzione put è coperta quando l'acquirente ha una posizione corta aperta in titoli della classe e dell'importo in questione. Le operazioni su opzioni dei Fondi possono far parte di una strategia di copertura (per esempio la compensazione del rischio associato a un'altra posizione di investimento) o di una forma di leva finanziaria, in cui un Fondo ha diritto a beneficiare delle variazioni di prezzo di un elevato numero di titoli con un piccolo impegno di capitale. Tali attività implicano rischi che possono essere significativi, in base alle circostanze.

Quando un Fondo acquista un'opzione, un calo (o un aumento insufficiente) del prezzo del titolo sottostante nel caso di un'opzione call, ovvero un aumento (o una diminuzione insufficiente) del prezzo del titolo sottostante nel caso di un'opzione put, possono determinare la perdita dell'intero investimento del Fondo nell'opzione (comprese le commissioni). Un Fondo può mitigare tali perdite acquistando opzioni put sui titoli dei quali detiene opzioni call, oppure assumendo posizioni lunghe (per es. acquistando i titoli o opzioni call su di essi) nei titoli sottostanti le opzioni put.

La vendita di opzioni call coperte può limitare il guadagno del Fondo sul portafoglio di investimento se l'opzione è esercitata in quanto il Fondo deve vendere il titolo o altro investimento sottostante al di sotto del prezzo di mercato corrente. Quando un Fondo vende un'opzione coperta, il Fondo rinuncerà all'opportunità di profitto sul titolo sottostante qualora il prezzo di mercato del titolo superi il prezzo di esercizio. Qualora il prezzo del titolo sottostante scendesse al di sotto del prezzo di esercizio, il premio

incassato sull'opzione (al netto dei costi di operazione) produrrebbe un utile che ridurrebbe o compenserebbe la perdita subita dal corrispondente Fondo in conseguenza del possesso del titolo.

Il processo di gestione del rischio per il Fondo deve prevedere il monitoraggio costante di tali transazioni "coperte" e l'attuazione di controlli adeguati sui rischi e la gestione della garanzia per assicurare che siano adeguatamente coperte in ogni momento in conformità ai Requisiti di Copertura.

Operazioni combinate

Ciascun Fondo può compiere operazioni su spread o altre transazioni combinate in opzioni che implicano l'acquisto e la vendita di opzioni negoziate in borsa o OTC e contratti futures. Tali transazioni comportano il rischio che l'esecuzione di due o più ordini contemporanei di acquisto e di vendita al prezzo auspicato possa risultare difficile o impossibile, la possibilità che si verifichi una perdita su entrambi i lati di una transazione in opzioni multiple, e la possibilità di un incremento significativo dell'esposizione al rischio derivante dalla copertura contro le perdite insite nel fatto che molte posizioni su spread possano essere perse a seguito dell'assegnazione di un esercizio alla componente corta di uno spread mentre quella lunga resta in essere. Inoltre, i costi di transazione delle operazioni combinate in opzioni possono essere particolarmente significativi stante i costi distinti sostenuti per ciascuna componente della combinazione.

Operatività in futures

Ciascun Fondo può utilizzare contratti futures e opzioni sugli stessi. I prezzi dei futures sono molto volatili, con i movimenti di prezzo influenzati da molteplici fattori quali il rapporto domanda - offerta, le politiche statali in materia di commercio, fiscalità, moneta e controllo dei cambi, eventi economici e politici ed emozioni sui mercati. I mercati dei futures sono soggetti a norme, regolamenti e requisiti di margine. L'operatività in futures comporta un elevato livello di leva finanziaria. Inoltre, l'operatività in futures può essere illiquida a seguito delle limitazioni giornaliere all'oscillazione dei prezzi. In ultimo, l'operatività di un Fondo in futures può essere inficiata dai limiti alle posizioni speculativi.

I contratti in futures possono essere venduti a condizione che il Fondo possieda titoli della medesima classe e per lo stesso importo di quelli a cui si applica il contratto in oggetto o che sia altrimenti coperto in conformità ai Requisiti di Copertura e inoltre a condizione che il processo di gestione del rischio per il Fondo debba prevedere il monitoraggio costante di tali transazioni e l'attuazione di controlli adeguati sui rischi e la gestione della garanzia per assicurare che siano adeguatamente coperte in ogni momento.

Rischio legato ai titoli convertibili

Un Fondo può acquistare titoli convertibili in azioni. Molti titoli convertibili hanno una componente a reddito fisso e pertanto tendono ad aumentare di valore di mercato a fronte della flessione dei tassi di interesse e a diminuire di valore al rialzo dei tassi di interesse. Il prezzo di un titolo convertibile è anche influenzato dal valore di mercato dell'azione ordinaria sottostante e tende ad aumentare se aumenta il valore di mercato dell'azione sottostante e viceversa tende a diminuire se il valore di mercato dell'azione sottostante cala. Pertanto, un investimento in strumenti convertibili tende a presentare i medesimi rischi di un investimento diretto nei titoli sottostanti.

Warrant e diritti

I rischi connessi all'uso di warrant e diritti sono in genere analoghi ai rischi associati all'uso di opzioni. A differenza di molte opzioni, tuttavia, i warrant e i diritti sono emessi in importi specifici e i warrant di norma hanno termini più lunghi delle opzioni. I warrant e i diritti non sono probabilmente altrettanto liquidi delle opzioni negoziate in borsa e garantite da una stanza di compensazione riconosciuta. Inoltre, i termini di warrant e diritti possono limitare la capacità di un Fondo di esercitare i warrant e i diritti alla data o nelle quantità auspiccate dal Fondo.

Rischio dell'operatività su spread

Una parte delle attività di ciascun Fondo può implicare uno spread tra due o più posizioni. Nella misura

in cui il rapporto di prezzo tra dette posizioni rimane costante, non si registrano utili o perdite su tali posizioni. Queste posizioni, tuttavia, implicano un rischio sostanziale che il differenziale di prezzo vari sfavorevolmente, provocando una perdita per la posizione. Inoltre, le variazioni della forma della curva dei rendimenti o del credito possono comportare variazioni significative della redditività delle operazioni di copertura o su spread. Nell'ipotesi di un'inversione della curva dei rendimenti o del credito, il rovesciamento del differenziale di interesse o credito tra gli investimenti a diversa scadenza può rendere non redditizie delle tecniche di copertura precedentemente favorevoli.

Rischio legato al prestito di titoli

Questi rischi di investimento non possono essere interamente eliminati. Il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, mira a ridurli grazie a un'attenta analisi degli esiti di ricerche presso svariate fonti e alle discussioni con i dirigenti delle società, responsabili dei cambiamenti che possono avere un impatto sugli investimenti del Fondo. Il Gestore o il Gestore degli Investimenti, secondo i casi, utilizza ricerche e analisi per formarsi un'opinione al meglio delle sue possibilità su tali questioni e poi procedere al ribilanciamento del mix di investimenti del Fondo al fine di ridurre qualsiasi effetto negativo sul Fondo. Il Gestore e il Gestore degli Investimenti non possono prevedere tutti i rischi di investimento, ma si adopereranno per ridurre l'effetto dei rischi per quanto possibile tramite la diversificazione.

Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo

Ciascun Fondo può sottoscrivere contratti derivati OTC. Il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni del 4 luglio 2012 ("EMIR") ha dettato taluni requisiti per i contratti derivati OTC inclusi obblighi inderogabili di compensazione, requisiti di gestione del rischio bilaterale e requisiti di segnalazione. Gli investitori devono essere consapevoli che talune disposizioni dell'EMIR impongono degli obblighi in capo ai Fondi e al Gestore in relazione alle transazioni in contratti derivati OTC.

Le implicazioni dell'EMIR per i Fondi includono, a mero titolo esemplificativo, quanto segue:

- (1) *obbligo di compensazione*: alcune transazioni in derivati OTC standardizzati sono soggette a compensazione obbligatoria tramite una controparte centrale (una "CCP"). La compensazione di derivati tramite una CCP può comportare costi aggiuntivi e termini meno favorevoli di quelli ottenibili ove tale derivato non fosse soggetto a compensazione a livello centrale;
- (2) *tecniche di attenuazione del rischio*: per i derivati OTC non soggetti a compensazione a livello centrale, i Fondi sono tenuti ad adottare tecniche di attenuazione del rischio, che includono la garanzia di tutti i derivati OTC. Tali requisiti di attenuazione del rischio possono aumentare i costi a carico del Fondo nel perseguimento della propria strategia di investimento (o i rischi di copertura della strategia di investimento); e
- (3) ciascuna delle transazioni in derivati OTC del Fondo deve essere comunicata a un repertorio di dati sulle negoziazioni specifico o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tale obbligo di segnalazione può aumentare i costi a carico del Fondo per l'utilizzo dei derivati OTC.

Misura del rischio di mercato e della leva finanziaria tramite il VaR

Taluni Fondi mirano a limitare il rischio di mercato e della leva finanziaria creata attraverso l'uso di derivati adottando una tecnica sofisticata di misurazione del rischio denominata "value-at-risk".

Il VaR è una metodologia statistica che mira a prevedere, sulla base di dati storici, la perdita massima probabile che un Fondo può subire, calcolata per uno specifico livello di confidenza (es. 99%). Pertanto, dove un rischio di mercato e di leva finanziaria creata tramite l'uso di derivati genera un valore del VaR superiore al limite applicabile al Fondo in oggetto, il Fondo è tenuto ad attuare misure atte a ridurre il rischio di mercato e la leva finanziaria cosicché il Fondo resti conforme ai limiti stabiliti. Un Fondo può utilizzare un modello di VaR "assoluto" dove la misurazione del VaR è riferita al Valore Patrimoniale Netto del Fondo oppure il Fondo può adottare un modello di VaR relativo dove la misura del VaR è riferita a un benchmark comparabile senza derivati o a un portafoglio equivalente. Un modello di VaR presenta taluni limiti interni e non si può fare affidamento sullo stesso per prevedere o garantire che l'entità o la frequenza delle perdite sostenute da un Fondo siano in qualche modo limitate. Poiché il modello del VaR si fonda sui dati storici di mercato come uno degli input chiave, ove le condizioni di mercato attuali siano diverse da quelle registrate nel periodo storico di osservazione, l'efficacia del modello del VaR nel prevedere il VaR di un Fondo potrebbe esserne inficiata sostanzialmente. L'efficacia del modello del VaR può essere analogamente compromessa se altri presupposti o componenti inclusi nel modello del VaR risultassero inadeguati o scorretti. Considerando tali limiti gli Azionisti potrebbero subire conseguenze finanziarie rilevanti in condizioni di mercato anormali o in condizioni che altrimenti differiscono da quelle registrate nel periodo storico di osservazione.

Rischi specifici degli investimenti

Depositi bancari

Le azioni dei Fondi non sono depositi bancari e non sono assicurate o garantite da nessuna delle garanzie di agenzie governative o di altro tipo che proteggono i titolari dei depositi bancari. Si prevede che il valore di una partecipazione in un Fondo possa subire oscillazioni maggiori rispetto a quelle dei depositi bancari

Investimenti in titoli non quotati

Un Fondo può investire in titoli non quotati. Data l'assenza di mercati di negoziazione per tali investimenti, potrebbe essere necessario più tempo per liquidare tali posizioni rispetto ai titoli quotati o potrebbe essere impossibile. Sebbene tali titoli possano essere rivenduti in operazioni negoziate privatamente, i prezzi realizzati in tali vendite potrebbero essere inferiori rispetto a quelli originariamente pagati dal Fondo. Inoltre, le società i cui titoli non sono quotati in borsa in genere non saranno soggette alla divulgazione al pubblico e ad altri requisiti a tutela degli investitori applicabili ai titoli quotati in borsa

Investimenti in altri organismi di investimento collettivo

Ciascun Fondo può investire in uno o più organismi di investimento collettivo, inclusi gli organismi gestiti dal Gestore, dal Gestore degli Investimenti o dalle sue consociate. Un Fondo può investire in azioni/quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto e chiuso (inclusi fondi di liquidità ed exchange-traded fund ("ETF")). L'investimento in un altro organismo di investimento collettivo espone il Fondo a tutti i rischi di quell'organismo di investimento collettivo.

Gli ETF di norma detengono un portafoglio di azioni ordinarie che intende replicare il prezzo e l'andamento dei dividendi di uno specifico indice. Gli ETF possono essere acquistati da ETF che emettono i titoli o sul mercato secondario. Il prezzo di mercato per le quote degli ETF può essere superiore o inferiore al valore patrimoniale netto dell'ETF. I prezzi di vendita e rimborso delle quote degli ETF acquistate dall'emittente sono basati sul valore patrimoniale netto dell'emittente.

Come azionista di un altro organismo di investimento collettivo, un Fondo si assume, in misura proporzionale insieme agli altri azionisti, la propria quota di spese di tale organismo di investimento collettivo, incluse le commissioni di gestione e/o altre commissioni. Tali commissioni si aggiungono alle commissioni di gestione e alle altre spese che il Fondo si assume direttamente in relazione alle proprie attività.

Un Fondo può investire in organismi di investimento collettivo di tipo chiuso classificati ai sensi della Normativa come valori mobiliari, alcuni dei quali possono detenere derivati quali futures, contratti a termine, opzioni, swap o altri strumenti.

Investimenti in titoli sottovalutati

Un Fondo può cercare di investire in titoli sottovalutati. L'individuazione di opportunità di investimento in titoli sottovalutati è un compito difficile e non vi sono garanzie che tali opportunità saranno riconosciute o acquisite con successo. Sebbene gli investimenti in titoli sottovalutati offrano l'opportunità di una capitalizzazione superiore alla media, tali investimenti implicano un elevato grado di rischio finanziario e possono determinare perdite rilevanti. I rendimenti prodotti dagli investimenti di un Fondo possono compensare in maniera inadeguata i rischi di business e finanziari assunti. Inoltre, un Fondo può essere obbligato a detenere tali titoli per un lungo periodo prima di realizzarne il valore anticipato. Nel corso di tale periodo, una parte del capitale del Fondo sarebbe impegnata nei titoli acquistati, probabilmente impedendo al corrispondente Fondo di investire in altre opportunità. Inoltre, un Fondo potrebbe finanziare tali acquisti con fondi presi in prestito e dover quindi pagare gli interessi su di essi durante il periodo di attesa.

Titoli a reddito fisso

Un Fondo può investire in obbligazioni o altri titoli a reddito fisso, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, commercial paper e titoli di debito a "rendimento più elevato" (anche *non investment grade* e, quindi, più rischiosi). I Fondi saranno quindi soggetti ai rischi di credito, di liquidità e di tasso di interesse. I titoli di debito a rendimento più elevato in genere non sono garantiti e possono essere subordinati a determinati altri titoli in circolazione e obblighi dell'emittente, che possono essere garantiti sostanzialmente dalla totalità delle attività dell'emittente. Il rating inferiore degli obblighi debitori del settore a rendimento più elevato rispecchia una maggiore probabilità che le variazioni negative della situazione finanziaria dell'emittente o delle condizioni economiche generali o di entrambe possano pregiudicare la capacità dell'emittente di effettuare il pagamento di capitale e interessi. I titoli di debito *non investment grade* possono non essere protetti da limitazioni o covenant finanziari sull'indebitamento aggiuntivo. Inoltre, la valutazione del rischio di credito per i titoli di debito implica incertezza perché le agenzie di rating del credito di tutto il mondo applicano standard diversi che rendono difficile il confronto tra paesi diversi. Inoltre, il mercato dei titoli *non investment grade* o a rendimento più elevato è spesso inefficiente e illiquido, rendendo difficile il calcolo degli spread di attualizzazione per la valutazione degli strumenti finanziari. È probabile che una forte recessione economica possa sconvolgere seriamente il mercato di tali titoli e avere un effetto negativo sul loro valore. Inoltre, è probabile che tale recessione economica possa incidere negativamente sulla capacità degli emittenti dei titoli di rimborsare il capitale e pagare gli interessi e aumentare la frequenza dell'inadempienza per tali titoli.

Investimenti azionari

Gli investimenti azionari dei Fondi possono comportare notevoli rischi ed essere soggetti ad ampie e improvvise oscillazioni del valore di mercato, con la conseguente oscillazione di profitti e perdite. Non vi sono restrizioni assolute relative alle dimensioni o all'esperienza operativa delle società in cui i Fondi possono investire (e le società relativamente piccole possono essere carenti della profondità di gestione o della capacità di generare internamente, o ottenere esternamente, i fondi necessari alla crescita e le società con nuovi prodotti o servizi possono subire perdite notevoli qualora i mercati previsti non si concretizzino). I corsi azionari sono direttamente influenzati da specifici eventi dell'emittente, nonché da condizioni generali del mercato. Inoltre, in molti paesi l'investimento in azioni ordinarie è soggetto a un maggior controllo normativo nonché autocontrollo rispetto all'investimento nel debito o in altri strumenti finanziari.

Investimento in titoli a piccola e media capitalizzazione

A seguito della strategia di investimento perseguita dal Fondo una parte delle attività dello stesso può

essere investita in titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione. Sebbene a giudizio del Gestore e del Gestore degli Investimenti i titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione possano offrire potenzialità di una maggiore capitalizzazione rispetto agli investimenti di emittenti a grande capitalizzazione, i titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione possono anche presentare maggiori rischi. Per esempio, alcuni emittenti a piccola e media capitalizzazione spesso dispongono di linee di prodotto, mercati o risorse finanziarie limitati. Possono essere soggetti a elevata volatilità di ricavi, spese e utili. Possono dipendere per la gestione da una o poche persone chiave ed essere maggiormente soggetti a perdite e rischi di fallimento. I loro titoli possono essere poco scambiati (e quindi dover essere venduti a un prezzo inferiore rispetto ai prezzi di mercato oppure in piccoli lotti in periodi di tempo prolungati), possono essere seguiti da un minor numero di analisti di investimento ed essere soggetti a più ampie variazioni di prezzo che possono determinare maggiori possibilità di perdita rispetto agli investimenti in titoli di emittenti a grande capitalizzazione. Inoltre, gli emittenti a piccola e media capitalizzazione potrebbero non essere ben noti al pubblico degli investitori e avere una proprietà istituzionale solo limitata. I prezzi di mercato dei titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione generalmente sono più sensibili alle variazioni delle previsioni sugli utili, agli sviluppi aziendali e alle voci di mercato rispetto ai prezzi di mercato degli emittenti a grande capitalizzazione. I costi delle operazioni in titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione possono essere più elevati di quelli degli emittenti a grande capitalizzazione.

Strumenti convertibili contingenti

Gli strumenti contingenti convertibili ("**CoCo-Bond**") sono emessi principalmente da istituzioni finanziarie come mezzo efficiente dal punto di vista economico e regolamentare di raccolta di capitali. Sono titoli contingenti ibridi, di solito subordinati, che hanno caratteristiche di assorbimento delle perdite e in talune circostanze possono convertirsi in azioni.

Le caratteristiche dei CoCo-Bond sono state studiate per soddisfare specifici requisiti regolamentari imposti alle banche che devono soddisfare un coefficiente di fondi propri (rapporto tra il capitale azionario di base di una banca e il totale delle attività ponderate per il rischio) nei fondi propri e includere un assorbimento delle perdite aggiuntivo su base continuativa prima del punto di non sostenibilità della propria struttura di capitale. Gli istituti finanziari possono emettere titoli di debito come CoCo-Bond anziché nuove azioni poiché con l'emissione di CoCo-Bond gli istituti finanziari sono in grado di innalzare il loro coefficiente patrimoniale di base mediante la conversione obbligatoria in titoli di capitale come le azioni o mediante la svalutazione obbligatoria del capitale dei CoCo-Bond qualora si verificano determinati eventi ("eventi trigger"). Sebbene i CoCo-Bond siano emessi principalmente da istituzioni finanziarie, possono altresì essere emessi da diverse tipologie di società.

Taluni CoCo-Bond presentano caratteristiche di "conversione obbligatoria" ossia composti regolarmente da titoli di debito o azioni privilegiate che si convertono automaticamente in azioni. I titoli a conversione obbligatoria possono limitare il potenziale di capitalizzazione e, in alcuni casi, sono soggetti alla perdita dell'intero capitale investito. Se si verifica l'evento trigger, tutti i CoCo-Bond vengono convertiti in azioni ordinarie. I titolari dei CoCo-Bond non hanno diritto di conversione, al contrario la conversione avrà luogo esclusivamente al verificarsi dell'evento trigger. Inoltre, alcuni CoCo-Bond hanno caratteristiche di "svalutazione". Ciò significa che l'importo di capitale del CoCo-Bond verrà svalutato dopo uno specifico evento trigger. Se tale evento trigger, che dipende dai termini e condizioni dei CoCo-Bond in questione, si verifica e persiste, l'importo del capitale del CoCo-Bond interessato viene automaticamente e almeno temporaneamente ridotto a una specifica percentuale (per es. il 25%) del capitale originale o ancora svalutato in via permanente nella sua interezza. Quindi l'importo della richiesta di rimborso verrà conseguentemente ridotto. La conversione di un CoCo-Bond in azione o la svalutazione dell'importo di capitale del CoCo-Bond può essere innescata da specifici eventi che possono essere svincolati dalle esigenze proprie dell'emittente. Tali eventi trigger possono essere basati su una regola meccanica (es. il "Core Tier 1 Ratio" dell'emittente è inferiore a una specifica soglia) o a discrezione dell'autorità di regolamentazione (es. l'autorità di regolamentazione di riferimento ritiene che l'istituto finanziario non sia sostenibile).

Sebbene taluni CoCo-Bond siano emessi con una scadenza dichiarata e con cedole fisse, altri sono

emessi come strumenti perpetui, redimibili a livelli predeterminati solo previa approvazione dell'autorità competente o a parere dell'emittente, a propria assoluta discrezione. Pertanto, non è possibile presumere che i CoCo-Bond perpetui siano redimibili a una data dichiarata. Tali CoCo-Bond sono una forma di capitale permanente e l'investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale se atteso alla data di rimborso o ancora in qualsiasi altra data. I CoCo-Bond possono altresì essere emessi con cedole discrezionali e queste cedole possono essere cancellate dai regolatori nazionali o dall'emittente, anche ove i dividendi continuino a essere versati agli azionisti. La cancellazione di tali cedole può non configurarsi come un evento di inadempimento; i pagamenti così cancellati non si accumulano e sono invece stomati.

I CoCo-Bond, nella maggior parte dei casi, sono emessi sotto forma di strumenti di debito subordinato al fine di permettere un trattamento regolamentare adeguato del capitale prima della conversione. Di conseguenza, in caso di liquidazione o scioglimento di un emittente prima della conversione, i diritti e le pretese dei titolari dei CoCo-Bond, come un Fondo, nei confronti dell'emittente in relazione a o derivanti dai termini dei CoCo-Bond non avranno generalmente priorità rispetto alle pretese dei titolari di obbligazioni non subordinate dell'emittente. Inoltre, se i CoCo-Bond sono convertiti in titoli azionari sottostanti dell'emittente a seguito di un evento di conversione, ciascun titolare sarà subordinato a seguito della conversione al passare da titolare di uno strumento di debito a titolare di un titolo azionario. In tal caso, i titoli di norma si classificano pari passu o sono subordinati rispetto agli altri titoli azionari dell'emittente, in base alla struttura di capitale dell'emittente, salvo in circostanze che integrano delle clausole che prevedono la svalutazione permanente del capitale sulla base di eventi trigger prestabiliti.

Il valore di mercato fluttua sulla base di fattori imprevedibili: il valore dei CoCo-Bond è imprevedibile ed è influenzato da svariati fattori tra cui, a mero titolo esemplificativo (i) merito creditizio dell'emittente e/o oscillazioni dei coefficienti di capitale di tale emittente che possono influire sulla capacità dell'emittente di rimborsare il capitale o staccare le cedole, (ii) domanda e offerta dei CoCo-Bond, (iii) condizioni generali di mercato e liquidità disponibile e (iv) eventi economici, finanziari e politici che influiscono sull'emittente, il mercato di riferimento o i mercati finanziari in generale.

Azioni privilegiate

Le azioni privilegiate sono titoli che hanno un privilegio rispetto alle azioni ordinarie relativamente all'incasso di dividendi o di eventuali attività residue dopo il pagamento dei creditori in caso di scioglimento dell'emittente o entrambe le cose. Le azioni privilegiate combinano alcune delle caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni ordinarie. Esse possono offrire un rendimento più elevato di un'obbligazione e avere la priorità rispetto alle azioni ordinarie, ma non hanno il privilegio delle obbligazioni e, diversamente dalle azioni ordinarie, la partecipazione alla crescita dell'emittente può essere limitata. Inoltre, le richieste degli azionisti (privilegiati) sono subordinate a tutte le forme di debito societario. Sebbene il dividendo di un'azione privilegiata possa essere stabilito a un tasso fisso annuale, in alcune circostanze può essere modificato o omesso dall'emittente. I detentori di azioni privilegiate solitamente non hanno diritto di voto per eleggere gli amministratori della società o su altre questioni di competenza dell'assemblea generale.

Strumenti equity-linked

Gli strumenti equity-linked come le obbligazioni convertibili o scambiabili sono anche titoli "ibridi". Le obbligazioni convertibili sono obbligazioni che consentono all'azionista di convertire le proprie obbligazioni in azioni della società emittente o in contanti di pari valore, ad un prezzo concordato precedentemente. Le obbligazioni scambiabili sono obbligazioni che consentono di scambiare l'obbligazione con azioni di una società diversa dall'emittente. Come le obbligazioni, gli strumenti equity-linked solitamente pagano un tasso di interesse fisso e il capitale è rimborsabile in una data prestabilita futura. Tuttavia, un investitore può scambiare il titolo convertibile con un numero specifico di azioni del capitale sociale della società emittente. Di conseguenza il valore del titolo convertibile aumenta (o diminuisce) in base al prezzo dell'azione ordinaria sottostante. L'opzione di convertire i titoli acquistati in azioni consente di realizzare rendimenti aggiuntivi se il prezzo di mercato dei titoli azionari supera il prezzo di conversione. I titoli equity-linked solitamente pagano un rendimento di utile

più elevato del rendimento di dividendo delle azioni ordinarie dell'emittente, ma minore del rendimento dei titoli di debito dell'emittente. Inoltre, nel momento in cui un titolo convertibile viene emesso il prezzo di conversione supera il valore di mercato dei titoli azionari sottostanti. Quindi, i titoli convertibili possono offrire rendimenti più bassi dei titoli a reddito fisso non convertibili o dei titoli azionari in base alle variazioni di prezzo dei titoli azionari sottostanti. Tuttavia, i titoli convertibili consentono al detentore di realizzare una parte della potenziale rivalutazione dei titoli azionari sottostanti con un minor rischio di perdere l'investimento iniziale. Vi sono anche titoli equity-linked che possono avere pagamenti di interessi fissi, variabili, o pari a zero prima della scadenza, essi possono essere convertibili (a scelta del detentore o su base obbligatoria) in contanti o in una combinazione di contanti e titoli azionari, e possono essere strutturati per limitare il potenziale di capitalizzazione.

Esposizione al tasso di interesse

I Fondi saranno esposti al rischio di tasso di interesse in diverse dimensioni. Molti degli investimenti dei Fondi sono soggetti a oscillazioni di valore in caso di variazione dei tassi di interesse. Nel caso di molti strumenti creditizi che possono essere acquisiti dai Fondi, vi è l'ulteriore preoccupazione – dato che gli emittenti di tali strumenti si trovano spesso in condizioni finanziarie precarie – che la probabilità di inadempienza sugli strumenti aumenti con l'innalzarsi dei tassi di interesse.

Rischio di rating dell'investimento

Non vi è garanzia che i rating delle agenzie continuino ad essere calcolati e pubblicati secondo le modalità descritte nel presente Prospetto o che non subiranno modifiche significative. La performance passata di un'agenzia nell'assegnazione del rating agli investimenti non è necessariamente indicativa della performance futura.

Rischio di titoli di debito *below investment grade*

Alcuni Fondi possono investire in titoli *below investment grade*. Si ritiene che gli investimenti in titoli *below investment grade* abbiano un'esposizione al rischio maggiore dei titoli *investment grade* relativamente al pagamento degli interessi e al rendimento del capitale. Pertanto, gli investitori dovrebbero valutare i rischi associati all'investimento in tali Fondi. I titoli di debito con rating basso in genere offrono rendimenti correnti più elevati delle emissioni con rating più alto. Tuttavia, i titoli di debito con rating basso implicano rischi maggiori e sono più sensibili alle variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche generali e dei settori in cui operano gli emittenti, nonché alle variazioni della situazione finanziaria degli emittenti e dei tassi di interesse. Inoltre, il mercato dei titoli di debito con rating inferiore in genere è meno attivo di quello dei titoli di qualità più elevata e la capacità di un Fondo di liquidare le proprie partecipazioni in risposta ai cambiamenti economici o dei mercati finanziari può essere ulteriormente limitata da fattori quali la pubblicità sfavorevole e le percezioni degli investitori. Il valore di titoli di debito e obbligazioni corporate con rating inferiore o privi di rating è influenzato anche dalle percezioni degli investitori. Quando sembra che le condizioni economiche stiano peggiorando, il valore di mercato di titoli di debito e obbligazioni corporate con rating inferiore o prive di rating può calare a causa delle maggiori preoccupazioni e delle percezioni degli investitori circa la qualità del credito. Non vi è certezza dell'affidabilità creditizia degli emittenti dei titoli di debito. Condizioni di mercato instabili possono determinare un maggior numero di inadempienze tra gli emittenti. Questo, a sua volta, può incidere sul Valore Patrimoniale Netto del Fondo in questione.

Rischi degli investimenti in titoli di REIT e in titoli immobiliari

Il Fondo può investire in titoli emessi da enti che si qualificano come REIT e in titoli di emittenti non REIT che svolgono principalmente attività di natura immobiliare, come lo sviluppo e la gestione immobiliare. Ne consegue che alcuni degli investimenti del Fondo sono soggetti ai rischi connessi agli investimenti in REIT e società operanti in generale sul mercato immobiliare, inclusi: (i) potenziali responsabilità ambientali, rischio di perdite non assicurate, percezione dei potenziali locatari in materia di sicurezza, convenienza e appetibilità delle proprietà, capacità del proprietario di fornire adeguati servizi di manutenzione, gestione e assicurazione, spese per il periodico rinnovo, riparazione e nuova

locazione degli spazi, e incremento dei costi operativi (ivi compreso pagamento di mutui ipotecari, imposte sugli immobili, assicurazioni, costi di manutenzione e utenze) che potrebbe non essere possibile trasferire in capo ai locatari; (ii) rischi legati al possesso di immobili tramite joint venture o partnership che possono rendere un REIT o una società attiva nel settore immobiliare incapaci di esercitare il potere decisionale autonomamente e assoggettare il REIT o la società al rischio che un joint venturer o partner agisca in maniera contraria ai suoi migliori interessi; (iii) considerazioni generali in materia di investimenti immobiliari, quali gli effetti dell'economia locale e di altre condizioni sui flussi di cassa generati dagli immobili e sui valori, necessità di locare gli spazi alla scadenza delle locazioni in corso, dipendenza dai principali locatari e possibilità di inadempimento del locatario, capacità di un immobile di generare un reddito sufficiente a soddisfare i pagamenti per il servizio del debito e altre spese operative, sviluppo periodico eccessivo del settore immobiliare, e illiquidità degli investimenti immobiliari, che possono influire sulla capacità del REIT o della società di effettuare le distribuzioni previste in favore degli azionisti; (iv) possibili aumenti dei tassi di interesse che possono portare i potenziali acquirenti dei titoli azionari immobiliari, così come di altre classi di titoli, a richiedere rendimenti annui superiori e che possono influire negativamente sul prezzo di mercato di detti titoli; (v) rischi legati all'assunzione di finanziamenti; (vi) relativa illiquidità degli investimenti immobiliari che tende a limitare la capacità del REIT o di un emittente non REIT di variare le proprie partecipazioni tempestivamente in risposta ai cambiamenti dell'economia locale o di altre condizioni; e (vii) rischi connessi alla gestione da parte del REIT di immobili di terzi, ivi compreso il rischio che i contratti di gestione (di norma annullabili senza preavviso) siano risolti dall'ente che controlla l'immobile o in relazione alla vendita di tale immobile, che i contratti non siano rinnovati a scadenza o non possano essere rinnovati a termini e condizioni coerenti con quelli attuali, e che i redditi su locazioni su cui è fondata la commissione di gestione diminuiscano a seguito delle condizioni generali del mercato immobiliare o ancora di specifici fattori di mercato.

Gli investimenti in REIT sono altresì soggetti a rischi specifici, incluso, a mero titolo esemplificativo: restrizioni alla proprietà che possono fungere da deterrente per l'acquisizione di o il cambio di controllo di un REIT; (ii) molti REIT hanno una capitalizzazione di mercato piccola o media che può risultare più volatile dei prezzi dei titoli a grande capitalizzazione e un investimento in tali titoli può essere meno liquido e (iii) rischi fiscali, incluso il rischio di variazioni della legislazione fiscale che possono portare un REIT a non qualificarsi come REIT o assoggettare, in generale, un REIT all'imposta sulle società, e le limitazioni alla capacità del REIT di vendere gli immobili al momento economicamente più vantaggioso, inficiando in tal modo i rendimenti per gli azionisti.

Rischi dei mercati emergenti

Il Fondo può investire in titoli di emittenti nei mercati emergenti. Tali titoli possono comportare un livello elevato di rischio e possono essere considerati speculativi. I rischi includono (i) maggiore rischio di espropriazione, confisca, tassazione, nazionalizzazione e instabilità sociale, politica ed economica; mercati più piccoli per i titoli dei mercati emergenti e volumi di scambi inferiori, che comportano una mancanza di liquidità e una maggiore volatilità del prezzo; (iii) talune politiche nazionali che possono limitare le opportunità di investimento disponibili per il Fondo, incluse limitazioni agli investimenti in emittenti o settori considerati sensibili per gli interessi nazionali e sulla realizzazione o il rimpatrio degli investimenti esteri; (iv) instabilità valutaria e iper-inflazione; e (v) assenza di strutture legali sviluppate per disciplinare gli investimenti privati o stranieri e la proprietà privata.

Gli standard contabili, di revisione e di rendicontazione finanziaria dei paesi in cui il Fondo può investire possono probabilmente essere meno sviluppati di quelli applicabili alle società irlandesi, britanniche o statunitensi, in particolare nei mercati emergenti.

Alcuni mercati in Europa Centrale e Orientale presentano rischi specifici in relazione al regolamento e alla custodia dei titoli. Tali rischi derivano dal fatto che in taluni paesi possono non esistere titoli materializzati (come in Russia); di conseguenza la proprietà dei titoli è provata solo sul libro soci dell'emittente. Ciascun emittente è responsabile della nomina del proprio agente per la tenuta dei registri. Nel caso della Russia ciò ha portato a una vasta distribuzione geografica di diverse migliaia di agenti su tutto il territorio. La Commissione federale russa per i titoli e i mercati dei capitali (la

"Commissione") ha definito le responsabilità per le attività di tenuta dei registri, incluso ciò che costituisce una prova della proprietà così come le procedure di trasferimento. Tuttavia, le difficoltà nell'attuazione del dettato della Commissione indicano che il potenziale di perdite o errori resta e che non vi sono garanzie che gli agenti per la tenuta dei registri si conformino alle norme e leggi applicabili. All'atto della registrazione, l'agente produce un estratto del libro soci a quella data specifica. La proprietà delle azioni è provata dalle scritture dell'agente per la tenuta dei registri, non dal possesso di un estratto del libro soci. L'estratto testimonia solo l'avvenuta registrazione. Non è negoziabile e non ha valore intrinseco. Inoltre, un agente per le registrazioni di norma non accetta un estratto come prova della proprietà delle azioni e non è obbligato a comunicare alla Depositaria o ai suoi agenti locali in Russia, se o quando modifica il libro soci. Ne consegue che i titoli russi non sono depositati materialmente presso la Depositaria o i suoi agenti locali in Russia. Pertanto, né la Depositaria né i suoi agenti locali in Russia possono essere considerati come se fossero i depositari materiali o svolgessero funzioni di custodia in senso tradizionale. Gli agenti per la tenuta dei registri non sono agenti della né ricadono sotto la responsabilità della Depositaria o dei suoi agenti locali in Russia. Con decorrenza 1° aprile 2013, le partecipazioni in molti titoli russi degli investitori, come il Fondo, non sono provate da un'iscrizione diretta nel libro soci dell'emittente. Invece la proprietà e il regolamento delle transazioni in tali titoli russi sono stati trasferiti in capo a un depositario centrale nazionale, denominato Depositario Nazionale di Regolamento (National Settlement Depository "NSD"). La Depositaria o i suoi agenti locali in Russia sono membri del NSD. Il NSD di contro è indicato come intestatario dei titoli sul libro soci dell'emittente. Quindi, pur intendendo attuare un sistema centralizzato e regolamentato per la registrazione della proprietà e il regolamento delle transazioni in titoli russi, l'attuale sistema non elimina tutti i rischi connessi al sistema di registrazione illustrati in precedenza. Gli investimenti in titoli quotati o negoziati in Russia saranno solo in titoli azionari e/o a reddito fisso quotati o negoziati al livello 1 o al livello 2 della Borsa di Mosca MICEX-RTS. In caso di perdite dovute a liquidazione, fallimento, colpa o dolo di un agente per la tenuta dei registri il Fondo potrebbe dover rivendicare i propri diritti direttamente nei confronti dell'emittente e/o dell'agente nominato. I sopra menzionati rischi relativi alla custodia dei titoli in Russia possono esistere, in maniera analoga, in altri paesi dell'Europa Centrale e Orientale in cui il Fondo può investire.

Principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

Il Gestore sostiene gli obiettivi di politica sottostanti l'Articolo 4 SFDR atti a migliorare la trasparenza nei confronti di clienti, investitori e mercati finanziari e concernenti il modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari integrano la considerazione degli effetti negativi della loro decisione di investimento sui fattori di sostenibilità.

Tuttavia, alla luce della dimensione, della natura e della portata delle sue attività, nonché tenendo conto dell'obiettivo primario di ciascun Fondo è conseguire l'apprezzamento del capitale nonché generare rendimento e un moderato apprezzamento del capitale con particolare enfasi sulla gestione dei rischi di ribasso, il Gestore ritiene eccessivo in questo momento tenere conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Il Gestore ritiene inoltre che i dati prontamente disponibili e attendibili ricevuti dalle imprese beneficiarie degli investimenti e dai fornitori di dati di mercato non siano sufficienti a consentirgli di tenere conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Il Gestore e di suoi delegati pertanto non tengono attualmente conto degli effetti delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Il Gestore intende mantenere la sua decisione di non tenere conto nella regolare revisione periodica dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, ed eseguirà una rivalutazione formale di tale decisione almeno una volta l'anno.

L'elenco dei fattori di rischio che precede non intende essere un elenco completo o una spiegazione di tutti i rischi associati all'investimento in un Fondo. Si invitano i potenziali investitori a leggere per intero il Prospetto informativo e il corrispondente Supplemento e a consultare i propri consulenti prima dell'eventuale decisione di investire nel Fondo. Non può essere fornita alcuna

garanzia sull'ottenimento di utili o sull'assenza di perdite significative.

COMMISSIONI E SPESE

Ciascun Fondo pagherà la totalità delle proprie spese nonché la propria parte delle spese ad esso allocate, che potranno includere i costi di (i) costituzione e mantenimento della Società ed eventuali controllate, trust o organismi di investimento collettivo del risparmio approvati dalla Central Bank e la registrazione dei Fondi e delle Azioni presso autorità governative o di vigilanza o presso i mercati regolamentati; (ii) servizi di gestione, amministrazione, agenzia per i pagamenti, amministrazione fiduciaria, deposito e servizi collegati; (iii) redazione, stampa e pubblicazione di prospetti, materiale di vendita, relazioni per gli Azionisti, la Central Bank e le agenzie governative; (iv) imposte; (v) provvigioni e commissioni di intermediazione; (vi) piattaforme di negoziazione e preparazione e trasmissione di pratiche di negoziazione; (vii) spese di revisione, legali e tributarie; (viii) presentazione di domanda e mantenimento di un particolare trattamento fiscale per le Azioni in un dato ordinamento e relativa informativa agli Azionisti; (ix) premi assicurativi; (x) spese di contenzioso, indennizzo e straordinarie non sostenute nel normale corso dell'attività; e (xi) altri costi di esercizio.

Tutti i costi e le perdite derivanti da operazioni di copertura valutaria saranno a carico della relativa Classe di Azioni del corrispondente Fondo e tutti gli utili derivanti dalle stesse saranno attribuibili alla relativa Classe di Azioni del corrispondente Fondo.

Gli Amministratori avranno il diritto a percepire una commissione dalle attività della Società quale corrispettivo per i loro servizi nella percentuale di volta in volta stabilita dagli Amministratori, purché l'importo complessivo della remunerazione degli Amministratori in un anno non superi EUR 75.000 più IVA o altro importo massimo stabilito dagli Amministratori, comunicato anticipatamente agli Azionisti e reso noto nel Prospetto o nella relazione annuale della Società. Il Sig. Lasagna non percepirà alcun compenso come Amministratore. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese vive ragionevoli sostenute e dei propri esborsi.

Il costo per la costituzione della Società, l'ottenimento dell'autorizzazione dalle autorità (tra cui, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, la Central Bank), le spese di deposito, la redazione e la stampa del presente Prospetto, i costi di commercializzazione e le spese di consulenza legale e altre consulenze professionali associate alla costituzione e all'offerta iniziale della Società e di ciascuno dei Fondi erano a carico della Società e sono state ammortizzate nei primi cinque anni di attività della Società (dal 2012) e addebitate a ciascuno dei Fondi in essere nel periodo, alle condizioni che gli Amministratori, a loro discrezione, hanno determinato. Maggiori informazioni sulle spese di costituzione dei Fondi da istituire saranno indicate nel Supplemento sul relativo Fondo.

Commissione di vendita iniziale

Informazioni sull'eventuale commissione di vendita iniziale, da versare in relazione alle sottoscrizioni, sono riportate nel corrispondente Supplemento.

Commissione di rimborso

Informazioni sull'eventuale commissione di rimborso, da versare in relazione ai rimborsi, sono riportate nel corrispondente Supplemento.

Le seguenti commissioni saranno a carico della Società:

Commissione pagabile al Gestore e al Gestore degli Investimenti

In conformità al Contratto di gestione, il Gestore avrà diritto a percepire una commissione sui servizi resi, attinta dalle attività di ciascun Fondo, rispetto a tale Fondo o Fondi o a ciascuna Classe di tale Fondo.

In conformità al Contratto di gestione degli investimenti, il Gestore degli Investimenti avrà diritto a

ricevere, attingendo agli attivi di uno o più Fondi, una commissione di gestione degli investimenti in relazione a tale o tali Fondi o a ciascuna Classe di tale Fondo.

Le commissioni pagabili al Gestore e al Gestore degli Investimenti (la "Commissione di Gestione") saranno indicate nel relativo Supplemento.

La Commissione di Gestione sarà (i) calcolata e maturerà con cadenza giornaliera; e (ii) calcolata con riferimento al Valore Patrimoniale Netto delle relative Azioni prima della deduzione della Commissione di Gestione e di ogni Commissione di Performance per quei giorni. La Commissione di gestione normalmente è pagabile posticipatamente entro 14 giorni dalla chiusura del mese in questione. La commissione pagabile al Gestore è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ove richiesta.

La Commissione di Gestione sarà (i) calcolata e maturerà con cadenza giornaliera; e (ii) è calcolata con riferimento al Valore Patrimoniale Netto delle relative Azioni prima della deduzione della Commissione di Gestione e di ogni Commissione di Performance per quei giorni. La Commissione di gestione normalmente è pagabile posticipatamente entro 14 giorni dalla chiusura del mese in questione.

Inoltre, il Gestore e il Gestore degli Investimenti avranno diritto al rimborso delle ragionevoli spese vive documentate. Ciascun Fondo si farà carico della propria quota proporzionale delle suddette spese vive.

Commissione di Performance

Il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti avrà diritto a ricevere una commissione di performance attingendo agli attivi di uno o più Fondi come indicato nel corrispondente Supplemento.

Incrementi delle commissioni

Le commissioni massime pagabili al Gestore o al Gestore degli Investimenti (quando le commissioni del Gestore degli Investimenti sono attinte direttamente dalle attività del Fondo di riferimento) o la Commissione di Rimborso massima, come indicato nel relativo Supplemento, non subiranno incrementi superiori alle commissioni massime indicate nel relativo Supplemento senza la necessaria approvazione degli Azionisti e senza la preventiva comunicazione dell'intenzione di effettuare tale incremento.

Inoltre, l'intenzione della Società di incrementare le commissioni pagabili al Gestore o al Gestore degli Investimenti entro il limite massimo della commissione indicato nel relativo Supplemento deve essere comunicata in anticipo agli Azionisti.

Riduzioni della Commissione di gestione

Il Gestore o il Gestore degli Investimenti può decidere, a sua totale discrezione, di rimborsare un Fondo, qualsivoglia Azionista, intermediario, distributore o altro soggetto o di fornire in altro modo a ciascuno di essi un rimborso o una commissione su tutte o parte delle commissioni pagate dalla Società in relazione ad una Classe di Azioni (inclusa, per maggior chiarezza, qualsivoglia Commissione di performance percepita dal Gestore o dal Gestore degli Investimenti). Ove non diversamente richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili di qualsivoglia giurisdizione, la selezione di uno o più soggetti con cui concludere tale accordo privato e le condizioni di tale accordo sono di esclusiva competenza del Gestore o del Gestore degli Investimenti e di tale altro soggetto, purché una delle condizioni di tale accordo preveda che il Fondo non incorra in alcun obbligo o responsabilità aggiuntiva.

Commissione della Depositaria

La Depositaria avrà diritto a percepire una commissione, attinta dalle attività di ciascun Fondo, rispetto a tale Fondo o a ciascuna Classe di Azioni di tale Fondo come indicato nel corrispondente Supplemento.

Commissione dell'Agente amministrativo

L'Agente amministrativo avrà diritto a percepire una commissione, attinta dalle attività di ciascun Fondo, rispetto a tale Fondo o a ciascuna Classe di Azioni di tale Fondo come indicato nel corrispondente Supplemento.

Pagamenti per attività di ricerca

Il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti può avvalersi dei servizi di ricerca offerti da fornitori di servizi indipendenti al fine di eseguire le politiche di investimento dei Fondi per i quali svolge funzioni di gestione discrezionale degli investimenti. Tali servizi di ricerca includono relazioni o note di ricerca pubblicate, altri materiali o servizi che suggeriscono o raccomandano una strategia di investimento o idee di trading (incluso sotto forma di strumenti software, programmi o altra tecnologia), analisi macroeconomiche e l'accesso ad analisti o esperti del settore (incluse reti di esperti). Il Gestore e il Gestore degli Investimenti, singolarmente, ritiene che l'accesso ai servizi di ricerca e materiali sia una componente essenziale della propria capacità di eseguire le politiche di investimento dei Fondi e che tali servizi e materiali sottendano e aggiungano valore alle decisioni di investimento del Gestore e/o del Gestore degli Investimenti per conto dei Fondi per i quali svolge funzioni di gestione discrezionale degli investimenti. Si prevede che tali commissioni di ricerca siano poste a carico del Gestore e/o del Gestore degli Investimenti, secondo i casi.

Nella misura in cui i costi relativi al pagamento per tali servizi di ricerca siano addebitati agli attivi del Fondo interessato in futuro, il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti, unitamente al Gestore, secondo i casi, aprirà e manterrà uno o più conti per il pagamento delle ricerche ("RPA"). Nella misura in cui un RPA sia aperto in futuro, tale RPA sarà gestito in conformità alle condizioni dettate nella MiFID II. Ogni simile RPA deve essere finanziato con uno specifico onere di ricerca per il Fondo sulla base di un budget per la ricerca fissato dal Gestore e/o dal Gestore degli Investimenti, unitamente al Gestore, secondo i casi, e concordato anticipatamente per iscritto e soggetto a regolare valutazione. Ove il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti intenda addebitare tali costi ai Fondi per i quali svolge funzioni di gestione discrezionale degli investimenti e aprire RPA in futuro, dovrà adottare degli accordi interni ("Politica sulle attività di ricerca"), inclusa una metodologia per la politica di remunerazione del Gestore.

Politica per la remunerazione del Gestore

In conformità agli obblighi ai sensi della Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ("Direttiva UCITS V"), il Gestore è tenuto ad attuare politiche e prassi in tema di remunerazione per tutte le categorie di personale, ivi compresi la dirigenza senior, risk takers, le funzioni di controllo e ogni dipendente che riceve una remunerazione totale che lo colloca nella medesima fascia salariale della dirigenza senior e di chi assume i rischi, le cui attività professionali incidono sostanzialmente sui profili di rischio del Gestore o della Società ("personale identificato"), che siano coerenti con e promuovano una solida ed efficace gestione del rischio e che non incoraggino l'assunzione di rischi in modo incoerente con i profili di rischio, le norme o l'atto costitutivo e lo statuto della Società né pregiudichino l'obbligo del Gestore di agire nel migliore interesse degli Azionisti.

Il Gestore ha predisposto e attuato una politica per la remunerazione coerente con e che promuove una solida ed efficace gestione del rischio con un business model la cui natura non promuove un'assunzione eccessiva di rischi incoerente con il profilo di rischio della Società o con lo Statuto della Società né pregiudica l'obbligo del Gestore di agire nel migliore interesse degli Azionisti. La politica per la remunerazione del Gestore è coerente con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società e degli Azionisti della Società e include misure per evitare i conflitti di interesse.

In linea con le disposizioni della Normativa, il Gestore applica la propria politica e le prassi per la remunerazione in maniera proporzionata alla propria entità, alla sua organizzazione interna e alla natura, ambito e complessità delle sue attività.

Laddove il Gestore deleghi le funzioni di gestione degli investimenti con riferimento alla Società e a ogni Fondo, la sua politica per la remunerazione richiede che, in conformità ai requisiti di cui alle Linee guida ESMA su Sane Politiche di Remunerazione ai sensi della Direttiva OICVM (ESMA/2016/575) ("Linee guida sulla Remunerazione ESMA") assicurino quanto segue:

- (a) che gli enti a cui sono state delegate le attività di gestione degli investimenti siano soggetti a requisiti regolamentari in materia di remunerazione equivalenti a quelli applicabili ai sensi delle Linee guida sulla Remunerazione ESMA; o
- (b) che siano posti in essere accordi contrattuali idonei per garantire che non vi sia alcuna circonvenzione delle norme per la remunerazione di cui alle Linee guida sulla Remunerazione ESMA.

I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, compreso a titolo di esempio, una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzione e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per la retribuzione, sono disponibili sul sito <http://www.algebris.com/> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Determinazione del Valore Patrimoniale Netto

L'Agente amministrativo determinerà il Valore Patrimoniale Netto della Società, il Valore Patrimoniale Netto di un Fondo, il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna delle Classi di un Fondo, il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Fondo e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe, secondo i casi, al Punto di Valutazione di o relativo a ciascun Giorno di Negoziazione e in conformità con lo Statuto.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Fondo sarà calcolato dividendo le attività del corrispondente Fondo, meno le passività, per il numero di Azioni in circolazione del Fondo al Punto di Valutazione pertinente. Eventuali passività della Società non attribuibili ad alcun Fondo saranno allocate in misura proporzionale a tutti i Fondi.

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe sarà determinato stabilendo il numero di Azioni della Classe in circolazione, allocando le relative spese e commissioni alla Classe e operando opportune rettifiche per tener conto delle distribuzioni pagate attingendo ai Fondi, se applicabili, e suddividendo di conseguenza il Valore Patrimoniale Netto dei Fondi. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della Classe per il numero di Azioni in circolazione in tale Classe, con approssimazione di almeno due cifre decimali. Le spese, commissioni o i costi dei Fondi non attribuibili a una particolare Classe possono essere allocati alle diverse Classi in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto o altra ragionevole base determinata dagli Amministratori tenuto conto della natura delle spese e commissioni. Le spese e commissioni relative a una Classe specifica saranno addebitate a tale Classe.

Il valore delle attività di un Fondo sarà determinato come segue:

1. Nella determinazione del valore delle attività di un Fondo, ciascun investimento quotato, scambiato o negoziato su un mercato regolamentato per il quale le quotazioni di mercato siano prontamente disponibili sarà valutato al prezzo medio di chiusura del mercato, fermo restando che il valore dell'investimento quotato, scambiato o negoziato su un mercato regolamentato ma

acquisito o scambiato sopra la pari o sotto la pari fuori dalla relativa borsa valori può essere valutato, tenendo conto del livello di premio o sconto alla data di valutazione dell'investimento, e la Depositaria dovrà assicurare che l'adozione di tale procedura sia giustificabile nel contesto della determinazione del probabile valore di realizzo del titolo. Se l'investimento è normalmente quotato, scambiato o negoziato in base alle norme di più di un mercato regolamentato, il mercato regolamentato pertinente costituirà il mercato principale dell'investimento. Qualora i prezzi di un investimento quotato, scambiato o negoziato sul mercato regolamentato non siano disponibili al momento o non siano rappresentativi, o qualora gli investimenti non siano quotati o scambiati su alcuna borsa o mercato regolamentato, l'investimento sarà valutato al valore certificato con cura e in buona fede come probabile valore di realizzo dell'investimento da parte del Gestore o un professionista competente nominato dal Gestore e approvato dalla Depositaria e che può essere il Gestore degli Investimenti. Né il Gestore, il Gestore degli Investimenti o l'Agente amministrativo saranno responsabili qualora un prezzo da essi ragionevolmente ritenuto il prezzo medio di chiusura del mercato corrente sia riscontrato non esserlo.

2. Le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo non valutate conformemente alle suddette disposizioni saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto disponibile per quota/azione pubblicato dall'organismo di investimento collettivo.
3. I depositi in contanti e investimenti analoghi saranno valutati al valore nominale unitamente agli interessi maturati salvo se, a giudizio del Gestore, sia necessaria una rettifica allo scopo di rispecchiare il fair value.
4. Gli strumenti derivati scambiati in borsa saranno valutati al prezzo di regolamento sulla borsa corrispondente, fermo restando che qualora il prezzo di regolamento di uno strumento derivato scambiato in borsa non sia disponibile, il valore di tale strumento sarà il probabile valore di realizzo stimato con cura e in buona fede da un soggetto competente nominato dal Gestore e approvato dalla Depositaria. La controparte degli strumenti derivati non scambiati in borsa deve essere disponibile a valutare il contratto e chiudere l'operazione al fair value su richiesta della Società al fair value. Il Gestore può scegliere di valutare i derivati over-the-counter usando la valutazione della controparte o una valutazione alternativa, quale quella calcolata dal Gestore o da un pricing vendor indipendente. Il Gestore dovrà valutare i derivati over-the-counter con cadenza giornaliera. Laddove il Gestore valuti i derivati over-the-counter usando una valutazione alternativa dovrà attenersi alle best practice internazionali e ai principi in materia di valutazione degli strumenti over-the-counter stabiliti da organismi quali l'IOSCO e l'AIMA. La valutazione alternativa è quella fornita da un soggetto competente nominato dal Gestore e approvato dalla Depositaria. La valutazione alternativa sarà riconciliata con la valutazione della controparte con cadenza mensile. In caso di discrepanze significative si dovrà procedere prontamente alla verifica e alla spiegazione. Laddove il Gestore valuti i derivati over-the-counter usando la valutazione della controparte, la valutazione dovrà essere approvata o verificata da una parte autorizzata in tal senso dalla Depositaria e che sia indipendente dalla controparte. La verifica indipendente dovrà essere effettuata con cadenza almeno settimanale. I contratti a termine in valuta estera saranno valutati mediante riferimenti a quotazioni di mercato liberamente accessibili.
5. Gli strumenti del mercato monetario di un Fondo del mercato non monetario potranno essere valutati su base ammortizzata, secondo i requisiti stabiliti dalla Central Bank.
6. Il Gestore potrà rettificare il Valore Patrimoniale Netto per Azione laddove tale rettifica sia ritenuta necessaria per rispecchiare il fair value nel contesto dei costi valutari, di commerciabilità, negoziazione e/o altre considerazioni ritenute pertinenti. Il Gestore dovrà documentare in modo chiaro le motivazioni alla base dell'adeguamento del Valore Patrimoniale Netto.
7. Qualora sia impossibile o non corretto eseguire una valutazione di uno specifico investimento in conformità con le norme di valutazione sopra menzionate o laddove tale valutazione non sia rappresentativa del fair value di mercato di un'attività, un soggetto competente nominato dal Gestore e autorizzato in tal senso dalla Depositaria avrà diritto a utilizzare altri metodi di valutazione generalmente riconosciuti allo scopo di ottenere una corretta valutazione dello specifico strumento, purché tale metodo di valutazione sia stato approvato dalla Depositaria.

8. Il Gestore potrà rettificare il valore di un'attività laddove tale rettifica sia ritenuta necessaria a rispecchiare il fair value nel contesto dei costi valutari, di commerciabilità, negoziazione e/o altre considerazioni ritenute pertinenti.

L'Agente amministrativo avrà diritto, senza obbligo di verifica o di ulteriore indagine, a basarsi sulle informazioni sui prezzi relative agli specifici investimenti detenuti da un Fondo fornite dalle fonti di prezzo indicate nella politica di determinazione dei prezzi del Gestore, concordata dal Gestore stesso con l'Agente amministrativo nel presente Prospetto o, in assenza di tali fonti di prezzo, da qualunque fonte di prezzo su cui l'Agente amministrativo sceglierà di basarsi (purché, in tal caso, eserciti ragionevole cura nella scelta delle fonti su cui basarsi). Fermo restando il carattere generale di quanto precede, l'Agente amministrativo non sarà responsabile di eventuali perdite subite da qualsivoglia soggetto a seguito della mancata valutazione o determinazione da parte dell'Agente amministrativo del prezzo di un'attività o passività di un Fondo (salvo quanto disposto nel contratto di amministrazione).

L'Agente amministrativo si adopererà ragionevolmente per verificare in maniera indipendente il prezzo delle attività o passività di un Fondo usando la propria rete di servizi automatici di determinazione dei prezzi, broker, operatori del mercato, intermediari o altri soggetti terzi. In assenza di fonti di prezzo indipendenti prontamente disponibili, l'Agente amministrativo potrà basarsi esclusivamente su informazioni di valutazione o di prezzo (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, informazioni di prezzo al fair value) relative alle attività o passività di un Fondo (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, investimenti di private equity) che gli saranno fornite da: (i) il Gestore; (ii) il Gestore degli Investimenti; e/o (iii) qualsivoglia valutatore, agente di valutazione terzo, intermediario o altri terzi, in ciascun caso nominati o autorizzati dal Gestore a fornire informazioni di valutazione o di prezzo sulle attività o passività di un Fondo all'Agente amministrativo.

Correzione della diluizione

Il costo effettivo di acquisto o vendita degli investimenti sottostanti di un Fondo può essere più alto o più basso del prezzo medio di chiusura del mercato usato nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Laddove un Fondo acquisti o venda investimenti sottostanti in risposta a una richiesta di emissione o rimborso di Azioni di tale Fondo, generalmente sosterrà costi tra cui i costi di negoziazione (che possono includere imposte) e l'eventuale spread tra i prezzi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti, che potrebbero non essere rispecchiati nel prezzo di sottoscrizione o di rimborso pagato da o all'Azionista. L'effetto dei costi di negoziazione e dello spread di negoziazione potrebbe incidere negativamente sul valore di un Fondo. Per evitare tale effetto, noto come "diluizione", la Società potrà applicare una correzione della diluizione fino al massimo del Valore Patrimoniale Netto per Azione, indicato nel corrispondente Supplemento, in caso di afflussi netti o deflussi netti verso o da un Fondo, in modo tale che il prezzo delle Azioni di un Fondo sia maggiore o minore di quello che risulterebbe da una valutazione media in chiusura di mercato. Tuttavia, non è possibile prevedere precisamente se in un particolare Giorno di Negoziazione si verificherà diluizione e si prevede che la Società applicherà una correzione della diluizione nella maggior parte dei Giorni di Negoziazione. Di conseguenza, l'applicazione di una correzione della diluizione potrà ridurre il prezzo di riacquisto o aumentare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di un Fondo. In caso venga effettuata una correzione della diluizione, esse incrementerà il Valore Patrimoniale Netto per Azione in caso di sottoscrizioni nette di un Fondo e ridurrà il Valore Patrimoniale Netto per Azione in caso di rimborsi netti.

La correzione di diluizione verrà applicata esclusivamente in modo da essere, per quanto possibile, equa per tutti gli Azionisti di un Fondo.

La politica mira a ridurre al minimo l'impatto della diluizione sui Fondi.

In particolare, verrà applicata una correzione della diluizione nelle seguenti circostanze:

- (i) su Fondi che registrano sottoscrizioni nette (ossia un numero di sottoscrizioni maggiore dei riacquisti); o
- (ii) su Fondi che registrano riacquisti netti (ossia un numero di riacquisti

maggiore delle sottoscrizioni).

Gli Amministratori si riservano il diritto di non applicare alcuna correzione di diluizione in particolari Giorni di Negoziazione. La correzione della diluizione di ciascun Fondo verrà calcolata mediante il riferimento a una stima dei costi di negoziazione degli investimenti sottostanti del Fondo, tra cui spread di negoziazione, commissioni e imposte sui trasferimenti. Tali costi possono variare nel tempo con la conseguente variazione dell'importo della correzione della diluizione. Il prezzo di ciascuna Classe di Azioni di un Fondo sarà calcolato separatamente ma eventuali correzioni della diluizione influiranno sul prezzo delle Azioni di ciascuna Classe dei Fondi in maniera identica.

Il livello delle correzioni della diluizione sarà calcolato dalla Società o dal suo delegato debitamente autorizzato e applicato dall'Agente amministrativo nelle circostanze suindicate e gli Azionisti potranno ottenere i dettagli delle correzioni della diluizione applicate alle sottoscrizioni e/o ai rimborsi facendone richiesta all'Agente amministrativo.

Sulle sottoscrizioni di Azioni durante il Periodo dell'Offerta Iniziale non sarà applicata alcuna correzione della diluizione.

Richiesta di Azioni

Fatta eccezione per gli Investitori statunitensi ammessi, i richiedenti dovranno confermare che le Azioni non vengono acquisite, né direttamente né indirettamente, da o per conto di Soggetti statunitensi o per conto di soggetti di altri ordinamenti cui l'acquisizione di Azioni è soggetta a restrizioni o proibita. I richiedenti dovranno inoltre confermare che non venderanno, trasferiranno o comunque cederanno dette Azioni, direttamente o indirettamente, a o per conto di nessun Soggetto statunitense o negli Stati Uniti o a o per conto di nessuno in tale ordinamento cui sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sotto-sezione "Stati Uniti" nella sezione intitolata "Restrizioni sulla vendita".

Prima di sottoscrivere le Azioni i richiedenti saranno tenuti a compilare una dichiarazione (contenuta nel contratto di sottoscrizione) relativa alla residenza o alla posizione fiscale come prescritto dal fisco irlandese (*Revenue Commissioners*). L'Agente amministrativo si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni o prove dell'identità del richiedente delle Azioni. Gli investitori devono fornire le dichiarazioni ragionevolmente richieste dalla Società, incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni in merito alla tassazione irlandese e statunitense. A tale proposito, si rimandano gli investitori alle considerazioni illustrate nella sezione "Tassazione".

La Società si riserva il diritto di respingere, interamente o in parte, qualunque richiesta di Azioni. Qualora una richiesta di Azioni venga respinta, gli importi di sottoscrizione, subordinatamente al diritto applicabile, saranno normalmente restituiti senza interessi al richiedente entro sette giorni dalla data della richiesta. La Società si riserva il diritto di chiudere occasionalmente un Fondo a nuove sottoscrizioni, per un periodo specificato o fino a nuova decisione. In tali periodi non saranno disponibili Azioni da sottoscrivere.

I contratti di sottoscrizione possono essere richiesti all'Agente amministrativo. Le Azioni possono essere emesse in qualunque Giorno di Negoziazione per gli investitori ammessi che abbiano inviato il contratto di sottoscrizione debitamente compilato e firmato, che abbiano fornito all'Agente amministrativo prova soddisfacente di identificazione e che abbiano fatto pervenire il contratto di sottoscrizione all'Agente amministrativo non oltre il Cut-Off Time di Negoziazione (Sottoscrizioni). Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, accettare contratti di sottoscrizione pervenuti dopo il Cut-Off Time di Negoziazione (Sottoscrizioni) in circostanze eccezionali, fermo restando che nessun contratto di sottoscrizione sarà accettato dopo il Punto di Valutazione del Giorno di Negoziazione pertinente. I contratti di sottoscrizione pervenuti all'Agente amministrativo dopo di allora saranno rimandati al Giorno di Negoziazione successivo.

Gli investitori dovranno trasmettere i fondi nella relativa Valuta della Classe equivalenti agli importi di

sottoscrizione, mediante istruzioni telegrafiche, sui relativi conti indicati nel contratto di sottoscrizione affinché pervengano all'Agente amministrativo sul conto della Società entro il Tempo di Regolamento (Sottoscrizioni). Qualora il pagamento di una sottoscrizione non pervenga entro il Tempo di Regolamento (Sottoscrizioni), la sottoscrizione potrà essere annullata o gli Amministratori potranno, in alternativa, a loro esclusiva discrezione, tenere in sospeso gli importi di sottoscrizione fino al Giorno di Negoziazione successivo.

La Società accetta le seguenti modalità di trasmissione per l'invio di istruzioni di sottoscrizione, rimborso, trasferimento o di altro tipo all'Agente amministrativo.

Fax:	Invio via fax al numero 00353-1-865-0174; o
Posta:	Spedizione dell'originale a mezzo corriere al Gruppo relazioni con gli investitori dell'Agente amministrativo all'indirizzo: Algebris UCITS Funds plc c/o BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irlanda.

Le sottoscrizioni iniziali potranno avvenire mediante contratto di sottoscrizione originale firmato, via fax o mediante trasmissione elettronica nei formati o con i metodi concordati precedentemente per iscritto con l'Agente amministrativo, subordinatamente e in conformità con i requisiti della Central Bank. Nel caso di contratti di sottoscrizione trasmessi via fax il contratto di sottoscrizione originale firmato e tutta la documentazione antiriciclaggio di supporto dovranno pervenire al più presto. Non potranno essere effettuati pagamenti di rimborsi finché il contratto di sottoscrizione originale e tutta la documentazione antiriciclaggio non perverranno all'investitore e finché non saranno state eseguite tutte le procedure antiriciclaggio.

Indipendentemente dal metodo di comunicazione, la Società e/o l'Agente amministrativo si riservano il diritto di chiedere la produzione dei documenti originali o di altre informazioni per autenticare la comunicazione e/o ai fini dell'antiriciclaggio. In caso di cattiva ricezione o corruzione del messaggio, al richiedente verrà richiesto di inviare nuovamente i documenti. Qualora entro 5 Giorni Lavorativi dall'invio della richiesta l'Agente amministrativo non accusi ricevuta del fax inviatogli, il richiedente dovrà contattarlo telefonicamente al numero +353(0)16071800 per ottenere la conferma che la richiesta sia pervenuta all'Agente amministrativo. Il richiedente dovrà utilizzare il modulo fornito dall'Agente amministrativo per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento di Azioni salvo che la Società e/o l'Agente amministrativo, a loro esclusiva discrezione, rinuncino a tale condizione.

Le richieste di Azioni mediante trasferimenti in natura potranno essere effettuate mediante accordo con il Gestore, caso per caso e subordinatamente all'approvazione della Depositaria. In tali casi la Società emetterà Azioni in cambio di investimenti che si qualificano come investimenti del relativo fondo in conformità con i propri obiettivi, politiche e restrizioni sugli investimenti e che potrà detenere o vendere, cedere o comunque convertire in contanti. La Depositaria dovrà ritenere improbabili eventuali danni rilevanti per gli Azionisti esistenti. Nessuna Azione dovrà essere emessa finché gli investimenti saranno assegnati alla Depositaria o suo delegato. L'importo delle Azioni da emettere non deve superare quello che sarebbe emesso per l'equivalente in contanti della sottoscrizione in natura.

Le operazioni sono condotte sulla base del prezzo a termine, ossia il Valore Patrimoniale Netto successivo calcolato dopo il ricevimento delle richieste di sottoscrizione.

Conto riscossione

Gli importi di sottoscrizione pagati da un investitore prima dell'emissione di Azioni relativamente alla

quale è stata ricevuta o si prevede sarà ricevuta una richiesta di sottoscrizione di Azioni saranno detenuti in un Conto sottoscrizioni/rimborsi a nome della Società per conto del Fondo interessato e saranno considerati un'attività di tale Fondo al momento della ricezione. L'investitore sarà pertanto un creditore non garantito del Fondo interessato relativamente all'importo sottoscritto e detenuto dalla Società fino all'emissione di tali Azioni.

Ulteriori informazioni in relazione alla gestione di questo conto sono riportate nella sezione "CONTO SOTTOSCRIZIONI/RIMBORSI". Si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione "**Fattori di rischio**" - "**Gestione del Conto sottoscrizioni/rimborsi**" del Prospetto.

Protezione dei dati

I potenziali investitori devono essere consapevoli che sottoscrivendo un contratto di sottoscrizione forniscono informazioni alla Società che possono configurarsi come dati personali nell'ambito della legge sulla protezione dei dati in Irlanda, compreso il GDPR. La Società è il titolare del trattamento secondo il significato del GDPR e si impegna a detenere i dati personali forniti dagli investitori riservati e in conformità al GDPR. Detti dati possono essere utilizzati da o per conto della Società per talune finalità, incluso, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, l'identificazione del cliente e la procedura di sottoscrizione, l'amministrazione e gestione della partecipazione nel Fondo, i trasferimenti, analisi statistiche, ricerche, informativa alla Società, al Gestore, al Gestore degli Investimenti e ai rispettivi delegati, agenti, membri e dipendenti, a seconda del caso, direct marketing e per adempiere a requisiti legali, fiscali o regolamentari. Tali dati possono essere divulgati e/o trasferiti a terzi, inclusi organi di vigilanza, autorità tributarie, delegati, consulenti e fornitori di servizi della Società e agli agenti debitamente autorizzati degli stessi o della Società e alle rispettive collegate ovunque site nel mondo (ivi compreso in paesi al di fuori del SEE che possano non avere le medesime leggi per la protezione dei dati adottate in Irlanda) per le finalità specificate.

Gli investitori hanno diritto di ottenere copia dei propri dati personali detenuti dalla Società, il diritto di far rettificare eventuali inesattezze dei dati personali detenuti dalla Società e in talune circostanze il diritto all'oblio e a limitare o opporsi al trattamento. In taluni specifici casi si applica il diritto alla portabilità dei dati. Ove un Azionista acconsenta al trattamento dei dati personali, detto Azionista può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

La Società e i fornitori di servizi incaricati mantengono tutta la documentazione fornita dall'Azionista in relazione al suo investimento nel Fondo di riferimento per quel periodo richiesto dai requisiti di legge e regolamentari in Irlanda, ma in ogni caso per almeno sette anni dopo la fine del periodo di investimento o dalla data in cui l'Azionista ha operato per l'ultima volta con la Società.

Copia dell'informativa sulla privacy della Società è consultabile all'indirizzo <http://www.algebris.com/>.

Disposizioni antiriciclaggio e misure antiterrorismo

Le misure volte alla prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento dei terroristi richiederanno una verifica approfondita dell'identità, dell'indirizzo e della fonte dei fondi degli investitori e, ove applicabile, del titolare effettivo su base *risk-sensitive* nonché il monitoraggio costante del rapporto di affari con la Società.

Ciascun sottoscrittore di Azioni prende atto che l'Agente amministrativo, il Gestore e la Società saranno manlevati e tenuti indenni da eventuali perdite derivanti dalla mancata elaborazione della richiesta di sottoscrizione o di rimborso qualora le informazioni e la documentazione richieste dall'Agente amministrativo non siano state fornite dal sottoscrittore o siano state fornite in maniera incompleta.

A titolo di esempio, a un soggetto verrà richiesto di presentare una copia del passaporto o documento d'identità recante foto, firma e data di nascita, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale, quale un notaio, la polizia o l'ambasciatore del paese di residenza, unitamente a una prova della residenza, per esempio una bolletta di utenze o un estratto conto bancario (risalenti a non più di sei mesi prima). Qualora il richiedente sia una società potrebbe essere richiesta la presentazione di copie autenticate del certificato di costituzione (e di eventuali variazioni della denominazione) nonché dell'atto costitutivo e dello statuto (o equivalente), una copia autenticata dell'elenco dei firmatari autorizzati della società, i nominativi, le professioni, le date di nascita e gli indirizzi lavorativi e privati di tutti gli amministratori e titolari effettivi (ai quali potrebbe anche essere richiesto di dimostrare la propria identità come descritto precedentemente).

Dovranno essere identificate anche le persone politicamente esposte ("**PEP**"), gli individui che svolgano o abbiano svolto, in qualunque periodo dell'esercizio precedente, funzioni pubbliche di rilievo e i familiari prossimi o le persone in rapporti stretti con detti individui.

In base alle circostanze di ciascuna richiesta, potrebbe non rendersi necessaria la verifica dettagliata della fonte dei fondi laddove (i) l'investitore esegua il pagamento da un conto intestato all'investitore presso un intermediario finanziario riconosciuto; o (ii) la richiesta venga presentata attraverso un intermediario riconosciuto. Tali eccezioni saranno applicabili esclusivamente se l'istituto finanziario o l'intermediario di cui sopra sono ubicati in uno dei paesi riconosciuti dall'Irlanda come dotati di leggi antiriciclaggio e misure antiterrorismo equivalenti proprie oppure che soddisfino altre condizioni applicabili.

L'Agente amministrativo, il Gestore e la Società si riservano ognuno il diritto di richiedere le informazioni necessarie a verificare l'identità, l'indirizzo e la fonte dei fondi di un investitore. Gli investitori devono fornire le dichiarazioni ragionevolmente richieste dalla Società, incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni in merito alla tassazione irlandese e statunitense. A tale proposito, si rimandano gli investitori alle considerazioni illustrate nella sezione "Tassazione". In caso di ritardo o mancato invio da parte dell'investitore delle informazioni richieste ai fini della verifica, l'Agente amministrativo o la Società potranno rifiutarsi di accettare la richiesta e gli importi di sottoscrizione o possono trattenere gli importi di sottoscrizione e/o depositare rendiconti e relazioni presso le autorità regolatorie anche di natura riservata. L'Agente amministrativo potrà altresì rifiutarsi di elaborare le richieste di rimborso o di pagare i proventi del rimborso in determinate circostanze o se richiesto ai sensi della legislazione applicabile in materia di lotta al riciclaggio o dalle sanzioni. Si ricorda ai richiedenti che i proventi dei rimborsi saranno accreditati solo sul conto indicato nel registro.

Ciascun sottoscrittore di Azioni prende atto che l'Agente amministrativo, il Gestore e la Società dovranno essere mantenuti indenni e manlevati da eventuali perdite derivanti dalla mancata elaborazione della richiesta di Azioni o richiesta di rimborso qualora le informazioni e la documentazione richieste dall'Agente amministrativo non siano state fornite dal richiedente o non siano state fornite in forma completa. Inoltre, la Società o l'Agente amministrativo si riservano il diritto di rifiutarsi di eseguire pagamenti di rimborsi o distribuzioni agli Azionisti qualora gli Amministratori o l'Agente amministrativo sospettino o vengano informati che il pagamento degli importi dei rimborsi o della distribuzione a detti Azionisti potrebbero dare luogo a inadempimenti o violazione delle leggi antiriciclaggio, sanzioni commerciali applicabili o di altre leggi e regolamenti da parte dei soggetti di

qualunque giurisdizione pertinente, oppure qualora tale rifiuto sia considerato necessario o opportuno per assicurare la conformità da parte della Società, dei suoi Amministratori o dell'Agente amministrativo con le leggi e i regolamenti di qualunque ordinamento.

Sottoscrizioni successive

Le sottoscrizioni successive (ossia successive alla sottoscrizione iniziale di Azioni di un Fondo) possono avvenire mediante invio di un contratto di sottoscrizione all'Agente amministrativo, entro il Cut-Off Time di Negoziazione (Sottoscrizioni) per iscritto, via fax, mediante trasmissione elettronica o con altri mezzi, nei formati o con i metodi concordati anticipatamente per iscritto con l'Agente amministrativo, subordinatamente e in conformità ai requisiti della Central Bank.

Le successive richieste di sottoscrizione trasmesse via fax potranno essere elaborate senza obbligo di presentazione della documentazione originale.

Le modifiche dei dati di registrazione e delle istruzioni di pagamento degli Azionisti saranno effettuate esclusivamente previa ricezione della documentazione originale.

Prezzo di sottoscrizione

Il Prezzo dell'Offerta Iniziale di ciascuna Classe di Azioni durante il Periodo dell'Offerta Iniziale è indicato all'Allegato I del corrispondente Supplemento.

Successivamente al Periodo dell'Offerta Iniziale di ciascuna Classe di Azioni il prezzo di sottoscrizione per Azione sarà il Valore Patrimoniale Netto per Azione, soggetto all'eventuale correzione della diluizione applicabile, di ciascun Giorno di Negoziazione.

Sulle Azioni sottoscritte potrà essere applicata una correzione della diluizione stabilita di volta in volta dalla Società o dal suo delegato debitamente autorizzato. Ai fini del calcolo del prezzo di sottoscrizione, in tutti i Giorni di Negoziazione in cui vi siano sottoscrizioni nette la Società o il suo delegato debitamente autorizzato dovranno correggere il prezzo di sottoscrizione aggiungendo una correzione della diluizione a copertura dei costi di negoziazione e allo scopo di preservare le attività sottostanti del Fondo. Si rimanda alla sotto-sezione intitolata "Correzione della diluizione" nella sezione "Amministrazione della Società".

Gli importi della sottoscrizione minima iniziale e della sottoscrizione minima aggiuntiva sono indicati nell'Allegato I del corrispondente Supplemento. La Società o il suo delegato debitamente autorizzato può, a propria discrezione, variare o rinunciare agli importi della sottoscrizione minima iniziale e sottoscrizione minima aggiuntiva.

Il Gestore può, a sua assoluta discrezione, in circostanze eccezionali, accettare richieste di Azioni pervenute in un dato Giorno di Negoziazione oltre il Cut-Off Time di Negoziazione (Sottoscrizioni), fermo restando che nessuna richiesta verrà accettata dopo il Punto di Valutazione del Giorno di Negoziazione pertinente. Le circostanze eccezionali in cui la richiesta è stata ricevuta saranno anch'esse pienamente documentate dal Gestore.

Conferme scritte di titolarità

L'Agente amministrativo sarà responsabile della tenuta del Registro della Società in cui saranno iscritte tutte le emissioni, i rimborsi e i trasferimenti di Azioni. Conferme scritte di titolarità che identificheranno particolari Classi di Azioni assegnate agli Azionisti verranno emesse in relazione alle Azioni. Le Azioni saranno nominative. L'Agente amministrativo non emetterà certificati azionari relativi alle Azioni. Le Azioni possono essere registrate con nominativo singolo ovvero cointestate a un massimo di quattro nominativi. Il Registro sarà a disposizione per ispezioni, previo ragionevole preavviso, presso la sede legale della Società durante i normali orari di ufficio dove gli Azionisti potranno verificare esclusivamente il proprio inserimento nel Registro.

Richieste di rimborso

Le Azioni possono essere rimborsate nei Giorni di Negoziazione contattando l'Agente amministrativo in modo da fargli pervenire una richiesta di rimborso firmata (per iscritto via fax, a mezzo trasmissione elettronica o con gli altri mezzi e nei formati o metodi concordati precedentemente per iscritto con l'Agente amministrativo e conformemente ai requisiti della Central Bank) non più tardi del Cut-Off Time di Negoziazione (Rimborsi).

In caso di richieste di rimborso trasmesse via fax il pagamento verrà effettuato esclusivamente su un conto iscritto nel registro a nome dell'Azionista, come indicato nel Contratto di Sottoscrizione. Eventuali modifiche delle coordinate bancarie dell'Azionista verranno eseguite esclusivamente al ricevimento di documentazione originale prima di una Richiesta di Rimborso.

Subordinatamente al consenso dell'Agente amministrativo, l'originale della richiesta di rimborso può non essere richiesto prima del pagamento dei proventi del rimborso, purché un indennizzo in relazione alle istruzioni trasmesse via fax o elettronicamente nelle modalità prescritte dall'Agente amministrativo sia pervenuto allo stesso e i proventi del rimborso vengano accreditati sul conto iscritto nel registro.

Le richieste di rimborso ricevute dopo il Cut-Off Time di Negoziazione (Rimborsi) saranno effettive il Giorno di Negoziazione successivo applicabile.

Qualora le richieste di rimborso di un Giorno di Negoziazione superino il 10% del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo, la Società può differire le richieste di rimborso eccedenti ai Giorni di Negoziazione successivi e rimborsare tali Azioni in maniera proporzionale al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni del Fondo detenute dagli Azionisti che hanno presentato richiesta di rimborso in quel Giorno di Negoziazione. Eventuali richieste di rimborso differite saranno portate a nuovo cosicché le Azioni a cui si riferisce ogni richiesta di rimborso che non sono rimborsate a seguito del suddetto rifiuto siano trattate come se la richiesta di rimborso fosse stata avanzata per ogni successivo Giorno di Negoziazione fino al rimborso di tutte le Azioni della richiesta originaria, ai sensi della sezione di seguito intitolata "Sospensione temporanea della valutazione delle Azioni, delle vendite e rimborsi".

Il Gestore può, a sua assoluta discrezione, in circostanze eccezionali, accettare richieste di rimborso pervenute in un dato Giorno di Negoziazione oltre il Cut-Off Time di Negoziazione (Rimborsi), fermo restando che nessuna richiesta di rimborso verrà accettata dopo il Punto di Valutazione del Giorno di Negoziazione pertinente. Le circostanze eccezionali in cui la richiesta di rimborso è stata ricevuta saranno anch'esse pienamente documentate dal Gestore.

Una richiesta di rimborso, una volta ricevuta, è irrevocabile salvo consenso degli Amministratori (che può essere negato a loro discrezione).

Prezzo di rimborso

Le Azioni saranno rimborsate al Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile, subordinatamente a eventuali correzioni della diluizione applicabili, ottenuto nel Giorno di Negoziazione in cui viene effettuato il rimborso.

Sulle Azioni rimborsate potrà essere applicata una correzione della diluizione stabilita di volta in volta dalla Società o dal suo delegato debitamente autorizzato. Ai fini del calcolo del prezzo di riacquisto, in tutti i Giorni di Negoziazione in cui vi siano riacquisti netti il Gestore dovrà correggere il prezzo di riacquisto deducendo una correzione della diluizione a copertura dei costi di negoziazione e allo scopo di preservare le attività sottostanti del Fondo. Si rimanda alla sotto-sezione intitolata "Correzione della diluizione" nella sezione "Amministrazione della Società".

Il regolamento dei rimborsi normalmente verrà effettuato mediante bonifico telegrafico sul conto corrente bancario dell'Azionista specificato nel contratto di sottoscrizione (a rischio e a spese

dell’Azionista) entro il 'Tempo di Regolamento (Rimborsi) e in ogni caso entro dieci giorni dal Cut-Off Time di Negoziazione (Rimborsi), purché l’Agente amministrativo abbia ricevuto tutta la documentazione di rimborso richiesta.

I proventi del rimborso non possono essere svincolati finché il contratto di sottoscrizione originale firmato e tutti i documenti richiesti in relazione all’obbligo di prevenire il riciclaggio di denaro non siano pervenuti all’Agente amministrativo e finché tutte le procedure antiriciclaggio non siano state portate a termine.

A discrezione della Società e con il consenso dell’Azionista che effettua la richiesta di rimborso, possono essere trasferite a un Azionista attività in soddisfacimento degli importi di rimborso dovuti per il rimborso delle Azioni, purché tale distribuzione sia equa e non pregiudichi gli interessi dei restanti Azionisti. La distribuzione di tali attività sarà soggetta all'autorizzazione della Depositaria. Laddove una richiesta di rimborso rappresenti il 5% o più del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo, la Società potrà soddisfare la richiesta di rimborso mediante il trasferimento di attività in natura all’Azionista senza il consenso di quest’ultimo. Su richiesta dell’Azionista che presenta detta richiesta di rimborso, tali attività potranno essere vendute dalla Società e i proventi della vendita saranno trasmessi all’Azionista. I costi dell’operazione sostenuti per la vendita delle attività saranno a carico dell’Azionista.

Le transazioni sono effettuate sulla base del prezzo a termine, ossia il Valore Patrimoniale Netto calcolato dopo il ricevimento delle richieste di rimborso.

Pagamento di importi di rimborso

Gli importi di rimborso dovuti a un investitore dopo un Giorno di negoziazione di un Fondo nel quale sono state rimborsate le Azioni di tale investitore (e di conseguenza l’investitore non è più un Azionista del Fondo a partire dal Giorno di negoziazione interessato) saranno detenuti in un Conto sottoscrizioni/rimborso e considerati come un’attività del Fondo pertinente fino a quando saranno pagati a tale investitore. L’investitore sarà pertanto un creditore non garantito del Fondo interessato relativamente all’importo di rimborso detenuto dalla Società fino al pagamento a tale investitore.

Maggiori informazioni relative alla gestione del Conto sottoscrizioni/rimborso sono riportate nella sezione "CONTO SOTTOSCRIZIONI/RIMBORSI"; si richiama inoltre l’attenzione sulla sezione "Fattori di rischio"–"Gestione di sottoscrizioni/rimborso" del Prospetto.

Rimborso coatto delle Azioni

Gli Azionisti sono tenuti a informare prontamente l’Agente amministrativo qualora dovessero acquisire lo stato di Soggetti statunitensi. Agli Azionisti che dovessero acquisire lo stato di Soggetti statunitensi potrà essere richiesto di cedere le loro Azioni a Soggetti non statunitensi nel Giorno di Negoziazione successivo, salvo il caso in cui le Azioni siano detenute ai sensi di un’esenzione che consenta loro di mantenere il possesso.

La Società si riserva il diritto di rimborsare tutte o parte delle Azioni degli Azionisti in qualunque momento, previa comunicazione scritta all’Azionista in questione, qualora:

- 1 gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che il possesso di Azioni da parte dell’Azionista determinerebbe che un Fondo venga considerato detentore di "attività di un piano" (*plan assets*) ai sensi dell’ERISA o del Codice;
- 2 gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che la partecipazione continuativa dell’Azionista nella Società avrebbe un sostanziale effetto negativo sul Fondo, la Società o gli altri Azionisti;
- 3 la partecipazione continuativa dell’Azionista nella Società determinerebbe la violazione, da parte di un Fondo o della Società, di leggi, norme, regolamenti o sentenze;

- 4 l'Azionista rifiuti di adempiere a eventuali ragionevoli richieste di informazioni ricevute dalla Società, tra cui, per maggior chiarezza, eventuali richieste relative o derivanti da obblighi, leggi, norme o regolamenti antiriciclaggio o per la lotta ai finanziamenti al terrorismo cui siano soggetti gli Amministratori, i Fondi o la Società; o
- 5 l'Azionista violi i termini di eventuali accordi stipulati con la Società, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, la violazione di dichiarazioni, garanzie o impegni forniti dall'Azionista agli Amministratori, al Fondo o alla Società nei documenti di sottoscrizione compilati dall'Azionista in relazione alla sottoscrizione delle Azioni.

La Società può rimborsare le Azioni laddove nel corso di un periodo di sei anni nessuno degli assegni relativi ai dividendi delle Azioni sia stato incassato e non sia pervenuto alcun riscontro in riferimento alla conferma di titolarità delle Azioni inviata all'Azionista. La Società inoltre può richiedere al corrispondente Fondo di tenere gli importi del rimborso in un conto fruttifero separato che costituirà un debito permanente di tale Fondo. Lo Statuto dispone altresì, dopo sei anni, la decadenza di eventuali dividendi non reclamati i quali, in caso di decadenza, verranno inclusi tra le attività del corrispondente Fondo.

Trasferimento di Azioni

I trasferimenti di Azioni possono essere effettuati esclusivamente previa richiesta alla Società e gli Amministratori avranno diritto, a loro esclusiva discrezione, di rifiutare o porre condizioni (tra cui, per maggior chiarezza, condizioni relative all'high water mark) relative a tali richieste di trasferimento. Gli Azionisti dovranno fornire all'Agente amministrativo una richiesta di trasferimento nella modalità richiesta dalla Società e dall'Agente amministrativo non oltre le ore 12:00 (ora irlandese) del relativo Giorno di Negoziazione. Tutti i trasferimenti di Azioni saranno effettuati mediante trasferimento scritto con modulo abituale o comune e ciascun modulo di trasferimento dovrà riportare il nominativo completo e l'indirizzo del cedente e del cessionario. L'atto di cessione di un'Azione dovrà essere firmato da o per conto del cedente. Il cedente sarà considerato detentore delle Azioni fino a quando il nome del cessionario non verrà iscritto nel registro delle azioni. La registrazione dei trasferimenti potrà essere sospesa nelle occasioni e per i periodi di volta in volta stabiliti dagli Amministratori, sempre purché la registrazione non venga sospesa per più di trenta giorni all'anno. Gli Amministratori possono rifiutarsi di registrare i trasferimenti di Azioni a meno che l'atto di cessione e tutte le prove dell'identità richieste, sia del cedente che del cessionario, vengano forniti all'Agente amministrativo unitamente alle altre prove ragionevolmente richieste dagli Amministratori allo scopo di dimostrare il diritto del cedente di effettuare il trasferimento. Tali prove possono includere una dichiarazione relativa alla residenza irlandese del cessionario proposto.

Ritenute d'acconto e deduzioni

La Società può essere obbligata a trattenere l'imposta sul valore delle Azioni rimborsate o trasferite all'aliquota applicabile salvo che abbia ricevuto dal cedente una dichiarazione nella modalità prescritta attestante che l'Azionista non è residente in Irlanda e che la deduzione dell'imposta non è pertanto applicabile. La Società si riserva il diritto di rimborsare il numero di Azioni detenute da un cedente necessario ad estinguere il debito fiscale che ne derivi. La Società si riserva il diritto di rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni fino al ricevimento di una dichiarazione attestante la residenza o la posizione del cessionario nella modalità prescritta dal fisco irlandese (Revenue Commissioners).

Conversione di Azioni

Fatto salvo l'importo minimo di sottoscrizione o l'importo minimo per le sottoscrizioni aggiuntive applicabile alla Classe di azioni e con il consenso degli Amministratori, un Azionista può convertire le Azioni di qualsiasi classe in ogni Fondo in azioni di un'altra Classe (Classe che può essere nello stesso Fondo o in un altro Fondo) dandone comunicazione all'Agente amministrativo nella forma richiesta

dall'Agente amministrativo a condizione che la partecipazione soddisfi i criteri di investimento minimo e a condizione che la richiesta originaria sia ricevuta entro i limiti temporali specificati in precedenza per le sottoscrizioni. La conversione non mira ad agevolare le negoziazioni a breve termine o l'*excessive trading*. La conversione si effettua richiedendo il rimborso delle Azioni di una Classe e sottoscrivendo le azioni dell'altra Classe con i proventi che derivano dal rimborso.

La conversione si effettua sulla base della formula seguente:

$$NS = \frac{(A \times B - TC) \times C}{D}$$

dove:

NS	=	numero di Azioni da emettere nella nuova Classe;
A	=	numero di Azioni da convertire;
B	=	prezzo di rimborso per Azione delle Azioni da convertire;
C	=	fattore di conversione valutaria (se del caso) nel Giorno di Negoziazione di riferimento come stabilito dagli Amministratori;
D	=	prezzo di emissione delle Azioni nella nuova Classe per il Giorno di Negoziazione di riferimento; e
TC	=	onere per la transazione da versare in relazione alla transazione proposta, non superiore al 5% del Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Qualora NS non sia un numero intero di Azioni gli Amministratori si riservano il diritto di emettere frazioni di Azioni fino alla quarta cifra decimale (con arrotondamento naturale) nella nuova Classe o restituire il surplus che ne consegue all'Azionista che ha richiesto la conversione delle Azioni.

La durata per il completamento di una conversione varia sulla base delle Classi interessate e del momento di avvio della conversione. In generale, il periodo per il completamento di una conversione dipende dal tempo richiesto per ottenere il pagamento dei proventi di rimborso dalla Classe in oggetto. Poiché la conversione delle Azioni richiede il consenso degli Amministratori, una volta che la richiesta è stata avanzata la necessità di tale consenso può comportare che le Azioni siano convertite il Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione in cui l'Azionista inizialmente intendeva convertire le Azioni.

Excessive Trading

L'investimento in un Fondo è esclusivamente a medio-lungo termine. La Società e il Gestore adotteranno ragionevoli misure per cercare di impedire la negoziazione a breve termine. L'Excessive trading a breve termine (o market timing) dentro e fuori da un Fondo o altre pratiche di negoziazione illecite possono compromettere le strategie di investimento del portafoglio e possono incrementare le spese nonché incidere negativamente sui rendimenti di investimento di tutti gli Azionisti, compresi gli Azionisti a lungo termine che non producono tali costi. La Società si riserva il diritto di respingere una richiesta di Azioni di un investitore o di un gruppo di investitori per qualunque motivo, senza obbligo di preavviso, tra cui, in particolare, qualora dovesse ritenere che l'attività di negoziazione avrebbe effetti negativi per un Fondo. A titolo di esempio, la Società può rifiutarsi di effettuare una sottoscrizione (o eseguire una richiesta di trasferimento) qualora il Gestore ritenga che non sarebbe in grado di investire denaro efficacemente in conformità con le politiche di investimento di un Fondo o che un Fondo ne sarebbe danneggiato a causa dell'entità dell'operazione, della frequenza di negoziazione o di altri fattori.

Ai fini dell'applicazione di tali politiche potrà essere considerato lo storico delle attività di negoziazione dei conti sotto la proprietà o il controllo comuni. Le operazioni eseguite attraverso lo stesso

intermediario finanziario su base collettiva potranno essere considerate parte di un gruppo ai fini della presente politica e potranno essere respinte interamente o in parte da un Fondo.

Le operazioni accettate da un intermediario finanziario in violazione della politica in materia di eccessive trading del Gestore non saranno accettate dalla Società e potranno essere annullate o revocate dalla stessa il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento.

Gli investitori dovrebbero essere informati dell'esistenza di vincoli pratici sia nella determinazione della politica adatta nell'interesse degli investitori a lungo termine sia nell'applicazione di tale politica. Per esempio, la capacità di individuare e impedire pratiche di negoziazione occulte o negoziazione a breve termine in cui gli investitori agiscono attraverso conti collettivi è limitata. Inoltre, gli investitori come i fondi di fondi e i fondi di asset allocation modificheranno la proporzione delle loro attività investite nella Società o nei Fondi in conformità con i rispettivi mandati di investimento o strategie di investimento. La Società, di concerto con il Gestore, cercherà di equilibrare gli interessi di tali investitori in modo da renderli compatibili con gli interessi degli investitori a lungo termine ma non vi è garanzia che, di concerto con il Gestore, riuscirà a farlo in ogni circostanza. Per esempio, non è sempre possibile individuare o rilevare ragionevolmente l'*excess trading* facilitato dagli intermediari finanziari o reso difficile da individuare dall'uso di conti collettivi da parte di tali intermediari.

Il Gestore, se le relazioni fornite dall'Agente amministrativo aiuteranno nell'analisi, cercherà di monitorare i "round trip". Un "round trip" è un rimborso di uscita da un Fondo (con qualunque mezzo) seguito da un nuovo acquisto nello stesso Fondo (con qualunque mezzo). La Società, sentito il Gestore, può limitare il numero di "round trip" degli Azionisti.

Pubblicazione del prezzo delle Azioni

Salvo laddove la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione sia stata sospesa nelle circostanze descritte di seguito, il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni dei Fondi sarà disponibile presso la sede legale dell'Agente amministrativo e sarà pubblicato in relazione a ciascun Giorno di Negoziazione via internet sul sito www.bloomberg.com il giorno successivo al Giorno di Valutazione. Tali informazioni saranno riferite al Valore Patrimoniale Netto per Azione del Giorno di Negoziazione precedente e avranno scopo esclusivamente informativo. Non si tratta di un invito a sottoscrivere o riacquistare le Azioni a detto Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Sospensione temporanea della valutazione delle Azioni, delle vendite e dei rimborsi

La Società può temporaneamente sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la vendita e il rimborso delle Azioni della Società, del Fondo e/o della Classe durante:

- (i) i periodi di chiusura (diversi dalle festività ordinarie o dalle abituali chiusure del fine settimana) dei mercati considerati principali per una parte significativa degli investimenti del Fondo o durante di periodi di restrizione o sospensione delle attività di negoziazione di tale mercato;
- (ii) i periodi in cui la cessione o valutazione degli investimenti che costituiscono una parte rilevante delle attività di un Fondo non sia praticamente fattibile o, se fattibile, solo a condizioni particolarmente svantaggiose per gli Azionisti;
- (iii) i periodi durante i quali, per un motivo qualunque, i prezzi degli investimenti dei Fondi non possano essere accertati in misura ragionevolmente rapida o accurata dall'Agente amministrativo;
- (iv) i periodi durante i quali la rimessa delle somme di denaro relative alla realizzazione o al pagamento degli investimenti di un Fondo non possa, a giudizio degli Amministratori, essere eseguita ai normali tassi di cambio;

- (v) i periodi durante i quali i proventi della vendita o del rimborso delle Azioni non possano essere trasferiti da e sul conto dei Fondi;
- (vi) alla notifica agli Azionisti di una comunicazione per prendere in considerazione una delibera di scioglimento della Società o di chiusura di un Fondo.

Una sospensione dei rimborsi potrà aver luogo in qualunque momento prima del pagamento delle somme dei rimborsi e la cancellazione del nominativo dell’Azionista dal Registro. Una sospensione delle sottoscrizioni può aver luogo in qualunque momento prima dell’iscrizione del nominativo di un Azionista nel Registro.

Tali sospensioni dovranno essere notificate agli Azionisti del corrispondente Fondo dalla Società qualora, a giudizio della stessa, sia probabile che tale sospensione prosegua per un periodo maggiore di 14 giorni e le sospensioni dovranno essere comunicate prontamente e in ogni caso entro lo stesso Giorno Lavorativo alla Central Bank. Ove possibile, dovrà essere adottata ogni ragionevole misura volta a terminare quanto prima i periodi di sospensione.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è responsabile della gestione degli affari della Società in conformità con lo Statuto. Gli Amministratori hanno delegato la gestione della Società al Gestore, subordinatamente alla supervisione e alla direzione degli Amministratori.

Di seguito sono elencati gli Amministratori e le loro mansioni principali. La Società ha delegato l’amministrazione giornaliera della Società al Gestore e, di conseguenza, nessuno degli Amministratori è direttore esecutivo. L’indirizzo degli Amministratori è la sede legale della Società.

Gli Amministratori e il Segretario, Alexander Lasagna

Alexander Lasagna ha conseguito una laurea in Economia monetaria presso la London School of Economics, un master in Economia presso la John Hopkins’ School of Advanced International Studies di Washington D.C. e una laurea in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma. La sua carriera è iniziata nel 1992 presso Nomisma, a Bologna, e nel 1993 è passato a JP Morgan a Milano. Successivamente ha trascorso due anni a Roma come assistente parlamentare prima di entrare in Merrill Lynch come Private Banker nel 1997. A maggio 2000 è stato trasferito a Merrill Lynch Investment Managers a Londra come Dirigente, dove nel 2002 è diventato responsabile dell’Ultra High Net Worth Team. Ha lasciato Merrill Lynch nel 2003 per entrare in Schroders come Direttore Esecutivo e Responsabile del Private Bank’s International Team. È stato membro del Comitato Esecutivo e del Comitato per gli investimenti e ha stabilito la strategia di business e di investimento del team. Ha lasciato Schroders nel 2006 per diventare uno dei soci di IN Alternative, un’azienda italiana di asset management indipendente che ha contribuito a gestire fino alla nomina a Responsabile dello sviluppo aziendale e relazioni con gli investitori del Gestore degli Investimenti a dicembre 2010. Nel 2019 è stato nominato Deputy Chief Executive Officer del Gestore degli Investimenti, dopo essere stato Chief Operating Officer per sette anni.

Carl O’Sullivan

Il Sig. O’Sullivan è stato partner nello studio Arthur Cox fino a dicembre 2012 specializzandosi in diritto dei servizi finanziari. Ha conseguito la qualifica di avvocato nel 1983 ed è stato impiegato come consulente legale di Irish Distillers Group Plc dal 1983 al 1987 e in Waterford Wedgwood Plc dal 1987

al 1990. È entrato in Arthur Cox nel 1990. Ha conseguito un B.A. Moderatorship in Scienze Giuridiche presso l'Università di Dublino e un Masters of Business Administration presso l'University College Dublin. È amministratore di diversi altri fondi.

Desmond Quigley

Il Sig. Quigley ha ricoperto diversi incarichi di alto livello in studi specializzati in contabilità negli ultimi 30 anni con particolare focus sui clienti nel settore dei servizi finanziari, prima di ritirarsi nel 2010. Dal 1995 al 2010 il Sig. Quigley è stato a capo del Financial Services Group in Ernst & Young in Irlanda, con responsabilità nel campo dell'Asset Management, Banking e Assicurazioni. I suoi clienti erano principalmente nell'area dell'Asset Management ed è stato tra i fondatori (e Presidente) di E&Y Global Hedge Fund Committee. In precedenza, dal 1988 al 1994, ha servito per due mandati come Managing Partner di Ernst & Young in Irlanda. In quello stesso periodo è stato membro dell'Ernst & Young International Council. Prima di ciò, il Sig. Quigley era anche stato nominato come partner in Ernst & Whinney in Irlanda nel 1977. Il Sig. Quigley è un commercialista e revisore ed è un Fellow of Chartered Accountants Ireland.

Il Segretario della Società è Tudor Trust Limited.

Lo Statuto non stabilisce l'età pensionabile degli Amministratori e non prevede il pensionamento degli Amministratori a rotazione. Lo Statuto conferisce agli Amministratori la facoltà di partecipare a operazioni o accordi con la Società o che coinvolgano la Società, purché abbiano informato gli Amministratori della natura e dell'entità di eventuali loro interessi rilevanti. Gli Amministratori non possono votare in relazione a contratti nei quali abbiano interessi rilevanti. Tuttavia, gli Amministratori possono votare in relazione a eventuali proposte concernenti altre società in cui abbiano partecipazioni, direttamente o indirettamente, come dirigente o azionista o altro, purché non detengano il 5% o più delle azioni emesse di qualunque classe di detta società o dei diritti di voto disponibili ai membri di detta società. Un Amministratore può altresì votare in relazione a eventuali proposte concernenti un'offerta di Azioni in cui sia interessato a partecipare come sottoscrittore o secondo sottoscrittore e può inoltre votare in relazione alla concessione di garanzie o indennità rispetto a denaro prestato dall'Amministratore alla Società o in relazione alla concessione di garanzie o indennità a terzi rispetto a un obbligo debitorio della Società del quale l'Amministratore si è assunto totalmente o in parte la responsabilità.

Lo Statuto dispone che gli Amministratori possano esercitare tutti i poteri della Società per chiedere in prestito denaro, ipotecarne o gravarne l'impresa, la proprietà o loro parti e possono delegare tali poteri al Gestore degli Investimenti.

Nessun Amministratore:

- (a) ha subito condanne per reati perseguibili;
- (b) è fallito, ha avviato concordati preventivi né, per le sue attività, è stato nominato un curatore;
- (c) è stato amministratore di una società per la quale, durante il suo incarico di amministratore con funzione esecutiva o entro 12 mesi dalla cessazione dell'incarico con funzione esecutiva, è stato nominato un curatore o è stata avviata la liquidazione coatta, liquidazione volontaria dei creditori o ha stipulato composizioni o concordati con i creditori in generale o con classi di creditori;
- (d) è stato socio di una *partnership* la quale, mentre l'Amministratore era socio o nei 12 mesi successivi alla data in cui ha cessato di essere socio, ha subito una liquidazione coatta, amministrazione o concordato preventivo, o è stato nominato un curatore per le attività della *partnership*;

- (e) ha ricevuto critiche pubbliche da autorità normative o di vigilanza (compresi organismi professionali riconosciuti); o
- (f) è stato interdetto da un tribunale dall'operare come amministratore, dalla direzione o dalla conduzione di affari per conto di qualunque società.

Il Gestore

La Società ha nominato Algebris Investments (Ireland) Limited quale gestore in conformità al Contratto di gestione. Il Gestore è una società privata a responsabilità limitata costituita con il numero di registrazione 656403 in data 4 settembre 2019 ai sensi delle leggi irlandesi. Il Gestore è una società interamente controllata di Algebris Investments (Luxembourg) S.a.r.l. che, a sua volta, è interamente controllata da NI S.a.r.l.

Il Gestore è autorizzato dalla Central Bank ad agire quale OICVM ai sensi della Normativa e quale Gestore di Fondi di Investimento Alternativi (GFIA) ai sensi della normativa comunitaria (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi) del 2013 e successive modifiche. La sua attività principale è quella di gestore di fondi di investimento.

Il segretario del Gestore è Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.

Il Gestore può agire come e/o fornire altri servizi a, altri fondi o clienti costituiti in Irlanda o altrove, ognuno dei quali può essere in concorrenza con la Società negli stessi mercati.

Gli Amministratori del Gestore sono:

Phelim Keogan

Il Sig. Keogan è entrato a far parte della sede di Dublino di Algebris il 25 novembre 2019 ed è un Certified Investment Fund Director. In precedenza, è stato responsabile degli investimenti e soggetto designato per la gestione degli investimenti (PCF-39) presso Hermes Fund Managers Ireland. Prima di Hermes, ha lavorato per Fidelity International Limited dal 2002 al 2018, dove, oltre alle responsabilità di direttore esecutivo globale in materia di investimenti e tesoreria, è stato direttore non esecutivo per diverse entità irlandesi. Il Sig. Keogan opera come direttore esecutivo del Gestore.

Davide Serra

Oltre al suo ruolo di Amministratore non esecutivo e Amministratore non indipendente, Davide Serra è Chief Executive Officer (CEO) e Direttore generale degli investimenti (CIO) di the Algebris Group. Prima di fondare il Gruppo Algebris, è stato Direttore generale di Morgan Stanley, dove ha diretto il Team European Banks Research ed è stato coordinatore del team Global Banks. Prima di approdare in Morgan Stanley, ha lavorato nel rinomato team di ricerca di UBS Bank in qualità di analista senior. Riconosciuto come uno dei maggiori esperti mondiali di servizi finanziari, viene spesso consultato dalle Banche centrali e dalle Autorità di regolamentazione di tutto il mondo in merito a questioni politiche e contribuisce regolarmente al dibattito sulla riforma finanziaria.

Si è laureato con lode presso l'Università Bocconi in Italia e ha conseguito un Master CEMS.

Lisa Martensson

La Sig.ra Martensson è una cittadina svedese residente in Irlanda dal 2002. Ha studiato economia all'Università di Stoccolma in Svezia e ha conseguito un Certificato e un Diploma (con lode) in Direzione Aziendale presso l'Institute of Directors (IOD). Lisa Martensson vanta oltre 30 anni di

esperienza nel settore della gestione patrimoniale, dei servizi per il mercato mobiliare e dei fondi di investimento. Per diciassette anni ha ricoperto varie posizioni dirigenziali di alto livello all'interno di HSBC Securities Services nei settori vendite, sviluppo del business e gestione delle relazioni. Ha lasciato HSBC Securities Services (Ireland) DAC nel 2019, dove è stata presidente del consiglio di amministrazione e Global Head of Client Experience. Dal 1998 al 2001 la Sig.ra Martensson ha operato nei servizi alla clientela presso la Bank of New York a Bruxelles, Belgio. In precedenza, ha lavorato per dieci anni presso SEB Asset Management in Svezia e Lussemburgo.

Il Contratto di gestione prevede che il Gestore sia responsabile della gestione degli investimenti, della distribuzione e dell'amministrazione della Società nel rispetto delle politiche e delle direttive generali degli Amministratori. Il Contratto di gestione potrà essere risolto da qualunque parte con un preavviso scritto non inferiore a tre (3) mesi o immediatamente previo preavviso scritto in determinate circostanze, quali l'insolvenza di una parte o un inadempimento non sanato dopo la notifica. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti della Società rispetto a eventuali perdite subite dalla Società in relazione a qualsivoglia atto o omissione nel corso di, o connessa con, la fornitura dei servizi previsti dal Contratto di gestione, fatto salvo il caso in cui le suddette perdite siano dovute a negligenza, frode, malafede, noncuranza o dolo. Ai sensi del Contratto di gestione, la Società, per conto proprio o per conto di un Fondo, manleverà e risarcirà attingendo agli attivi del relativo Fondo, il Gestore, i suoi dipendenti, soci e funzionari da e nei confronti di eventuali perdite, passività, danni, spese o costi, subiti o sostenuti dal Gestore, dai suoi dipendenti, soci o funzionari nell'adempimento delle proprie mansioni ai sensi del presente Contratto, se non a causa di negligenza, frode, malafede, noncuranza o dolo nell'adempimento delle proprie mansioni ai sensi del Contratto di gestione. Ai sensi del Contratto di gestione, il Gestore può delegare le proprie attribuzioni in conformità ai requisiti della Central Bank. Ai sensi della Normativa, la responsabilità del Gestore rimarrà immutata anche dopo avere conferito la delega di una o più funzioni a terzi.

Il Gestore degli Investimenti

Algebris (UK) Limited agisce in qualità di promotore della Società e, fatto salvo quanto indicato nel Supplemento sul Fondo, è stata nominata dal Gestore quale Gestore degli Investimenti e Distributore dei Fondi ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti. Il Gestore degli Investimenti è stato costituito come *private limited company* in Inghilterra e Galles il 2 agosto 2016. Il Gestore degli Investimenti è autorizzato e disciplinato dalla FCA. Inoltre, il Gestore degli Investimenti è registrato presso la SEC (Securities and Exchange Commission) come consulente esente dal requisito di reporting ai sensi dell'U.S. Investment Advisers Act del 1940, e successive modifiche. Ulteriori informazioni sul Gestore degli Investimenti sono disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission all'indirizzo www.adviserinfo.sec.gov. La registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission o presso qualsiasi autorità statale sui titoli non implica alcun livello definito di capacità o formazione.

Il Gestore degli Investimenti o il Gestore operano come "operatore del paniere di materie prime" dei fondi gestiti dagli stessi. Il Gestore degli Investimenti e il Gestore sono attualmente esenti da registrazione come "operatore del paniere di materie prime" presso la CFTC in relazione ai fondi gestiti dagli stessi ai sensi della Norma 4.13(a)(3) della CFTC poiché, tra l'altro, le Azioni vengono offerte privatamente, saranno detenute esclusivamente da soggetti che sono investitori qualificati ai fini della Norma 4.13(a)(3) e l'uso di contratti futures su materie prime da parte dei Fondi è di portata limitata. Il Gestore degli Investimenti e il Gestore sono esenti da registrazione come "operatore del paniere di materie prime" presso la CFTC ai sensi dell'esenzione di cui alla Norma 4.14(a)(5) della CFTC. In conseguenza di quanto sopra esposto, il Gestore degli Investimenti e il Gestore non sono tenuti a consegnare alcun documento divulgativo o relazione annuale certificata agli Azionisti.

Il Contratto di gestione degli investimenti prevede che il Gestore degli Investimenti sarà responsabile dell'investimento e reinvestimento delle attività dei Fondi per i quali è stato nominato nonché della distribuzione delle Azioni di tali Fondi. Il Contratto di gestione degli investimenti è soggetto a un periodo iniziale di 18 mesi. Dopo un periodo iniziale di 18 mesi, il Contratto di gestione degli

investimenti proseguirà fino alla risoluzione ad opera di una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni alla controparte. In deroga a quanto precede, le parti potranno risolvere in qualunque momento il Contratto di gestione degli investimenti con effetto immediato mediante comunicazione scritta alla controparte qualora quest'ultima: (i) commetta inadempimento sostanziale o persistenti inadempimenti del Contratto di gestione degli investimenti cui non sia in grado di porre rimedio o che non vengano rimediati entro trenta (30) giorni dalla notifica della comunicazione con cui la parte richiede il rimedio alla parte inadempiente; (ii) non sia in grado di onorare i propri debiti alla scadenza o fallisca ai sensi delle leggi irlandesi; (iii) sia oggetto di istanza per la nomina di un ispettore, amministratore o funzionario analogo per o in relazione ai propri affari o attività; (iv) subisca la nomina di un curatore per tutti o per una parte sostanziale della propria impresa, attività o ricavi; (v) sia messa in liquidazione, fatta eccezione per la liquidazione volontaria a scopo di riorganizzazione o fusione in base a condizioni precedentemente approvate per iscritto dalla controparte; o (vi) al Gestore degli Investimenti venga revocata l'autorizzazione ad agire come Gestore degli Investimenti dei Fondi ai sensi delle leggi o regolamenti applicabili.

Né: (i) il Gestore degli Investimenti, i suoi dirigenti, dipendenti e amministratori; né (ii) ciascuna società consociata del Gestore degli Investimenti e rispettivi amministratori, dirigenti e dipendenti (ciascuno una "Parte Indennizzata") saranno responsabili nei confronti dei Fondi, della Società o dei suoi Azionisti di eventuali perdite, costi o danni da essi subiti in relazione alla gestione delle loro attività, salvo se derivanti da inadempienza dolosa, frode o colpa o da inadempimento sostanziale del Contratto di gestione degli investimenti da parte della Parte Indennizzata. La Società dovrà, nella misura massima consentita dalla legge, tenere indenne e manlevare ciascuna Parte Indennizzata, da e contro ogni e qualsivoglia azione, procedimento e rivendicazione e da ogni costo, richiesta, perdita e spesa subita o sostenuta da detta Parte Indennizzata in quanto Parte Indennizzata, salvo se derivanti da inadempienza dolosa, frode o colpa o inadempimento sostanziale del Contratto di gestione degli investimenti della Parte Indennizzata.

Il Gestore degli Investimenti potrà delegare le proprie funzioni di gestione degli investimenti. Eventuali commissioni dovute ai suddetti sub-gestori degli investimenti o sub-consulenti nominati saranno pagate dal Gestore degli Investimenti attingendo alla sua commissione di gestione degli investimenti. Le informazioni sugli eventuali sub-gestori o sub-consulenti degli investimenti nominati verranno fornite agli Azionisti su richiesta e i dati degli enti saranno divulgati nelle relazioni annuali e semestrali e nei bilanci.

L'Agente amministrativo

La Società ha nominato l'Agente amministrativo affinché agisca come suo agente amministrativo in conformità con i termini fissati dal Contratto di amministrazione. L'Agente amministrativo è una società privata a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 6 agosto 2010 con numero di registrazione 487406 e ha la sua sede legale in Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2.

L'Agente amministrativo è autorizzato dalla Central Bank a fornire servizi commerciali d'investimento a organismi di investimento collettivo. Tra i suoi servizi è compreso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, il calcolo delle commissioni di gestione e di performance, la tenuta di un registro degli azionisti, l'emissione e il rimborso di Azioni.

L'Agente amministrativo è un fornitore di servizi alla Società e non è responsabile della preparazione del presente documento o delle attività della Società; pertanto, non si assume alcuna responsabilità in merito alle informazioni contenute nel presente documento e diverse rispetto alla definizione di Agente amministrativo descritta in questa sezione.

In conformità al Contratto di amministrazione, l'Agente amministrativo è stato incaricato di fornire determinati servizi amministrativi, contabili, di conservazione del registro, di agente per i trasferimenti e servizi correlati al Gestore in relazione alla Società. Il Contratto di Amministrazione durerà fino alla risoluzione di una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni all'altra parte; la risoluzione potrà avere effetto immediato o successivo mediante comunicazione scritta di una parte qualora l'altra parte: (i)

abbia commesso una violazione significativa del Contratto e nel caso in cui, pur essendo capace di porvi rimedio, non abbia rimediato a tale violazione entro 30 giorni dalla notifica di una comunicazione scritta; o (ii) sia sottoposta a liquidazione, amministrazione controllata, oppure sia stato nominato un commissario straordinario o sia incapace di pagare i propri debiti alla rispettiva scadenza. Il Contratto di amministrazione stabilisce che, in assenza di frode, negligenza, malafede, imprudenza o dolo dell'Agente amministrativo, lo stesso non sarà responsabile delle perdite subite dalla Società o da suoi incaricati derivanti o connesse all'esecuzione dei suoi obblighi secondo il medesimo contratto. La Società accetta di tenere indenne l'Agente amministrativo nei confronti di tutte le azioni, procedure, richieste di risarcimento, costi, pretese e spese incorse dallo stesso nell'esecuzione o per la mancata esecuzione dei suoi obblighi e doveri ai sensi del Contratto di amministrazione purché tale indennizzo non si applichi qualora tali azioni, procedure, richieste di risarcimento, costi, pretese e spese insorgano per negligenza, frode, malafede, dolo o imprudenza dell'Agente amministrativo o di suoi incaricati, collaboratori o agenti.

L'Agente amministrativo non è coinvolto direttamente o indirettamente negli affari commerciali, organizzazione, sponsorizzazione gestione delle attività dei Fondi diverse dalla fornitura dei servizi ai sensi del Contratto di Amministrazione e non è responsabile della redazione del presente documento, a parte la suddetta descrizione, declina quindi ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nel presente documento salvo i dati che lo riguardano.

La Depositaria

Ai sensi del Contratto di deposito e per le finalità della e in conformità alla Normativa, BNP Paribas Securities Services Dublin Branch è stata nominata depositaria della Società e dei suoi Fondi.

La Depositaria è una filiale di BNP Paribas Securities Services S.C.A., una società costituita in Francia come partnership limited by shares (società in accomandita per azioni) e autorizzata dall'ACP (Autorité de Contrôle Prudential) e sottoposta alla vigilanza dell'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la cui sede centrale è in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, Francia. È controllata al 99,99% dal Gruppo BNP Paribas, una delle maggiori banche europee. La Depositaria agisce, tra l'altro, come depositaria di una serie di organismi di investimento collettivo. L'attività commerciale principale della Depositaria consiste nel fornire servizi di custodia e servizi correlati a organismi di investimento collettivo e altri portafogli.

La Depositaria non è coinvolta, direttamente o indirettamente, in attività commerciali, nell'organizzazione, nelle sponsorizzazioni o nella gestione della Società ed è responsabile esclusivamente per i servizi fiduciari e di custodia che fornisce alla stessa in virtù del Contratto di deposito.

La Depositaria è un fornitore di servizi alla Società e non è responsabile della preparazione del presente documento o delle attività della Società e pertanto non si assume alcuna responsabilità relativamente alle informazioni contenute nel presente documento altre rispetto alla relative descrizioni contenute in questa sezione. La Depositaria non parteciperà al processo decisionale della Società sugli investimenti.

La Depositaria fornisce servizi alla Società come indicato nel Contratto di Deposito e in conformità alla Normativa.

Responsabilità della Depositaria

Ai sensi del Contratto di deposito, la Depositaria è responsabile nei confronti della Società e dei suoi Azionisti per la perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia (ossia quegli attivi che devono essere detenuti in custodia ai sensi della Normativa) o detenuti in custodia da un subdepositario, salvo ove possa dimostrare che tale perdita è ascrivibile a un evento che esula dal suo ragionevole controllo, le cui conseguenze erano inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo in senso contrario.

La Depositaria è altresì responsabile per tutte le altre perdite subite dalla Società e dai suoi Azionisti a

seguito di mancato adempimento colposo o doloso dei propri obblighi ai sensi della Normativa da parte della Depositaria.

La responsabilità della Depositaria nei confronti degli investitori della Società può essere invocata direttamente o indirettamente per il tramite del Gestore o della Società a condizione che ciò non comporti una duplicazione del risarcimento o un trattamento iniquo degli Azionisti.

Delega della Depositaria e conflitti

La Depositaria può delegare le proprie funzioni di custodia a uno o più delegati in conformità alla e fatta salva la Normativa e ai termini del Contratto di Deposito. L'adempimento della funzione di custodia della Depositaria in relazione a taluni attivi del Fondo è stato delegato al subdepositario globale della Depositaria. Il subdepositario globale si propone di delegare ulteriormente tali responsabilità a subdelegati, la cui identità è riportata all'Allegato IV al presente documento. Gli investitori devono considerare che l'elenco dei subdelegati è aggiornato solo a ogni revisione del Prospetto. Un elenco aggiornato di tali delegati o subdelegati è disponibile su richiesta presso la Depositaria. La Depositaria ha taluni obblighi di raccolta di informazioni fiscali, reporting e ritenuta con riferimento ai pagamenti relativi agli attivi detenuti dalla Depositaria o da un delegato per suo conto.

La responsabilità della Depositaria non è inficiata dal fatto che abbia delegato la custodia a terzi.

Di volta in volta possono verificarsi conflitti di interesse effettivi o potenziali tra la Depositaria e i suoi delegati, ad esempio, e senza pregiudicare la generalità di quanto precede, ove un delegato nominato sia una società collegata del gruppo e fornisca un prodotto o un servizio alla Società e abbia un interesse finanziario o commerciale in tale prodotto o servizio, o riceva una remunerazione per altri prodotti o servizi correlati che fornisce alla Società o ai suoi Fondi. La Depositaria ha attuato una politica sui conflitti di interesse per casi simili.

Informazioni aggiornate

Informazioni aggiornate sul nome della Depositaria, eventuali conflitti di interesse e deleghe delle funzioni di custodia della Depositaria sono rese disponibili dalla Depositaria agli Azionisti su richiesta.

Il Contratto di deposito

il Contratto di deposito durerà fino alla risoluzione di una delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi all'altra parte; la risoluzione potrà avere effetto immediato o successivo mediante comunicazione scritta di una parte qualora l'altra parte: (i) abbia commesso una violazione significativa del Contratto di deposito e nel caso in cui, pur capace di porvi rimedio, non abbia rimediato a tale violazione entro 30 giorni dalla notifica di una comunicazione scritta; or (ii) nel caso in cui sia stata votata una delibera o sia stata emanata un'ordinanza di liquidazione dell'altra parte, nel caso in cui sia stato nominato un curatore fallimentare o un commissario straordinario ovvero nel caso in cui alla Depositaria non sia più permesso di adempiere alle proprie obbligazioni, purché la medesima continui ad agire come depositaria fino a quando non sia stata nominata una depositaria subentrante approvata dalla Central Bank o non sia stata revocata l'autorizzazione della Società da parte della Central Bank.

La Società non può revocare la nomina della Depositaria e la Depositaria non può dimettersi dall'incarico salvo e fintantoché non sia stato nominato un suo successore (con l'approvazione della Central Bank) in conformità con lo Statuto e previa approvazione della Central Bank.

Qualora la Depositaria abbia preannunciato alla Società la propria intenzione di dimettersi dall'incarico e laddove entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione non sia stato nominato un successore, in tal caso la Società deve comunicare per iscritto agli Azionisti la propria intenzione di convocare un'assemblea generale straordinaria per la presentazione di una delibera di scioglimento della Società.

La Società terrà indenne, a valere sulle attività del Fondo interessato, la Depositaria, filiali, amministratori delle affiliate, funzionari, personale di servizio, dipendenti e agenti ("Soggetti indennizzati"), al netto delle imposte, da e nei confronti di tutte le perdite di qualsiasi genere o natura direttamente derivanti:

1. da rischi di custodia o di separazione identificati dalla Depositaria per i quali essa non ha alcuna responsabilità ai sensi del Contratto di deposito e della Normativa;
2. dalla corretta esecuzione di istruzioni autorizzate o dalla mancata esecuzione di istruzioni autorizzate, in ogni caso in conformità alle condizioni del Contratto di deposito;
3. da azioni legali, procedimenti e pretese (comprese eventuali pretese di soggetti che asseriscano di essere i proprietari effettivi di qualsiasi parte del patrimonio) e nei confronti di tutti i costi, domande e spese (incluse le spese legali e professionali) da ciò direttamente derivanti o a ciò relativi che possano essere avanzati nei confronti della, o subite o sostenute dalla Depositaria in virtù dell'adempimento o del mancato adempimento delle sue mansioni ai sensi del Contratto di deposito; e
4. da eventuali carenze causate dal trasferimento alla Depositaria di attività di custodia precedentemente svolte da un'altra depositaria e da eventuali errori commessi dalla depositaria precedente della Società.

Agente per i pagamenti e rappresentanti locali

La Società, il Gestore o i rispettivi delegati debitamente autorizzati possono nominare gli agenti per i pagamenti e i rappresentanti locali necessari ad agevolare l'autorizzazione o registrazione della Società, di un Fondo e/o la commercializzazione delle Azioni in qualunque ordinamento.

Le normative locali di alcuni ordinamenti possono richiedere la nomina di agenti per i pagamenti e la tenuta della contabilità ad opera degli agenti attraverso i quali è possibile effettuare il pagamento degli importi di sottoscrizione e rimborso. Gli investitori che scelgono o sono obbligati ai sensi delle normative locali a pagare/ricevere importi di sottoscrizione/rimborso attraverso una società intermediaria anziché direttamente a/da l'Agente amministrativo o la Depositaria (per es. un distributore o agente dell'ordinamento locale) assumono un rischio di credito nei confronti della società intermediaria rispetto a (a) importi di sottoscrizione prima della trasmissione degli stessi all'Agente amministrativo o alla Depositaria per conto di un Fondo; e (b) importi di rimborso dovuti da detta società di intermediazione all'investitore in questione. Le commissioni dei distributori e agenti per i pagamenti saranno a carico del Fondo corrispondente con applicazione delle normali tariffe commerciali.

TASSAZIONE

Disposizioni generali

Le seguenti dichiarazioni in materia di tassazione si basano sulle informazioni ricevute dagli Amministratori in merito alle leggi e alle pratiche vigenti in Irlanda alla data del presente documento. Eventuali modifiche legislative, amministrative o giudiziarie possono alterare le conseguenze fiscali descritte di seguito e, così come per gli investimenti, non può esservi garanzia che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalente al momento dell'investimento perdurino indefinitamente.

Le informazioni qui riportate non hanno pretesa di esaustività e non costituiscono una consulenza legale o fiscale. I potenziali investitori devono consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni della sottoscrizione, dell'acquisto, del possesso, della conversione o della cessione delle Azioni ai sensi delle leggi del rispettivo ordinamento in cui possono essere soggetti a tassazione.

I dividendi, interessi e plusvalenze (se del caso) ricevuti dalla Società o da uno dei Fondi in relazione ai propri investimenti (diversi dai titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, incluse ritenute d'acconto, nei paesi in cui sono siti gli emittenti degli investimenti. Si prevede che la Società

non sia in grado di beneficiare di aliquote ridotte di ritenuta d'acconto sulla base dei trattati contro la doppia imposizione fiscale tra l'Irlanda e detti paesi. Ove tale posizione variasse in futuro e l'applicazione di aliquote inferiori comportasse un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non sarà riesposto e il beneficio sarà allocato agli Azionisti in essere, in misura proporzionale, al momento del rimborso.

Tassazione in Irlanda

Gli Amministratori sono stati informati che poiché la Società è residente in Irlanda per finalità fiscali la posizione fiscale della Società e degli Azionisti è illustrata di seguito.

Definizioni

Per le finalità della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni.

"Residente in Irlanda"

- per una persona fisica indica una persona fisica residente in Irlanda a fini fiscali,
- per un trust, indica trust residente in Irlanda a fini fiscali,
- per una persona giuridica, indica una persona giuridica residente in Irlanda a fini fiscali.

Una persona fisica è considerata residente in Irlanda per un esercizio fiscale se è presente in Irlanda: (1) per un periodo di almeno 183 giorni in quell'esercizio fiscale; o (2) per un periodo di almeno 280 giorni in due esercizi fiscali consecutivi, a condizione che detta persona fisica sia presente in Irlanda per almeno 31 giorni in ogni periodo. Nel determinare i giorni di presenza in Irlanda, una persona fisica si considera presente se è in Irlanda in qualsiasi momento del giorno. Questa nuova regola acquista efficacia dal 1° gennaio 2009 (precedentemente per determinare i giorni di presenza in Irlanda, per una persona fisica si considerava il suo essere in Irlanda alla fine del giorno (mezzanotte)).

Un trust di norma è residente in Irlanda quando il trustee è residente in Irlanda o quando la maggioranza dei trustee (se più di uno) è residente in Irlanda.

Una società che ha la propria amministrazione centrale e controllo in Irlanda è residente in Irlanda indipendentemente dal paese di costituzione. Una società che non ha la propria amministrazione centrale e controllo in Irlanda ma che è costituita in Irlanda è residente in Irlanda, escluso il caso in cui:

- la società o una società collegata svolga attività commerciali in Irlanda e la società sia controllata in ultimo da soggetti residenti in uno Stato membro della UE o in paesi con cui l'Irlanda ha sottoscritto un trattato sulla doppia imposizione fiscale, o la società o una società collegata sia una società quotata su una borsa valori riconosciuta nella UE o in un paese con cui vige un trattato sulla doppia imposizione fiscale con l'Irlanda. Detta esenzione non si applica ove ciò comporti che una società costituita in Irlanda, gestita e controllata in un relativo territorio (diverso dall'Irlanda), ma non residente nel relativo territorio in quanto non costituita nello stesso, non sia residente a fini fiscali in alcun territorio;

oppure

- la società sia considerata come non residente in Irlanda ai sensi di un trattato sulla doppia imposizione fiscale sottoscritto tra l'Irlanda e un altro paese.

Il Finance Act 2014 ha modificato le suddette norme sulla residenza per le società costituite il o dopo il 1° gennaio 2015. Le nuove norme sulla residenza assicurano che le società costituite in Irlanda e anche le società non così costituite ma che sono gestite e controllate in Irlanda siano residenti in Irlanda a fini fiscali salvo nella misura in cui la società in oggetto sia, in virtù di un trattato sulla doppia imposizione fiscale tra l'Irlanda e un altro paese, considerata residente in un territorio diverso dall'Irlanda (e pertanto non residente in Irlanda). Per le società costituite prima di tale data le nuove regole troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 (salvo in circostanze limitate).

Si noti che la determinazione della residenza di una società a fini fiscali può essere complessa in taluni casi e si rimandano i potenziali investitori alle specifiche disposizioni di legge di cui all'Articolo 23A del Taxes Act.

"Normalmente residente in Irlanda"

- per una persona fisica indica una persona fisica normalmente residente in Irlanda a fini fiscali;
- per un trust, indica un trust normalmente residente in Irlanda a fini fiscali

Una persona fisica si considera come abitualmente residente per uno specifico esercizio fiscale se è stata Residente in Irlanda per i tre esercizi fiscali precedenti consecutivi (ossia sia diventata abitualmente residente a decorrere dall'avvio del quarto esercizio fiscale). Una persona fisica resta abitualmente residente in Irlanda fintantoché non sia stata Non Residente in Irlanda per tre esercizi fiscali consecutivi. Pertanto, una persona fisica che è residente e abitualmente residente in Irlanda nell'esercizio fiscale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e lascia l'Irlanda in quell'esercizio fiscale resta abitualmente residente fino alla fine dell'esercizio fiscale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il concetto di residenza abituale di un trust è in qualche modo oscuro e legato alla sua residenza fiscale.

"Investitore irlandese esente"

- un fondo pensione che è un fondo esente approvato secondo il significato dell'Articolo 774 del Taxes Act o un contratto di rendita pensionistica o un trust a cui si applica l'Articolo 784 o 785 del Taxes Act;
- una società attiva nel ramo vita secondo il significato dell'Articolo 706 del Taxes Act;
- un organismo di investimento secondo il significato dell'Articolo 739B(1) del Taxes Act;
- un organismo di investimento speciale secondo il significato dell'Articolo 737 del Taxes Act;
- un ente benefico ossia un soggetto di cui all'Articolo 739D(6)(f)(i) del Taxes Act;
- un *unit trust* a cui si applica l'Articolo 731(5)(a) del Taxes Act;
- un gestore di fondi qualificato secondo il significato dell'Articolo 784A(1)(a) del Taxes Act ove le Azioni detenute siano attivi di un fondo pensionistico approvato o di un fondo pensionistico minimo approvato;
- una società di investimento qualificata secondo il significato dell'Articolo 739B del Taxes Act;
- una società di investimento sotto forma di *limited partnership* secondo il significato dell'Articolo 739J del Taxes Act;
- un amministratore di un conto di risparmio pensionistico personale ("PRSA") che opera per conto del soggetto avente diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi e sulle plusvalenze di capitale in virtù dell'Articolo 787I del Taxes Act e le Azioni sono attivi di un PRSA;
- un sindacato di credito secondo il significato dell'Articolo 2 del Credit Union Act, 1997;
- la National Asset Management Agency;
- la National Treasury Management Agency o un Fondo di investimento (secondo il significato dell'Articolo 37 del National Treasury Management Agency (Amendment Act) 2014) di cui il Ministero delle Finanze sia il solo beneficiario effettivo o lo Stato che opera tramite la National Treasury Management Agency;
- una società a cui si applica l'imposta sulle società in conformità all'Articolo 110(2) del Taxes Act in relazione ai pagamenti a questa versati dalla Società; o
- ogni altro Residente in Irlanda o soggetti che sono Abitualmente residenti in Irlanda a cui possa essere consentito possedere le Azioni ai sensi della legislazione fiscale o di una prassi scritta o di una concessione dei Revenue Commissioners senza che vi sia un onere fiscale per la Società o senza che siano messe in pericolo le esenzioni fiscali connesse alla Società ingenerando un onere fiscale per la Società;

a condizione che sia stata debitamente compilata la Dichiarazione Rilevante.

"Intermediario" indica un soggetto che:

- svolge attività che consistono nel o includono il ricevimento di pagamenti da un organismo di

- investimento per conto di altri soggetti; o
- detiene azioni di un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

"Sistema di Compensazione Riconosciuto" indica ogni sistema di compensazione di cui all'Articolo 246A del Taxes Act (ivi compresi, in via meramente esemplificativa, Euroclear, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA e CREST) o ogni altro sistema di compensazione delle azioni studiato per le finalità del Capitolo 1A nella Parte 27 del Taxes Act, dagli Irish Revenue Commissioners, come un sistema di compensazione riconosciuto.

"Dichiarazione Rilevante" indica la dichiarazione rilevante dell'Azionista di cui all'Allegato 2B del Taxes Act.

"Periodo Rilevante" indica un periodo di 8 anni consecutivi a decorrere dall'acquisizione delle Azioni da parte dell'Azionista e ogni successivo periodo di 8 anni che decorre immediatamente dopo il precedente Periodo Rilevante.

"Taxes Act" indica il Taxes Consolidation Act, 1997 (dell'Irlanda) così come modificato.

La Società

La Società è considerata residente in Irlanda a fini fiscali se l'amministrazione centrale e il controllo delle sue attività sono esercitati in Irlanda e la Società non è altrove residente. Gli Amministratori intendono condurre le attività della Società in modo tale da garantire che la stessa sia residente in Irlanda a fini fiscali.

Gli Amministratori sono stati informati che la Società si qualifica come organismo di investimento ai sensi dell'Articolo 739B (1) del Taxes Act. Ai sensi della legislazione e della prassi vigenti in Irlanda, la Società non è soggetta a imposta irlandese sui redditi e le plusvalenze.

Tuttavia, vi può essere una tassazione al verificarsi di un "evento generatore di imposta" per la Società. Un evento generatore di imposta include ogni pagamento di distribuzione agli Azionisti e ogni incasso, rimborso, annullamento, cessione o presunta cessione (si ha una presunta cessione alla scadenza del Periodo Relativo) delle Azioni o l'appropriazione o annullamento delle Azioni di un Azionista da parte della Società al fine di soddisfare l'importo delle imposte dovute su una plusvalenza da cessione. La Società non è soggetta a imposta in relazione a eventi generatori di imposta riferiti a un Azionista che non è Residente in Irlanda o Abitualmente residente in Irlanda al momento in cui si verifica tale evento generatore di imposta, a condizione che sia stata depositata una Dichiarazione Rilevante e che la Società non disponga di informazioni che suggeriscano ragionevolmente che le informazioni contenute nella stessa non siano più sostanzialmente corrette. In assenza di una Dichiarazione Rilevante o del fatto che la Società si avvalga di misure equivalenti (cfr. paragrafo "*Misure equivalenti*" a seguire) esiste una presunzione che l'investitore sia Residente in Irlanda o Abitualmente residente in Irlanda. Un evento generatore di imposta non include:

- uno scambio da parte di un Azionista, effettuato mediante un'operazione a condizioni di mercato ove non sia effettuato alcun pagamento all'Azionista, delle Azioni della Società per altre Azioni della Società;
- ogni transazione (che potrebbe altrimenti essere un evento generatore di imposta) in relazione alle azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto come indicato su ordine degli Irish Revenue Commissioners;
- un trasferimento da parte di un Azionista del proprio titolo sulle Azioni ove sia un trasferimento tra coniugi o ex coniugi, fatte salve talune condizioni; o
- uno scambio di Azioni a seguito di una fusione o ricostruzione qualificata (nell'ambito del significato dell'Articolo 739H del Taxes Act) della Società con un altro organismo di investimento.

Qualora la Società divenga soggetta a tassazione al verificarsi di un evento generatore di imposta, la

Società ha diritto di dedurre dal pagamento che si verifica sulla base dell'evento generatore di imposta, un importo pari all'imposta appropriata e/o se del caso, di ritirare o annullare un numero di Azioni detenute dall'Azionista o dal beneficiario effettivo delle Azioni come richiesto per soddisfare l'importo dell'imposta. L'Azionista interessato deve tenere indenne e manlevare la Società contro le perdite derivanti a carico della Società a seguito dell'assoggettamento a imposta al verificarsi di un evento generatore di imposta ove tale deduzione, ritiro o annullamento non siano stati effettuati.

I dividendi ricevuti dalla Società da investimenti in titoli azionari irlandesi possono essere soggetti a una ritenuta d'acconto irlandese all'aliquota standard dell'imposta sui redditi (attualmente al 20%). Tuttavia, la Società può effettuare una dichiarazione al pagatore indicando di essere un organismo di investimento collettivo che ha diritto quale beneficiario effettivo ai dividendi, conferendo quindi alla Società il diritto di ricevere detti dividendi senza deduzione della ritenuta d'acconto irlandese.

Imposta di bollo

Nessuna imposta di bollo è dovuta in Irlanda sull'emissione, trasferimento, riacquisto o rimborso delle azioni della Società. Ove una sottoscrizione o rimborso delle Azioni siano soddisfatti mediante una cessione in natura di titoli, beni o altri tipi di attivi, potrebbe essere dovuta un'imposta di bollo in Irlanda sulla cessione di tali attivi.

Nessuna imposta di bollo irlandese è dovuta dalla Società sulla cessione o trasferimento di titoli azionari o valori mobiliari a condizione che detti titoli azionari o valori mobiliari non siano stati emessi da una società registrata in Irlanda e a condizione che la cessione o trasferimento non si riferiscano a beni immobili siti in Irlanda o ad alcun diritto su detti beni o titoli azionari o valori mobiliari di una società (diversa da una società che sia un organismo di investimento ai sensi dell'Articolo 739B (1) del Taxes Act o una "qualifying company" ai sensi dell'Articolo 110 del Taxes Act) registrata in Irlanda.

Imposte per gli Azionisti

Azioni detenute in un Sistema di compensazione riconosciuto

Ogni pagamento a un Azionista o ogni incasso, rimborso, annullamento o cessione di Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto non genera un evento generatore di imposta per la Società (esiste tuttavia un'ambiguità nella legislazione sul fatto se le norme illustrate nel presente paragrafo con riferimento alle Azioni detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto si applichino nel caso di eventi generatori di imposta su presunte cessioni, pertanto, come già evidenziato in precedenza, si raccomanda agli Azionisti di ottenere consulenze specifiche in materia). Pertanto, la Società non deve dedurre alcuna imposta irlandese su tali pagamenti indipendentemente dal fatto che siano detenute da Azionisti che sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda o dal fatto se un Azionista non residente abbia effettuato la Dichiarazione Rilevante. Tuttavia, gli Azionisti che sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda o che Non sono residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda ma le cui Azioni sono ascrivibili a una filiale o agenzia in Irlanda sono ancora tenuti a dar conto per i fini della tassazione in Irlanda di distribuzioni, incassi, rimborsi o cessioni di Azioni.

Nella misura in cui le Azioni non sono detenute in un Sistema di Compensazione Riconosciuto al momento in cui si verifica un evento generatore di imposta (e fatta salva la trattazione al paragrafo precedente in merito a un evento generatore di imposta che si verifica su una cessione presunta), un evento generatore di imposta innesca di norma le seguenti conseguenze fiscali.

Azionisti che non sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda.

La Società non è tenuta a dedurre alcuna imposta in occasione di un evento generatore di imposta in relazione a un Azionista se (a) l'Azionista non è Residente in Irlanda o Abitualmente residente in Irlanda, l'Azionista ha rilasciato una Dichiarazione Rilevante alla data in cui ha richiesto le Azioni o le

stesse sono state acquisite dall'Azionista o in data prossima e (c) la Società non dispone di alcuna informazione che possa ragionevolmente suggerire che le informazioni contenute nella stessa non siano più sostanzialmente corrette. In assenza della Dichiarazione Rilevante (fornita puntualmente) o del fatto che la Società si avvalga di misure equivalenti (cfr. paragrafo "*Misure equivalenti*" a seguire) si ha un'imposizione al verificarsi in un evento generatore di imposta per la Società indipendentemente dal fatto che l'Azionista non sia Residente in Irlanda o Abitualmente residente in Irlanda. L'imposta appropriata sarà dedotta come descritto di seguito.

Nella misura in cui un Azionista opera come Intermediario per conto di soggetti che non sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda, la Società non è tenuta a dedurre alcuna imposta in occasione di un evento generatore di imposta a condizione che (i) la Società si avvalga di misure equivalenti o (ii) l'Intermediario abbia rilasciato una Dichiarazione Rilevante indicando di operare per conto di tali soggetti e la Società non disponga di alcuna informazione che possa ragionevolmente suggerire che le informazioni contenute nella stessa non siano più sostanzialmente corrette.

Gli Azionisti che non sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda e ove (i) la Società si avvalga di misure equivalenti o (ii) tali Azionisti abbiano rilasciato una Dichiarazione Rilevante indicando che la Società non dispone di alcuna informazione che possa ragionevolmente suggerire che le informazioni contenute nella stessa non siano più sostanzialmente corrette, non sono soggetti ad imposta in Irlanda con riferimento al reddito sulle Azioni e agli utili sulla cessione delle Azioni. Tuttavia, un Azionista - persona giuridica che non è Residente in Irlanda e che detiene le Azioni direttamente o indirettamente tramite o per una filiale operativa o agenzia in Irlanda è soggetto a imposta in Irlanda sul reddito sulle Azioni o sugli utili realizzati sulla cessione delle Azioni.

In caso di ritenuta d'acconto della Società sulla base dell'assenza di una Dichiarazione Rilevante da parte dell'Azionista, la legislazione irlandese prevede un rimborso dell'imposta solo per le società soggette a imposta sulle società in Irlanda, taluni soggetti incapaci e in altre circostanze limitate.

Azionisti che sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda

Salvo ove un Azionista sia un Investitore irlandese esente ed effettui una Dichiarazione Rilevante e la Società non disponga di alcuna informazione che possa ragionevolmente suggerire che le informazioni contenute nella stessa non siano più sostanzialmente corrette o salvo ove le Azioni siano acquistate dal Courts Service, a un Azionista residente in Irlanda o abitualmente residente in Irlanda, sarà richiesta una deduzione di imposta al 41% (25% se l'Azionista è una società ed ha prodotto idonea dichiarazione) da parte della Società su una distribuzione (sia che i pagamenti siano effettuati annualmente o con maggiore frequenza). Analogamente un'imposta al 41% (25% se l'Azionista è una società ed ha prodotto idonea dichiarazione) è dedotta ad opera della Società su ogni altra distribuzione o utile in favore dell'Azionista (diverso da un Investitore irlandese esente che ha effettuato una Dichiarazione Rilevante) su ogni incasso, rimborso, annullamento o cessione o presunta cessione (vedere di seguito) di Azioni da parte di un Azionista che è Residente in Irlanda o Abitualmente residente in Irlanda.

Il Finance Act 2006 ha introdotto delle regole (successivamente modificate dal Finance Act 2008) in relazione all'imposta di uscita automatica per gli Azionisti Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda in relazione alle Azioni da essi detenute nella Società alla fine di un Periodo Rilevante. Tali Azionisti (persone fisiche o giuridiche) si considerano aver ceduto le proprie Azioni ("cessione presunta") alla scadenza del Periodo Rilevante di riferimento e si vedranno addebitare un'imposta al 41% (25% se l'Azionista è una società ed ha prodotto idonea dichiarazione) sull'utile presunto (calcolato senza beneficio dello sgravio per indicizzazione) che spetta loro sulla base del maggiore valore (se del caso) delle Azioni dall'acquisto o dall'addebito della precedente imposta per uscita automatica, se successivo.

Per le finalità di calcolo di ogni ulteriore imposta su un evento generatore di imposta successivo (diverso dagli eventi generatori di imposta che si pongono in essere a seguito della fine di un successivo Periodo Rilevante o ove i pagamenti siano effettuati annualmente o con maggiore frequenza), la precedente

cessione presunta è inizialmente ignorata e l'imposta appropriata è calcolata come di consueto. In fase di calcolo di tale imposta, è concesso immediatamente un credito d'imposta per le imposte pagate a seguito di una cessione presunta precedente. Ove l'imposta relativa al successivo evento generatore di imposta sia maggiore di quella rilevata sulla precedente cessione presunta, la Società dovrà dedurre la differenza. Ove l'imposta relativa al successivo evento generatore di imposta sia minore di quella rilevata sulla precedente cessione presunta, la Società dovrà rimborsare all'Azionista la somma eccedente (fatto salvo il paragrafo intitolato "*Soglia del 15%*" a seguire).

Soglia del 10%

La Società non deve dedurre l'imposta ("imposta di uscita") in relazione alla succitata cessione presunta ove il valore delle azioni imponibili (ossia le Azioni detenute da Azionisti a cui non si applicano le procedure di dichiarazione) nella Società (o nel Fondo se è un organismo multicomparto) sia inferiore al 10% del valore del totale delle Azioni nella Società (o nel Fondo) e la Società abbia scelto di comunicare talune informazioni in relazione a ciascun Azionista interessato al fisco ("Azionista Interessato") per ogni anno per cui si applica il limite *de minimis*. In questa situazione l'obbligo di applicare un'imposta su ogni utile su una cessione presunta è a carico dell'Azionista sulla base di un'autovalutazione ("auto-valutatori") e non già a carico della Società o del Fondo (o dei loro fornitori di servizi). Si ritiene che la Società abbia scelto di comunicare dopo aver informato gli Azionisti Interessati per iscritto in tal senso.

Soglia del 15%

Come precedentemente indicato, quanto un'imposta su un successivo evento generatore di imposta è inferiore a quella generata sulla precedente cessione presunta (ad esempio a seguito di una perdita successiva sulla cessione effettiva), la Società dovrà rimborsare all'Azionista la somma eccedente. Ove, tuttavia, subito prima del successivo evento generatore di imposta, il valore delle azioni imponibili nella Società (o nel Fondo se è un organismo multicomparto) non superi il 15% del valore del totale delle Azioni, la Società potrà optare per far rimborsare l'imposta in eccesso versata direttamente dal fisco all'Azionista. Si ritiene che la Società abbia operato tale scelta dopo aver notificato all'Azionista per iscritto che il rimborso sarà effettuato direttamente dal fisco a fronte di regolare richiesta dell'Azionista.

Altro

Per evitare cessioni presunte multiple per unità multiple, la Società può procedere alla scelta irrevocabile ai sensi dell'Articolo 739D(5B) di valutare le Azioni detenute al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno prima della presunta cessione. Sebbene la legislazione sia ambigua, è generalmente inteso che l'intento sia di consentire a un fondo di raggruppare le azioni in tranche semestrali rendendo così più agevole il calcolo dell'imposta di uscita evitando di usare valutazioni a date diverse nel corso dell'anno che comportano un onere amministrativo significativo.

Gli Irish Revenue Commissioners hanno fornito linee guida aggiornate sugli investimenti che illustrano gli aspetti pratici per arrivare al suddetto calcolo/obiettivo.

Gli Azionisti (sulla base della loro posizione fiscale personale) che sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda potrebbero ancora essere tenuti a pagare imposte o ulteriori imposte su una distribuzione o sugli utili derivanti da un incasso, rimborso, annullamento o cessione di Azioni. In alternativa possono avere diritto a un rimborso della totalità o di parte delle imposte eventualmente dedotte dalla Società su un evento generatore di imposta.

Misure equivalenti

Il Finance Act 2010 ("Act") ha introdotto misure generalmente note come misure equivalenti per modificare le norme con riferimento alle Dichiarazioni Rilevanti. La posizione prima dell'Act era che non fosse dovuta alcuna imposta su un organismo di investimento in relazione a eventi generatori di

imposta con riferimento un azionista che non era Residente in Irlanda o Abitualmente residente in Irlanda al momento dell'evento generatore di imposta, a condizione che fosse stata prodotta la Dichiarazione Rilevante e l'organismo di investimento non disponesse di informazioni che suggerissero ragionevolmente che le informazioni contenute nella stessa non fossero più sostanzialmente corrette. In assenza di una Dichiarazione Rilevante si presupponeva che l'investitore fosse Residente in Irlanda o Abitualmente residente in Irlanda. L'Act, tuttavia, conteneva disposizioni che consentivano la suddetta esenzione in relazione ad azionisti che non sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda ove l'organismo di investimento non sia attivamente commercializzato presso tali investitori e siano state attuate misure equivalenti da parte dell'organismo di investimento per assicurare che tali azionisti non siano Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda e che l'organismo di investimento abbia ricevuto l'approvazione dei Revenue Commissioners a tale proposito.

Organismo di investimento e portafoglio personale (Personal Portfolio Investment Undertaking, "PPIU")

Il Finance Act 2007 ha introdotto disposizioni in materia di tassazione delle persone fisiche Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda che detengono azioni in organismi di investimento. Dette disposizioni hanno introdotto il concetto di organismo di investimento e portafoglio personale ("PPIU"). Essenzialmente, un organismo di investimento è considerato un PPIU in relazione a uno specifico investitore quando tale investitore può influenzare la scelta della totalità o parte dei beni detenuti dall'organismo di investimento direttamente o tramite soggetti che operano per suo conto o collegati all'investitore. Sulla base delle circostanze delle persone fisiche, un organismo di investimento può essere considerato come PPIU rispetto a taluni, a nessuno dei o a tutti i singoli investitori, ossia è un PPIU solo in relazione a quelle persone fisiche che possono "influenzare" la scelta. Ogni utile derivante su un evento generatore di imposta in relazione a un organismo di investimento che è un PPIU rispetto a una persona fisica fino al o dopo il 20 febbraio 2007, sarà soggetto a imposta al 60%. Si applicano specifiche esenzioni ove i beni in cui si investe siano stati ampiamente commercializzati e resi disponibili al pubblico o per investimenti di tipo *non-property* acquisiti dall'organismo di investimento. Possono essere richieste ulteriori limitazioni in caso di investimenti in terreni o azioni non quotate che derivano il loro valore dai terreni.

Reporting

Ai sensi dell'Articolo 891C del TCA e del Return of Values (Investment Undertakings) Regulations 2013, la Società è tenuta a comunicare alcune informazioni in relazione alle Azioni detenute dagli investitori ai Revenue Commissioners su base annuale. Le informazioni da comunicare includono nome, indirizzo e data di nascita se registrata e valore delle Azioni detenute da un Azionista. In relazione alle Azioni acquisite il o dopo il 1° gennaio 2014, le informazioni da comunicare includono il codice fiscale dell'Azionista (codice fiscale irlandese o partita IVA, o nel caso di una persona fisica il codice PPS) o, in assenza di un codice fiscale, un marker indicante che tale codice non è stato fornito. Non sono richieste comunicazioni di informazioni per Azionisti nei seguenti casi:

- I. Azionisti che sono Residenti in Irlanda esenti (come da definizione sopra);
- II. Azionisti che non sono Residenti in Irlanda o Abitualmente residenti in Irlanda (a condizione che sia stata prodotta la dichiarazione rilevante); o
- III. Azionisti le cui Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto.

Imposta sull'acquisizione di capitale

La cessione delle azioni può essere soggetta a imposta sulle donazioni o sulle successioni in Irlanda (Imposta sull'Acquisizione di Capitale). Tuttavia, a condizione che la Società rientri nella definizione di organismo di investimento (secondo il significato dell'Articolo 739B (1) del Taxes Act), la cessione di Azioni da parte di un Azionista non è soggetta alla Imposta sull'Acquisizione di Capitale a condizione che alla data della donazione o successione, il donatario o erede non sia domiciliato né Abitualmente residente in Irlanda; (b) alla data della cessione l'Azionista che cede ("cedente") le Azioni non sia

domiciliato né Abitualmente residente in Irlanda e (c) che le Azioni siano comprese nella donazione o successione alla data di tale donazione o successione e alla data di valutazione.

Con riferimento alla residenza fiscale irlandese relativa all'Imposta sull'Acquisizione di Capitale, si applicano norme specifiche per le persone non irlandesi domiciliate. Un donatario o cedente non irlandese domiciliato non si considera residente o abitualmente residente in Irlanda alla data di riferimento salvo ove;

- tale persona sia stata residente in Irlanda per i 5 anni consecutivi di accertamento immediatamente precedenti all'anno di accertamento in cui cade la data di riferimento; e
- tale persona sia residente o abitualmente residente in Irlanda a tale data.

Unione Europea – Direttiva in materia di Tassazione dei redditi da risparmio

In data 10 novembre 2015 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva del Consiglio che abroga la Direttiva Risparmio con decorrenza 1° gennaio 2017 per l'Austria e decorrenza 1° gennaio 2016 per tutti gli altri Stati membri (fatti salvi i requisiti continuativi di adempiere gli obblighi amministrativi quali la rendicontazione e lo scambio di informazioni relative e di dar conto delle ritenute d'acconto sui pagamenti effettuati prima di tali date). Ciò per evitare una sovrapposizione tra la Direttiva Risparmio e il nuovo regime di scambio automatico delle informazioni da attuare ai sensi della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (così come modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE) (cfr. sezione "Standard di informativa comune" a seguire).

Conformità ai requisiti statunitensi di reporting e ritenuta

La normativa denominata *Foreign Account Tax Compliance* ("FATCA") contenuta nell'Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 rappresenta un regime articolato di reporting delle informazioni promulgato dagli Stati Uniti ("US") per garantire che i Soggetti statunitensi specificati con attivi finanziari al di fuori degli US versino l'importo corretto di imposte statunitensi. Il FATCA generalmente impone una ritenuta del 30% con riferimento a taluni redditi con fonte statunitense (inclusi dividendi e interessi) pagati a un'istituzione finanziaria estera ("FFI") salvo ove la FFI sottoscriva direttamente un contratto ("contratto FFI") con l'US Internal Revenue Service ("IRS") o alternativamente la FFI sia sita in un paese IGA (vedi di seguito). Un contratto FFI impone degli obblighi alla FFI inclusa la divulgazione di talune informazioni sugli investitori US direttamente all'IRS e l'imposizione di una ritenuta d'acconto nel caso di investitori non conformi. Per tali finalità la Società rientra nella definizione di FFI per il FATCA.

Riconoscendo il fatto che l'obiettivo dichiarato del FATCA è di conseguire un reporting (in opposizione alla mera riscossione delle ritenute) e delle difficoltà che possono verificarsi in taluni ordinamenti con riferimento alla conformità al FATCA da parte degli FFI, gli US hanno sviluppato un approccio intergovernativo all'attuazione del FATCA. A tale proposito, il governo irlandese e quello statunitense hanno sottoscritto un accordo intergovernativo ("IGA irlandese") in data 21 dicembre 2012 e sono state incluse nel Finance Act 2013 apposite disposizioni per l'attuazione dell'IGA irlandese e anche per consentire agli Irish Revenue Commissioners di emanare regolamenti in materia di requisiti di registrazione e reporting sulla base dell'IGA irlandese. I Revenue Commissioners (unitamente al Ministero delle Finanze) hanno promulgato la Normativa – S.I. No. 292 del 2014 con decorrenza 1° luglio 2014. Sono state successivamente pubblicate le Linee guida a supporto (che saranno aggiornate secondo necessità) a cura degli Irish Revenue Commissioners in data 1° ottobre 2014, la versione più recente delle stesse è datata maggio 2016.

L'IGA irlandese intende ridurre l'onere per le FFI irlandesi con riferimento alla conformità al FATCA semplificando il processo di compliance e minimizzando il rischio di ritenuta. Ai sensi dell'IGA irlandese le informazioni sugli investitori statunitensi saranno fornite da ciascuna FFI irlandese su base annuale (salvo ove la FFI sia esente dai requisiti del FATCA) direttamente agli Irish Revenue Commissioners. Gli Irish Revenue Commissioners forniranno poi tali informazioni all'IRS (entro il 30

settembre dell'anno successivo) senza la necessità per la FFI di sottoscrivere un contratto FFI con l'IRS. Ciò nondimeno, la FFI sarà generalmente tenuta a registrarsi presso l'IRS per ottenere un Codice di Identificazione Intermediario Globale noto come GIIN.

Ai sensi dell'IGA irlandese, le FFI non sono di norma tenute ad applicare la ritenuta al 30%. Nella misura in cui la Società subisce una ritenuta d'acconto statunitense sui propri investimenti a seguito del FATCA, gli Amministratori possono adottare ogni azione in relazione all'investimento di un investitore nella Società per garantire che tale ritenuta sia economicamente a carico dell'investitore che per non aver fornito le informazioni necessarie o per non essere diventato una FFI ha generato la ritenuta.

Standard di informativa comuni

In data 14 luglio 2014, l'OCSE ha emanato lo Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie ("Standard") che contiene lo Standard di Informativa Comune (Common Reporting Standard, "CRS"). La successiva introduzione dell'Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie e della Direttiva del Consiglio UE 2014/107/UE (che modifica la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE) detta un quadro internazionale per l'attuazione del CRS ad opera degli Ordinamenti Partecipanti. A tale proposito il CRS è stato attuato nel diritto irlandese con l'inclusione delle disposizioni di riferimento nel Finance Act 2014 e 2015 e con la pubblicazione della Regulation S.I. No. 583 of 2015. L'obiettivo principale del CRS è di prevedere lo scambio annuale automatico di alcune informazioni sui conti finanziari tra le autorità fiscali degli Ordinamenti partecipanti.

Il CRS avvale ampiamente dell'approccio intergovernativo utilizzato per le finalità di attuazione del FATCA e, pertanto, vi sono analogie significative tra i meccanismi di rendicontazione. Tuttavia, laddove il FATCA richiede essenzialmente solo la comunicazione di specifiche informazioni in relazione a Soggetti statunitensi specificati all'IRS, il CRS ha una portata decisamente più ampia per i molteplici ordinamenti che partecipano al regime.

A grandi linee, il CRS richiede alle Istituzioni finanziarie irlandesi di identificare i Titolari di conto residenti in altri Ordinamenti partecipanti e di comunicare le specifiche informazioni in relazioni a tali Titolari di conto agli Irish Revenue Commissioners su base annua (a sua volta questi provvederanno a fornire le informazioni alle autorità fiscali di riferimento del paese in cui il Titolare di conto è residente). A tale proposito si noti che la Società è considerata come una Istituzione finanziaria irlandese per le finalità del CRS. Per ulteriori informazioni sui requisiti del CRS per la Società si rimanda alla voce "Avviso sulle informazioni dei clienti" a seguire.

Avviso sulle informazioni dei clienti

La Società intende intraprendere le misure eventualmente richieste per soddisfare gli obblighi imposti(i) dallo Standard e, specificatamente, dal CRS o (ii) da ogni disposizione imposta ai sensi del diritto irlandese sulla base dello Standard o di qualsiasi legge internazionale che attua lo Standard (ivi compreso l'Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie o la Direttiva del Consiglio UE 2014/107/UE (che modifica la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE)) così da garantire la conformità o la presunta conformità (a seconda del caso) con lo Standard e il CRS a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La Società è tenuta, ai sensi dell'Articolo 891F e dell'Articolo 891G del Taxes Consolidation Act 1997 (così come modificato) e dei regolamenti emanati sulla base di detti articoli a raccogliere talune informazioni sulla

Posizione fiscale di ciascun Azionista.

In talune circostanze la Società può essere obbligata ai sensi di legge a condividere dette informazioni e altre informazioni finanziarie con riferimento alla partecipazione dell'Azionista nella Società con gli Irish Revenue Commissioners. A loro volta, nella misura in cui il conto sia stato identificato come Conto soggetto a Reporting, gli Irish Revenue Commissioners scambieranno dette informazioni con il paese di residenza dei Soggetti Interessati in relazione a tale Conto soggetto a Reporting.

Nello specifico, le seguenti informazioni saranno comunicate dalla Società agli Irish Revenue Commissioners in relazione a ogni Conto soggetto a Reporting presso la Società;

- Nome, indirizzo, ordinamento di residenza, codice fiscale e data e luogo di nascita (in caso di una persona fisica) di ciascun Soggetto Interessato, Titolare di Conto del conto e nel caso in cui un Ente sia Titolare di Conto e che, previa due diligence coerente con il CRS sia stato identificato come avere una o più Persone Giuridiche Controllanti che siano anche Soggetti Interessati, nome indirizzo, ordinamento di residenza, codice fiscale dell'Ente e nome, indirizzo, ordinamento di residenza, codice fiscale e data e luogo di nascita di ciascun Soggetto Interessato;
- Numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
- Saldo del conto o valore alla fine dell'anno solare in esame o altro periodo di rendicontazione appropriato o se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la data di chiusura del conto;
- Importo totale lordo versato o accreditato al Titolare del Conto con riferimento al conto nel corso dell'anno solare in esame o altro periodo di rendicontazione appropriato con riferimento a cui la Reporting Financial Institution è obbligato o debitore, incluso l'importo complessivo di ogni rimborso versato al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare in esame o altro periodo di rendicontazione appropriato;
- Valuta di denominazione di ogni importo.

Si noti che in talune specifiche circostanze potrebbe non essere necessario comunicare il codice fiscale e la data di nascita del Soggetto Interessato.

Oltre a quanto precede, gli Irish Revenue Commissioners e l'Irish Data Protection Commissioner (Garante per la protezione dei dati irlandese) hanno confermato che le Istituzioni finanziarie irlandesi (come la Società) possono adottare un "approccio più ampio" per il CRS. Ciò consente alla Società di raccogliere i dati relativi al paese di residenza e al codice fiscale di tutti gli Azionisti Non residenti in Irlanda. La Società trasmette tali dati agli Irish Revenue Commissioners che stabiliscono se il paese di origine sia un Ordinamento Partecipante ai fini del CRS e, in caso affermativo, scambiano i dati di conseguenza. I dati di Ordinamenti non partecipanti vengono eliminati.

Gli Irish Revenue Commissioners e l'Irish Data Protection Commissioner hanno confermato che tale approccio più ampio può essere adottato per periodi di 2-3 anni in attesa dell'elenco definitivo degli Ordinamenti Partecipanti ai fini del CRS.

Gli Azionisti possono ottenere ulteriori informazioni sugli obblighi di rendicontazione fiscale della Società sul sito web degli Irish Revenue Commissioners (disponibili su <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html>) o cliccando sul seguente link per il solo CRS: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Tutti i termini con iniziale maiuscola che precedono, salvo diversa indicazione nel presente paragrafo, hanno il medesimo significato loro attribuito nello Standard e nella Direttiva UE 2014/107/UE (a seconda del caso).

Alcune considerazioni fiscali relative al Regno Unito

Disposizioni generali

Di seguito si fornisce una sintesi di alcuni specifici aspetti relativi al trattamento fiscale previsto nel Regno Unito per la Società e per gli Azionisti residenti e, nel caso di persone fisiche, domiciliati (o considerati domiciliati per le finalità dell'imposta sui redditi britannica) ai fini fiscali unicamente nel Regno Unito e detentori di Azioni a titolo di investimento. Quanto segue non si applica a determinate categorie di Azionisti, come gli operatori su titoli, le società di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo e gli Azionisti che hanno acquistato, o si ritiene che abbiano acquistato, le loro Azioni in ragione di, o in relazione a, una posizione o un impiego. La sintesi si basa sul diritto attualmente vigente nel Regno Unito e sulle prassi generali pubblicate del HM Revenue & Customs ("HMRC") che, in ogni caso, sono suscettibili di modifiche con effetto retroattivo). La presente è una sintesi di natura esclusivamente generale e non va interpretata come consulenza legale o fiscale di un determinato investitore. I potenziali investitori dovrebbero contattare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni fiscali del loro investimento nei Fondi o nella Società. La sintesi non pretende di essere esaustiva e non garantisce agli investitori le conseguenze fiscali dell'investimento nei Fondi o nella Società.

Tassazione della Società

Resta inteso che gli affari della Società verranno gestiti e condotti in modo tale che la stessa non è residente nel Regno Unito ai fini fiscali. Pertanto, e a condizione che la Società non operi nel Regno Unito attraverso una sede fissa o un agente ivi situato che costituisca una "stabile organizzazione" ai fini della tassazione nel Regno Unito e che tutte le sue operazioni di negoziazione nel Regno Unito siano effettuate attraverso un broker o un gestore degli investimenti che agisca in qualità di agente indipendente nel corso della sua ordinaria attività, la Società non sarà soggetta all'imposta britannica sul reddito o all'imposta britannica sulle società.

Nel caso in cui la Società svolga attività di negoziazione nel Regno Unito, il Consiglio di Amministrazione della Società e il Gestore degli Investimenti stabiliscono, individualmente, che le rispettive attività della Società e del Gestore degli Investimenti saranno condotte in modo tale da soddisfare tali disposizioni, nella misura in cui ciò rientri nei loro rispettivi controlli. Tuttavia, non è possibile garantire che le condizioni per l'esenzione saranno costantemente soddisfatte. Alcuni interessi e altri importi ricevuti dalla Società che hanno una fonte nel Regno Unito possono essere soggetti a ritenute o altre imposte nel Regno Unito.

Tassazione di Azionisti residenti nel Regno Unito

Subordinatamente alle circostanze personali, gli Azionisti residenti nel Regno Unito ai fini fiscali saranno soggetti all'imposta britannica sul reddito o all'imposta britannica sulle società in relazione a dividendi o altre distribuzioni di utili derivanti dall'investimento nelle Azioni, sia che le distribuzioni vengano reinvestite o meno, unitamente alla quota di utile trattenuta da un fondo a rendicontazione (cfr. sotto). Ai sensi della Parte 9A del Corporation Tax Act del 2009, tuttavia, le società Azioniste residenti nel Regno Unito ai fini fiscali e che soddisfano determinate condizioni possono essere ammesse all'esenzione dall'imposta britannica sulle società applicata ai dividendi e altre distribuzioni della Società (cfr. sotto **Fondi obbligazionari**).

Il trattamento fiscale britannico degli utili derivanti dalla cessione di Azioni della Società dipenderà dal regime fiscale dei fondi offshore di cui alla Parte 8 del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 e dagli Offshore Funds (Tax) Regulations del 2009 (e successive modifiche) (congiuntamente denominati "**Norme sui Fondi Offshore**"). Ciascuna Classe di Azioni di un Fondo emessa dalla Società sarà trattata come se fosse un "fondo offshore" separato ai fini fiscali britannici.

Le Norme sui Fondi Offshore operano in riferimento all'approvazione o meno di un fondo come "fondo a rendicontazione" da parte dell'HMRC.

Qualora una Classe di Azioni sia un fondo a rendicontazione nel corso del periodo di possesso da parte dell'Azionista, eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni di tale Classe saranno solitamente trattate ai fini fiscali britannici come plusvalenze. Qualora una Classe di Azioni non sia un fondo a rendicontazione nel corso del periodo di possesso da parte dell'Azionista, eventuali utili derivanti dalla cessione di Azioni della Classe in questione saranno trattati come reddito ai fini fiscali britannici ("utili da reddito offshore") e non come plusvalenze.

Qualora una Classe di Azioni sia un fondo a rendicontazione, gli Azionisti residenti nel Regno Unito saranno soggetti all'imposta britannica sul reddito o all'imposta britannica sulle società sulla quota delle distribuzioni della Società di un periodo di rendicontazione unitamente alla loro quota di "utili soggetti a reporting" non distribuiti dello stesso periodo di rendicontazione. Gli Azionisti residenti nel Regno Unito di un fondo non a rendicontazione non saranno soggetti a imposta relativamente agli utili non distribuiti del fondo non a rendicontazione.

L'HMRC ha riconosciuto a talune Classi di Azioni dei Fondi della Società lo status di fondo a rendicontazione, mentre ad altre Classi di Azioni dei Fondi non ha riconosciuto tale status. Di conseguenza, gli investitori residenti nel Regno Unito che valutano l'acquisizione delle Azioni di un Fondo possono voler considerare se preferiscono detenere le Azioni di un fondo a rendicontazione o un fondo non a rendicontazione e operare il proprio investimento nel Fondo di conseguenza. La posizione in relazione a qualsiasi Classe di Azioni che non è un fondo a rendicontazione potrà essere rivista in futuro e, di conseguenza, il Consiglio di amministrazione della Società si riserva il diritto di richiedere all'HMRC l'approvazione come fondo a rendicontazione delle Classi di Azioni ritenute opportune. Si ricorda agli Azionisti che non può esservi garanzia di ottenimento e, in caso venga ottenuto, di mantenimento dello stato di fondo a rendicontazione per le Classi di Azioni.

Un trattamento fiscale speciale per la maggior parte dei debiti societari enunciato nel Corporation Tax Act 2009 del Regno Unito (il "Loan Relationship Regime") verrà applicato in relazione agli Azionisti, nell'ambito dell'imposta sulle società del Regno Unito se, in qualsiasi momento, in un periodo contabile di tale soggetto, il soggetto abbia un'interessenza in un "fondo offshore" (compreso un Fondo) che abbia più del 60% in valore di mercato dei propri investimenti in determinate categorie, in particolare, titoli di debito, denaro depositato a interesse (a parte i contanti in attesa di essere investiti), azioni di istituti di credito fondiario o determinati contratti derivati o contratti per differenza o partecipazioni in fondi comuni di investimento o altri fondi offshore che detengano più del 60% in valore di mercato dei loro investimenti in tali categorie (Fondi denominati "**Fondi obbligazionari**"). In tal caso le Azioni saranno trattate ai fini delle imposte sulle società come se rientrassero nel Loan Relationships Regime e gli Azionisti soggetti a imposta britannica sulle società dovranno tener conto, come reddito ai fini fiscali britannici, di tutti i redditi e gli utili derivanti dalle oscillazioni di valore delle Azioni (calcolate in base al fair value alla chiusura di ciascun periodo contabile pertinente dell'Azionista e alla data di cessione della partecipazione). Per quanto riguarda gli Azionisti soggetti all'imposta britannica sul reddito, le distribuzioni di utili effettuate o considerate come effettuate da tali Fondi della Società che rappresentano Fondi Obbligazionari saranno trattate come distribuzioni di interessi in capo a detti Azionisti e tassate all'aliquota di imposta sul reddito applicabile ai pagamenti di interessi piuttosto che quella applicabile ai dividendi. Al momento si prevede che tali norme saranno applicate almeno ad alcuni dei Fondi.

Norme fiscali speciali si applicano alle compagnie di assicurazione e ai fondi di investimento, ai fondi comuni di investimento autorizzati, ai fondi pensione e alle società di investimento di tipo aperto del Regno Unito, nonché alle persone fisiche residenti ma non domiciliate nel Regno Unito (o ritenuti domiciliati ai fini dell'imposta sui redditi).

Anti-elusione

Desideriamo sottoporre all'attenzione degli Azionisti persone fisiche residenti nel Regno Unito le disposizioni del Capitolo 2 della Parte 13 dell'Income Tax del 2007 ("norme sul trasferimento di attività all'estero"). Tali disposizioni mirano a prevenire l'elusione dell'imposta sul reddito da parte delle persone fisiche mediante operazioni che comportano il trasferimento di attività o utili a soggetti (anche

società) residenti o domiciliati all'estero e che possono rendere le persone fisiche assoggettabili all'imposta sul reddito relativamente a utili non distribuiti della Società con cadenza annuale. Tuttavia, tali disposizioni non saranno applicate qualora la persona fisica dimostri (ampiamente) all'HMRC che lo scopo di eludere le imposte britanniche non rientra tra i fini dell'operazione effettuata o che le operazioni in questione sono autentiche operazioni commerciali non intenzionalmente finalizzate all'elusione delle imposte britanniche. Qualora una persona fisica sia stata assoggettata all'imposta sul reddito in relazione a utili attribuitigli ai sensi delle suddette disposizioni, e tali utili gli siano successivamente distribuiti, su tale distribuzione non sarà nuovamente applicata l'imposta sul reddito.

Desideriamo sottoporre all'attenzione degli Azionisti che sono società residenti nel Regno Unito le disposizioni della Parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 ("**Norme CFC**") che possono assoggettare talune società residenti nel Regno Unito all'imposta per le società sugli utili imponibili (escluse le plusvalenze) di società non così residenti in cui detengono una partecipazione in base al loro interesse proporzionale in tali utili imponibili.

Le disposizioni possono riguardare le società residenti nel Regno Unito ritenute detentrici di una partecipazione pari ad almeno il 25% degli utili di una società non residente controllata da residenti nel Regno Unito e che sia residente in un ordinamento a bassa tassazione.

Si rammenta agli Azionisti, tuttavia, che le Norme CFC si focalizzano sulla distrazione fittizia di utili dal Regno Unito avvalendosi di disposizioni gateway per definire specificamente gli utili che vi rientrano. Laddove gli utili di una società controllata estera rientrano nelle disposizioni gateway e non siano diversamente esclusi da nessuna delle condizioni di ingresso, zone di sicurezza o esenzioni, qualsiasi società residente nel Regno Unito che detenga una partecipazione valutabile del 25% o superiore nella società controllata estera può essere soggetta ad una imposta sulle società nel Regno Unito sulla quota allocata di detti utili.

Desideriamo sottoporre all'attenzione degli Azionisti residenti nel Regno Unito le disposizioni dell'articolo 3 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (già articolo 13 di detto Act) ("**Articolo 3**"). Ai sensi di tali disposizioni, qualora una società non residente nel Regno Unito sia di tipo "chiuso" se residente nel Regno Unito, una porzione degli utili imponibili maturati per la società sarebbe attribuita ai fini fiscali britannici ai "partecipanti" nella società residenti nel Regno Unito e che (unitamente ai soggetti collegati) detengono una partecipazione superiore al 25% nella società. Il termine "partecipante" include gli Azionisti. La parte di utili attribuita all'investitore sarà pari alla quota di utili corrispondente in via equitativa e in misura proporzionale alla partecipazione del soggetto "partecipante" nella società.

I trasferimenti di Azioni non saranno soggetti all'imposta di bollo nel Regno Unito a meno che l'atto di trasferimento non sia eseguito all'interno del Regno Unito allorché il trasferimento sarà soggetto all'imposta di bollo del Regno Unito *ad valorem* all'aliquota dello 0,5 per cento del corrispettivo pagato, arrotondata alle £5 più vicine. Nel Regno Unito non è dovuta nessuna imposta di bollo sui trasferimenti di Azioni o sugli accordi per il trasferimento di Azioni.

Alcune considerazioni sull'imposta federale statunitense sul reddito

LA DISCUSSIONE A SEGUIRE HA ESCLUSIVAMENTE UNO SCOPO INFORMATIVO E SI CONCENTRA PRINCIPALMENTE SULLE CONSEGUENZE FISCALI NEGLI STATI UNITI PER I POTENZIALI AZIONISTI. CIASCUN POTENZIALE AZIONISTA DEVE CONSULTARE IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE IN RELAZIONE ALLE CONSIDERAZIONI FISCALI LEGATE A UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ. LE CONSEGUENZE FISCALI POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE SPECIFICA DEL POTENZIALE INVESTITORE. INOLTRE, TALUNE CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (NON DISCUSSE NEL PRESENTE DOCUMENTO) POSSONO APPLICARSI A SOGGETTI CHE NON SONO AZIONISTI DIRETTI DELLA SOCIETÀ MA CHE SONO RITENUTI DETENERE DELLE AZIONI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI TALUNE NORME DI ATTRIBUZIONE.

Quanto segue è un riepilogo generale di talune considerazioni sull'imposta sui redditi federale negli

Stati Uniti con riferimento agli Azionisti di un Fondo. Si basa sul Codice, sugli U.S. Treasury Regulations promulgati sulla base dello stesso, sulla giurisprudenza e sulle pronunce amministrative in vigore alla data del presente Prospetto, il tutto soggetto a modifiche retroattive e future. Non si pone come un'analisi esaustiva di tutte le possibili considerazioni fiscali rilevanti per l'acquisizione, il possesso e la cessione delle azioni. Il testo non considera le circostanze di specifici Azionisti, e i potenziali azionisti devono considerare che le conseguenze fiscali di un investimento in un Fondo possono non essere uguali per tutti gli Azionisti. Il testo non illustra altresì la situazione dei contribuenti soggetti a regimi fiscali speciali (quali le banche e talune altre istituzioni finanziarie, compagnie assicurative, trust, intermediari in titoli; S corporation, soggetti non statunitensi, soggetti a imposte minime alternative e organizzazioni in esenzione fiscale), né comprende alcuna conseguenza fiscale statale, locale o estera di un investimento in un Fondo.

Qualora un ente - considerato come una società di persone per le finalità dell'imposta sui redditi federale negli Stati Uniti - detenga le azioni, il trattamento per l'imposta sui redditi federale negli Stati Uniti di tale società di persone e di un titolare di quote della società dipende generalmente dallo status del titolare delle quote e dalle attività della società di persone. In caso di dubbio consultare il proprio consulente fiscale.

Il presente riepilogo si fonda sul presupposto che (i) ciascun Azionista detenga le Azioni come attivo di capitale per le finalità dell'imposta sui redditi federale negli Stati Uniti e (ii) ciascun Azionista (e ciascun titolare effettivo, come necessario ai sensi delle norme sulla ritenuta d'acconto e sulle trattenute per l'imposta sui redditi federale negli Stati Uniti) fornisca tutte le certificazioni idonee al Fondo, in maniera puntuale, per minimizzare la ritenuta (o trattenuta) negli Stati Uniti sulle Azioni di detto Azionista.

Né la Società né alcun Fondo hanno richiesto una decisione dell'U.S. Internal Revenue Service ("**IRS**") o di alcuna agenzia statunitense federale, statale o locale in relazione alle problematiche fiscali che interessano la Società o un Fondo e né la Società né alcun Fondo hanno ottenuto alcun parere di un legale in relazione alle questioni fiscali federali statunitensi.

Riportiamo di seguito un riepilogo di alcune potenziali conseguenze fiscali a livello federale negli Stati Uniti che possono essere rilevanti per i potenziali azionisti. La discussione non contiene una descrizione esaustiva di tutte le norme fiscali complesse e si fonda sulle leggi esistenti, sulle decisioni giudiziali e su norme, decisioni e prassi amministrative, tutte soggette a variazione, anche con effetto retroattivo. La decisione di investire nella Società deve essere fondata sulla valutazione dei meriti del programma di negoziazione e non sui benefici fiscali attesi negli Stati Uniti.

Status fiscale negli Stati Uniti

Ciascun Fondo intende operare come una società distinta per i fini fiscali statunitensi, distinta e indipendente dalla Società e dagli altri Fondi, sebbene non possa essere garantito che la Società e i Fondi siano trattati in tal modo. La discussione che segue presuppone che ciascun Fondo sia trattato come una società distinta per i fini fiscali statunitensi a livello federale.

Attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti

L'Articolo 864(b)(2) del Codice prevede un *safe harbor* ("**Safe Harbor**") applicabile alle società non statunitensi (diverse dai dealer in titoli) che operano negli Stati Uniti nel campo della negoziazione di titoli (inclusi contratti o opzioni per l'acquisto o la vendita di titoli) per proprio conto ai sensi di cui tale società non statunitense non sarà considerata impegnata in alcuna attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti. Il Safe Harbor prevede inoltre che una società non statunitense (diversa da un dealer in materie prime) che negozia materie prime negli Stati Uniti per proprio conto non sia considerata impegnata in attività commerciali o d'affari se "le materie prime sono del tipo regolarmente negoziato su una borsa merci organizzata e se la transazione è del tipo normalmente effettuato in tale sede". Ai sensi dei regolamenti proposti, un contribuente non statunitense (diverso da un dealer in azioni, titoli, materie prime o derivati) che effettua operazioni negli Stati Uniti in derivati (inclusi (i) derivati su azioni, titoli e talune materie prime e valute, e (ii) taluni contratti con capitale nozionale sulla base di

tassi di interesse, azioni o talune materie prime e valute) per proprio conto non è considerato impegnato in un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti. Sebbene la regolamentazione proposta non sia definitiva, l'IRS ha indicato nelle premesse alla proposta di regolamentazione che per i periodi precedenti alla data di efficacia della regolamentazione proposta, i contribuenti potranno assumere una posizione ragionevole rispetto all'applicazione dell'Articolo 864(b)(2) del Codice per i derivati e che una posizione coerente con la proposta di regolamentazione sarà considerata una posizione ragionevole. Ciascun Fondo intende condurre le proprie attività in maniera tale da soddisfare i requisiti del Safe Harbor. Pertanto, sulla base di quanto precede, le attività di negoziazione del Fondo in titoli e materie prime non dovrebbero costituire un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti e, eccetto nelle circostanze limitate illustrate di seguito, non si prevede che alcun Fondo sia soggetto a una regolare tassazione sui redditi negli Stati Uniti sugli utili da negoziazione. Tuttavia, ove talune attività di un Fondo non fossero riconosciute come rientranti nella tipologia descritta nel Safe Harbor, le attività di tale Fondo potrebbero configurarsi come un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti, nel qual caso il Fondo sarà soggetto all'imposta sul reddito e sugli utili federale della filiale negli Stati Uniti con riferimento al reddito e agli utili generati da dette attività, riducendo così sostanzialmente il reddito disponibile per la distribuzione agli Azionisti.

Anche quando le attività di negoziazione di titoli del Fondo non costituiscano negoziazioni o operazioni condotte negli Stati Uniti, il reddito derivato da e gli utili realizzati sulla vendita o sulla cessione di azioni o titoli (diversi da taluni titoli di debito privi della componente azionaria) di U.S. Real Property Holding Corporations ("USRPHC", secondo la definizione di cui all'articolo 897 del Codice), comprese le azioni o i titoli di determinati Fondi comuni di investimento immobiliare (Real Estate Investment Trust, "REIT"), saranno soggetti in generale all'imposta statunitense sul reddito su base netta. Tuttavia, questa norma tributaria può prevedere un'eccezione importante ove tale USRPHC possieda una classe di azioni regolarmente negoziata su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto e il Fondo non detenga generalmente (e non sia stato ritenuto detenere sulla base di determinate norme di attribuzione) più del 5% (o in talune circostanze del 10%) del valore di una classe di azioni o titoli di tale USRPHC regolarmente negoziata in qualsiasi momento durante il periodo di cinque anni che termina alla data di cessione. Inoltre, se un Fondo è o sia considerato impegnato in un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti a seguito del possesso di una partecipazione sotto forma di partnership in una società statunitense o una partecipazione analoga, il reddito e gli utili realizzati su tale investimento saranno soggetti all'imposta sui redditi e sugli utili delle filiali negli Stati Uniti. Un Fondo è altresì esente dall'imposta sulle cessioni di azioni di REIT, sia che tali azioni siano o meno negoziate regolarmente, qualora meno del 50% del valore di tali azioni sia detenuto, direttamente o indirettamente, da Soggetti non statunitensi in ogni momento nel corso del periodo di cinque anni che termina alla data della cessione. Tuttavia, anche se la cessione delle azioni dei REIT fosse esente dall'imposta su base netta, le distribuzioni da parte di un REIT (sia che tale REIT sia o meno un USRPHC), nella misura scrivibile alla cessione da parte del REIT di partecipazioni in immobili statunitensi, sono soggette a imposizione su base netta quando ricevute da un Fondo e possono essere soggette all'imposta sugli utili delle filiali. Le distribuzioni da alcuni REIT negoziati pubblicamente agli azionisti non statunitensi che detengono il 10% o meno delle azioni sono soggette a una ritenuta d'acconto lorda al 30% su tali distribuzioni e non sono soggette a tassazione su base netta.

Identità e comunicazione della partecipazione effettiva e trattenuta su taluni pagamenti

Al fine di evitare una ritenuta d'acconto statunitense del 30% su taluni pagamenti effettuati in relazione a taluni investimenti statunitensi, effettivi o così considerati, si richiederà in generale la registrazione della Società e di ciascun Fondo presso l'IRS e che gli stessi accettino di identificare e comunicare informazioni su alcuni dei loro titolari di conto statunitensi, diretti e indiretti (inclusi i titolari di obbligazioni e gli azionisti). Un investitore non statunitense in un Fondo sarà in genere tenuto a fornire al Fondo le informazioni che identificano la sua proprietà diretta e indiretta negli Stati Uniti. Tali informazioni fornite a un Fondo saranno condivise con l'IRS. Un investitore non statunitense che si configura come "istituto finanziario estero" nell'ambito dell'Articolo 1471(d)(4) del Codice sarà in genere tenuto a registrarsi presso l'IRS e dovrà accettare di identificare e comunicare informazioni sui propri titolari di conto statunitensi diretti e indiretti (inclusi i titolari di obbligazioni e gli azionisti). Un

investitore non statunitense che non fornisce tali informazioni a un Fondo e che non si registra e accetta di identificare i titolari di conto, può essere soggetto a una ritenuta d'acconto del 30% con relazione alla sua quota dei pagamenti ascrivibili agli investimenti negli Stati Uniti, effettivi o così ritenuti, del Fondo in esame e il Consiglio di Amministrazione potrà compiere qualsiasi azione in relazione alle Azioni di un investitore o ai proventi di rimborso per assicurare che tale ritenuta sia economicamente a carico dell'investitore interessato il cui mancato adempimento o la cui mancata fornitura di informazioni ha innescato la trattenuta. Gli azionisti devono consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle possibili implicazioni di tali norme sui rispettivi investimenti nel Fondo.

Gli Azionisti non statunitensi possono altresì essere tenuti a rilasciare talune certificazioni alla Società o a un Fondo in merito alla proprietà effettiva delle Azioni e allo status di investitore non statunitense del titolare effettivo al fine di essere esentati dall'obbligo di informativa e dalla ritenuta d'acconto sul rimborso delle Azioni.

Ritenuta d'acconto statunitense

In generale, ai sensi dell'Articolo 881 del Codice, una società non statunitense che non svolge attività commerciali o d'affari negli Stati Uniti è, ciò nonostante, soggetta a imposta a un'aliquota fissa del 30% (o aliquota inferiore a seguito di specifico trattato) sull'importo lordo di alcuni redditi generati negli Stati Uniti che non sono effettivamente connessi a un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti, di solito pagabile mediante ritenuta d'imposta. Il reddito soggetto a tale aliquota d'imposta fissa è di importo fisso o determinato annualmente o di natura periodica, inclusi dividendi, alcuni "pagamenti equivalenti a dividendi" e taluni redditi da interessi.

Talune tipologie di reddito sono specificamente esenti dall'imposta al 30% e pertanto la ritenuta non è richiesta sui pagamenti di tale reddito a una società non statunitense. L'imposta al 30% non si applica alle plusvalenze realizzate negli Stati Uniti (a breve o lungo termine) o sugli interessi versati a una società non statunitense sui depositi presso banche statunitensi. L'imposta al 30% non si applica neppure agli interessi che si qualificano come interessi di portafoglio. Il termine "interessi di portafoglio" include generalmente gli interessi (anche lo sconto originale in fase di emissione) su un'obbligazione in forma nominativa emessa dopo il 18 luglio 1984 e rispetto a cui il soggetto che sarebbe stato altrimenti tenuto a effettuare una detrazione e trattenere l'imposta al 30% riceve la dichiarazione richiesta attestante che il titolare effettivo non è un Soggetto statunitense ai sensi del Codice.

Rimborso delle Azioni

Gli utili realizzati dagli azionisti che non sono Soggetti statunitensi secondo il significato del Codice ("**Azionisti non statunitensi**") su vendita, scambio o rimborso delle Azioni detenute come capitale, di norma non sono soggetti a imposta federale sugli utili negli Stati Uniti, a condizione che l'utile non sia effettivamente connesso a un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti. Tuttavia, in caso di persone fisiche straniere non residenti, tale utile sarà soggetto all'imposta al 30% (o aliquota inferiore sulla base dell'eventuale trattato applicabile) qualora (i) tale persona sia presente negli Stati Uniti per almeno 183 giorni durante l'esercizio (su base solare salvo ove lo straniero non residente abbia precedentemente stabilito un esercizio fiscale diverso); e (ii) tale utile sia derivato da fonti statunitensi.

In generale la fonte dell'utile alla vendita, scambio o rimborso delle Azioni è determinata dal luogo di residenza dell'azionista. Al fine di determinare la fonte dell'utile, il Codice definisce la residenza in maniera tale che potrebbe portare un individuo altrimenti non residente negli Stati Uniti a essere considerato come residente negli Stati Uniti solo per le finalità di determinazione della fonte del reddito. Ciascun potenziale azionista - persona fisica che prevede di essere presente negli Stati Uniti per almeno 183 giorni (in un esercizio fiscale) deve consultare il proprio consulente fiscale in relazione alla possibile applicazione della suddetta norma.

Gli utili realizzati da un azionista non statunitense impegnato nello svolgimento di attività commerciali o d'affari negli Stati Uniti saranno soggetti all'imposta federale statunitense sui redditi alla vendita, scambio o rimborso delle Azioni se l'utile è effettivamente connesso con tali attività commerciali o

d'affari negli Stati Uniti.

Soggetti statunitensi esenti

Il termine "**Soggetto Statunitense Esente**" indica, ai sensi del Codice, un Soggetto statunitense esente dal pagamento dell'imposta federale statunitense sui redditi. In generale un Soggetto Statunitense Esente è esente dal pagamento dell'imposta federale sui redditi su talune categorie di reddito, quali dividendi, interesse, plusvalenze e reddito simile realizzato su investimenti in titoli o attività di negoziazione. Questo tipo di redditi è esente anche se realizzato su attività di negoziazione di titoli che costituisce un'attività commerciale o d'affari. Tale esenzione generale non si applica al "reddito imponibile non d'impresa" ("**UBTI**") di un Soggetto Statunitense Esente. Di norma, salvo quanto indicato in precedenza rispetto a talune categorie di attività di negoziazione esenti, l'UBTI include reddito e utili derivati da attività commerciali o d'affari, il cui svolgimento è sostanzialmente non è correlato all'esercizio o all'adempimento delle funzioni o delle mansioni di un Soggetto Statunitense Esente. L'UBTI include altresì (i) reddito derivato da un Soggetto Statunitense Esente da proprietà finanziate con capitale di terzi; e (ii) utili derivati da un Soggetto statunitense Esente dalla cessione di proprietà finanziate con capitale di terzi.

Nel 1996, il Congresso ha ritenuto che, in determinate circostanze, il reddito derivato dalla proprietà di azioni di una società non statunitense debba essere trattato come UBTI nella misura in cui sarebbe così trattato se conseguito direttamente dall'azionista. Fatta salva un'eccezione specifica per il reddito di talune compagnie assicurative, il Congresso ha rifiutato di modificare il Codice per richiedere tale trattamento. Di conseguenza, sulla base dei principi di tale legislazione, non si prevede che un Soggetto statunitense esente che investe in una società non statunitense, come un Fondo, realizzi un UBTI in relazione a un investimento senza leva finanziaria nelle Azioni. Si consiglia a ciascun Soggetto statunitense esente di consultare i propri fiscalisti in relazione alle conseguenze fiscali statunitensi di un investimento nel Fondo.

Vi sono considerazioni specifiche da valutare per taluni beneficiari di trust a scopo caritatevole che investono in un Fondo. Tali soggetti devono consultare i propri consulenti fiscali per verificare le conseguenze fiscali di tale investimento da parte dei loro beneficiari.

Soggetti statunitensi che non sono Soggetti Statunitensi Esenti

La Società e ciascun Fondo saranno classificati come "Passive Foreign Investment Company" ("**PFIC**", società di investimento passiva estera) ai fini delle leggi federali statunitensi sulla tassazione dei redditi. Inoltre, è possibile che la Società o un Fondo siano una controllata estera ("**CFC**"). Ai sensi delle norme PFIC, i Soggetti statunitensi nell'ambito del Codice che non sono un Soggetto Statunitense Esente ("**Soggetti statunitensi non esenti**") sono soggetti all'imposta federale statunitense sui redditi in relazione al loro investimento nella Società ai sensi di una delle tre diverse metodologie. Con il metodo dell'"onere su interessi" un Soggetto statunitense non esente è soggetto a un'imposta (all'aliquota ordinaria dell'imposta sui redditi) più un onere sugli interessi che riflette la passività fiscale differita (non deducibile da una persona fisica) quando costituisce in pegno o vende le Azioni conseguendo un utile o riceve una distribuzione dalla Società o da un Fondo. Inoltre, il patrimonio di un defunto che si configura come Soggetto Statunitense non Esente non potrà godere dell'esenzione scaglionata nella base fiscale per il valore equo di mercato delle Azioni detenute da tale defunto se soggette al metodo dell'"onere su interessi".

In alternativa, un Soggetto Statunitense non Esente può scegliere ai sensi della norma PFIC di far considerare il Fondo come un qualified electing fund ("**QEF**") in relazione alle Azioni di tale Fondo. Un Azionista che ha optato per questa scelta, che può essere revocata solo con il consenso dell'IRS, è generalmente tassato sulla sua quota proporzionale degli utili ordinari e delle plusvalenze a lungo termine del Fondo in oggetto, sia che gli utili e ricavi siano a meno distribuiti. Inoltre, le spese del Fondo, se del caso, debitamente capitalizzate non sono deducibili ai fini del calcolo del reddito incluso come risultato della scelta del QEF. Se il PFIC realizza una perdita netta in un anno specifico, ai sensi delle norme dei QEF, la perdita non viene trasferita in capo al Soggetto Statunitense non Esente né

compensata a fronte del reddito di qualsiasi altro PFIC rispetto a cui è stata operata la scelta del QEF. Inoltre, la perdita non può essere portata a nuovo per ridurre l'inclusione del reddito in relazione al PFIC negli anni successivi. Invece, un Soggetto Statunitense non Esente può realizzare la perdita solo nel calcolo degli utili o perdite alla cessione delle proprie azioni nel PFIC. Un Soggetto Statunitense non Esente deve considerare che ai sensi delle norme QEF potrebbe essere soggetto a tassazione sul reddito relativo alla rivalutazione non realizzata degli attivi del PFIC ascrivibile a periodi precedenti all'investimento dell'investitore nel PFIC ove tali importi siano riconosciuti dal PFIC dopo che l'investitore ha acquisito le Azioni. Inoltre, qualsiasi plusvalenza a breve termine netta del PFIC non sarà trasferita come plusvalenza, ma sarà tassata come reddito ordinario. Affinché un azionista possa scegliere l'opzione del QEF la Società deve accettare di fornire talune informazioni a tale azionista su base annuale. La Società intende fornire dette informazioni sebbene non sia possibile garantire che ogni Fondo sia in grado di farlo.

In ultimo se le azioni di un Fondo sono considerate "negoziabili", un Soggetto Statunitense non Esente può decidere di operare un mark-to-market delle azioni alla fine di ogni anno. Tale utile sul mark-to-market o l'eventuale perdita sono considerati come ordinari. Le perdite ordinarie sono consentite solo nella misura di precedenti utili sul mark-to-market. Tuttavia, a seguito della definizione di "negoziabile" adottata nei regolamenti, la Società non prevede che, in relazione ad alcun Fondo, le Azioni possano risultare idonee per questa modalità.

Anche se si applicano le norme PFIC, qualora la Società o un Fondo sia anche un CFC, potrebbero trovare applicazione altre regole oltre alle norme PFIC tali da portare un Soggetto Statunitense non Esente a (i) riconoscere un reddito imponibile prima di aver ricevuto i proventi distribuibili; o (ii) riconoscere un reddito ordinario imponibile che sarebbe stato altrimenti trattato come plusvalenza a lungo o breve termine. Inoltre, il calcolo del (a) "reddito netto da investimenti" per le finalità dell'imposta Medicare al 3,8% e (b) del reddito imponibile per le finalità dell'imposta regolare sui redditi può essere diverso con riferimento a taluni redditi, incluso il reddito da PFIC e CFC. L'imposta Medicare e l'imposta regolare sui redditi possono essere dovute in diversi anni con riferimento al medesimo reddito.

NELLA MISURA IN CUI I SOGGETTI STATUNITENSIS NON ESENTI SONO SOGGETTI A CONSEGUENZE FISCALI POTENZIALMENTE AVVERSE SE INVESTONO NELLA SOCIETÀ O IN UN FONDO E IL PRECEDENTE RIEPILOGO NON RAPPRESENTA CHE UNA BREVE PANORAMICA DI NORME PARTICOLARMENTE COMPLESSE, SI INVITANO I POTENZIALI INVESTITORI A CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FISCALI PRIMA DI INVESTIRE NELLA SOCIETÀ.

Requisiti di rendicontazione per i Soggetti Statunitensi

Ogni Soggetto statunitense ai sensi della definizione del Codice che detiene azioni in un PFIC (diverso da alcuni Soggetti statunitensi esenti per i quali un investimento in un PFIC non genera UBTI), come la Società o un Fondo, è generalmente tenuto a comunicare i propri investimenti nel PFIC su base annuale. Inoltre, tali soggetti che sono persone fisiche saranno in genere tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni fiscali qualora l'investimento complessivo in taluni attivi finanziari non statunitensi (inclusa la partecipazione in enti come la Società) superi USD 50.000. Tali requisiti di dichiarazione possono essere estesi a taluni enti statunitensi che sono costituiti o approvati al fine di effettuare investimenti in enti non statunitensi come la Società o un Fondo.

Un Soggetto statunitense nell'ambito della definizione del Codice che detiene il 10% o più (tenendo conto di talune norme di attribuzione) dei diritti di voto combinati o del valore totale di tutte le classi di azioni ("**Importo del 10%**") di una società non statunitense come la Società o un Fondo sarà probabilmente tenuto a compilare una dichiarazione informativa presso l'IRS indicante alcune informazioni sull'azionista interessato, su altri azionisti e sulla società in oggetto. Un Soggetto statunitense ai sensi della definizione del Codice che entro un esercizio fiscale (A) acquisisce azioni di una società non statunitense come la Società o un Fondo, cosicché (i) senza tenere conto delle azioni già detenute, tale Soggetto statunitense acquisisce l'Importo del 10% o (ii) tale partecipazione aggiunta alle azioni già detenute dal Soggetto statunitense porta la partecipazione totale di tale Soggetto

statunitense nella società non statunitense a raggiungere l'Importo del 10%; oppure (B) cede azioni di una società non statunitense cosicché la partecipazione totale dell'interessato in una società non statunitense scende al di sotto dell'Importo del 10% (in ciascun caso tenendo conto di talune regole di attribuzione), sarà probabilmente tenuto a depositare una dichiarazione informativa presso l'IRS indicante alcune informazioni sull'azionista interessato, su altri azionisti e sulla società in oggetto. Qualsiasi soggetto statunitense nell'ambito del Codice che possieda, direttamente o indirettamente o in modo costruttivo, l'Importo del 10% di una CFC sarà probabilmente tenuto a depositare una dichiarazione informativa presso l'IRS relativa alla quota dell'azionista che deposita del reddito intangibile globale a bassa imposizione fiscale del Fondo, ove presente. La Società non si è impegnata a fornire tutte le informazioni su ogni Fondo o i suoi azionisti necessarie alla compilazione di tali dichiarazioni. Inoltre, un Soggetto statunitense ai sensi della definizione del Codice che trasferisce liquidità a una società non statunitense come la Società o un Fondo potrebbe essere tenuto a comunicare tale trasferimento all'IRS qualora (i) immediatamente dopo il trasferimento tale soggetto detiene, (direttamente, indirettamente o per attribuzione) almeno il 10% dei diritti di voto totali o del valore totale di tale società; o (ii) l'importo di denaro trasferito da tale soggetto (o persona correlata) alla società in oggetto nel periodo di dodici mesi che termina alla rata del trasferimento abbia superato quota USD 100.000.

Alcuni Soggetti statunitensi ("**dichiaranti potenziali**") che hanno una partecipazione in un conto finanziario estero durante un anno solare sono generalmente tenuti a compilare il modulo FinCEN Form 114 ("**FBAR**") in relazione a ciascun singolo conto. La mancata compilazione di un FBAR richiesto può comportare sanzioni civili e penali. Ai sensi delle linee guida regolamentari vigenti, i potenziali dichiaranti che non posseggono (direttamente o indirettamente) più del 50% dei diritti di voto totali o del valore totale delle azioni della Società o di un Fondo, non sono di regola obbligati a compilare un FBAR con riferimento all'investimento nella Società o in tale Fondo. Tuttavia, i potenziali dichiaranti devono consultare i propri consulenti in relazione allo status attuale delle suddette linee guida.

Inoltre, taluni Soggetti statunitensi nell'ambito del Codice sono tenuti a compilare il Form 8886 ("**Dichiarazione delle transazioni da divulgare**") all'interno della propria dichiarazione fiscale statunitense e a presentare una copia del Form 8886 presso l'Office of Tax Shelter Analysis dell'IRS ove la Società o un Fondo siano impegnati in talune "transazioni da divulgare" ai sensi dell'U.S. Treasury Regulations. Qualora l'IRS designi una transazione come transazione da divulgare dopo la presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte dell'azionista per l'esercizio in cui la Società, un Fondo o tale azionista hanno partecipato alla transazione, l'azionista interessato deve compilare il Form 8886 con riferimento a detta transazione entro 90 giorni dalla data in cui l'IRS ha preso la decisione in oggetto. Gli azionisti che sono tenuti a compilare tale rendiconto includono un Soggetto statunitense nell'ambito del Codice se (1) la Società o un Fondo sono trattati come una CFC e tale Soggetto statunitense detiene l'Importo del 10% o (2) tale Soggetto statunitense detiene l'Importo del 10% della Società o di un Fondo e sceglie l'opzione del QEF in relazione alla Società o a tale Fondo. In alcune situazioni può essere richiesto di compilare un elenco dei soggetti che partecipano a tale transazione da divulgare, da rendere disponibile all'IRS su richiesta. Inoltre, ove un Soggetto statunitense nell'ambito della definizione del Codice riconosca una perdita sulla cessione di Azioni, tale perdita può costituire una "transazione da divulgare" per detto azionista e tale azionista sarà tenuto a compilare il Form 8886. Ai contribuenti che non procedono a comunicare le informazioni richieste sono comminate sanzioni significative. La sanzione massima ammonta a USD 10.000 per le persone fisiche e a USD 50.000 per gli altri soggetti (aumentata a USD 100.000 e USD 200.000, rispettivamente, ove la transazione sia una transazione "listed"). Gli azionisti che sono Soggetti statunitensi nell'ambito della definizione del Codice (inclusi i Soggetti statunitensi esenti) sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in relazione all'applicazione dei suddetti obblighi di rendicontazione per la loro specifica situazione e per verificare le sanzioni discusse in precedenza.

Imposte su donazioni e successioni: Imposte statali e locali

Le persone fisiche titolari di Azioni che non sono cittadini statunitensi o ex cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti (come stabilito ai fini dell'imposta statunitense su successioni e donazioni) non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni statunitense in relazione alla loro proprietà

delle Azioni.

Un Fondo e/o i suoi azionisti possono essere altresì soggetti a imposte statunitensi statali e locali.

Variazioni future della legislazione applicabile

La descrizione che precede delle conseguenze fiscali dell'imposta sui redditi in Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti in relazione a un investimento nella e alle attività della Società e di un Fondo si basa su leggi e sui regolamenti soggetti a modifica a seguito di azioni legislative, giudiziarie o amministrative. È possibile che siano promulgate altre leggi che potrebbero assoggettare la Società o il Fondo a imposte sui redditi o assoggettare gli azionisti a maggiori imposte sui redditi.

Altre Imposte

I potenziali azionisti devono consultare i propri legali in merito alla legislazione fiscale e ai regolamenti di qualsivoglia altro ordinamento loro applicabili.

LE QUESTIONI FISCALI E GLI ALTRI ARGOMENTI DESCRITTI NEL PRESENTE PROSPETTO NON COSTITUISCONO E NON DEVONO ESSERE INTERPRETATI COME UNA CONSULENZA LEGALE O FISCALE AI POTENZIALI AZIONISTI.

Foreign Account Tax Compliance

Cfr. sezione "Conformità ai requisiti di reporting e ritenuta statunitensi" nella sezione "Tassazione in Irlanda".

Si invitano gli Azionisti e i potenziali investitori a consultare i propri consulenti professionali in merito alla tassazione o ad altre conseguenze dell'acquisto, del possesso, della vendita, della conversione o di altra alienazione delle Azioni ai sensi delle leggi del proprio paese di costituzione, insediamento, cittadinanza, residenza o domicilio.

INVESTIMENTI EFFETTUATI DA PIANI PREVIDENZIALI AZIENDALI STATUNITENSI

Riportiamo di seguito un riepilogo di taluni aspetti dell'ERISA sulla base dell'ERISA, delle decisioni giudiziali, delle norme e dei provvedimenti dell'U.S. Department of Labor ("**DOL**") in essere alla data odierna. Tale riepilogo è di natura generale e non analizza ogni aspetto dell'ERISA potenzialmente rilevante per la Società, un Fondo o uno specifico investitore. Di conseguenza ciascun potenziale investitore deve consultare i propri legali per comprendere gli aspetti dell'ERISA che interessano la Società, ciascun Fondo e l'investitore.

Disposizioni generali

Le persone che sono fiduciarie rispetto a un piano statunitense di benefici per i dipendenti o a un trust nell'ambito del rispettivo significato, e fatte salve le disposizioni dell'ERISA (un "**Piano ERISA**"), un conto pensionistico individuale o un piano Keogh soggetti esclusivamente alle disposizioni del Codice *(un "**Fondo Pensionistico Individuale**") devono considerare *inter alia* i punti esposti di seguito prima di determinare l'investimento in uno o più specifici Fondi.

* I riferimenti all'ERISA qui di seguito riportati includono riferimenti paralleli al Codice.

L'ERISA impone talune responsabilità generali e specifiche sui soggetti che operano come fiduciari in relazione a un Piano ERISA, incluso in materia di prudenza, diversificazione, transazioni vietate e conformità con altre norme. Nel determinare se uno specifico investimento sia appropriato per un Piano ERISA, le norme del DOL prevedono che un fiduciario di un Piano ERISA debba considerare adeguatamente, tra l'altro, il ruolo che l'investimento ha all'interno del portafoglio del Piano ERISA, valutando se l'investimento sia ragionevolmente studiato per promuovere le finalità del Piano ERISA, i fattori di rischio e rendimento del potenziale investimento, la composizione del portafoglio con riferimento alla diversificazione, la liquidità e il rendimento attuale del portafoglio totale rispetto alle esigenze di flussi di cassa previste del Piano ERISA, il rendimento stimato del portafoglio totale con riferimento agli obiettivi di finanziamento del Piano ERISA, e la limitazione dei diritti degli Azionisti al riscatto della totalità o di parte delle proprie Azioni o al trasferimento delle Azioni. Prima di investire gli attivi di un Piano ERISA in un Fondo, il fiduciario deve stabilire se tale investimento sia coerente con le proprie responsabilità fiduciarie e con i regolamenti vigenti. Ad esempio, un fiduciario deve valutare se un investimento nel Fondo possa essere eccessivamente illiquido o troppo speculativo per uno specifico Piano ERISA Plan e se gli attivi del Piano ERISA siano sufficientemente diversificati. Ove un fiduciario, in relazione a tale Piano ERISA, violi i propri doveri fiduciari nella selezione di un investimento o del corso di azione di un investimento per tale Piano ERISA, il fiduciario potrà essere chiamato a rispondere personalmente delle perdite sostenute dal Piano ERISA a seguito di tale violazione.

Attivi dei piani

L'ERISA e le norme del DOL applicabili descrivono quando gli attivi sottostanti di un ente in cui i "piani previdenziali", come da definizione all'Articolo 3(42) dell'ERISA e di qualsiasi norma promulgata sulla base della stessa ("**Piani Previdenziali**"), investono debbano essere trattati come "attivi del piano" ai sensi dell'ERISA. Ai sensi dell'ERISA, il termine Piano Previdenziale include un "piano previdenziale aziendale" soggetto alle disposizioni del Titolo I dell'ERISA, un "piano" che è soggetto alle disposizioni sulle transazioni vietate di cui all'Articolo 4975 del Codice, e enti i cui attivi sono trattati come "attivi del piano" in virtù dell'investimento nei medesimi da parte dei Piani Previdenziali.

Ai sensi dell'ERISA, come regola generale, quando un Piano ERISA investe gli attivi in un altro ente gli attivi del Piano ERISA includono i suoi investimenti, ma non per la sola ragione di tali investimenti, alcuno degli attivi sottostanti dell'ente. Tuttavia, quando un Piano ERISA acquisisce una "partecipazione azionaria" in un ente che non è: (a) un "titolo offerto al pubblico"; o (b) un titolo emesso da un fondo di investimento registrato ai sensi dell'Investment Company Act, gli attivi del Piano ERISA includono sia la partecipazione azionaria sia un interesse indiviso in ciascuno degli attivi sottostanti dell'ente, salvo ove sia stabilito che: (i) l'ente è una "società operativa"; o (ii) che la partecipazione azionaria dei Piani Previdenziali aziendali sia limitata.

Ai sensi dell'ERISA, gli attivi di un ente non sono trattati come "attivi del piano" qualora i Piani Previdenziali detengano meno del 25% del valore totale di ciascuna classe di partecipazioni azionarie dell'ente. Le partecipazioni azionarie detenute da un soggetto con potere discrezionale o di controllo in relazione agli attivi dell'ente e ogni partecipazione azionaria detenuta da un soggetto che fornisce consulenze di investimento a fronte di una commissione (diretta o indiretta) con riferimento a tali attivi, o una consociata di tale soggetto (diversa da un Piano Previdenziale aziendale) non sono considerate ai fini di determinare se gli attivi dell'ente siano da trattare come "attivi del piano" ai sensi dell'ERISA. Il test della percentuale di proprietà dei Piani Previdenziali si applica al momento di un'acquisizione di partecipazioni da parte di qualsivoglia soggetto. Inoltre, un parere consultivo del DOL stabilisce che un rimborso di una partecipazione azionaria da parte di un investitore costituisce l'acquisizione di una partecipazione azionaria da parte dei restanti investitori (tramite un aumento della proprietà percentuale delle restanti partecipazioni azionarie), facendo in tal modo scattare il test di percentuale di proprietà dei Piani Previdenziali aziendali al momento del rimborso.

Ai sensi dei regolamenti del DOL, poiché attivi e passivi di ciascuno dei Fondi sono separati rispetto agli attivi e passivi di ogni altro Fondo, l'ente da sottoporre al test è ciascun Fondo e il fatto che i Piani Previdenziali possano detenere il 25% o più del valore totale di una classe di titoli azionari che

rappresentano un particolare Fondo della Società, non porta gli attivi di qualsiasi altro Fondo a dover essere trattati come "attivi del piano" per le finalità dell'ERISA.

Limitazione agli investimenti da parte di investitori che sono Piani Previdenziali

Salvo diversa indicazione nel Supplemento pubblicato in relazione a uno specifico Fondo, il Gestore e il Gestore degli Investimenti intendono monitorare gli investimenti in ciascuno dei Fondi per assicurare che l'investimento complessivo da parte dei Piani Previdenziali non sia pari o superiore al 25% del valore totale di ogni classe di titoli azionari in ciascun Fondo cosicché gli attivi di tale Fondo non siano trattati come "attivi del piano" ai sensi dell'ERISA. Le partecipazioni azionarie detenute in relazione a uno specifico Fondo dal Gestore, dal Gestore degli Investimenti o dalle loro consociate non sono considerate al fine di determinare se gli attivi di tale Fondo siano trattati come "attivi del piano" per le finalità dell'ERISA. La Società può esercitare il proprio diritto al rimborso coatto di tutte o di una parte delle Azioni di un Azionista, incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, per assicurare la conformità alla limitazione in percentuale all'investimento in uno specifico Fondo da parte dei Fondi Previdenziali aziendali, come indicato sopra. Nell'esercizio del proprio diritto di rimborso coatto dei Piani Previdenziali, la Società può rimborsare una quota delle Azioni di detto Piano o le Azioni dei più recenti Piani Previdenziali. Il Gestore e il Gestore degli Investimenti si riserva, tuttavia, il diritto (senza assumersi alcun obbligo), di rinunciare alla limitazione in percentuale all'investimento in uno specifico Fondo da parte dei Piani Previdenziali Aziendali e adempiere successivamente ai requisiti dell'ERISA in relazione a tale Fondo.

Dichiarazioni dei Piani

Un Piano ERISA che si propone di investire in uno specifico Fondo è tenuto a dichiarare che lo stesso, e ogni fiduciario responsabile degli investimenti del Piano ERISA, è consapevole e comprende gli obiettivi di investimento di detto Fondo, le sue politiche e strategie e che la decisione di investire gli attivi del piano in tale Fondo è stata assunta tenendo in debita considerazione i fattori di investimento rilevanti rispetto al Piano ERISA e che è coerente con i doveri e le responsabilità in capo ai fiduciari con riferimento alle decisioni di investimento ai sensi dell'ERISA.

Sia che gli attivi dello specifico Fondo siano trattati come "attivi del piano" o meno per le finalità dell'ERISA, un investimento in tale Fondo da parte di un Piano ERISA è soggetto all'ERISA. Di conseguenza i fiduciari dei Piani ERISA devono consultare i propri legali per verificare le conseguenze ai sensi dell'ERISA di un investimento nel Fondo.

Piani ERISA e fondi pensione individuali con precedenti rapporti con il Gestore degli Investimenti o le sue consociate

Alcuni potenziali investitori sotto forma di Piani ERISA e Fondi Pensione Individuali possono avere un rapporto in essere con il Gestore, il Gestore degli Investimenti o con altri enti collegati al Gestore o al Gestore degli Investimenti. Ciascuno di tali enti potrà essere considerato come parte interessata e/o fiduciario di un Piano ERISA o Fondo Pensione Individuale a cui il Gestore, il Gestore degli Investimenti o le loro consociate forniscono servizi di gestione degli investimenti, consulenze per gli investimenti o altri servizi. L'ERISA vieta di usare gli attivi di un Piano ERISA a beneficio di una parte interessata e vieta altresì a un fiduciario di un Piano ERISA di utilizzare la propria posizione per spingere il Piano ERISA a effettuare un investimento da cui lo stesso o taluni terzi in cui detto fiduciario ha una partecipazione possano ricevere una commissione o altro corrispettivo. Disposizioni analoghe sono imposte dal Codice in relazione ai Fondi Pensione Individuali. I Piani ERISA e i Fondi Pensione Individuali che sono investitori devono consultarsi con i propri legali per stabilire se la partecipazione in un Fondo sia una transazione vietata dall'ERISA o dal Codice.

Compensi indiretti ammissibili

L'informativa nel Prospetto costituisce lo sforzo in buona fede del Gestore e del Gestore degli Investimenti di conformarsi ai requisiti di informativa del Form 5500, Allegato C e di consentire il trattamento dei rispettivi compensi come compensi indiretti ammissibili.

Normative e decisioni future

Le disposizioni della legge ERISA sono soggette a costanti revisioni e interpretazioni approfondite, a livello amministrativo e giudiziale. Quanto qui contenuto in relazione alla legge ERISA è, necessariamente, generale e potrebbe essere interessato dalla futura pubblicazione di norme e decisioni. I potenziali investitori devono rivolgersi ai propri consulenti legati per verificare le conseguenze ai sensi della legge ERISA derivanti dall'acquisizione e dal possesso delle Azioni.

LIMITAZIONI RELATIVE AGLI INVESTITORI

Le Azioni vengono offerte esclusivamente a investitori che sono: (1) Soggetti non Statunitensi (secondo la definizione fornita di seguito); e (2) fatto salvo quanto indicato nel Supplemento di un Fondo, Soggetti statunitensi che sono sia "investitori accreditati" secondo la definizione fornita nella Regulation D di cui al Securities Act, sia "acquirenti qualificati" ai sensi dell'art. 2(a)(51) dell'Investment Company Act ("**Investitori Statunitensi Ammessi**").

I richiedenti e i cessionari dovranno certificare di essere o meno cittadini residenti in Irlanda.

"United States" indica gli Stati Uniti, i loro rispettivi stati, territori e possedimenti, nonché eventuali enclaves del governo degli Stati Uniti, sue agenzie o enti, mentre i seguenti soggetti non sono considerati "Soggetti statunitensi": (1) persone fisiche non residenti o non cittadine degli Stati Uniti; (2) società di persone o di capitali o altri enti diversi da enti organizzati principalmente per investimenti passivi ai sensi delle leggi di un ordinamento non statunitense e che abbiano la principale sede di attività in un ordinamento non statunitense; (3) proprietà o trust, i cui proventi non siano soggetti alla normativa federale statunitense sulla tassazione dei redditi indipendentemente dalla fonte, purché nessun esecutore o amministratore di tali proprietà o fiduciario di tali trust, secondo i casi, sia un "Soggetto statunitense"; (4) enti organizzati ai sensi delle leggi di un ordinamento non statunitense e che abbiano la principale sede di attività in un ordinamento non statunitense, purché: tali enti non siano stati fondati da un Soggetto statunitense principalmente al fine di investire in titoli non registrati ai sensi del Securities Act, (a meno che essi siano organizzati, costituiti e posseduti esclusivamente da "investitori accreditati" di cui alle norme della Securities and Exchange Commission, che non siano persone fisiche, patrimoni o trust); (5) piani previdenziali per dipendenti, funzionari o titolari di enti organizzati e con sede dell'attività principale fuori dagli Stati Uniti, purché tali piani siano costituiti e amministrati in conformità con le leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti e secondo le consuetudini e documentazioni di tale paese; e (6) altri soggetti che non siano Soggetti statunitensi ai sensi dell'Articolo 7701(a)(30) del Codice.

Gli investitori devono rivedere la sotto-sezione "Nuove emissioni" del presente Prospetto nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento" dei Fondi.

Si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti legali, tributari e finanziari in merito alle proprie circostanze individuali e all'adeguatezza di un investimento in un Fondo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Conflitti di interessi

Gli Amministratori, il Gestore, il Gestore degli Investimenti, la Depositaria e l'Agente amministrativo, nonché i loro delegati o subdelegati (escluse le sub-depositarie di società non appartenenti al gruppo nominate dalla Depositaria) e qualsivoglia collegata o società del gruppo (le "**Parti correlate**"), potranno, secondo necessità, operare in qualità di gestori, depositari, conservatori del registro, amministratori, distributori, consulenti per gli investimenti o intermediari in relazione a, o essere comunque coinvolti nella gestione di altri fondi aventi obiettivi di investimento analoghi a quelli della Società o di un Fondo costituiti da parti diverse dalla Società. È, pertanto, possibile che uno di essi, nel corso dell'attività, si trovi in potenziale conflitto d'interesse con la Società o un Fondo. Ciascuno di essi, in tale eventualità, dovrà tenere costantemente presenti i propri obblighi nei confronti della Società e dei Fondi cercando di risolvere i conflitti in modo equo. Inoltre, le figure elencate sopra potranno

negoziare operazioni, come committenti o agenti, con la Società, purché dette operazioni vengano eseguite a condizioni di mercato e secondo l'interesse prioritario degli Azionisti.

Le operazioni consentite sono soggette ai seguenti criteri:

- i) il valore dell'operazione è certificato da un soggetto autorizzato dalla Depositaria (o nel caso in cui coinvolga la Depositaria, dal Gestore) come indipendente e competente; ovvero
- ii) l'esecuzione avviene alle migliori condizioni in una borsa per investimenti organizzata in conformità con le norme che regolamentano tale borsa; o
- iii) l'esecuzione avviene secondo termini che Depositaria (o dal Gestore in caso di transazioni che coinvolgano la Depositaria) ritiene soddisfacenti perché l'operazione soddisfa il principio di esecuzione a condizioni di mercato e nell'interesse prioritario degli Azionisti del Fondo.

La Depositaria (o nel caso di una transazione che coinvolge la Depositaria, il Gestore) deve documentare le modalità con cui adempie alle disposizioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c) sopra. Quando una transazione è condotta in conformità al paragrafo (c) che precede, la Depositaria (o nel caso di una transazione che coinvolge la Depositaria, il Gestore) deve documentare il principio su cui ha basato la propria verifica della conformità della transazione ai principi qui esposti.

Le relazioni periodiche della Società devono confermare (i) se gli amministratori del Gestore ritengono che siano soddisfatte le condizioni per l'esistenza di disposizioni (comprovate da procedure scritte) atte a garantire che le obbligazioni di cui sopra siano applicate a tutte le transazioni con Parti Correlate e (ii) se gli amministratori ritengono che siano soddisfatte le condizioni affinché le transazioni con Parti Correlate concluse nel corso del periodo abbiano rispettato le obbligazioni di cui sopra.

Il Gestore degli Investimenti e le sue società controllate e collegate, i suoi membri del gruppo, associati, agenti, amministratori, dirigenti, delegati o soggetti collegati (definiti congiuntamente "**Soggetti Collegati**" e, singolarmente, "**Soggetto Collegato**") non possono trattenere liquidità o altri sconti, inclusa la ricezione e la trattenuta di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari diversi dai "benefici non monetari di minore entità" qualificanti. Il Gestore degli Investimenti può, tuttavia, ricevere ricerche sugli investimenti senza che costituiscano un incentivo ove tali ricerche non pongano in essere un vantaggio pecuniario per il Gestore degli Investimenti in quanto la ricerca è ricevuta a fronte di pagamenti diretti da parte del Gestore degli Investimenti attingendo alle proprie risorse o a pagamenti da un conto per la ricerca distinto gestito dal Gestore degli Investimenti.

Nello Statuto si stabilisce che alcuni investimenti dei Fondi potrebbero essere valutati sulla base dei prezzi forniti da un esperto e che abbiano ricevuto l'approvazione della Depositaria. Il Gestore o il Gestore degli Investimenti o una parte collegata a essi potranno costituire l'esperto autorizzato allo scopo dalla Depositaria. La commissione del Gestore o del Gestore degli Investimenti è calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Maggiore è il Valore Patrimoniale Netto di un Fondo e maggiore sarà la commissione pagabile al Gestore e/o al Gestore degli Investimenti. Pertanto, un conflitto potrebbe verificarsi laddove il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti sia autorizzato come esperto ai fini della determinazione dei prezzi di una particolare attività del corrispondente Fondo.

Il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti potrà sottoscrivere accordi di condivisione delle commissioni con intermediari o negoziatori. Qualora il Gestore e/o il Gestore degli Investimenti negozi con successo il recupero di una parte delle commissioni addebitate da un intermediario o negoziatore in relazione all'acquisto o alla vendita di titoli per un Fondo, la commissione scontata dovrà essere pagata al corrispondente Fondo.

Non sono stati nominati consulenti per rappresentare gli interessi separati degli Azionisti. Pertanto, gli Azionisti non si sono avvalsi di un consulente indipendente nella strutturazione della Società o dei Fondi o nella definizione dei relativi interessi, diritti e obblighi del Gestore, del Gestore degli Investimenti e degli Azionisti. Il presente Prospetto e ogni Supplemento sono stati redatti sulla base delle informazioni fornite dal Gestore degli investimenti e Dillon Eustace non ha verificato in modo indipendente tali informazioni.

Capitale sociale

L'importo del capitale sociale della Società sarà in ogni momento pari al Valore Patrimonio Netto. Il capitale sociale autorizzato massimo è di cinquecento miliardi di azioni prive di valore nominale. Alla data del presente Prospetto, la Società ha emesso Azioni di Sottoscrizione per un valore pari a EUR 300.000. Le Azioni di Sottoscrizione non partecipano all'attivo dei Fondi. La Società si riserva il diritto di rimborsare la totalità o una parte delle Azioni di Sottoscrizione a condizione che la Società abbia costantemente un capitale sociale emesso minimo del valore di EUR 300.000.

Un Fondo può essere costituito da una o più Classi di Azioni. Ciascuna Classe di Azioni potrà farsi carico, nella misura in cui ciò sia applicabile, delle proprie competenze e spese, che potrebbero differire dalle competenze e spese pagate da un'altra Classe di Azioni.

Ogni Azione conferisce all'Azionista il diritto di partecipare equamente e proporzionalmente ai dividendi e all'attivo netto del corrispondente Fondo in relazione al quale viene emessa, salvo in caso di dividendi dichiarati prima della sottoscrizione. La titolarità delle Azioni di Sottoscrizione è limitata all'importo sottoscritto.

I ricavi dell'emissione di Azioni saranno iscritti nei libri contabili della Società relativamente al Fondo specifico e saranno utilizzati per acquisire per conto del Fondo attività nelle quali il Fondo potrà investire. Ciascun Fondo manterrà registri e bilanci separati.

Gli Amministratori si riservano il diritto di ridesignare di volta in volta le Classi di Azioni, purché gli azionisti della Classe in questione siano precedentemente informati dalla Società che le Azioni saranno ridesignate e siano messi in condizione di chiedere alla Società il rimborso delle proprie Azioni; tale requisito non dovrà essere applicato laddove gli Amministratori ridesignino Azioni in emissione al fine di consentire la creazione di una Classe aggiuntiva di Azioni, nel qual caso gli Azionisti saranno informati dell'avvenuta ridesignazione delle Azioni.

Ogni Azione conferisce ai detentori il diritto di partecipare e votare in occasione delle assemblee della Società e del corrispondente Fondo rappresentato dalla data Azione. Lo Statuto dispone che le delibere possano essere votate durante le assemblee degli Azionisti per alzata di mano, salvo la richiesta di votazione segreta da parte di tre Azionisti o dagli Azionisti che rappresentano almeno il dieci per cento del totale dei diritti di voto di tutti gli Azionisti della Società aventi diritto di voto in assemblea e da ogni Azionista o più Azionisti che detengono azioni recanti diritto di voto in assemblea che sono Azioni per cui è stato pagato un valore complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo totale versato per le Azioni che conferiscono detto diritto o salvo che il Presidente dell'assemblea ne faccia richiesta. Ciascuna Azione conferisce al detentore il diritto a esprimere un voto in relazione a questioni della Società sottoposte agli Azionisti mediante votazione segreta. Nessuna Classe di Azioni conferisce al detentore diritti privilegiati o di prelazione o il diritto a partecipare agli utili e ai dividendi di alcuna Classe di Azioni o alcun diritto di voto con riferimento a questioni che riguardano esclusivamente altre classi di Azioni.

Le delibere per modificare i diritti relativi alle Azioni di una Classe devono essere approvate da almeno tre quarti dei detentori di Azioni rappresentati o presenti e votanti in una riunione generale debitamente convocata in conformità con lo Statuto. Il quorum delle assemblee generali convocate per discutere la modifica dei diritti relativi alle Azioni corrisponderà a un numero di Azionisti pari a due o più soggetti che detengono un terzo delle Azioni.

Lo Statuto della Società conferisce agli Amministratori l'autorità di emettere Azioni frazionali della Società, che saranno arrotondate a quattro cifre decimali. Le Azioni frazionali non conferiscono diritti di voto nelle assemblee generali della Società e dei Fondi e il valore patrimoniale netto delle Azioni frazionali sarà pari al valore netto delle attività per Azione rettificato in modo proporzionale per la frazione.

Le Azioni di Sottoscrizione conferiscono agli Azionisti che le detengono il diritto di partecipare e votare

in tutte le assemblee della Società, ma non di partecipare ai dividendi o all'attivo netto del Fondo.

Assemblee

Tutte le assemblee generali della Società si terranno in Irlanda. Ogni anno, la Società terrà un'assemblea denominata assemblea generale annuale. L'assemblea generale annuale della Società sarà convocata con preavviso di ventuno giorni solari (escluso il giorno dell'invio della convocazione e il giorno dell'assemblea). La convocazione dovrà specificare la sede, la data e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno. Ciascun Azionista potrà partecipare anche per delega. Le delibere ordinarie sono approvate a maggioranza semplice dei voti, mentre le delibere speciali sono approvate da una maggioranza costituita dal 75% o più dei voti. Lo Statuto dispone che le delibere possano essere votate dall'assemblea degli Azionisti per alzata di mano, salvo la richiesta di votazione segreta. Ciascuna Azione (comprese le Azioni di Sottoscrizione) conferisce al detentore il diritto a esprimere un voto in relazione a questioni della Società sottoposte agli Azionisti mediante votazione segreta. Il Presidente dell'assemblea, con il consenso dell'assemblea in cui sia presente il quorum, aggiorna l'assemblea. Il quorum delle assemblee aggiornate dovrà essere pari a un Azionista presente di persona o per delega e con diritto di voto.

Relazioni

Ogni anno gli Amministratori dovranno far redigere una relazione annuale e un bilancio annuale certificato della Società. Questi documenti saranno inviati agli Azionisti almeno ventuno giorni prima dell'assemblea generale annuale e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. La relazione annuale e il bilancio certificato della Società dovranno essere redatti conformemente ai requisiti degli IFRS. Inoltre, la Società dovrà diffondere presso gli Azionisti, entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, una relazione semestrale che includerà un bilancio semestrale non certificato della Società.

I bilanci annuali saranno redatti alla data del 31 dicembre di ogni anno. I bilanci semestrali non certificati saranno redatti alla data del 30 giugno di ogni anno. Nel caso in cui l'ultimo giorno solare di un mese cada in un giorno non lavorativo, gli Amministratori si riservano il diritto, ai fini della determinazione del Valore Patrimoniale Netto, di trattare alcuni ratei passivi, quali commissioni di gestione degli investimenti, commissioni di amministrazione e altri costi, che maturano nei giorni solari del mese successivo all'ultimo Giorno Lavorativo come fossero maturati nell'ultimo Giorno Lavorativo in questione.

La relazione annuale certificata e le relazioni semestrali non certificate contenenti il bilancio della Società saranno inviati gratuitamente a ciascun Azionista e resi disponibili per eventuali verifiche presso la sede legale del Gestore degli Investimenti e della Società.

I Fondi e la separazione della responsabilità

La Società è un fondo multi-comparto con separazione patrimoniale tra i Fondi, ciascuno dei quali può comprendere una o più classi di Azioni della Società. Gli Amministratori potranno di volta in volta, previa approvazione della Central Bank, istituire ulteriori Fondi mediante l'emissione di una o più classi separate di Azioni secondo i termini che gli Amministratori stabiliranno. Gli Amministratori potranno, di volta in volta, in conformità con i requisiti della Central Bank, istituire una o più classi di Azioni separate in un Fondo secondo i termini che gli Amministratori stabiliranno.

Le attività e passività di ciascun Fondo saranno allocate secondo le seguenti modalità:

- a) i ricavi dell'emissione di Azioni che rappresentano un Fondo saranno iscritti nei libri contabili della Società relativamente al corrispondente Fondo e le attività, le passività, il reddito e le spese ad esso attribuibili saranno registrate relativamente al Fondo secondo quanto prescritto dallo Statuto e dall'Atto costitutivo;
- b) laddove eventuali attività dovessero derivare da altre attività, tali attività derivate saranno iscritte nei libri contabili della Società relativamente allo stesso Fondo delle attività dalle quali sono

derivate e in ogni valutazione delle attività, l'aumento o riduzione di valore dovrà essere imputato al relativo Fondo;

- c) laddove la Società dovesse incorrere in passività relative a una qualsiasi attività di un determinato Fondo o ad azioni intraprese in relazione a un'attività di un determinato Fondo, tale passività dovrà essere imputata al relativo Fondo, secondo i casi;
- d) laddove le attività o passività della Società non possano essere attribuite a un determinato Fondo, tali attività o passività saranno distribuite, previa approvazione della Depositaria, proporzionalmente tra tutti i Fondi al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo; e
- e) ciascun Fondo manterrà registri separati.

Eventuali passività attribuibili o di pertinenza dei Fondi dovranno essere estinte solamente attingendo alle attività di tale Fondo, e né la Società né alcun Amministratore, curatore, ispettore, liquidatore, curatore provvisorio o altro soggetto dovrà impiegare o essere obbligato a impiegare le attività di tale Fondo per adempiere a eventuali passività subite per conto ovvero attribuibili ad altri Fondi.

In ogni contratto, accordo o transazione sottoscritto dalla Società dovranno essere impliciti i seguenti termini:

- (i) la parte o le parti contraenti con la Società non potranno chiedere, né con azioni legali né con altri mezzi di qualsiasi natura e in qualsiasi luogo, diritto di rivalsa sulle attività dei Fondi al fine di ottenere il soddisfacimento totale o parziale di oneri che non siano stati assunti per conto di tale Fondo;
- (ii) ove una parte contraente con la Società riesca, con qualsiasi mezzo, a rivalersi sulle attività del Fondo per il soddisfacimento totale o parziale di oneri non sostenuti per conto di tale Fondo, tale parte sarà tenuta a versare alla Società una somma equivalente al valore del beneficio così ottenuto; e
- (iii) ove una parte contraente con la Società ottenga il pignoramento o il sequestro con qualsiasi mezzo, o comunque l'esecuzione forzata sulle attività di un Fondo relativamente a oneri che non sono stati sostenuti per conto di quel Fondo, tale parte dovrà detenere tali attività o i proventi diretti o indiretti della vendita di tali attività in trust per la Società e dovrà tenere tali attività o proventi separati e identificabili come proprietà del trust.

Tutte le somme recuperabili dalla Società saranno accreditate a copertura degli oneri eventualmente derivanti ai sensi delle condizioni implicite definite nei punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra.

Ogni attivo o somma recuperata dalla Società sarà destinato alla compensazione del Fondo, al netto della detrazione o del pagamento di qualsiasi costo di recupero.

Nel caso in cui le attività attribuibili a un Fondo siano sottoposte a sequestro per soddisfare oneri non attribuibili a tale Fondo, e fino a quando il Fondo in questione non possa essere reintegrato delle attività o ricevere una compensazione equivalente, gli Amministratori, previo consenso della Depositaria, dovranno certificare o far certificare il valore delle attività sottratte al Fondo in questione e trasferire o pagare dalle attività del Fondo o dei Fondi al quale o ai quali l'onere è riferibile, con priorità su tutte le altre richieste di pagamento nei confronti di tale Fondo o Fondi, beni o somme sufficienti a reintegrare al Fondo in questione del valore delle attività o degli importi persi.

Un Fondo non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società può agire ed essere convenuta in giudizio in relazione a un Fondo specifico e può esercitare eventuali diritti di compensazione per conto dei Fondi analoghi a quelli applicabili ai sensi di legge tra le società, e le attività di un Fondo sono soggette alle ordinanze di un tribunale come se il Fondo fosse una persona giuridica distinta.

Ciascun Fondo manterrà registri separati.
9475569v9

Cessazione

La Società potrà rimborsare la totalità delle Azioni o tutte le azioni di un Fondo o di una Classe nelle seguenti circostanze:

- (i) mediante delibera ordinaria della Società, di un Fondo o di una Classe in un'assemblea generale della Società;
- (ii) se così stabilito dagli Amministratori, con preavviso scritto di almeno trenta giorni inviato ai detentori delle azioni del Fondo o della Classe in questione; o
- (iii) qualora siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui la Depositaria ha notificato alla Società la propria intenzione di dimettersi da Depositaria della Società, del Fondo o della Classe, o la Depositaria abbia perso l'autorizzazione della Central Bank ad agire da Depositaria e nessun sostituto sia stato designato.

Nel caso in cui un rimborso di Azioni dovesse determinare un numero di Azionisti inferiore a due o a un diverso numero minimo stabilito per legge, o laddove determinasse la diminuzione del capitale azionario emesso della Società al di sotto della soglia minima richiesta dalle leggi applicabili, la Società potrà differire il rimborso del numero minimo di Azioni sufficiente ad assicurare la conformità con le leggi applicabili. Il rimborso di dette Azioni sarà differito fino alla liquidazione della Società o fino a quando la Società non procuri l'emissione di un numero di Azioni sufficiente a consentire il rimborso. La Società avrà la facoltà di selezionare le Azioni per il rimborso differito in modo equo e ragionevole e ritenuto soddisfacente, nonché approvato dalla Depositaria.

In caso si debba procedere al rimborso di tutte le Azioni di un Fondo, le attività disponibili per la distribuzione (dopo aver soddisfatto i creditori) saranno distribuite in modo proporzionale tra i detentori delle Azioni in base al numero di Azioni detenute nel Fondo in questione. Le attività di ciascun Fondo disponibili per la distribuzione (dopo aver soddisfatto i creditori) saranno distribuite in modo proporzionale tra i detentori delle Azioni del Fondo in questione e il saldo delle attività della Società rimanenti non comprese in nessun altro Fondo dovrà essere distribuito tra i Fondi in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo immediatamente prima di eventuali distribuzioni agli Azionisti e dovrà essere distribuito tra gli Azionisti di ciascun Fondo in proporzione al numero di Azioni di tale Fondo da essi detenute.

Previa delibera ordinaria degli Azionisti o con il consenso degli Azionisti, la Società potrà eseguire distribuzioni in natura agli Azionisti o a singoli Azionisti che diano il proprio consenso. La distribuzione di tali attività sarà soggetta all'autorizzazione della Depositaria. In caso di distribuzione in natura, la Società dovrà, se richiesto da un Azionista autorizzato a ricevere tale distribuzione in natura, alienare le specifiche attività e trasferire i proventi di tale cessione all'Azionista, fermo restando che non vi saranno garanzie in merito al prezzo che sarà ottenuto in tale cessione di attività. In caso si debba procedere al rimborso di tutte le Azioni e venga proposto il trasferimento, totale o parziale, delle attività della Società a un'altra società, la Società, con delibera speciale degli Azionisti, potrà scambiare le proprie attività con Azioni o partecipazioni analoghe della società cessionaria, destinandoli alla distribuzione tra gli Azionisti.

In caso di liquidazione della Società, le attività disponibili per la distribuzione saranno distribuite in modo proporzionale in base al numero di Azioni detenute da ciascun Azionista in ciascuna Classe di Azioni di un Fondo.

Varie

1. La Società non è, e sin dalla sua costituzione non è stata, coinvolta in procedimenti giudiziari o arbitrati e gli Amministratori non sono a conoscenza di procedimenti giudiziari o arbitrati in corso o minacciati dalla Società o nei confronti della stessa.
2. Salvo quanto disposto oltre e con l'eccezione delle lettere di nomina tra la Società e ciascuno degli Amministratori, non esistono contratti di servizio in essere tra la Società e i suoi Amministratori, né vi sono proposte per la sottoscrizione di tali contratti.

3. Nessuno degli Amministratori è interessato in contratti o accordi esistenti alla data del presente documento e rilevanti ai fini delle attività della Società.
4. Alla data del presente documento, gli Amministratori, il loro coniuge, i loro figli minori o altre persone collegate non hanno interessi diretti o indiretti nel capitale sociale della Società né opzioni relative a tale capitale.
5. Né il Capitale azionario né il capitale di prestito della Società sono soggetti a opzioni o sono concessi in opzione, incondizionatamente o con riserva.
6. Salvo quanto disposto nel presente documento nella sezione "Commissioni e Spese", la Società non ha concesso commissioni, sconti, intermediazioni o altre condizioni speciali in relazione alle Azioni emesse dalla Società.
7. La Società non ha, e sin dalla sua costituzione non ha avuto, dipendenti o controllate.
8. La Società ha incaricato Dillon Eustace Solicitors quale proprio consulente legale per quanto attiene al diritto irlandese a termini secondo cui Dillon Eustace Solicitors limita la propria responsabilità nei confronti della Società a un importo non superiore a EUR 15.000.000.

Contratti rilevanti

I seguenti contratti, i cui dettagli sono esposti nella sezione "Gestione e Amministrazione", sono stati sottoscritti e sono o potrebbero essere rilevanti:

- a) il Contratto di deposito;
- b) il Contratto di gestione;
- c) il Contratto di amministrazione;
- d) il Contratto di gestione degli investimenti.

Presentazione e ispezione dei documenti

I seguenti documenti possono essere ispezionati gratuitamente nei normali orari di ufficio in qualunque giorno della settimana (esclusi sabato e festività) presso la sede legale della Società:

- a) statuto e atto costitutivo della Società;
- b) il certificato di costituzione; e
- c) la Normativa (e successive modifiche) e la relativa Normativa sugli OICVM emessa dalla Central Bank.

Le copie dello statuto e dell'atto costitutivo della Società (e successive modifiche) e le relazioni finanziarie più recenti della Società, se opportuno, potranno essere ottenute gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società.

ALLEGATO I

Mercati regolamentati su cui sono quotati o negoziati gli investimenti e Paesi e Territori a cui i Fondi possono essere esposti

Mercati regolamentati

A seguire l'elenco delle borse valori e dei mercati regolamentati su cui sono quotati o negoziati gli investimenti di un Fondo in titoli e strumenti finanziari derivati diversi dagli investimenti consentiti in titoli non quotati e strumenti derivati OTC. Le borse valori e i mercati sono elencati in conformità ai criteri regolamentari definiti nella Normativa sugli OICVM della Central Bank. La Central Bank non pubblica un elenco di borse valori e mercati approvati.

Fatta eccezione per gli investimenti in titoli non quotati consentiti, gli investimenti dei Fondi saranno limitati ai titoli negoziati sulle borse e i mercati elencati di seguito:

- tutte le borse degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e tutte le borse di Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda o Svizzera che soddisfano la definizione di borsa ai sensi delle leggi nazionali in materia di circuiti di contrattazione;
- il mercato gestito da istituzioni quotate del mercato monetario ai sensi della pubblicazione della FCA "The regulation of the wholesale cash and OTC derivative markets: The Grey Paper" (e successive modifiche);
- AIM (Alternative Investment Market), il Mercato alternativo di investimento del Regno Unito disciplinato dalla Borsa di Londra;
- il mercato organizzato dalla International Capital Market Association, creata il 1° luglio 2005 dalla fusione tra la International Primary Market Association e la International Securities Markets Association;
- NASDAQ degli Stati Uniti; KOSDAQ della Corea del Sud, SESDAQ di Singapore, TAISAQ/Gretai Market di Taiwan, RASDAQ della Romania;
- il mercato dei titoli di Stato statunitensi gestito da operatori primari disciplinati dalla Federal Reserve Bank di New York e dalla Securities and Exchange Commission statunitense;
- il mercato over the counter degli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari e disciplinato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers (nonché da istituti bancari disciplinati dal Controller of the Currency statunitense, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
- il mercato francese dei "Titres de Créance Négociable" (mercato over the counter in titoli di debito negoziabili);
- il mercato dei titoli di Stato irlandesi gestito da operatori primari riconosciuto dalla National Treasury Management Agency irlandese;
- il mercato over the counter giapponese regolamentato dall'Associazione degli Operatori di Titoli giapponese;
- il mercato over the counter delle obbligazioni di Stato canadesi disciplinato dall'Investment Dealers Association del Canada;
- e le borse e i mercati elencati di seguito:

Argentina:	Borsa di Buenos Aires (MVBA), Borsa di Cordoba, Borsa di Mendoza, Borsa di Rosario, Borsa di La Plata
Bahrain:	Borsa del Bahrain
Bangladesh:	Borsa di Chittagong, Borsa di Dacca
Botswana:	Borsa del Botswana
Brasile:	Bolsa de Valores de Brasilia, Bolsa de Valores de Bahia-Sergipe – Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo, Bolsa de Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa de Valores de Santos, Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba, Borsa di Rio de Janeiro, Borsa di San Paolo
Cile:	Borsa di Santiago, Borsa di Valparaiso
Cina:	Borsa di Hong Kong, Borsa di Shenzhen (SZSE), Borsa di Shanghai (SSE)
Colombia:	Borsa di Bogotà, Borsa di Medellin
Croazia	Borsa di Zagabria
Egitto:	Borsa del Cairo e di Alessandria
Ghana:	Borsa del Ghana
India:	Borsa di Ahmedabad, Borsa di Cochin, Borsa di Magadh, Borsa di Mumbai, Borsa di Calcutta, Delhi Stock Exchange Association, Borsa di Bangalore, Borsa di Gauhati, Borsa di Hyderabad, Borsa di Ludhiana, Borsa di Madras, Borsa di Pune, Uttar Pradesh Stock Exchange Association, Borsa nazionale indiana
Indonesia:	Borsa di Giacarta, Borsa di Surabaya
Israele:	Borsa di Tel Aviv
Giordania:	Borsa di Amman
Kazakistan:	Borsa del Kazakistan
Kenya:	Borsa di Nairobi
Kuwait:	Borsa del Kuwait
Libano:	Borsa di Beirut
Malesia:	Borsa di Kuala Lumpur
Mauritius:	Borsa di Mauritius
Messico:	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco:	Borsa del Marocco, Borsa di Casablanca
Nigeria:	Borsa di Lagos, Borsa di Kaduna, Borsa di Port Harcourt

Oman:	Borsa di Mascate
Pakistan:	Borsa di Karachi, Borsa di Lahore
Perù:	Borsa di Lima
Filippine:	Borsa delle Filippine, Borsa di Makati
di Doha	Borsa di Doha
Russia:	Russian Trading System, MICEX (soltanto per i titoli di capitale negoziati sul livello 1 o 2 della borsa di riferimento)
Singapore:	Borsa di Singapore (SESDAQ)
Sudafrica:	Borsa di Johannesburg
Corea del Sud:	Borsa di Corea (KOSDAQ)
Sri Lanka:	Borsa di Colombo
Taiwan:	Borsa di Taiwan
Thailandia:	Borsa della Thailandia
Turchia:	Borsa di Istanbul
Zambia:	Borsa di Lusaka

La Società potrà investire in strumenti derivati finanziari quotati o over the counter e contratti in valuta estera quotati o scambiati su mercati dei derivati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito per gli investimenti in strumenti derivati finanziari ("**FDI**") le borse e i mercati di seguito indicati:

- (A) il mercato organizzato dalla International Capital Markets Association; il mercato over the counter degli USA gestito da operatori primari e secondari e disciplinato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers, Inc. nonché da istituti bancari disciplinati dal Controller of the Currency statunitense, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation; il mercato gestito da istituzioni quotate del mercato monetario ai sensi della pubblicazione della FCA "The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets": The Grey Paper" (e successive modifiche); il mercato over the counter giapponese regolamentato dall'Associazione degli operatori di titoli giapponese; AIM (Alternative Investment Market), il Mercato alternativo di investimento del Regno Unito disciplinato dalla Borsa di Londra; il mercato francese dei "Titres de Créance Négociable" (mercato over the counter in titoli di debito negoziabili); il mercato over the counter delle obbligazioni di Stato canadesi disciplinato dall'Investment Dealers Association del Canada; e
- (B) American Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Borsa Italiana, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Borsa di Copenaghen (incluso FUTOP), Eurex Deutschland, Euronext Amsterdam, OMX Exchange Helsinki, Borsa di Hong Kong, Kansas City Board of Trade, Financial Futures and Options Exchange, Borsa di Parigi, Korea Exchange, MEFF Rent Fiji, MEFF Renta Variable, Mercado Mexicano de Derivados, Borsa di Montreal, New York Futures Exchange, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, New Zealand Futures and Options Exchange, EDX London, OM Stockholm AB, Osaka Securities Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Board of Trade, Borsa di Philadelphia, Borsa di Singapore, South Africa Futures

Exchange (SAFEX), Sydney Futures Exchange, National Association of Securities Dealers Automated Quotations System (NASDAQ); Borsa di Tokyo; Borsa di Toronto.

Le borse e i mercati sopra elencati sono indicati conformemente ai requisiti della Central Bank, la quale non pubblica un elenco delle borse valori o dei mercati approvati.

Paesi e Territori a cui possono essere esposti i Fondi

I Fondi possono essere esposti ai seguenti paesi: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Camerun, Canada, Cile, Cina, Costa d'Avorio, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Jamaica, Giordania, Kazakistan, Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madagascar, Malesia, Mauritius, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Qatar, Romania, Federazione Russa, Ruanda, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia (Repubblica Slovacca), Slovenia, Sudafrica, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinidad & Tobago, Turchia, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen e Zambia.

Fatte salve le limitazioni vigenti a seguito delle sanzioni applicabili, i Fondi possono conseguire un'esposizione ai titoli di qualsiasi paese a livello globale ove tali titoli siano compensati su Euroclear, Clearstream o The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

ALLEGATO II

Limitazioni agli investimenti applicabili ai Fondi

1	Investimenti consentiti
	Gli investimenti di un OICVM sono limitati a:
1.1	Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato Membro o non Membro o negoziati in un Mercato regolamentato, normalmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato Membro o non Membro.
1.2	Valori mobiliari di recente emissione che verranno ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato (come indicato sopra) entro un anno.
1.3	Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato.
1.4	Quote di OICVM.
1.5	Quote di FIA.
1.6	Depositi presso istituti di credito.
1.7	Strumenti finanziari derivati.
2	Restrizioni sugli investimenti
2.1	Un OICVM può investire fino al 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nel precedente paragrafo 1.
2.2	<p>Valori mobiliari di recente emissione.</p> <p>Fatto salvo il paragrafo (2) un soggetto responsabile non deve investire oltre il 10% degli attivi di un OICVM in valori mobiliari del tipo a cui si applica la Regulation 68(1) (d) della Normativa sugli OICVM del 2011.</p> <p>Il paragrafo (1) non si applica agli investimenti effettuati da un soggetto responsabile in titoli statunitensi noti come “titoli dell'Articolo 144A”, purché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i titoli siano emessi con l'impegno di essere registrati presso la SEC statunitense entro un anno dall'emissione; eb) i titoli non siano illiquidi, ovvero possano essere realizzati dagli OICVM entro sette giorni al prezzo, o approssimativamente al prezzo, a cui sono stati valutati dagli OICVM.
2.3	Un OICVM può investire fino al 10% del proprio attivo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo purché il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti in ognuno degli organismi emittenti nei quali esso investe oltre il 5% sia inferiore al 40%.
2.4	Fatta salva la preventiva approvazione della Central Bank, il limite del 10% (di cui al punto 2.3) è aumentato al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro e soggetto per legge ad una vigilanza speciale finalizzata

	<p>alla tutela degli obbligazionisti. Qualora un OICVM investa oltre il 5% del suo attivo netto in obbligazioni di questo tipo di uno stesso emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del valore patrimoniale netto degli OICVM.</p>
2.5	<p>Il limite del 10% (di cui al precedente punto 2.3) è aumentato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali o da uno Stato non membro o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.</p>
2.6	<p>I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 non verranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al punto 2.3.</p>
2.7	<p>Depositi effettuati presso un singolo istituto di credito diverso dagli istituti di credito indicati nella Regulation 7 della Normativa sugli OICVM della Central Bank, detenuti come liquidità accessoria, non possono superare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il 10% dell'attivo netto dell'OICVM o b) in caso di depositi effettuati presso la Depositaria, il 20% del patrimonio netto dell'OICVM.
2.8	<p>L'esposizione al rischio di un OICVM verso la controparte di un derivato OTC non potrà superare il 5% dell'attivo netto.</p> <p>Tale limite viene elevato al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nello Spazio economico europeo o istituti di credito autorizzati in uno Stato firmatario (diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo) del Capital Convergence Agreement di Basilea del luglio 1988 o istituti di credito autorizzati a Jersey, Guemsey, nell'Isola di Man, in Australia o Nuova Zelanda.</p>
2.9	<p>Fatti salvi i precedenti paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, una combinazione di 2 o più delle seguenti voci emesse da, o effettuate o sottoscritte con, lo stesso organismo non potrà superare il 20% dell'attivo netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; • depositi, e/o • esposizione al rischio di controparte conseguente a operazioni in derivati OTC.
2.10	<p>I limiti indicati ai paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 di cui sopra non possono essere sommati; pertanto, l'esposizione a un singolo organismo non dovrà superare il 35% dell'attivo netto.</p>
2.11	<p>Le società di uno stesso gruppo vengono considerate come un singolo emittente ai fini dei precedenti punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Potrà, tuttavia, trovare applicazione un limite del 20% del patrimonio netto sugli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.</p>
2.12	<p>Un OICVM potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro, dai suoi enti locali, da Stati non membri o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri.</p> <p>I singoli emittenti possono essere selezionati tra i seguenti: I governi di Stati Membri dell'OCSE (purché si tratti di emissioni investment grade), il governo della Repubblica Popolare Cinese, il governo del Brasile (purché le emissioni siano di tipo investment grade), il governo dell'India (purché si tratti di emissioni investment grade), il governo di Singapore, la Banca Europea degli investimenti, la Banca Europea per la</p>

	<p>Ricostruzione e lo Sviluppo, la Società Finanziaria Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, l'EURATOM, la Banca Asiatica per lo Sviluppo, la Banca Centrale Europea, il Consiglio d'Europa, Eurofima, la Banca Africana per lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale), la Banca Interamericana per lo Sviluppo, l'Unione Europea, la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), la Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), il sistema federale di banche per mutui (Federal Home Loan Bank), il sistema federale di banche per l'agricoltura (Federal Farm Credit Bank), e la Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC.</p> <p>L'OICVM deve detenere titoli di almeno sei emissioni differenti e i titoli di ciascuna emissione non possono superare il 30% dell'attivo netto.</p>
3	Investimenti in organismi d'investimento collettivo del risparmio ("OICR")
3.1	Un OICVM non può investire più del 20% dell'attivo netto in un singolo OICR.
3.2	Gli investimenti in FIA non possono superare, complessivamente, il 30% dell'attivo netto.
3.3	All'OICR è fatto divieto di investire oltre il 10% dell'attivo netto in altri OICR di tipo aperto.
3.4	Qualora un OICVM investa in azioni o quote di altri OICR che siano gestiti, direttamente o mediante delega, dalla società di gestione dell'OICVM o da un'altra società con cui la società di gestione dell'OICVM è collegata da una gestione o un controllo comuni, o da una rilevante partecipazione diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso per gli investimenti effettuati dall'OICVM nelle azioni o nelle quote di siffatto altro OICR.
3.5	Qualora in virtù degli investimenti in azioni o quote di un altro fondo di investimento, un soggetto responsabile, un gestore degli investimenti o un consulente per gli investimenti riceva una commissione per conto dell'OICVM (anche se scontata), il soggetto responsabile deve assicurare che tale commissione sia versata nel patrimonio dell'OICVM.
4	OICVM indicizzati
4.1	Un OICVM può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso organismo nel caso in cui la politica d'investimento dell'OICVM consista nel replicare un indice che rispetti i criteri stabiliti nella Normativa sugli OICVM della Central Bank e sia riconosciuto dalla Central Bank
4.2	Il limite indicato al precedente paragrafo 4.1 potrà essere innalzato al 35% e applicato ad un singolo emittente, laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.
5	Disposizioni generali
5.1	Una società d'investimento, ICAV (veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese) o una società di gestione che agisca per tutti gli OICR di cui curi la gestione, non può acquistare alcuna azione con diritto di voto che le consenta di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.
5.2	Un OICVM non può acquistare oltre il: <ul style="list-style-type: none"> (i) 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente; (ii) 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente; (iii) 25% delle azioni o delle quote di un singolo OICR;

	<p>(iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di qualunque singolo emittente.</p> <p>NOTA: I limiti stabiliti ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) potranno essere ignorati all'atto dell'acquisto qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli in circolazione.</p>
5.3	<p>I precedenti punti 5.1 e 5.2 non si applicheranno a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali; ii. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro; iii. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali a cui aderiscano uno o più Stati Membri; iv. azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno Stato non Membro che investa le sue attività principalmente nei titoli di emittenti aventi sede legale in tale Stato non Membro, qualora ai sensi della legislazione di detto Stato non Membro tale partecipazione costituisca l'unico modo per l'OICVM di investire nei titoli degli emittenti dello Stato non Membro. Tale deroga si applica solo se nelle sue politiche d'investimento la società avente sede nello Stato non Membro osserva i limiti stabiliti ai precedenti punti da 2.3 a 2.11, 3(i), 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e purché, in caso di superamento di tali limiti, vengano rispettati i punti 5.5 e 5.6; v. azioni detenute da una o più società d'investimento o ICAV nel capitale di controllate che svolgano esclusivamente l'attività di gestione, consulenza o marketing nel paese di stabilimento della controllata, per il rimborso di azioni su richiesta dei sottoscrittori di azioni esclusivamente per loro conto.
5.4	<p>Gli OICVM non sono tenuti ad osservare le limitazioni agli investimenti stabilite nel presente documento quando esercitano i diritti di sottoscrizione inerenti i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario che costituiscono le loro attività.</p>
5.5	<p>La Central Bank può consentire a un OICVM di derogare alle disposizioni dei precedenti punti da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2 4.1 e 4.2 per i sei mesi successivi alla data della sua autorizzazione, purché osservino il principio di ripartizione del rischio.</p>
5.6	<p>Qualora i limiti stabiliti nel presente documento vengano superati per motivi fuori dal controllo di un OICVM, o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, l'OICVM deve adottare come obiettivo prioritario per le sue operazioni di vendita la rettifica di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei suoi sottoscrittori di azioni o quote.</p>
5.7	<p>Né una società d'investimento, né una ICAV, né una società di gestione o una fiduciaria che agisca per conto di un fondo di investimento o di una società di gestione di un common contractual fund (fondo comune di tipo aperto di diritto irlandese), possono effettuare vendite allo scoperto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari; - strumenti del mercato monetario²;

² Agli OICVM è fatto divieto vendere allo scoperto strumenti del mercato monetario

	<ul style="list-style-type: none"> - azioni o quote di OICR; o - strumenti finanziari derivati.
5.8	Un OICVM può detenere liquidità in via accessoria.
6	Strumenti finanziari derivati ("Financial Derivative Instruments" in breve "FDI")
6.1	L'esposizione complessiva del Fondo in Strumenti finanziari derivati non deve superare il Valore Patrimoniale Netto totale.
6.2	L'esposizione della posizione alle attività sottostanti agli FDI, inclusi quelli incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, qualora si combini, ove applicabile, con le posizioni derivanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti di investimento indicati nella Normativa sugli OICVM/linee guida della Central Bank. (Tale disposizione non si applica nel caso di FDI basati su indici, purché l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti dalla Normativa sugli OICVM della Central Bank).
6.3	Un OICVM potrà investire in FDI negoziati over the counter (OTC) a condizione che le controparti di operazioni over the counter (OTC) siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengano a categorie autorizzate dalla Central Bank.
6.4	L'investimento in FDI è soggetto alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Central Bank.

ALLEGATO III

Strumenti Finanziari Derivati e Tecniche di Investimento

Strumenti finanziari derivati ("Financial Derivate Instruments" in breve

"FDI") ammessi

1. Un Fondo può investire in FDI a condizione che:
 - i. Gli FDI non esponano il Fondo a rischi che esso non potrebbe altrimenti sostenere;
 - ii. Gli FDI non determinino un'alterazione degli obiettivi di investimento dell'OICVM come indicato nel relativo Supplemento;
 - iii. Gli FDI siano negoziati su un Mercato Regolamentato o in alternativa siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4;
 - iv. Ove un Fondo sottoscriva un total return swap o investa in altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe, gli attivi detenuti dal Fondo siano conformi alle Regulation 70, 71, 72, 73 e 74 della Normativa.

2. In deroga al comma 3, un Fondo può investire in derivati over the counter ("derivati OTC") se la controparte rientra almeno in una delle seguenti categorie:
 - i. È un istituto di credito che soddisfa i criteri di cui alla Regulation 7 della Normativa sugli OICVM della Central Bank;
 - ii. Una società di investimento autorizzata in conformità con la Direttiva MiFID;
 - iii. Una società del gruppo di un ente con una licenza come operatore bancario rilasciata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti ove tale società del gruppo sia soggetta alla vigilanza sugli operatori bancari da parte della Federal Reserve;
 - iv. Qualunque altra controparte derivata autorizzata dalla Normativa sugli OICVM, dalla Normativa sugli OICVM della Central Bank e/o dalla Central Bank di volta in volta.

3. Ove la controparte fosse:
 - i. Soggetta a rating creditizio da parte di un'agenzia di rating registrata e supervisionata dall'ESMA il rating deve essere considerato dalla Società nel processo di valutazione del credito; e
 - ii. ove il rating della controparte fosse diminuito a A-2 o inferiore (o rating comparabile) da un'agenzia di rating di cui al sottoparagrafo (a) della Regulation 8(4) della Normativa sugli OICVM della Central Bank si dovrà procedere a una tempestiva nuova valutazione del credito da parte della Società;

4. Quando un derivato OTC è soggetto a novazione, dopo la novazione la controparte deve essere:
 - i. Uno degli enti nelle categorie di cui ai punti 2.1-2.4; o
 - ii. una controparte centrale (CCP) che sia:
 - a. autorizzata o riconosciuta ai sensi dell'EMIR o
 - b. in attesa del riconoscimento da parte dell'ESMA ai sensi dell'Articolo 25 dell'EMIR, un ente classificato:

- i. come una clearing agency dalla SEC; o
 - ii. come una derivatives clearing organisation dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense.
5. (a) L'esposizione al rischio della controparte non deve superare i limiti indicati nella Regulation 70(1)(c) della Normativa valutata ai sensi del sottoparagrafo (b).
- (b) Nella valutazione dell'esposizione al rischio della controparte di un derivato OTC per le finalità della Normativa:
 - i. La Società deve calcolare l'esposizione alla controparte utilizzando il valore di mark-to-market positivo del contratto derivato OTC con la controparte;
 - ii. La Società potrà compensare le posizioni FDI con la stessa controparte, a condizione che la stessa sia legalmente autorizzata a sottoscrivere accordi di compensazione con la controparte. La compensazione è ammissibile soltanto in relazione a strumenti derivati OTC con la stessa controparte e non in relazione ad altre esposizioni che il Fondo possa avere con la stessa controparte;
 - iii. La Società tenga conto della garanzia ricevuta da un Fondo per ridurre l'esposizione alla controparte, a condizione che la garanzia soddisfi i requisiti dettati nella Normativa sugli OICVM della Central Bank;
 - iv. Il Fondo sia soddisfatto che: (a) la controparte valuterà il derivato OTC con ragionevole accuratezza e attendibilità; e (b) il derivato OTC possa essere venduto, liquidato o chiuso attraverso una transazione di compensazione al fair value in qualsiasi momento su iniziativa del Fondo;
6. La garanzia ricevuta dovrà soddisfare in ogni momento i requisiti di cui all'Allegato 3 alla Normativa sugli OICVM della Central Bank (riportati al paragrafo 22 a seguire).
7. Un Fondo che utilizza il metodo degli impegni (commitment approach) deve garantire che la propria esposizione globale non superi il Valore Patrimoniale Netto totale. Un Fondo non può pertanto subire un effetto leva superiore al 100% del proprio Valore Patrimoniale Netto. Un Fondo che utilizza l'approccio del VaR deve eseguire test retrospettivi e prove di stress e soddisfare ogni altro requisito di vigilanza relativo all'impiego del VaR. Il metodo del VaR è descritto in dettaglio nelle procedure di gestione del rischio per FDI del Fondo pertinente, esposte di seguito nella sezione "Processo di gestione del rischio e reporting".

Ogni Fondo deve calcolare i limiti di concentrazione dell'emittente secondo le modalità stabilite nella Regulation 70 della Normativa sulla base dell'esposizione sottostante creata attraverso l'utilizzo di FDI nell'ambito del metodo degli impegni (*commitment approach*).
8. Un Fondo deve calcolare l'esposizione derivante dal margine iniziale presentato e il margine di variazione esigibile da un intermediario in relazione a derivati OTC o scambiati in borsa che non siano protetti dalle norme di gestione della liquidità del cliente o da altri accordi analoghi per proteggere il Fondo in caso di insolvenza dell'intermediario, entro i limiti di controparte relativi ai derivati OTC definiti nella Regulation 70(1)(c) della Normativa.
9. Il calcolo dei limiti di concentrazione dell'emittente di cui alla Regulation 70 della Normativa deve prendere in considerazione ogni esposizione netta nei confronti di una controparte generata attraverso un accordo di prestito titoli o di riacquisto. L'esposizione netta si riferisce all'importo dovuto da un Fondo meno ogni garanzia fornita dal Fondo. Le esposizioni create attraverso il reinvestimento di garanzie devono essere prese in considerazione anche nei calcoli della concentrazione dell'emittente.

10. Nel calcolo delle esposizioni ai fini della Regulation 70 della Normativa, un Fondo deve stabilire se la sua esposizione è riferita a una controparte OTC, a un intermediario, una controparte centralizzata o a una stanza di compensazione.
11. L'esposizione della posizione alle attività sottostanti agli FDI, inclusi quelli incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario o fondi di investimento, qualora si combini, ove applicabile, con le posizioni derivanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti di investimento indicati nelle Regulation 70 e 73 dei Regolamenti. Nel calcolo del rischio di concentrazione dell'emittente, gli FDI (inclusi quelli incorporati) devono essere esaminati al fine di determinare la risultante esposizione alla posizione. Tale esposizione alla posizione deve essere presa in considerazione nei calcoli della concentrazione dell'emittente. La concentrazione dell'emittente deve essere calcolata utilizzando l'esposizione della posizione del Fondo utilizzando il maggiore tra il metodo degli impegni (commitment approach) o la massima perdita potenziale a seguito di insolvenza dell'emittente. Deve essere calcolato inoltre da tutti i Fondi, indipendentemente dall'eventuale utilizzo del VaR a fini di esposizione globale. Tale disposizione non si applica nel caso di FDI basati su indici, purché l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti dalla Regulation 71(1) della Normativa.

Requisiti di copertura

12. Un Fondo deve, in ogni momento, essere in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento e consegna derivanti da operazioni che riguardino FDI.
13. Il monitoraggio delle operazioni FDI al fine di assicurare che dispongano di una copertura adeguata deve costituire parte integrante del processo di gestione del rischio del Fondo.
14. Un'operazione in FDI che dia adito, o possa dar adito, a un impegno futuro per conto di un Fondo deve essere garantita nel modo seguente:
 - i. nel caso di FDI che automaticamente, o a discrezione del Fondo, vengano regolati in contanti, il Fondo dovrà sempre detenere un ammontare di attività liquide sufficiente a coprire l'esposizione;
 - ii. nel caso di FDI che implicino la consegna fisica dell'attività sottostante, l'attività dovrà essere sempre detenuta dal Fondo. In alternativa, un Fondo può coprire l'esposizione con sufficienti attività liquide ove:
 - a. le attività sottostanti consistano di titoli a reddito fisso altamente liquidi; e/o
 - b. il Gestore ritenga che l'esposizione possa essere adeguatamente coperta senza necessità di detenere le attività sottostanti, l'FDI in oggetto sia preso in considerazione nel processo di gestione del rischio, descritto di seguito, e i relativi dettagli siano riportati nel Prospetto.

Processo di gestione del rischio e reporting

15. Un Fondo deve comunicare alla Central Bank i dettagli inerenti la propria procedura di gestione del rischio proposto rispetto all'attività in FDI. La prima comunicazione deve includere informazioni relative a:
 - i. tipologie consentite di FDI, inclusi derivati incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
 - ii. dettagli sui rischi sottostanti;

- iii. limiti quantitativi rilevanti e modalità con le quali saranno monitorati e attuati; e
- iv. metodi per la valutazione dei rischi.

Le modifiche sostanziali alla prima comunicazione dovranno essere comunicate in via anticipata alla Central Bank. La Central Bank potrà opporsi a tali modifiche; in tal caso, le modifiche e/o le attività associate che non hanno ricevuto l'autorizzazione della Central Bank non potranno essere introdotte.

16. La Società deve presentare ogni anno alla Central Bank una relazione sulle proprie posizioni FDI. Tale relazione dovrà includere informazioni che forniscano una presentazione fedele delle tipologie di FDI utilizzate dai Fondi, i rischi sottostanti, le unità quantitative e i metodi utilizzati per la valutazione di tali rischi e dovrà essere presentata congiuntamente alla relazione annuale della Società. La Società dovrà fornire tale relazione in qualsiasi momento, su richiesta della Central Bank.

Tecniche e strumenti per un'efficace gestione del portafoglio

17. Un Fondo può adottare strumenti e tecniche riferiti a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario in conformità alla Normativa e alle condizioni imposte dalla Central Bank. L'uso di dette tecniche e strumenti deve essere in linea con l'interesse prioritario del Fondo.
18. Le tecniche e strumenti che si riferiscono a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e che sono usati per un'efficace gestione del portafoglio devono essere intesi come un riferimento a tecniche e strumenti che soddisfano i seguenti criteri:
- i. sono economicamente adeguati in quanto sono realizzati in maniera economicamente efficiente;
 - ii. sono sottoscritti per una o più delle seguenti finalità:
 - a. riduzione del rischio;
 - b. riduzione dei costi;
 - c. generazione di capitale o utile aggiuntivo per il Fondo con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo;
 - iii. il loro rischio è correttamente catturato dal processo di gestione di rischio del Fondo; e
 - iv. non comportano una variazione nell'obiettivo di investimento dichiarato del Comparto né aggiungono rischi supplementari sostanziali rispetto alla politica generale sui rischi come descritta nei documenti informativi.
19. Gli strumenti finanziari derivati utilizzati per un'efficace gestione del portafoglio, in conformità al paragrafo 21, devono altresì essere conformi alle disposizioni della Normativa sugli OICVM della Central Bank e le linee guida "UCITS Financial Derivative Instruments and Efficient Portfolio Management".
20. I contratti di riacquisto, con patto di riacquisto inverso e di prestito titoli ("tecniche per un'efficace gestione del portafoglio") possono essere sottoscritti solo in conformità alla normale prassi di mercato.
21. Tutti gli attivi ricevuti da un Fondo nel quadro delle tecniche per un'efficace gestione del portafoglio devono essere considerati come garanzia e devono essere conformi ai criteri di cui a seguire.

22. La garanzia deve, in ogni momento, soddisfare i seguenti criteri:
- i. **Liquidità:** la garanzia ricevuta in forma diversa dal denaro deve essere altamente liquida ed essere negoziata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione con un sistema trasparente di determinazione del prezzo così da potere essere venduta rapidamente a un prezzo vicino alla valutazione pre-vendita. La garanzia ricevuta deve altresì essere conforme alle disposizioni della Regulation 74 della Normativa.
 - ii. **Valutazione:** la garanzia ricevuta deve essere valutata almeno giornalmente e gli attivi che mostrano un'elevata volatilità di prezzo non devono essere accettati come garanzia salvo ove sia stata implementata una politica sufficientemente conservativa di haircut.
 - iii. **Qualità del credito dell'emittente:** la garanzia ricevuta deve essere di alta qualità. Il Gestore deve garantire che:
 - a. Ove l'emittente fosse soggetto a rating creditizio da parte di un'agenzia registrata e supervisionata dall'ESMA il rating sia considerato dal Gestore nel processo di valutazione del credito;
 - b. Ove il rating di un'emittente sia ridotto al di sotto dei due rating creditizi più elevati a breve termine dall'agenzia di rating di cui al punto (i) si debba procedere a una tempestiva nuova valutazione del credito da parte del Gestore.
 - iv. **Correlazione:** la garanzia ricevuta deve essere emessa da un ente indipendente dalla controparte e per cui non si prevede un'elevata correlazione con la performance della controparte.
 - v. **Diversificazione (concentrazione di attivi):**
 - a. Fatto salvo il paragrafo (ii) la garanzia deve essere sufficientemente diversificata in termini di paese, mercati ed emittenti con l'esposizione massima a uno specifico emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Ove i Fondi siano esposti a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere raggruppati per calcolare il limite del 20% dell'esposizione a un singolo emittente.
 - b. Un Fondo può essere interamente collateralizzato in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, una o più delle sue autorità locali, un paese terzo, o un ente pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri. Tale Fondo deve ricevere titoli di almeno 6 diverse emissioni, ma i titoli di ciascuna singola emissione non devono costituire oltre il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. I Fondi che intendono essere interamente collateralizzati in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro devono comunicare tale informazione nel Prospetto. I Fondi devono altresì identificare gli Stati membri, le loro autorità locali o gli enti pubblici internazionali che garantiscono i titoli che intendono accettare come garanzia per oltre il 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto.
 - vi. **Immediata disponibilità:** la garanzia ricevuta deve poter essere escussa interamente dal Fondo in qualsiasi momento senza alcun riferimento a o approvazione della controparte.
23. I rischi connessi alla gestione della garanzia, quali i rischi operativi e legali, devono essere identificati, gestiti e attenuati tramite il processo di gestione del rischio.
24. La garanzia ricevuta sulla base della cessione di titolo deve essere detenuta dalla Depositaria. Per tutti gli altri tipi di accordi di garanzia, la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo che è soggetto a vigilanza prudenziale e che non è correlato e connesso al fornitore della garanzia.
25. La garanzia non in denaro non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.

26. La garanzia in denaro non può essere investita se non
- i. In depositi presso istituti di credito di cui alla Regulation 7 della Normativa sugli OICVM della Central Bank;
 - ii. Titoli di stato di alta qualità;
 - iii. Contratti con patto di riacquisto inverso a condizione che le transazioni siano con istituti di credito di cui alla Regulation 7 della Normativa sugli OICVM della Central Bank e che il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in denaro sulla base di quanto maturato; e
 - iv. Fondi liquidi del mercato monetario di breve termine come da definizione nelle Linee guida dell'ESMA (ESMA Guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds, rif. CESR/10-049).
27. In conformità alla Normativa sugli OICVM della Central Bank, la garanzia in contanti investita deve essere diversificata in ottemperanza ai requisiti applicabili alla garanzia non in contanti. La garanzia in contanti investita non deve essere collocata in deposito presso la controparte o un ente correlato a detta controparte.
28. Un Fondo che riceve una garanzia per almeno il 30% dei propri attivi deve avere attuato una politica idonea in materia di stress test per garantire che siano condotti con regolarità dei test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali così da consentire al Fondo di valutare il rischio di liquidità connesso alla garanzia. La politica per gli stress test della liquidità deve prevedere come minimo quanto segue:
- i. Progettazione dell'analisi dello scenario degli stress test che include calibrazione, certificazione e analisi della sensibilità;
 - ii. Approccio empirico alla valutazione dell'impatto, incluso back-test delle stime del rischio di liquidità;
 - iii. Frequenza di reporting e soglie di tolleranza per limiti e perdite; e
 - iv. Azioni per attenuare le perdite, inclusa politica sugli haircut e protezione contro il rischio residuo.
29. Un Fondo deve avere una politica chiara in materia di haircut adatta a ciascuna classe di attivi ricevuti come garanzia. Nella determinazione di detta politica un Fondo deve tenere conto delle caratteristiche degli attivi quali il merito creditizio o la volatilità del prezzo, nonché dell'esito degli stress test condotti in conformità alla Regulation 21 della Normativa sugli OICVM della Central Bank. Detta politica deve essere documentata e deve identificare ogni decisione di applicare uno specifico haircut o di astenersi dall'applicazione di un haircut a ogni specifica classe di attivi.
- Quando la controparte di un contratto di riacquisto/con patto di riacquisto inverso o di un contratto di prestito titoli che ha sottoscritto con la Società per conto del Fondo:
- i. Ha un rating creditizio da parte di un'agenzia iscritta presso e supervisionata dall'ESMA tale rating deve essere considerato dalla persona responsabile del processo di valutazione del credito; e
 - ii. se la controparte subisce un *downgrading* ad A-2 o inferiore (o rating comparabile) da parte di un'agenzia di cui al paragrafo (a) ciò comporta una nuova tempestiva valutazione del credito ad opera della Società.

30. Un Fondo deve assicurarsi di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare i titoli concessi in prestito o di risolvere il contratto di prestito titoli sottoscritto.
31. Un Fondo che sottoscrive un contratto con patto di riacquisto inverso deve assicurarsi di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare l'importo totale in denaro o di risolvere il contratto con patto di riacquisto inverso sulla base degli importi maturati o su base mark-to-market. Quando il denaro è richiamabile in qualsiasi momento su base mark-to-market, il Fondo deve utilizzare il valore mark-to-market del contratto con patto di riacquisto inverso per il calcolo del valore patrimoniale netto del Fondo.
32. Un Fondo che sottoscrive un contratto di riacquisto deve assicurarsi di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare i titoli oggetto del contratto di riacquisto o di risolvere il contratto di riacquisto sottoscritto.
33. I contratti di riacquisto/con patto di riacquisto inverso e il prestito titolo non costituiscono assunzione e concessione di prestiti ai sensi della Regulation 103 e della Regulation 111 rispettivamente.
34. Un Fondo deve indicare nel Prospetto la politica relativa ai costi/commissioni operativi diretti e indiretti derivanti dalle tecniche per un'efficace gestione del portafoglio che possono essere dedotti dagli utili versati al Fondo. Detti costi e commissioni non devono includere utili occulti. Il Fondo deve comunicare l'identità degli enti a cui sono pagati i costi e le commissioni diretti e indiretti e indicare se le stesse sono parti correlate della società di gestione o del trustee.
35. Tutti gli utili derivanti dalle tecniche per un'efficace gestione del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, dovranno essere versati al Fondo.

ALLEGATO IV

Elenco dei delegati nominati dalla Depositaria

La Depositaria ha nominato i seguenti soggetti quali sub-depositari in ciascuno dei mercati indicati *infra*. L'elenco può essere aggiornato di volta in volta ed è disponibile presso la Depositaria su richiesta.

Paese	Nome dell'Agente	Ubicazione	Link alla rete del subdelegato / Nome subdelegato
ARGENTINA	CITIBANK NA, BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	
BAHRAIN	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	BAHRAIN	
BANGLADESH	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD	DACCA	
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
BERMUDA	BANK OF BERMUDA LTD (HSBC Group)	BERMUDA	
BOTSWANA	STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD	GABORONE	
BRASILE	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	SAN PAOLO	
BULGARIA	UNICREDIT BULBANK A.D.	SOFIA	
BURKINA FASO	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
CANADA	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	TORONTO	
	CIBC MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES COMPANY	TORONTO	
CILE	BANCO DE CHILE (CITIBANK N.A)	SANTIAGO DE CHILE	
CINA	HSBC BANK (CHINA) LTD	SHANGHAI, SHENZHEN	

COLOMBIA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA	
COSTA RICA	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	SAN JOSÉ	
CROAZIA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA	VIENNA	<i>Zagrebacka Banka d.d., Zagabria</i>
REPUBBLICA CECA	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	VIENNA	
DANIMARCA	<i>SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) 's in Danimarca</i>	COPENHAGEN	
EGITTO	CITIBANK N.A. Egypt	IL CAIRO	
ESTONIA	AS SEB PANK	TALLINN	
FINLANDIA	NORDEA BANK AB (publ), FINNISH BRANCH	HELSINKI	
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA LTD	ACCRA	
GUINEA - BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
ISLANDA	ISLANDSBANKI HF.	REYKJAVIK	
INDIA	BNP PARIBAS, INDIA BRANCH	MUMBAI	
INDONESIA	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, JAKARTA	GIACARTA	
INTERNATIONAL CSD	CLEARSTREAM BANKING SA	LUSSEMBURGO	http://www.clearstream.com/bl/ob/11702/0e3964fc072c334923f72f9fdd85365b/depositor-y-banks-by-market-pdf-data.pdf
INTERNATIONAL CSD	EUROCLEAR BANK SA	BRUXELLES	Andare su my.euroclear.com/ebdepositories In fondo alla schermata di accesso, fare clic su "Accedi come ospite" Sarete indirizzati alla pagina web in cui sarà possibile scaricare il PDF.

ISRAELE	CITIBANK N. A. ISRAEL	TEL AVIV	
COSTA D'AVORIO	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
GIAPPONE	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, TOKYO	TOKYO	
KAZAKISTAN	JSC CITIBANK KAZAKHSTAN	ALMATY	
KENYA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LIMITED	NAIROBI	
COREA, REPUBBLICA DI	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED	SEUL	
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	KUWAIT CITY	
LETONIA	AS SEB BANKA	RIGA	
LITUANIA	AB SEB BANKAS	VILNIUS	
MALESIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD	KUALA LUMPUR	
MALI	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
MALTA	CLEARSTREAM BANKING SA	LUSSEMBURGO	
MAURITIUS	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED	PORT-LOUIS	
MESSICO	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A (CITIBANAMEX)	CITTÀ DEL MESSICO	
MAROCCO	BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE	CASABLANCA	
NAMIBIA	STANDARD BANK NAMIBIA LIMITED	WINDHOEK	
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	

NIGERIA	STANBIC IBTC BANK PLC	LAGOS	
NORVEGIA	NORDEA BANK AB (publ), FILIAL I NORGE	OSLO	
OMAN	HSBC BANK OMAN SAOG	MUSCAT	
PAKISTAN	CITIBANK, N.A.	KARACHI	
PERÙ	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA (remote)	
FILIPPINE	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, MANILA	MANILA	
	STANDARD CHARTERED BANK, PHILIPPINES BRANCH	MAKATI CITY	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	DOHA	
ROMANIA	CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN, ROMANIA BRANCH	BUCAREST	
RUSSIA	PJSC ROSBANK	MOSCA	
ARABIA SAUDITA	HSCB SAUDI ARABIA	RIYAD	
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
SERBIA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA	VIENNA	UniCredit Bank Srbija d.d., Belgrado
SINGAPORE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (PAESI BASSI) S.C.A (Tutti gli strumenti ad eccezione dei titoli di Stato)	SINGAPORE	
	STANDARD CHARTERED BANK, (Singapore) Limited (esclusivamente per i titoli di Stato)		

REPUBBLICA SLOVACCA	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA	VIENNA	
SLOVENIA	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANA	LUBIANA	
SUDAFRICA	THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED	JOHANNESBURG	
SRI LANKA	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, COLOMBO	COLOMBO	
SVEZIA	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL.)	STOCCOLMA	
TAIWAN, Cina	HSBC BANK (TAIWAN) LTD	TAIPEI	
TANZANIA	STANBIC BANK TANZANIA LIMITED	DAR ES SALAAM	
THAILANDIA	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, BANGKOK	BANGKOK	
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA	ABIDJAN	
TUNISIA	UNION INTERNATIONALE DES BANQUES (SGSS)	TUNISI	
TURCHIA	TURK EKONOMI BANKASI A.S.	ISTANBUL	
UGANDA	STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED	KAMPALA	
EAU (Dubai)	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	DUBAI	
EAU (Abu Dhabi)	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	DUBAI	
URUGUAY	BANCO ITAU URUGUAY S.A.	MONTEVIDEO	
USA	BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH	NEW YORK	

VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD	HO CHI MINH CITY	
ZAMBIA	STANDARD CHARTERED BANK PLC	LUSAKA	

I paesi elencati di seguito sono coperti direttamente da BNP Paribas, filiali o controllate di BNP Paribas Titoli Securities Services:

AUSTRALIA
 AUSTRIA
 BELGIO
 BRASILE
 CINA
 COLOMBIA
 CIPRO
 FRANCIA
 GERMANIA
 GRECIA
 HONG KONG SAR
 UNGHERIA
 INDIA
 IRLANDA
 ITALIA
 PAESI BASSI
 NUOVA ZELANDA
 PERÙ
 POLONIA
 PORTOGALLO
 SINGAPORE
 SPAGNA
 SVIZZERA
 TURCHIA
 REGNO UNITO
 USA